



# RNF *magazine*

PERIODICO DI APPROFONDIMENTO E INFORMAZIONE FORENSE

*Anno 3/№ 2 - Maggio 2026*

L'editoriale del Presidente di Rete Nazionale Forense -  
Cinque anni di RNF pag. 1

Approfondimenti RNF pag. 6

Rassegna Massime  
Corte di Cassazione Novembre 2025

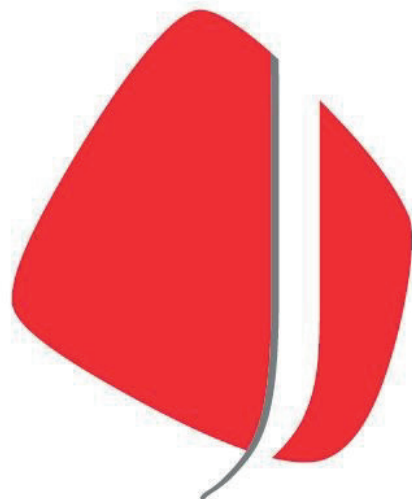
Sezione civile pag. 122  
Sezione penale pag. 195

  
**JURANEWS**

rivista realizzata da RNF  
in collaborazione con  
JURANEWS  
quotidiano di informazione giuridica

Periodico iscritto al Pubblico Registro della Stampa  
del Tribunale di Bologna al n. 8652 in data 25.06.2025  
ISSN 3035-5575

Direttore Responsabile: Avv. Angelo Ruberto  
Direttore Editoriale: Dott.ssa Vincenza Ciannella



# JURANEWS

IL TUO QUOTIDIANO  
DI INFORMAZIONE GIURIDICA

**Scopri l'offerta esclusiva  
riservata a tutti gli iscritti  
Rete Nazionale Forense**

Vai su: [www.juranews.it](http://www.juranews.it)



Tel.: 800.029.585 - 0835.256620

WhatsApp: 329.7570641

Mail: [info@juranet.it](mailto:info@juranet.it)



**RNF Magazine  
è realizzato da  
JURANEWS  
in collaborazione con  
Rete Nazionale Forense**

Periodico iscritto al Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Bologna  
al n. 8652 in data 25.06.2025 - ISSN 3035-5575

**Direttore responsabile**

Avv. Angelo Ruberto  
*Presidente RNF*

**Comitato Scientifico**

***Direttore***

Avv. Prof. Francesco Mazza

***Vice Direttore***

Avv. Illy Pace

***Redattore Capo***

Avv. Federica Corso

**JURANEWS**

***Direttore Editoriale:***

Dott.ssa Vincenza Ciannella

JURANEWS

è un prodotto Juranet

Juranet s.r.l. Socio Unico

Sede Legale: Via Carlo Poma n. 2 - 00195 Roma

Sede Operativa: Via G. Saragat n. 12 - 75100 Matera





# JURANEWS

*il quotidiano on line di informazione giuridica*

**SCOPRI IL NUOVO SISTEMA  
DOVE TRADIZIONE  
ED INNOVAZIONE  
SI FONDONO IN UNA  
PIATTAFORMA UNICA CHE  
TI PROIETTA NEL FUTURO**





A golden statue of Lady Justice, blindfolded and holding scales of justice in her raised right hand and a sword in her left. In the foreground, a wooden gavel is visible, resting on a wooden surface. The background is a warm, blurred gradient of yellow and orange.

# *Editoriale del Presidente*

# L'editoriale del Presidente di Rete Nazionale Forense

## Cinque anni di RNF



*Avv. Angelo Ruberto*

Cinque anni, nella vita di un'Associazione, non sono soltanto una data da ricordare. Sono il tempo in cui un sogno, nato dalla passione e dalla volontà di costruire qualcosa insieme, può diventare realtà: una realtà fatta di impegno, confronto, presenza, amicizia professionale e servizio verso una comunità più ampia.

Rete Nazionale Forense nasce il 21 maggio 2021 da un'idea semplice ma ambiziosa: creare uno spazio comune in cui gli avvocati potessero ritrovarsi, confrontarsi e contribuire insieme alla crescita della cultura giuridica e alla valorizzazione della professione forense. Fin dall'inizio, l'Associazione ha scelto di mettere al centro lo studio, l'approfondimento del diritto, la solidarietà tra colleghi e il senso di appartenenza a una comunità professionale.

Il suo stesso nome racconta questa vocazione: fare rete. Non una formula astratta, ma un modo concreto di intendere la Professione forense, come luogo di coesione, collaborazione e scambio tra professionisti con esperienze, sensibilità e percorsi diversi. In questa prospettiva, RNF ha sempre guardato alla tutela della funzione dell'Avvocato, al diritto di difesa, al giusto processo, alla formazione e alla divulgazione scientifica come pilastri della propria identità associativa.

In questi cinque anni RNF ha cercato di dare concretezza al proprio progetto, accompagnando da vicino una stagione particolarmente intensa per la giustizia e per la professione forense. Le vicende di cronaca, spesso drammatiche, hanno riportato al centro dell'attenzione pubblica il tema della tutela effettiva dei diritti, della protezione delle persone più vulnerabili, della responsabilità e del rapporto tra cittadino e istituzioni. Parallelamente, le riforme della giustizia civile e penale hanno modificato tempi, strumenti e modalità del processo, incidendo direttamente sul lavoro quotidiano dell'Avvocato.

In questo contesto, l'Associazione ha provato a offrire ai colleghi non soltanto aggiornamento, ma anche occasioni di lettura critica e confronto. Articoli, approfondimenti, eventi e iniziative formative sono stati il modo attraverso cui RNF ha cercato di trasformare il cambiamento in occasione di conoscenza condivisa, mantenendo sempre fermo un principio: la tecnica giuridica è indispensabile, ma non può essere separata dalla funzione sociale della difesa e dalla responsabilità della Professione forense nella tutela concreta dei diritti.

Il quinquennio appena trascorso è stato, del resto, uno dei più intensi degli ultimi decenni. La professione forense si è confrontata con riforme di sistema, accelerazioni digitali, nuove forme di vulnerabilità sociale, mutamenti del processo, trasformazioni del mercato professionale e un rapporto sempre più complesso tra giurisdizione, tecnologia e diritti fondamentali.

La prima grande direttrice è stata quella della riforma della giustizia, comunemente ricondotta alla cosiddetta riforma Cartabia. Il proces-

so civile è stato profondamente inciso dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, attuativo della legge delega n. 206/2021, con interventi sull'efficienza del processo civile, sugli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, sui procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie e sull'esecuzione forzata. La riforma penale, attuata con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in attuazione della legge delega n. 134/2021, ha a sua volta introdotto modifiche rilevanti in materia di efficienza del processo penale, giustizia riparativa e ragionevole durata dei procedimenti.

Per la professione forense, queste riforme hanno richiesto un nuovo modo di impostare il lavoro difensivo, tanto nelle modalità operative quanto nella gestione dei tempi processuali, imponendo una maggiore attenzione alla valutazione degli strumenti alternativi e complementari alla giurisdizione. Il difensore è stato chiamato a essere ancora più consapevole, tempestivo e preparato nella fase introduttiva, nonché più attento alla selezione delle strategie processuali e negoziali.

Accanto alla riforma processuale, il legislatore è intervenuto anche sul terreno della mediazione civile e commerciale e della negoziazione assistita, da ultimo con il d.lgs. 27 dicembre 2024, n. 216, correttivo della riforma Cartabia in materia di ADR. Anche qui il punto non è solo procedurale. La cultura della composizione del conflitto modifica il modo di affrontare le liti e, insieme, il modo di percepire la professione forense. L'Avvocato non è più soltanto il professionista del contenzioso, ma diventa anche un professionista capace di leggere gli interessi reali delle parti, valutare i margini di soluzione e accompagnare il cliente verso una composizione più efficace e consapevole della controversia. Non si tratta di ridurre il ruolo della difesa, ma di valorizzarne la qualità: competenza tecnica, capacità di analisi, equilibrio e responsabilità diventano strumenti essenziali per una tutela più completa.

Un secondo asse fondamentale è stato quello della tutela della professione. La legge 21 aprile 2023, n. 49, sull'equo compenso, ha rappresentato una tappa significativa nel riconoscimento del valore del lavoro professionale e nella necessità di contrastare squilibri contrattuali che, troppo spesso, hanno inciso sulla dignità economica e ordinamentale delle professioni. È un tema che riguarda direttamente l'identità della Professione forense: perché la libertà e l'indipendenza del difensore non sono principi astratti, ma richiedono anche condizioni materiali adeguate all'esercizio della funzione.

Il quinquennio ha poi visto riforme importanti in ambiti centrali della pratica professionale. Il nuovo Codice dei contratti pubblici, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ha ridisegnato la materia degli appalti, introducendo un impianto fondato su principi generali, risultato, fiducia, accesso al mercato e digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici. Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, entrato nella sua fase applicativa con le modifiche del d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, ha consolidato la centralità della prevenzione della crisi, della ristrutturazione preventiva e degli assetti organizzativi adeguati.



Anche il diritto del lavoro, il diritto bancario, il diritto di famiglia, il diritto amministrativo e il diritto dei consumatori sono stati attraversati da una intensa evoluzione giurisprudenziale. Nel diritto del lavoro, la Corte costituzionale è intervenuta più volte sulla disciplina dei licenziamenti, sino alla sentenza n. 128 del 2024, con la quale ha esteso, nell'ambito del regime delle tutele crescenti, la tutela reintegratoria attenuata anche al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, quando sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, restando invece estranea a tale ipotesi la valutazione sul *repêchage*. Nel diritto di famiglia, la stessa Corte, con la sentenza n. 131 del 2022, ha superato l'automatismo del cognome paterno, affermando una regola fondata sull'eguaglianza e sulla pari dignità dei genitori, secondo cui il figlio assume, di regola, il cognome di entrambi, salvo diverso accordo.

La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha fornito arresti di particolare rilievo in materia di tutela del consumatore, affermando, con la sentenza n. 9479 del 2023, il dovere del giudice del monitorio e, in determinati casi, del giudice dell'esecuzione, di controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole nei contratti tra professionista e consumatore. Sempre le Sezioni Unite, con la sentenza n. 41994 del 2021, hanno affrontato il tema delle fidejussioni *omnibus* conformi allo schema ABI, riconducendo la questione alla nullità parziale delle clausole riproduttive dell'intesa anticoncorrenziale.

Nel diritto amministrativo, un passaggio particolarmente significativo è rappresentato dalle sentenze gemelle nn. 17 e 18 del 2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in materia di concessioni demaniali marittime. Con tali pronunce, il giudice amministrativo ha affermato il contrasto delle proroghe automatiche delle concessioni balneari con i principi del diritto dell'Unione europea, imponendo la disapplicazione delle norme interne incompatibili e segnando il superamento del rinnovo automatico e del c.d. diritto di insistenza. Si tratta di uno snodo emblematico perché mostra come il diritto amministrativo sia stato attraversato dal confronto tra interesse pubblico, concorrenza, tutela dell'affidamento degli operatori e necessità di ricondurre l'uso dei beni demaniali a procedure trasparenti e aperte al mercato.

A tutto ciò si è aggiunta la trasformazione digitale. Il processo telematico, l'utilizzo delle piattaforme, la gestione documentale, la sicurezza informatica, la protezione dei dati personali, il whistleblowing e, più di recente, l'intelligenza artificiale hanno modificato il modo stesso di esercitare la professione. Il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, ha dato attuazione alla disciplina europea sul whistleblowing, riordinando ed estendendo le tutele per le persone che segnalano violazioni del diritto nazionale o dell'Unione europea, conosciute in un contesto lavorativo pubblico o privato. Il Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale ha poi aperto una nuova stagione regolatoria, nella quale innovazione tecnologica, tutela dei diritti fondamentali, responsabilità, trasparenza e controllo umano sono destinati a convivere come elementi centrali dell'esercizio professionale.

In questo scenario, la professione forense non si è indebolita. Al contrario, è diventata più complessa e, proprio per questo, ancora più necessaria. Le riforme legislative, l'evoluzione della giurisprudenza e l'innovazione tecnologica incidono ormai direttamente sulla vita delle persone, delle imprese, delle famiglie, dei lavoratori e delle pubbliche amministrazioni. L'Avvocato è chiamato a orientarsi dentro questa complessità e a tradurre il cambiamento normativo in tutela effettiva. La sua funzione, tuttavia, non si esaurisce più nella sola dimensione del contenzioso: sempre più spesso egli è chiamato a prevenire il conflitto, a valutare soluzioni alternative, a favorire la composizione delle liti e ad accompagnare il cliente verso scelte consapevoli. In questa prospettiva, l'Avvocato non è più soltanto il professionista della lite, ma diventa anche consulente, interprete del rischio, garante dell'equilibrio tra interessi contrapposti e presidio di legalità in un sistema che muta rapidamente.

Anche RNF Magazine si inserisce in questo percorso. La rivista è nata per offrire analisi, opinioni e riflessioni sui temi giuridici più attuali, grazie al contributo degli avvocati iscritti all'Associazione. In un tempo in cui l'informazione giuridica rischia spesso di consumarsi nella rapidità della notizia, scegliere l'approfondimento significa compiere una precisa scelta culturale.

Cinque anni dopo, "fare rete" non si è rivelato solo uno slogan, ma un metodo: condividere competenze, valorizzare i territori, sostenere i colleghi e costruire un dialogo vivo con l'Avvocatura e con le istituzioni.

Il futuro della professione sarà sempre più complesso, ma proprio per questo continueremo a fare la nostra parte: promuovere cultura giuridica, valorizzare la comunità forense e accompagnare la professione forense nelle sfide che verranno, con indipendenza, competenza e visione.

A golden statue of Lady Justice, blindfolded and holding scales of justice in her raised right hand and a sword in her left. In the foreground, a wooden gavel is visible, resting on a wooden surface. The background is a warm, blurred gradient of yellow and orange.

# *Approfondimenti RNF*



# Il ruolo del medico legale sulla scena del crimine tra accertamento tecnico e garanzie processuali



Avv. Alessandro Coletta

Il contributo analizza la funzione del medico legale nell'ambito del sopralluogo giudiziario, evidenziandone il rilievo probatorio e il ruolo di garanzia nel rispetto delle regole processuali.

L'indagine si concentra sull'interazione tra metodologia scientifica e principi del giusto processo.

## Inquadramento sistematico

Nel sistema penale contemporaneo, caratterizzato da una crescente valorizzazione della prova scientifica, la medicina legale assume un ruolo centrale nell'accertamento dei fatti penalmente rilevanti. In particolare, l'intervento del medico legale sulla scena del crimine si colloca all'intersezione tra sapere tecnico e diritto processuale, contribuendo alla formazione di un quadro probatorio fondato su evidenze oggettive<sup>(1)</sup>. La sua attività non si esaurisce in una mera constatazione del decesso, ma si estende alla ricostruzione delle circostanze dell'evento lesivo o mortale.

## Il sopralluogo e la metodologia operativa

Il sopralluogo rappresenta una fase cruciale dell'indagine, in cui il medico legale è chiamato a operare secondo protocolli rigorosi e condivisi. L'osservazione del contesto ambientale, della posizione del corpo e delle eventuali tracce biologiche consente di acquisire elementi fondamentali per la ricostruzione della dinamica dei fatti. In tale ambito, assume particolare rilievo la necessità di evitare contaminazioni e alterazioni delle evidenze, mediante l'adozione di procedure Standardizzate<sup>(2)</sup>.

La dimensione metodologica dell'intervento si fonda su un approccio interdisciplinare, che integra competenze di anatomia patologica, tossicologia e genetica forense. Tale pluralità di saperi consente al medico legale di formulare ipotesi interpretative attendibili, basate su dati empirici e verificabili.

## Profili probatori e funzione di garanzia

Le risultanze dell'attività medico-legale assumono rilevanza probatoria nel processo penale, confluendo in consulenze tecniche e perizie. La loro efficacia dipende dalla correttezza del metodo adottato e dalla capacità di assicurare la tracciabilità delle operazioni compiute. In questo senso, il medico legale svolge una funzione di garanzia, contribuendo al rispetto dei principi del contraddittorio e della parità delle parti<sup>(3)</sup>.

La sua attività si inserisce, pertanto, in un sistema di regole volto a garantire l'affidabilità della prova scientifica e a prevenire il rischio di errori giudiziari. La corretta gestione della scena del crimine rappresenta, infatti, un presupposto essenziale per la validità degli accertamenti successivi.

### **Considerazioni conclusive**

Alla luce delle considerazioni svolte, emerge con chiarezza come la medicina legale costituisca un presidio imprescindibile nella ricerca della verità processuale. Il medico legale, attraverso un approccio scientifico rigoroso e rispettoso delle garanzie procedurali, contribuisce in modo determinante alla ricostruzione dei fatti e all'accertamento delle responsabilità.

### **Note**

<sup>[1]</sup> Cfr. F. Introna, *Medicina legale e delle assicurazioni*, Milano, Giuffrè, ult. ed.

<sup>[2]</sup> V. Linee guida internazionali sulla gestione della scena del crimine, in ambito forense.

<sup>[3]</sup> Cfr. Codice di procedura penale italiano, artt. 220 ss. in materia di perizia.



**CENTRO SERVIZI**  
**INVESTIGATIVI**  
**SERVIZIINVESTIGATIVI.IT**



# La nullità dei contratti stipulati “a valle” di intese anticoncorrenziali



*Dott.ssa Erica Maria Bianchi*

## **Le intese anticoncorrenziali – art. 2 l. 287/1990**

La nullità parziale dei contratti stipulati “a valle” di intese anticoncorrenziali: le fideiussioni omnibus stipulate in conformità ai modelli ABI del 2003 a seguito del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005

## **Le intese anticoncorrenziali – art. 2 l. 287/1990**

La concorrenza è un bene giuridico tutelato dal nostro ordinamento che ha visto un'importante evoluzione.

Si ricorderà certamente la teoria della “mano invisibile”, elaborata da Adam Smith nel XVIII secolo, secondo la quale i singoli individui, attraverso il perseguimento dei loro interessi individuali, contribuiscono a creare le migliori condizioni di mercato.

Il concetto giuridico di concorrenza è mutato nel tempo, con l'evolversi del pensiero politico e sociale. Oggi, i moderni ordinamenti riconoscono l'imprescindibilità di una normativa volta alla tutela del mercato. Ogni ordinamento, infatti, prevede una serie di norme a tutela della concorrenza, note come “norme antitrust”, volte a vietare comportamenti scorretti da parte dei diversi operatori economici del mercato.

In Italia, la legge 10 ottobre 1990, n. 287, nota come “Norme a tutela della concorrenza e del mercato”, prevede un'articolata disciplina volta alla tutela della concorrenza.

L'art 2 della citata legge vieta le intese restrittive della libertà di concorrenza.

Ai sensi di tale disposizione tali sono gli accordi tra le imprese che hanno ad oggetto o per effetto di “impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale”.

Sono da intendersi restrittive della libertà di concorrenza le intese che fissano direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita, che impediscono o limitano la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, sì da limitare lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico.

Vietato è, altresì, ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento, l'applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti e subordinare la conclusione di contratti all'accettazione di prestazioni supplementari che non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti.

Il terzo comma della norma sancisce la nullità di tali intese.

La nozione di intesa anticoncorrenziale è da intendersi in senso ampio.

L'art 2 deve essere letto in combinato disposto con l'art. 33 della medesima legge, il quale disciplina la tutela giurisdizionale, specifi-

cando come le azioni volte a far accertare la nullità e volte al risarcimento del danno, nonché i ricorsi volti ad ottenere provvedimenti di cui ai titoli I al IV – che riguardano la tutela della concorrenza contro le intese restrittive – debbono essere promossi innanzi al Tribunale competente per territorio presso cui v'è la sezione specializzata delle imprese.

Si parla, quindi, di azioni di nullità e di risarcimento del danno.

Per quanto attiene all'ambito applicativo di tale norma, si deve evidenziare una sua progressiva estensione. Si afferma, oggi, a seguito dello storico intervento delle Sezioni Unite con la pronuncia n. 2207/2005, la legittimazione attiva del consumatore a proporre l'azione.

Ciò, in quanto il cosiddetto “contratto a valle” dell'intesa anticoncorrenziale, stipulato dal consumatore finale costituisce lo sbocco dell'intesa, cristallizzandone gli effetti. Siccome la violazione del diritto del consumatore ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza integra un danno ingiusto ai sensi dell'art. 2043 c.c., il consumatore finale può agire sperando l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno prevista dall'art. 33 l. 287/90.

La nullità parziale dei contratti stipulati “a valle” di intese anticoncorrenziali: le fideiussioni omnibus stipulate in conformità ai modelli ABI del 2003 a seguito del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005

Si è anticipato, attraverso la motivazione addotta dalle Sezioni Unite n. 2207/2005, l'interrogativo su cui si sono soffermati gli interpreti, ovvero quali debbano essere le sorti dei “contratti a valle” stipulati dai consumatori in attuazione di intese anticoncorrenziali.

Alla luce degli approdi più recenti della giurisprudenza, i contratti stipulati a valle delle intese anticoncorrenziali sono considerati oggi parzialmente nulli. Ciò, limitatamente alle clausole recettive di tali intese illecite. Da ultimo, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, si è espressa in tal senso con la pronuncia n. 34049 del 24 dicembre 2025, sulla scia di quanto già sancito dalla pronuncia n. 41994/2021.

Ampia giurisprudenza si è sviluppata a proposito delle fideiussioni omnibus stipulate in conformità dei modelli di cui ad una deliberazione ABI del luglio 2003.

Si tratta di un modello contrattuale standardizzato di 13 articoli volto alla garanzia delle operazioni bancarie.

La Banca d'Italia, all'epoca Autorità Garante della Concorrenza, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 ha dichiarato lesivi dell'art. 2 l. 287/90 gli artt. 2, 6 e 8 del suddetto “schema ABI”.

Urge, quindi, un'analisi di tali norme.

L'art. 2 prevede la clausola di reviviscenza della garanzia. Si tratta di una previsione che obbliga il fideiussore al rimborso alla banca delle somme dalla stessa eventualmente percepite in pagamento di obbligazioni garantite, che necessitano di essere restituite a seguito dell'annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi. Tale

clausola, quindi, mira a tutelare il creditore da pagamenti instabili, prolungando il rischio cui è sottoposto il garante.

L'art. 6 prevede, invece, la previsione di rinuncia dei termini di cui all'art. 1957 c.c.. Tale disposizione stabilisce che il fideiussore rimanga obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore, entro sei mesi, abbia proposto le proprie istanze contro il debitore e le abbia coltivate diligentemente.

Mediante tale pattuizione, il fideiussore rinuncia alla tutela prevista dall'art. 1957 c.c., accettando di rimanere obbligato anche in mancanza di tempestiva azione da parte del creditore nei termini sopra indicati.

L'art. 8 disciplina, poi, la clausola di sopravvivenza, secondo cui, qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, il fideiussore rimane comunque obbligato nei confronti della banca erogante il credito. In sostanza, la fideiussione continua a garantire il debito anche nel caso in cui il rapporto principale venga dichiarato invalido.

La prima pronuncia a chiarire la questione, a seguito del provvedimento della Banca d'Italia attestante la contrarietà delle summenzionate clausole contenute nello schema ABI all'art. 2 della legge antitrust, risale al 2017.

La Cassazione è intervenuta con la pronuncia n. 29810/2017 stabilendo la nullità totale delle fideiussioni conformi al modello ABI.

Con tale pronuncia la Suprema Corte ha inoltre sancito la spettanza del risarcimento per tutti i contratti che costituiscono applicazione delle intese illecite, compresi quelli conclusi in epoca anteriore all'accertamento della illiceità di tali intese da parte dell'AGCM.

A sostegno di tale nullità derivata, una prima tesi, richiamando il principio simul stabunt simul cadent, afferma come questa deriverebbe dal collegamento negoziale, ossia dall'unione funzionale dell'intesa anticoncorrenziale con i contratti stipulati a valle.

Una seconda tesi, invece, afferma che tale nullità deriverebbe da una illiceità della causa per violazione delle norme imperative che vietano le intese anticoncorrenziali. Tale tesi si scinde, poi, essendovi chi afferma come si tratterebbe di una nullità virtuale per violazione della norma imperativa del rispetto della concorrenza nel mercato.

Questa è stata, quindi, la posizione originaria della Suprema Corte. Posizione che però è mutata in tempi recenti.

La Cassazione, con pronuncia del 30 dicembre 2021, n. 41994, è intervenuta per comporre il contrasto esistente in materia.

Infatti, nonostante la pronuncia n. 29810/2017 avesse affermato la nullità totale delle fideiussioni omnibus riproduttive delle clausole dichiarate in contrasto con l'art. 2 l. 287/1990, v'era chi sosteneva, da un lato, come sarebbe stato più adeguato parlare di nullità parziale ex art. 1419 c.c. delle singole clausole e, dall'altro lato, chi sosteneva come tali clausole dessero luogo solamente ad un risarcimento del danno, non determinando alcuna nullità del contratto.

Nel panorama giuridico v'era, quindi, una triplice prospettazione del-



le sorti di tali contratti riproduttivi delle clausole dichiarate illegittime dal provvedimento della Banca d'Italia del 2005: chi sosteneva la loro nullità totale, chi sosteneva la nullità parziale delle singole clausole e chi sosteneva dessero luogo ad un mero risarcimento del danno.

La Suprema Corte, con la pronuncia del 2021, afferma come i contratti di fideiussione stipulati a valle di intese anticoncorrenziali sono parzialmente nulli ai sensi dell'art. 2 c. 3 l. 287/1990 e dell'art. 1419 c.c. in relazione alle clausole riproduttive dello schema unilaterale che costituisce l'intesa vietata, in quanto restrittive della libera concorrenza, salva la desumibilità dal contratto di una diversa volontà delle parti.

A proposito del rimedio risarcitorio, le Sezioni Unite hanno affermato come questo possa aggiungersi all'azione di nullità, ma non sostituirla.

Principio, questo, affermato anche in sede comunitaria, in quanto il diritto dell'Unione Europea impone di scegliere il rimedio che maggiormente tutela la posizione del consumatore. Nel caso di specie tale rimedio non può che individuarsi nella nullità.

L'affermazione di una nullità parziale ex art. 1419 c.c. di tali clausole è specchio, tra l'altro, del principio di conservazione degli effetti del contratto.

La Suprema Corte si è espressa negli stessi termini, in anni più recenti, tra le altre pronunce, con l'ordinanza n. 5179 del 27.2.2025 e con l'ordinanza n. 34049 del 24.12.2025.

Gli interpreti si interrogano, poi, se questa nullità parziale operi solamente con riferimento alle fideiussioni omnibus oppure si possa dire operante anche in relazione alle fideiussioni ordinarie, stipulate conformemente al modello ABI.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21841/2024 si è espressa in senso negativo: le fideiussioni ordinarie sono oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente e non sono pertanto soggette alla nullità parziale delle clausole eventualmente riproduttive di quelle di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI.

# Reati sessuali, offensività concreta e superamento degli automatismi sanzionatori



Avv. Federica Corso

## ***Profili evolutivi alla luce degli ultimi orientamenti della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione***

### **Sommario:**

- 1. La sentenza della Corte Costituzionale n. 68 del 2026: offensività concreta e crisi degli automatismi sanzionatori;*
- 2. La sentenza n. 8013 del 2026 della Corte di Cassazione e la valorizzazione dell'offensività concreta nella violenza sessuale di gruppo;*
- 3. Considerazioni conclusive*

Il contributo esamina i più recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale in materia di reati sessuali, con particolare attenzione alla sentenza della Corte costituzionale 5 maggio 2026, n. 68, che ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni ostative alla sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti del condannato per atti sessuali con minorenne cui fosse stata riconosciuta l'attenuante della minore gravità. La pronuncia viene analizzata nel più ampio contesto del progressivo superamento degli automatismi sanzionatori e della crescente valorizzazione dei principi di offensività concreta, proporzionalità e individualizzazione della pena. In tale prospettiva vengono richiamati anche i più recenti orientamenti in tema di violenza sessuale di gruppo, con particolare riguardo alla configurabilità dell'attenuante della minore gravità e ai criteri di delimitazione del contributo penalmente rilevante del compartecipe.

### **1. La sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2026: offensività concreta e crisi degli automatismi sanzionatori**

Con la sentenza 5 maggio 2026, n. 68, la Corte costituzionale è intervenuta nuovamente sul delicato rapporto tra reati sessuali, modalità esecutive della pena e principi costituzionali di proporzionalità e finalità rieducativa della sanzione. La questione trae origine da un procedimento instaurato dinanzi al Tribunale ordinario di Catanzaro, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta del pubblico ministero di sospendere l'ordine di esecuzione della pena inflitta ad un soggetto condannato in via definitiva alla pena di un anno, un mese e dieci giorni di reclusione per il delitto di atti sessuali con minorenne di cui all'art. 609 quater c.p., in relazione al quale era stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità prevista dal sesto comma della medesima disposizione. Nel sollevare la questione di legittimità costituzionale, il giudice rimettente ha evidenziato come il combinato disposto dell'art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. e dell'art. 4 bis, comma 1 quater ord. penit. determinasse una duplice preclusione: da un lato, l'impossibilità per il pubblico ministero di sospendere l'esecuzione del-

la pena; dall'altro, l'impossibilità per il condannato di accedere ai benefici penitenziari prima del decorso di almeno un anno di osservazione scientifica della personalità in ambito intramurario. Secondo il Tribunale di Catanzaro, tale disciplina si poneva in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., poiché fondata su una presunzione assoluta di particolare pericolosità del condannato incompatibile con una valutazione individualizzata della concreta gravità del fatto. Particolarmente significativa appare la ricostruzione sistematica operata dalla Consulta in ordine alla funzione dell'istituto della sospensione dell'ordine di esecuzione.

La Corte richiama infatti il proprio consolidato orientamento secondo cui la sospensione dell'esecuzione costituisce un istituto di favore volto ad evitare l'ingresso in carcere nei casi in cui il condannato possa immediatamente accedere a misure alternative alla detenzione. In tale prospettiva, tra sospensione dell'ordine di esecuzione e possibilità di accesso alle misure alternative sussisterebbe un "tendenziale parallelismo", definito dalla stessa giurisprudenza costituzionale quale "punto di equilibrio ottimale" tra esigenze di sicurezza pubblica, tutela della libertà personale e finalità rieducativa della pena. La ratio di tale parallelismo risiede nell'esigenza di evitare che il condannato venga sottoposto ad un ingresso in carcere non necessario, soprattutto nei casi di pene brevi o molto brevi, rispetto alle quali il passaggio intramurario rischierebbe di compromettere percorsi di ri-socializzazione già avviati e di determinare una compressione della libertà personale sproporzionata rispetto alla concreta gravità del fatto. Secondo la Corte costituzionale, le deroghe a tale meccanismo, pur rientrando nella discrezionalità legislativa, devono essere sottoposte ad uno scrutinio particolarmente rigoroso, trattandosi di eccezioni ad un assetto ritenuto coerente con i principi di eguaglianza-ragionevolezza e con la funzione rieducativa della pena di cui agli artt. 3 e 27 Cost. La disciplina censurata è stata pertanto ritenuta costituzionalmente illegittima proprio perché fondata su un automatismo impositivo rigidamente ancorato al solo titolo di reato.

La Consulta osserva infatti che l'esistenza della circostanza attenuante ad effetto speciale prevista dall'art. 609 quater, sesto comma, c.p. dimostra come la fattispecie incriminatrice ricomprenda condotte profondamente eterogenee sul piano criminologico e del disvalore concreto. La previsione della diminuzione della minore gravità assolve dunque alla funzione di consentire una graduazione della risposta sanzionatoria in relazione alla concreta offensività del fatto, tenendo conto della notevole varietà delle condotte suscettibili di rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 609 quater c.p. In tale prospettiva, risulta irragionevole presumere in via assoluta che il condannato per atti sessuali con minorenne sia sempre connotato da una pericolosità tale da imporre necessariamente l'ingresso in carcere e da precludere per almeno un anno ogni valutazione individualizzata sull'accesso alle misure alternative. La Corte Costituzionale valorizza inoltre il dato della concreta offensività del fatto, evidenziando come, soprattutto nei casi di minore gravità, possano venire in rilievo situazioni estremamente differen-

ziate, anche con riferimento: al divario di età tra autore e persona offesa; al grado di maturazione del minore; alle modalità della condotta; all'incidenza effettiva sul libero sviluppo della personalità sessuale della persona offesa.

Muovendo da tali premesse, la Consulta ravvisa altresì una violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto al delitto di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis c.p. L'art. 4 bis, comma 1 quater, della legge n. 354 del 1975 infatti, esclude l'operatività dell'osservazione scientifica annuale nei casi di violenza sessuale attenuata ex art. 609 bis, terzo comma, c.p., consentendo così la sospensione dell'esecuzione della pena e la tempestiva valutazione dell'accesso alle misure alternative. Secondo la Corte costituzionale, tale differenziazione normativa risulta priva di adeguata giustificazione, soprattutto considerando che: le due fattispecie presentano la medesima cornice edittale, tutelano beni giuridici strettamente connessi e si collocano in un rapporto di sostanziale contiguità sistematica.

Si sottolinea inoltre come il delitto di violenza sessuale presupponga, nella sua forma tipica, l'impiego di violenza, minaccia o abuso di autorità, mentre il reato di atti sessuali con minorenne può ricomprendere, soprattutto nelle ipotesi attenuate, condotte prive di coercizione fisica o psicologica. Ne consegue che appare irragionevole imporre al condannato per il delitto di cui all'art. 609 quater c.p., pur attenuato per minore gravità, un trattamento esecutivo più rigoroso rispetto a quello previsto per il condannato per violenza sessuale attenuata.

La sentenza n. 68 del 2026 assume dunque un rilievo sistematico di particolare importanza:

viene ribadito infatti che il sistema dei reati sessuali non può essere governato da automatismi fondati esclusivamente sul nomen iuris della fattispecie incriminatrice, ma richiede una valutazione individualizzata della concreta offensività del fatto e della reale pericolosità del condannato.

La declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis, comma 1 quater, dell'ordinamento penitenziario comporta conseguentemente il venir meno, per le ipotesi attenuate di cui all'art. 609 quater, sesto comma, c.p., anche del divieto di sospensione dell'esecuzione della pena previsto dall'art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p., tornando pertanto applicabile la regola generale di cui all'art. 656, comma 5, c.p.p. Spetterà dunque al Tribunale di Sorveglianza procedere ad una valutazione individualizzata circa la possibilità di concedere misure alternative alla detenzione, tenendo conto: degli elementi concreti del caso; del comportamento successivo alla commissione del reato; del percorso di risocializzazione del condannato; nonché dei risultati dell'osservazione della personalità svolta attraverso gli strumenti dell'esecuzione penale esterna.

La decisione si inserisce così in un più ampio percorso evolutivo della giurisprudenza costituzionale volto al progressivo superamento degli automatismi sanzionatori e alla crescente valorizzazione dei



principi di offensività concreta, proporzionalità e finalità rieducativa della pena.

## **2. La sentenza n. 8013 del 2026 della Suprema Corte di Cassazione e la valorizzazione dell'offensività concreta nella violenza sessuale di gruppo**

I principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 68 del 2026 trovano un significativo sviluppo nella più recente giurisprudenza di legittimità in materia di violenza sessuale di gruppo. Particolare rilievo assume, in tal senso, la sentenza del 2 marzo 2026, n. 8013 della III sez. penale della Corte di Cassazione, intervenuta in relazione ad una vicenda di violenza sessuale di gruppo ai danni di una minore affetta da disabilità. La pronuncia si colloca nel solco della sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 2025, con la quale la Consulta aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 609 octies c.p. nella parte in cui non prevedeva l'applicabilità dell'attenuante della minore gravità. La Corte di cassazione affronta il tema della graduazione dell'offensività concreta nell'ambito di una fattispecie tradizionalmente caratterizzata da un elevato disvalore astratto, riaffermando la necessità di evitare automatismi valutativi fondati esclusivamente sul nomen iuris del reato. Pur ribadendo la particolare gravità della violenza sessuale di gruppo — derivante dalla dimensione collettiva dell'aggressione e dalla più intensa compressione della libertà di autodeterminazione sessuale della vittima — la Suprema Corte evidenzia come anche tale fattispecie ricomprenda condotte profondamente eterogenee sul piano dell'offensività concreta. Secondo gli Ermellini, la configurabilità dell'attenuante della minore gravità impone una valutazione complessiva del fatto, da condurre alla luce: delle modalità della condotta; del grado di coercizione esercitato; dell'intensità dell'offesa arrecata alla libertà sessuale; delle condizioni soggettive della persona offesa; nonché del ruolo concretamente svolto dal singolo compartecipe nella dinamica criminosa. Particolarmente significativo appare il richiamo operato dalla Suprema Corte alla necessità di evitare generalizzazioni fondate esclusivamente sulla natura plurisoggettiva del reato. Si precisa infatti che l'attenuante può essere riconosciuta soltanto quando il disvalore del fatto risulti significativamente inferiore rispetto a quello normalmente associato alla fattispecie astratta della violenza sessuale di gruppo. La pronuncia si muove dunque lungo una linea interpretativa che, pur senza ridimensionare il particolare allarme sociale suscitato dal delitto di cui all'art. 609 octies c.p., valorizza il principio di offensività concreta e la necessità di una graduazione del trattamento sanzionatorio coerente con la reale gravità della condotta. In tale prospettiva, assume rilievo centrale il ruolo del singolo compartecipe. La Suprema Corte ribadisce infatti che la responsabilità nell'ambito della violenza sessuale di gruppo non presuppone necessariamente il compimento diretto di atti sessuali, potendo assumere rilevanza anche contributi di natura morale o materiale idonei a rafforzare l'azione crimi-

no a o ad accrescere la coercizione psicologica esercitata sulla vittima. Tuttavia, proprio la valorizzazione dell'offensività concreta impone di verificare attentamente: l'effettiva incidenza causale del contributo del compartecipe; il grado di adesione al progetto criminoso; l'intensità della partecipazione alla dinamica offensiva e il concreto rafforzamento della coercizione esercitata sulla persona offesa. La sentenza n. 8013 del 2026 assume così particolare importanza sistematica perché dimostra come i principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in tema di individualizzazione della pena e superamento degli automatismi sanzionatori siano destinati ad incidere anche sulla ricostruzione delle fattispecie di violenza sessuale di gruppo. La decisione evidenzia infatti una progressiva trasformazione del paradigma interpretativo dei reati sessuali, rispetto ai quali la più recente giurisprudenza sembra orientata a privilegiare una valutazione sempre più concreta e individualizzata dell'offensività del fatto e della reale pericolosità del soggetto agente.

### **3. Considerazioni conclusive**

Le recenti pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione sembrano delineare un significativo mutamento di prospettiva nell'ambito del sistema dei reati sessuali. La sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2026 e la successiva Cass. pen., Sez. III, n. 8013 del 2026 appaiono infatti accomunate dalla volontà di superare automatismi sanzionatori rigidamente fondati sul solo titolo del reato, valorizzando invece i principi di offensività concreta, proporzionalità e individualizzazione della pena. Tale evoluzione assume particolare rilievo soprattutto con riferimento alle fattispecie caratterizzate da una significativa eterogeneità delle condotte tipiche, rispetto alle quali il concreto disvalore può presentare intensità profondamente differenti. La valorizzazione della minore gravità e della necessità di una valutazione individualizzata del fatto e della personalità del reo non comporta, evidentemente, un ridimensionamento della tutela apprestata ai beni giuridici coinvolti. Al contrario, la più recente giurisprudenza sembra orientata verso una più equilibrata ricostruzione del sistema dei reati sessuali, nella quale l'esigenza di protezione della libertà e dell'autodeterminazione sessuale convive con il rispetto dei principi costituzionali di ragionevolezza, proporzionalità e finalità rieducativa della pena. In tale prospettiva, il progressivo superamento delle presunzioni assolute di pericolosità e degli automatismi ostativi appare destinato ad incidere in maniera sempre più significativa tanto sul trattamento sanzionatorio quanto sulle modalità esecutive della pena nei reati sessuali. L'evoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni evidenzia un progressivo mutamento di prospettiva nella ricostruzione del delitto di violenza sessuale di gruppo.

Ferma restando la particolare gravità della fattispecie e il peculiare disvalore derivante dalla dimensione collettiva dell'aggressione, la giurisprudenza costituzionale e di legittimità sembra oggi orientata

verso una maggiore valorizzazione dei principi di offensività concreta, proporzionalità e individualizzazione della responsabilità penale. In tale contesto, il ruolo del singolo compartecipe assume centralità sia nella delimitazione della fattispecie rispetto al concorso di persone nel reato, sia nella graduazione del trattamento sanzionatorio. La recente apertura alla configurabilità dell'attenuante della minore gravità anche nell'ambito dell'art. 609 octies c.p. rappresenta, sotto questo profilo, un significativo punto di equilibrio tra esigenze di tutela della libertà sessuale e garanzie costituzionali del reo. La violenza sessuale di gruppo continua a configurarsi come fattispecie di eccezionale gravità; tuttavia, la sola pluralità di agenti non appare più sufficiente a giustificare automatismi sanzionatori o presunzioni assolute di massima offensività. La più recente giurisprudenza sembra dunque orientata verso una rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 609 octies c.p., fondata sulla concreta graduazione del disvalore del fatto e sull'effettiva incidenza causale del contributo del singolo compartecipe.

# L'identità replicata: Digital Twin, ubiquità algoritmica e crisi delle categorie civilistiche della persona



*Dott. Giovanni Samuele  
Foderà*

## **1. Dalla rappresentazione alla simulazione: la tesi e la rottura sistemica**

Con l'AI Digital Twin, l'identità personale cessa di essere oggetto di rappresentazione per divenire oggetto di simulazione. Un mutamento che eccede il perimetro del diritto all'immagine e impone al giurista di confrontarsi con una soggettività autonoma, distribuita e algoritmicamente mediata.

Il diritto positivo, costruito attorno alla rappresentazione statica dell'individuo, si rivela strutturalmente inadeguato a governare fenomeni nei quali l'identità non è più semplicemente esposta, ma viene replicata in forma algoritmica.

L'accordo che autorizza l'utilizzo di dati biometrici per la creazione di un Digital Twin rappresenta il punto di emersione paradigmatico di tale mutamento.

Non si è più dinanzi alla circolazione dell'immagine o della voce, bensì alla costruzione di una presenza digitale capace di agire, interagire e produrre effetti giuridicamente rilevanti in una pluralità di contesti, indipendentemente dalla presenza fisica e, in misura crescente, anche dalla volontà attuale del soggetto originario.

La trasformazione è concettuale prima ancora che tecnologica. L'identità non è più oggetto di rappresentazione, ma di simulazione. Essa viene ricostruita attraverso modelli computazionali che ne emulano i tratti comportamentali, comunicativi e relazionali, introducendo una dissociazione tra soggetto e proiezione operativa della sua identità. In questo slittamento si consuma la crisi della nozione classica di persona, intesa come unità inscindibile di corpo, volontà e responsabilità.

La dottrina più autorevole ha da tempo evidenziato come le tecnologie digitali mettano in crisi la nozione classica di persona, fondata sull'unità tra corpo, identità e volontà. L'emersione di una dimensione informazionale dell'individuo (S. Rodotà), la sua riconfigurazione come entità distribuita nell'infosfera (L. Floridi) e la conseguente metamorfosi delle categorie civilistiche della soggettività (U. Ruffolo; G. Finocchiaro) delineano un quadro in cui la persona non appare più come centro unitario di imputazione, ma come realtà plurale, esternalizzata e tecnologicamente mediata.

La giurisprudenza italiana ha tradizionalmente inquadrato il diritto all'immagine come espressione immediata della personalità, meritevole di tutela anche in assenza di danno patrimoniale (Cass. civ., sez. I, 27 maggio 1991, n. 5946; Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2008, n. 12433). Tuttavia, tali approdi si collocano in un contesto in cui l'immagine era priva di autonomia funzionale. Il Digital Twin, al contrario, sembra introdurre una forma di "sostituzione operativa" che impone di ripensare radicalmente l'oggetto della tutela.

In questa prospettiva, l'ubiquità, storicamente attribuito del divino,



diviene una condizione giuridica contrattualizzata. La persona non è più soltanto presente, ma replicata. E proprio questa replicabilità segna il passaggio da un diritto della rappresentazione a un diritto dell'identità algoritmica.

## **2. Il paradosso del consenso e la crisi dell'autodeterminazione**

Il fondamento giuridico della costruzione di un Digital Twin è individuato, nel sistema europeo, nel consenso esplicito dell'interessato ai sensi dell'art. 9 del GDPR. Tuttavia, proprio il consenso, tradizionalmente concepito come strumento di autodeterminazione, rivela in questo contesto una fragilità strutturale.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha chiarito che il consenso, quale base giuridica del trattamento, deve essere libero, specifico, informato e inequivocabile, richiedendo un'effettiva comprensione da parte dell'interessato circa la natura, le finalità e le modalità del trattamento (CGUE, Planet49, C-673/17). In tale pronuncia, inoltre, la Corte ha sottolineato come il consenso non possa essere presunto né desunto da comportamenti ambigui, ma debba fondarsi su una manifestazione di volontà consapevole, riferita a trattamenti determinati e chiaramente individuabili.

Tuttavia, tali requisiti presuppongono, sul piano logico prima ancora che giuridico, la conoscibilità dell'oggetto della decisione. Il consenso è giuridicamente significativo nella misura in cui l'individuo è posto nella condizione di rappresentarsi, con sufficiente grado di determinatezza, le conseguenze della propria scelta. È proprio questo presupposto che entra in crisi nel contesto dei sistemi di intelligenza artificiale generativa.

Nel caso dei Digital Twin, infatti, il trattamento non si esaurisce in una finalità statica o predeterminata, ma si sviluppa nel tempo attraverso processi di apprendimento automatico che producono output non integralmente prevedibili ex ante.

L'identità algoritmica non è semplicemente utilizzata, ma continuamente rielaborata, adattata e potenziata sulla base di interazioni successive e di dati ulteriori rispetto a quelli originariamente conferiti. Ne deriva che l'oggetto del consenso non è più circoscrivibile a un insieme definito di operazioni, ma si estende a una traiettoria evolutiva del sistema, per sua natura aperta.

In altri termini, il soggetto non autorizza un trattamento determinato, bensì l'attivazione di un processo che genererà nel tempo utilizzi e comportamenti non completamente anticipabili.

Questa indeterminatezza incide direttamente sulla validità del consenso. Se, come affermato dalla Corte di Giustizia, il consenso deve essere "specifico", esso non può riferirsi a finalità generiche o indeterminate. Se deve essere "informato", presuppone che le informazioni fornite siano idonee a rendere prevedibili gli effetti essenziali del trattamento. Nei sistemi di AI generativa, tali condizioni risultano strutturalmente difficili, se non impossibili, da soddisfare in modo pieno.

Si configura così una torsione del paradigma consensualistico: il consenso, da strumento di autodeterminazione, rischia di trasformarsi in una delega anticipata e generalizzata, priva di un effettivo controllo sulle successive evoluzioni del trattamento. Ciò è desumibile, seppur in termini generali, dalle riflessioni di S. Rodotà allorquando evidenzia come la protezione dei dati personali non può essere ridotta a una logica meramente consensualistica, dovendo piuttosto fondarsi su limiti sostanziali alla disponibilità dell'identità.

La distanza temporale e funzionale tra l'atto di volontà e le manifestazioni operative del Digital Twin determina un disallineamento che svuota di contenuto la stessa idea di scelta consapevole.

In questa prospettiva, il problema non è soltanto l'inadeguatezza delle informazioni fornite, ma la natura stessa dell'oggetto cui il consenso si riferisce.

Quando il trattamento coincide con un processo evolutivo e adattivo, la pretesa di ricondurlo entro i confini di una decisione iniziale appare giuridicamente forzata. Il consenso, concepito per trattamenti determinati, mostra così i propri limiti strutturali di fronte a sistemi che, per definizione, eccedono ogni determinazione ex ante.

Ne deriva l'esigenza di ripensare il ruolo del consenso all'interno di una cornice più ampia, in cui esso non costituisca l'unico fondamento di legittimazione, ma sia integrato da limiti sostanziali, obblighi di controllo continuo e meccanismi di intervento successivo.

Solo in questo modo è possibile evitare che l'autodeterminazione si riduca a un atto iniziale privo di effettiva incidenza sull'identità algoritmica nel suo divenire.

### **3. Responsabilità e identità distribuita: verso un modello policentrico**

La questione della responsabilità rappresenta il punto di maggiore tensione sistemica.

Il diritto civile si fonda sulla riconducibilità dell'azione a un soggetto. Il Digital Twin invece introduce una dissociazione tra volontà e azione che incide sul presupposto della coincidenza tra il soggetto che decide e il soggetto cui l'azione è giuridicamente imputata.

Nella costruzione classica della responsabilità, infatti, l'azione rilevante è sempre espressione – diretta o mediata (art. 1223 c.c.) – di una volontà, anche quando il sistema ammette forme attenuate o oggettive di imputazione. La stessa elaborazione giurisprudenziale ha costantemente richiesto un criterio di riferibilità soggettiva, quale fondamento minimo della responsabilità (Cass. civ., sez. III, 30 ottobre 2001, n. 13533).

Il Digital Twin incrina questo schema, perché introduce un livello intermedio tra volontà e azione: l'algoritmo. Quest'ultimo non si limita a eseguire istruzioni predeterminate, ma apprende, rielabora e genera output sulla base di dati e interazioni successive, producendo comportamenti che non sono integralmente riconducibili a una decisione originaria dell'individuo (si tratta insomma di un sistema a

basato sul Machine Learning (ML) e, più nello specifico, sulla Generative AI). Nel caso di Khaby Lame, in particolare, il sistema viene addestrato su una mole enorme di dati (come i suoi video, il suo linguaggio del corpo, le sue espressioni facciali, i suoi commenti passati). Dopodiché li apprende estraendo dei pattern (modelli di comportamento) e si evolve grazie al Machine Learning, nel senso che il Twin non “recita” un copione, ma genera risposte nuove basate sulla probabilità statistica di ciò che il Khaby reale farebbe in quella situazione. Infine interagisce con il mondo esterno, ciò contribuendo a raccogliere ulteriori dati, finanche imparando a raffinare la sua personalità digitale.

La volontà iniziale – espressa, ad esempio, attraverso il consenso alla creazione del Twin – non si traduce più in una serie di atti prevedibili, ma si espande in una molteplicità di azioni potenziali, la cui concreta manifestazione sfugge al controllo diretto del soggetto.

Si determina così una frattura tra il momento genetico della decisione e il momento dinamico dell’azione. La persona autorizza l’esistenza di un sistema, ma non ne controlla ogni singola espressione operativa.

L’azione del Digital Twin si colloca, per così dire, in una zona intermedia tra eteronomia e autonomia. Per cui, la stessa non è pienamente imputabile all’individuo, ma neppure completamente indipendente da esso.

Questa dissociazione assume particolare rilievo nei contesti in cui il Digital Twin interagisce con terzi. Quando il sistema produce contenuti, formula opinioni o assume comportamenti che incidono su interessi altrui, l’ordinamento è chiamato a stabilire se tali effetti possano essere ricondotti alla volontà del soggetto originario. Tuttavia, quanto più il sistema è evolutivo e generativo, tanto più tale riconduzione diventa problematica.

Peraltro, la difficoltà non è soltanto probatoria, ma strutturale. Il diritto presuppone che l’azione sia il risultato di una scelta o quantomeno di un rischio consapevolmente assunto. Nel caso del Digital Twin, invece, la scelta riguarda l’attivazione del sistema, mentre le singole azioni sono il prodotto di un processo autonomo. Si passa, dunque, da una responsabilità per atto a una responsabilità per sistema.

Se appare innegabile che nel contesto algoritmico il nesso tra condotta e soggetto si frammenta, allora attribuire automaticamente la responsabilità alla persona “matrice” significherebbe introdurre una forma di responsabilità oggettiva per fatto algoritmico, difficilmente compatibile con i principi costituzionali (una responsabilità per fatti non voluti). Tuttavia, anche escluderla del tutto determinerebbe una zona franca perché si creerebbe un vuoto di tutela incompatibile con il principio del *neminem laedere*. Infine imputarla esclusivamente al produttore del sistema ridurrebbe l’identità a mera infrastruttura tecnica.

Si impone, così, un modello policentrico di imputazione, nel quale la responsabilità sia distribuita lungo la filiera del sistema, che tenga-

no cioè conto della natura distribuita dell'azione algoritmica. In tale prospettiva, la volontà non scompare, ma si ridefinisce. Essa non coincide più con il singolo atto, bensì con la decisione di attivare, configurare e mantenere un sistema capace di agire. L'azione, a sua volta, non è più un evento isolato, ma l'esito di un processo.

Tuttavia, tale modello presuppone una condizione imprescindibile: la verificabilità delle decisioni algoritmiche. Senza sistemi di tracciamento, audit e marcatura digitale, la ricostruzione del nesso causale diventa impossibile (in questi termini peraltro si muove l'AI Act il quale introduce obblighi di governance, tracciabilità e supervisione umana).

Questo per chiarire che il diritto non può limitarsi a prescrivere comportamenti, ma deve esigere architetture tecnologiche che rendano tali comportamenti controllabili.

È in questo passaggio che emerge una trasformazione profonda: il Digital Twin consente il passaggio da un diritto fondato sull'atto a un diritto chiamato a governare sistemi rendendo evidente che la regolazione dell'identità non può più essere solo normativa, ma deve essere anche tecnica. Ed è proprio in questa transizione che la nozione tradizionale di imputazione mostra i propri limiti, richiedendo un ripensamento che tenga conto della crescente autonomia delle tecnologie e della conseguente frammentazione della volontà umana.

#### **4. Mercato, dignità e limiti alla disponibilità dell'identità**

Il confronto tra modello europeo e statunitense non si riduce a una divergenza tecnica nella disciplina dei diritti della personalità, ma riflette due antropologie giuridiche alternative.

Negli Stati Uniti, il right of publicity consolida una visione dell'identità come risorsa economica pienamente appropriabile e trasferibile, in cui l'immagine, la voce e più in generale la "likeness" assumono la natura di asset patrimoniale circolante nel mercato (J. Thomas McCarthy). In tale contesto, la persona è progressivamente ricondotta alla sua dimensione espressiva e reputazionale e la sua proiezione pubblica diviene oggetto di sfruttamento economico anche prolungato nel tempo, talvolta oltre la morte del soggetto.

Nel contesto europeo, viceversa, la persona non si esaurisce nella sua spendibilità economica, in quanto la dignità opera come principio assiologico fondativo e non come semplice limite esterno (P. Perlingeri; G. Finocchiaro). L'identità non è solo un valore di scambio, ma un nucleo indisponibile di autodeterminazione che resiste alla piena patrimonializzazione.

In questa prospettiva, il Digital Twin si colloca in un punto di frizione strutturale. Esso è insieme strumento di valorizzazione economica dell'identità e dispositivo potenzialmente idoneo a dissolverne la dimensione personale in una logica di replicabilità infinita.

Il problema emerge con particolare evidenza se si osserva la trasformazione contemporanea dell'economia digitale, nella quale la



reputazione non è più un semplice attributo, ma un'infrastruttura produttiva.

L'influencer non "utilizza" la propria identità ma la monetizza in tempo reale, la distribuisce su piattaforme, la frammenta in contenuti.

Il Digital Twin rappresenta l'estrema conseguenza di questo processo, poiché consente la dissociazione definitiva tra presenza fisica e presenza produttiva. In tale scenario, l'identità non è più solo rappresentata: è replicata e resa operativa come servizio.

È proprio questa evoluzione a mettere in crisi le categorie tradizionali della disponibilità.

Il diritto contrattuale, fondato sul principio di autonomia privata, si trova di fronte a un oggetto (l'identità algoritmica) che non può essere integralmente ridotto a bene disponibile senza incidere sul nucleo personale del soggetto. Si manifesta così una tensione sistemica tra libertà contrattuale e indisponibilità della persona, che non può essere risolta né in termini di assoluta patrimonializzazione né in termini di assoluta sottrazione al mercato.

La soluzione della revocabilità assoluta, talvolta evocata in chiave garantista, mostra limiti evidenti. Essa rischia di introdurre un elemento di instabilità incompatibile con la logica degli investimenti tecnologici e dei modelli economici basati sull'AI.

Al contempo, la totale irrevocabilità condurrebbe a una forma di alienazione definitiva dell'identità, difficilmente conciliabile con l'impianto personalistico dell'ordinamento europeo. Ne deriva la necessità di una terza via, ossia una revocabilità strutturata, che non coincida con un potere arbitrario di dissoluzione del rapporto, ma con un diritto di riappropriazione progressiva dell'identità digitale, accompagnato da meccanismi compensativi e da limiti funzionali predeterminati.

In questa direzione si colloca la giurisprudenziale nostrana, che ha più volte affermato come l'autonomia contrattuale trovi un limite invalicabile nei diritti fondamentali della persona, imponendo un controllo di meritevolezza sugli assetti negoziali (Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2007, n. 26724). Tale principio, nel contesto del Digital Twin, non può essere inteso in senso meramente difensivo, ma deve assumere una funzione costruttiva. Quindi non solo impedire la lesione della persona, ma orientare la configurazione stessa dei modelli contrattuali.

È in questo quadro che la riflessione di G. Finocchiaro acquista particolare rilevanza. L'idea che i diritti della personalità siano sì disponibili, ma solo entro limiti tali da non comprometterne la funzione essenziale, consente di superare la dicotomia tra assoluta alienabilità e assoluta indisponibilità. Tuttavia, il Digital Twin impone un salto ulteriore, in quanto non si tratta più soltanto di individuare un limite statico alla disponibilità, ma di ripensarlo in chiave dinamica, alla luce della natura evolutiva dei sistemi algoritmici.

In termini più radicali, il problema non è più soltanto quanto dell'identità sia disponibile, ma come tale disponibilità si trasformi nel tempo. Il Digital Twin, infatti, non cristallizza l'identità in un atto di

cessione, ma la sottopone a un processo continuo di rielaborazione, nel quale la soglia tra uso lecito e alterazione della persona diviene progressivamente più sfumata. Ne deriva che la tutela della dignità non può più essere affidata esclusivamente alla fase genetica del consenso, ma deve estendersi all'intero ciclo di vita del sistema.

In questa prospettiva, il mercato non può essere concepito come spazio neutro di circolazione dell'identità, ma come ambiente regolato da limiti intrinseci nei quali la persona non è soltanto oggetto di scambio, bensì anche criterio di legittimazione dello stesso.

In definitiva il Digital Twin, lungi dall'essere una semplice innovazione contrattuale, diviene così un laboratorio in cui si ridefinisce il rapporto tra valore economico e valore personale.

La vera posta in gioco non è dunque la possibilità di monetizzare l'identità, ma la misura in cui tale monetizzazione possa avvenire senza trasformare la persona in un'infrastruttura replicabile. Ed è proprio su questa soglia, mobile e strutturalmente instabile, che il diritto è chiamato a esercitare la propria funzione più delicata: non impedire il mercato, ma impedirne la trasformazione in un dispositivo di dissoluzione della persona.

## **5. Persistenza, morte e diritto all'integrità identitaria digitale**

La dimensione più radicale del fenomeno del Digital Twin emerge nella prospettiva della persistenza dell'identità oltre il ciclo biologico del soggetto.

A differenza delle tradizionali forme di riproduzione dell'immagine o della voce, il Digital Twin non si limita a conservare tracce della persona, ma ne ricostruisce un modello operativo, capace di generare contenuti, interagire con terzi e adattarsi nel tempo. La conseguenza è che l'identità non solo viene rappresentata, ma potenzialmente continua ad agire anche in assenza del suo referente originario.

In questo quadro, la giurisprudenza ha già riconosciuto una tutela post mortem dell'immagine, ammettendo che la lesione dell'identità personale possa proiettarsi oltre la morte, in funzione essenzialmente conservativa della memoria del defunto e della sua dignità (Cass. civ., sez. I, 5 aprile 2012, n. 5525). Tuttavia, tale ricostruzione si colloca ancora pienamente entro una logica statica: la tutela riguarda la preservazione dell'immagine, non la sua autonomia operativa. L'immagine post mortem è un frammento, non un agente.

Il Digital Twin segue logiche strutturali diverse. La sua persistenza non coincide con la mera sopravvivenza della rappresentazione, ma con la continuazione funzionale dell'identità in forma algoritmica. Ne deriva un mutamento qualitativo: non si tratta più di proteggere la memoria della persona, bensì di governare la permanenza attiva di una sua simulazione. L'identità, da bene della personalità, tende così a configurarsi come processo computazionale persistente.

È proprio tale trasformazione a porre un problema che il diritto successorio, nella sua configurazione tradizionale, non è allo stato attrezzato a risolvere. L'ordinamento può infatti concepire l'eredità

come trasmissione di situazioni giuridiche soggettive o come devoluzione di beni, ma fatica a inquadrare una entità che non è né semplice bene, né semplice rappresentazione, bensì sistema operativo dell'identità.

Il Digital Twin eccede la dicotomia tra patrimonialità e personalità, collocandosi in uno spazio ibrido in cui la logica successoria perde i propri punti di riferimento.

Sorgono così i seguenti interrogativi: il Digital Twin deve essere trattato come un bene ereditario, suscettibile di circolazione e gestione post mortem; come una proiezione dell'identità da estinguere per ragioni di tutela della persona; oppure come una entità regolata autonomamente, dotata di un proprio regime giuridico funzionale?

Nessuna di queste soluzioni, isolatamente considerata, appare pienamente soddisfacente: la prima rischia di completare la definitiva mercificazione dell'identità; la seconda sacrifica le potenzialità tecnologiche del sistema; la terza impone un salto categoriale che l'ordinamento attuale non ha ancora compiuto.

In tale contesto si può riconoscere un diritto all'integrità identitaria digitale, inteso non come estensione analogica dei diritti della personalità, ma come principio ordinante della nuova dimensione algoritmica dell'identità. Tale diritto non tutela semplicemente un interesse individuale, ma presidia la continuità controllata tra persona e sua rappresentazione computazionale, impedendo la dissoluzione del nesso tra soggetto e simulazione.

Esso implica, in primo luogo, la riconducibilità costante del Digital Twin alla persona originaria, evitando che l'identità algoritmica si emancipi completamente dal suo referente umano. In secondo luogo, richiede la possibilità di intervento e di controllo effettivo, non riducibile a una facoltà meramente formale di revoca, ma strutturato come potere giuridicamente e tecnicamente esercitabile lungo l'intero ciclo di vita del sistema. In terzo luogo, impone la tracciabilità delle azioni del Digital Twin e la distinzione verificabile tra contenuti generati dall'individuo e contenuti prodotti autonomamente dal modello. Infine, e soprattutto, esige che tali garanzie non restino affidate alla sola dimensione normativa, ma siano incorporate nelle architetture tecnologiche, secondo una logica di compliance by design dell'identità.

In questa prospettiva, il diritto all'integrità identitaria digitale non si limita a reagire ex post alle violazioni, ma interviene ex ante nella progettazione stessa del sistema. La protezione della persona non si realizza più soltanto attraverso divieti o sanzioni, ma mediante la configurazione strutturale degli strumenti tecnici che rendono possibile la simulazione.

In definitiva, il Digital Twin non interroga soltanto il diritto positivo, ma la sua stessa funzione storica. Come osservato da U. Ruffolo, il diritto civile rappresenta tradizionalmente il luogo di emersione e di costruzione della persona giuridica. Tuttavia, nell'attuale contesto tecnologico, tale funzione si confronta con una soggettività che non è più unitaria, ma distribuita, replicabile e potenzialmente persisten-

te oltre i confini della vita biologica.

La sfida, dunque, non consiste nell'arrestare questa trasformazione, né nel ridurla entro categorie ereditate da un paradigma analogico, ma nel governarla attraverso nuovi strumenti concettuali e normativi. Perché se è vero che la tecnologia rende possibile l'ubiquità dell'identità, resta affidata al diritto la responsabilità più complessa, qual è quella di preservare l'unità della persona nella molteplicità delle sue manifestazioni, evitando che la continuità digitale si traduca in una dispersione irreversibile del soggetto.

## **6. Conclusioni**

L'analisi condotta consente di cogliere come il fenomeno del Digital Twin segni non un mero avanzamento tecnologico, bensì una frattura epistemologica rispetto alle categorie tradizionali del diritto della personalità.

Il passaggio dalla rappresentazione alla simulazione dell'identità determina infatti un mutamento qualitativo del rapporto tra soggetto e sua proiezione digitale, tale da incidere sulla stessa struttura del diritto civile contemporaneo.

L'identità non è più soltanto oggetto di tutela in quanto immagine, voce o segno distintivo, ma diviene un processo computazionale dinamico, potenzialmente suscettibile di autonomia funzionale e di persistenza oltre il controllo immediato del soggetto originario.

In questo contesto, il diritto positivo mostra una crescente difficoltà di adattamento. Le categorie classiche della rappresentazione statica, su cui si fonda la disciplina del diritto all'immagine e, più in generale, dei diritti della personalità, risultano strutturalmente inadeguate a governare sistemi che non si limitano a riprodurre la persona, ma la simulano, la rielaborano e la rendono operativa in ambienti digitali plurimi. Ne deriva una progressiva tensione tra struttura normativa e realtà tecnologica, che si manifesta tanto sul piano del consenso quanto su quello della responsabilità e della circolazione economica dell'identità.

Sul versante dell'autodeterminazione, il consenso perde la sua tradizionale funzione di strumento puntuale e circoscritto di legittimazione del trattamento, per trasformarsi in un atto iniziale che autorizza processi evolutivi non pienamente prevedibili. La conseguenza è una crisi della stessa idea di decisione informata, poiché l'oggetto del consenso non è più determinabile ex ante in termini completi, ma si sviluppa nel tempo secondo logiche algoritmiche autonome. Ciò impone di superare una concezione meramente consensualistica della protezione della persona, orientandosi verso un modello che integri limiti sostanziali, controlli continui e garanzie strutturali incorporate nei sistemi tecnologici.

Analogamente, sul piano della responsabilità civile, l'emersione di un agente algoritmico intermedio tra volontà e azione determina una frammentazione del nesso imputativo. La dissociazione tra soggetto, sistema e output rende inadeguato il paradigma tradizionale fon-



dato sulla riferibilità dell'azione a una volontà unitaria, imponendo l'elaborazione di modelli policentrici di imputazione. In tale prospettiva, la responsabilità non può più essere ricondotta esclusivamente al soggetto originario o al produttore del sistema, ma deve essere distribuita lungo l'intera filiera tecnologica, secondo criteri di controllo, prevedibilità e governance dell'algoritmo.

Ulteriore elemento di criticità è rappresentato dalla tensione tra mercato e dignità. Il confronto tra modello europeo e statunitense evidenzia due diverse concezioni dell'identità: da un lato, come asset patrimoniale integralmente circolabile; dall'altro, come nucleo assiologico indisponibile, sottratto alla piena logica dello scambio.

Il Digital Twin si colloca esattamente su questa linea di frattura, poiché rende economicamente valorizzabile la totalità delle proiezioni identitarie, rischiando tuttavia di trasformare la persona in infrastruttura produttiva replicabile. Ne discende la necessità di un equilibrio nuovo, in cui la libertà contrattuale sia strutturalmente conformata dalla dignità, intesa non come limite esterno, ma come principio ordinante del mercato.

La dimensione più radicale della trasformazione emerge, infine, nella persistenza dell'identità oltre la morte del soggetto.

Il Digital Twin, in quanto sistema evolutivo, eccede la logica conservativa della tutela post mortem dell'immagine e introduce la possibilità di una continuità operativa della persona in forma algoritmica. Ciò impone di interrogarsi sulla stessa natura giuridica di tale entità, che non può essere ricondotta né alla categoria del bene ereditario né a quella della mera rappresentazione, ma richiede una qualificazione autonoma. In tale contesto, la proposta di un diritto all'integrità identitaria digitale si configura come tentativo di ricondurre unità a un fenomeno strutturalmente dispersivo, garantendo la riconducibilità del sistema alla persona originaria lungo l'intero ciclo di vita della sua simulazione.

In conclusione, il Digital Twin non rappresenta soltanto una nuova tecnologia applicata all'identità, ma un dispositivo che ne mette in discussione i presupposti ontologici e giuridici. Esso costringe il diritto a confrontarsi con una soggettività non più unitaria, ma distribuita, replicabile e potenzialmente persistente oltre i limiti biologici della persona.

La sfida che ne deriva non consiste nel contenere tale trasformazione entro categorie preesistenti, bensì nel ripensare le stesse categorie fondamentali del diritto civile, affinché esse siano in grado di governare una realtà in cui l'identità non è più soltanto vissuta, ma anche simulata, processata e tecnicamente replicata.

In questa prospettiva, la funzione del diritto non è più soltanto quella di proteggere la persona nella sua dimensione statica, ma di garantire la coerenza della sua identità nel tempo e nello spazio digitale. È proprio in tale compito di ricomposizione dell'unità nella molteplicità che si misura la tenuta del paradigma giuridico contemporaneo di fronte alla crescente autonomia dei sistemi algoritmici e alla progressiva dissoluzione dei confini tradizionali della soggettività.

# Consolle Avvocato®

by OPEN 

# La vita interna dei partiti ed il loro rapporto con il denaro



*Dott. Giuseppe Vultaggio  
Funzionario Amministrativo*

## **Storia del finanziamento pubblico ai partiti, l'evoluzione e una riflessione sul futuro.**

Il partito politico ha rappresentato, da sempre, un valido strumento di partecipazione e di lotta politica, determinante nella delineazione dell'indirizzo politico in contesti temporali e nazionali differenti, nei quali l'associazione in partiti e movimenti politici ha progressivamente acquisito identità e rilevanza, nel chiaro intento di perseguire il bene pubblico attraverso ideali condivisi dagli aderenti.

Il gruppo organizzato si fa portavoce dei medesimi interessi, li pone a fondamento della propria attività e collabora alla promozione del benessere collettivo.

Il finanziamento delle formazioni politiche dipende dalla natura loro attribuita, privatistica o pubblicistica.

Poiché il partito presenta una natura ambivalente — privata nell'organizzazione interna e pubblica nell'esercizio delle sue funzioni — ne deriva un sistema di finanziamento statale totale o parziale, a seconda della funzione considerata. Secondo la ricostruzione dottrinale, il rapporto tra attività delle forze politiche e riconoscimento statale, con il conseguente eventuale intervento pubblico, si è evoluto attraverso quattro fasi: dall'iniziale ostilità dello Stato (*Bekämpfung*), a una fase di indifferenza (*Ignorierung*), quindi al riconoscimento giuridico (*Anerkennung und Legalisierung*), fino al loro inserimento nell'organizzazione statale (*Inkorporation*) e al definitivo riconoscimento del ruolo essenziale svolto. Nello Stato parlamentare ottocentesco tali organizzazioni avevano un ruolo marginale e competenze limitate.

Erano riconosciute solo in occasione delle elezioni, mentre la loro attività si svolgeva prevalentemente all'interno del Parlamento. Al di fuori di tale sfera, non godevano di una vera organizzazione interna e non disponevano di apparati costosi; non vi erano sedi, sezioni o strutture diffuse sul territorio nazionale, né un rapporto stabile con gli elettori successivamente alle consultazioni. Sul piano finanziario, il gruppo politico, costituito da una ristretta oligarchia, si autososteneva nelle limitate spese necessarie, mancando una reale attività verso la collettività esterna.

Con l'affermazione dello Stato dei partiti e dello Stato sociale, tali organizzazioni si sono progressivamente istituzionalizzate, aumentando la propria integrazione nell'apparato statale e, conseguentemente, le esigenze economiche. L'estensione del suffragio ha ampliato la partecipazione politica, superando il modello del partito d'élite.

Nel XX secolo, l'ampliamento delle funzioni e degli interessi rappresentati ha reso necessario un ruolo più incisivo nella società, oltre i confini parlamentari.

Ciò ha segnato il passaggio dal partito parlamentare al partito po-

litico moderno e la nascita dei partiti di massa, accompagnata dalla creazione di organismi permanenti e strutture stabili diffuse sul territorio nazionale, capaci di garantire un contatto costante con i cittadini.

Dalla fine del secondo conflitto mondiale sono aumentate le competenze: le organizzazioni politiche hanno iniziato a prendere posizione anche rispetto ad ambiti tradizionalmente riservati al Governo e alla pubblica amministrazione. Tale evoluzione ha inevitabilmente generato costi rilevanti, legati alla necessità di strutture centrali e periferiche che garantissero presenza sul territorio e consentissero attività di propaganda e proselitismo.

La nascita delle formazioni di massa è stata accompagnata dalla competizione tra forze politiche e tra le diverse correnti interne. La disponibilità di risorse finanziarie è così divenuta uno strumento decisivo per fronteggiare la concorrenza, rendendo necessario il reperimento di fondi sia per l'organizzazione centrale sia per le correnti. Quanto ai gruppi parlamentari, essi svolgono un duplice ruolo: organi del partito e, al contempo, organi del Parlamento.

L'art. 49 della Costituzione riconosce a tutti i cittadini il «diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale».

Tutti i cittadini possono dunque organizzarsi in partiti politici purché ciò avvenga nel rispetto del metodo democratico e della dignità della persona umana, concorrendo alla definizione della politica nazionale. Tali organizzazioni godono, pertanto, di legittimità giuridica costituzionalmente rilevante. Il riconoscimento dei partiti rientra nel diritto di associazione ex art. 18 Cost., ma incontra limiti: l'art. 98, comma 3, esclude infatti l'iscrizione ai partiti per alcune categorie di funzionari pubblici. L'espressione «con metodo democratico» indica la necessità di una competizione democratica tra forze politiche, fondata sul rispetto dei risultati elettorali e sulla condanna di ogni forma di violenza o sopraffazione.

L'art. 49 Cost. segna una svolta nel riconoscimento dei partiti, valorizzandone ruolo e organizzazione quali strumenti di libertà e tutela del pluralismo, anche in reazione all'esperienza fascista. Esso configura il partito come libera associazione privatistica attraverso cui i cittadini partecipano alla determinazione della politica nazionale ed esercitano la sovranità popolare. Tra le disposizioni rilevanti vi è anche l'art. 1 Cost., che riconosce nel popolo il detentore della sovranità, da esercitare nelle forme e nei limiti stabiliti dalla Costituzione. L'attività svolta dai partiti e dai movimenti politici è pertanto finalizzata alla determinazione della politica nazionale attraverso l'esercizio di una funzione pubblica e costituzionale.

Il cittadino, mediante l'iscrizione al partito, esercita la sovranità non soltanto in occasione delle consultazioni elettorali, ma anche nel corso dell'intera vita politica nazionale.



Ulteriori disposizioni rilevanti sono gli artt. 2 e 18 Cost.: il partito politico rientra infatti tra le “formazioni sociali” riconosciute e garantite dalla Costituzione, mentre il diritto di associarsi in partiti politici costituisce una specificazione del più generale diritto di associarsi liberamente.

La contribuzione pubblica troverebbe la sua principale giustificazione nel complesso delle funzioni che il partito politico è chiamato ad esercitare nel contesto nazionale.

Principale ruolo ad esso riconosciuto è quello di fare da collegamento tra società civile e sistema politico, tenendo conto della domanda politica e creando elementi di raccordo tra i vari gruppi sociali.

Al partito spetta inoltre la selezione del personale politico che possa adempiere efficacemente agli obblighi di rappresentatività degli ideali condivisi dai sostenitori. In concreto, il partito è investito delle competenze in materia di mobilitazione elettorale, canalizzazione del consenso ed educazione politica.

È facilmente intuibile che, per assolvere a tali compiti, esso necessita di un sostegno economico idoneo a far fronte ai rilevanti costi organizzativi e alle onerose campagne elettorali. Nel tempo si sono affiancate ulteriori elaborazioni teoriche che individuano quattro principali giustificazioni del finanziamento pubblico: contrasto alla corruzione, trasparenza delle fonti di finanziamento, riequilibrio delle disuguaglianze economiche tra attori politici e contenimento dei costi della politica.

Varie sono le fonti di finanziamento cui i partiti possono accedere: rilevano anzitutto le contribuzioni volontarie degli iscritti, dei sostenitori, di enti e società, nonché di gruppi economici e sociali. Accanto a tale forma di finanziamento si colloca la contribuzione pubblica, intesa quale “corrispettivo” per le funzioni di carattere collettivo esercitate.

Ciò presupporrebbe il riconoscimento della natura pubblicistica del partito, legata alla natura delle sue funzioni e al ruolo di strumento attraverso cui si esercita la sovranità popolare. Un’ulteriore giustificazione del finanziamento pubblico deriva dall’art. 49 Cost., che tutela il metodo democratico e il pluralismo, presupponendo un’organizzazione adeguata e indipendente da ingerenze statali.

Il finanziamento pubblico garantirebbe inoltre parità nella competizione politica, assicurando ai partiti pari opportunità di accesso alle risorse e condizioni di partenza eque.

Esso favorirebbe, inoltre, pubblicità e trasparenza nella gestione delle risorse, rafforzando credibilità e fiducia tra cittadini e organizzazioni politiche.

Sul piano etico, il finanziamento pubblico tutelerebbe l’indipendenza dei partiti, evitando che siano condizionati da interessi privati legati a finanziamenti provenienti da soggetti economicamente forti. A fronte di tali argomentazioni favorevoli, non sono mancate posi-

zioni contrarie.

Secondo una diversa impostazione, il finanziamento pubblico, lungi dal sostituire le altre forme di contribuzione, si aggiungerebbe ad esse, facendo lievitare i costi della politica e senza costituire un valido deterrente rispetto ai finanziamenti illeciti. Inoltre, gravando sull'erario, tale contributo finirebbe indirettamente per pesare sui cittadini attraverso il sistema fiscale, anche nei confronti di coloro che non condividono gli ideali delle forze politiche finanziate.

Si è così parlato di autofinanziamento dei partiti «con denaro estorto coattivamente a tutti i cittadini mediante le imposte». Secondo questa impostazione, ciò costituirebbe un controsenso rispetto alla natura volontaria dell'associazione politica, che dovrebbe invece sostenersi attraverso il consenso libero degli aderenti. Ulteriore critica riguarda il rischio di cristallizzazione dell'assetto politico a favore delle forze già rappresentate in Parlamento, principali beneficiarie del finanziamento stesso.

È stato evidenziato come i criteri di accesso alla contribuzione pubblica tendano a favorire i partiti già consolidati, alterando la parità della competizione e rendendo il sistema politico tendenzialmente chiuso rispetto a nuove formazioni. Negli anni Settanta, con la legge n. 195 del 1974, il finanziamento pubblico dei partiti fu per la prima volta disciplinato normativamente. Il sistema prevedeva un duplice canale di erogazione: da un lato il rimborso delle spese elettorali, dall'altro il finanziamento ordinario dell'attività politica.

L'accesso ai contributi richiedeva il superamento di una determinata soglia di rappresentatività e il conseguimento di un certo numero di voti validi.

La legge introdusse inoltre il reato di finanziamento illecito, legato alla provenienza dei contributi e alla violazione delle norme sulla pubblicità e sulla trasparenza. Nel 1981, con la legge n. 659, fu introdotta la contribuzione pubblica per le elezioni regionali ed europee e furono definiti gli obblighi di bilancio. Il fenomeno di "Tangentopoli" e le numerose inchieste giudiziarie generarono un diffuso malcontento nell'opinione pubblica.

Ne derivò che la legge n. 195 del 1974 venne parzialmente abrogata in seguito al referendum del 18 aprile 1993, il quale sopprimeva il finanziamento ordinario delle attività dei partiti, lasciando in vita il sistema dei rimborsi elettorali. La legge n. 515 del 1993 disciplinò quindi le campagne elettorali e introdusse un sistema di rimborso proporzionale con soglia di sbarramento.

Vennero inoltre individuati gli organi competenti ai controlli, sia esterni sia interni, sulla regolarità delle spese e dei bilanci. Nel 1997, con la legge n. 2, fu introdotta la possibilità di destinare il quattro per mille dell'IRPEF a un fondo unitario da distribuire tra i partiti rappresentati in Parlamento. Alla fine degli anni Novanta, la legge n. 157 predispo-

se una nuova organizzazione della contribuzione pubblica per le spese elettorali, prevedendo distinti fondi per Camera, Senato, Parlamento europeo e Consigli regionali. Nel 2002, con la legge n. 156, l'importo unitario base venne ridotto a un euro, mentre l'importo dei fondi fu riferito a ciascun anno della legislatura.

Negli anni successivi il legislatore intervenne più volte per ridurre progressivamente la contribuzione pubblica. Un intervento decisivo si ebbe con la legge n. 96 del 2012, che dimezzò il finanziamento pubblico diretto e introdusse un sistema articolato in una quota destinata al finanziamento delle spese e in una quota collegata all'autofinanziamento. Lamedesima legge subordinò inoltre l'accesso ai contributi all'adozione di uno statuto conforme ai principi di democraticità interna e trasparenza. Furono introdotte significative misure di trasparenza, tra cui l'obbligo di sottoporre i rendiconti al controllo di società di revisione iscritte alla CONSOB e l'istituzione di una Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti.

I progressivi interventi legislativi culminarono con la legge 21 febbraio 2014, n. 13, di conversione del decreto-legge n. 149 del 2013, recante "Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e indiretta". Con tale riforma venne definitivamente superato il meccanismo del finanziamento pubblico diretto, sostituito da un sistema fondato sulle detrazioni fiscali per le contribuzioni volontarie e sulla destinazione del due per mille dell'IRPEF.

Presupposti essenziali per l'accesso a tali forme contributive sono il rispetto dei requisiti di trasparenza e democraticità e l'iscrizione nel registro dei partiti politici. Ciascun partito deve dotarsi di uno statuto che garantisca la democrazia interna e assicurare la trasparenza tramite un sito contenente informazioni su assetto organizzativo, organi e bilanci. Il finanziamento pubblico diretto è stato progressivamente ridotto fino alla completa cessazione nel 2017.

Il richiamo normativo ai principi di trasparenza rispecchia l'esigenza di porre rimedio alla mala gestione delle risorse pubbliche. Democraticità, trasparenza e pubblicità rappresentano pertanto obiettivi imprescindibili a tutela del cittadino. Le vicende di cattiva gestione delle risorse pubbliche e i fenomeni corruttivi hanno contribuito alla promulgazione della legge anticorruzione n. 190 del 2012 e del d.lgs. n. 33 del 2013. Dopo l'abolizione del finanziamento pubblico diretto, il legislatore non è più intervenuto in modo strutturale sul sistema di finanziamento dei partiti politici.

Le successive evoluzioni normative si sono limitate a interventi attuativi e manutentivi, volti a stabilizzare il meccanismo del due per mille, rafforzare gli obblighi di trasparenza e consolidare i poteri di controllo della Commissione di garanzia.

In materia di finanziamento dei partiti, le garanzie di trasparenza e controllo mirano a ridurre la sfiducia dei cittadini, alimentata da fenomeni di corruzione e sprechi pubblici. Alla luce dell'evoluzione normativa esaminata, il sistema italiano risulta oggi fondato su un modello misto, nel quale la contribuzione pubblica diretta è stata superata a favore di forme di finanziamento indiretto e volontario. Il meccanismo del due per mille dell'IRPEF rappresenta il principale strumento di sostegno pubblico, in quanto espressione di una scelta libera del contribuente e, al contempo, elemento di collegamento tra consenso politico e risorse economiche. L'attuale sistema si caratterizza quindi per un equilibrio tra autonomia finanziaria delle formazioni politiche e controllo pubblico. Negli anni successivi all'abolizione del finanziamento pubblico diretto, il legislatore è nuovamente intervenuto privilegiando il versante della trasparenza e del controllo. In tale prospettiva assume particolare rilievo la legge 9 gennaio 2019, n. 3, c.d. "Spazzacorrotti", che ha introdotto ulteriori misure volte a rafforzare la pubblicità dei finanziamenti ai partiti e ai movimenti politici. Particolare attenzione è stata rivolta anche a fondazioni, associazioni e comitati collegati ai partiti sotto il profilo funzionale o organizzativo, al fine di evitare che tali enti potessero costituire strumenti indiretti di raccolta e gestione di risorse sottratte agli ordinari obblighi di pubblicità. Permangono tuttavia rilevanti criticità strutturali.

Tra queste assume particolare rilievo la crisi del tesseramento e della partecipazione organizzata, che si traduce nella riduzione delle quote associative, nell'indebolimento del radicamento territoriale e nella progressiva trasformazione delle forze politiche in strutture leggere, prevalentemente orientate alla comunicazione elettorale. In tale contesto, la diminuzione della partecipazione attiva tende a rafforzare la dipendenza da risorse esterne o da strumenti pubblici indiretti, con possibili riflessi sull'autonomia politica e sulla capacità rappresentativa.

Ne consegue che il dibattito sul finanziamento della politica non può ritenersi esaurito con l'abolizione del finanziamento pubblico diretto. Esso continua a riproporsi in termini nuovi, nei quali l'esigenza di assicurare autonomia, pluralismo e democraticità deve conciliarsi con i principi di trasparenza, responsabilità e controllo nell'utilizzo delle risorse economiche.

In tale prospettiva resta tuttora aperta la questione di una disciplina organica dei partiti politici, capace di regolare non soltanto i profili finanziari, ma anche quelli organizzativi e democratici della vita interna delle formazioni politiche.

# La mancata indennità per gli istruttori di guida D.A.P.

## La figura degli Istruttori di guida militari



Avv. Grazia Iorio

All'interno di ciascun Corpo di Polizia e/o di Forza Armata, ogni Amministrazione si dota, di anno in anno, di appositi istruttori di guida, specializzati ed addestrati per la conduzione dei relativi veicoli loro concessi in dotazione.

Detti istruttori, altamente specializzati, sono soggetti a particolari corsi di formazione per il conseguimento del c.d. "brevetto di guida militare", disciplinato ex art. 138 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche più comunemente conosciuto come "Nuovo Codice della Strada".

Più specificatamente, il predetto richiamo normativo prevede che le Forze armate, nell'ambito della propria discrezionalità, provvedano direttamente, nei riguardi del personale in servizio, all'addestramento, alla individuazione ed all'accertamento dei requisiti necessari per la guida, all'esame di idoneità ed al successivo rilascio della patente di guida militare (art. 138, co. 3, lett. a), oltre che al rilascio di certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida (art. 138, co. 3, lett. b).

Orbene, nell'ambito di quest'ultima categoria, ciascun appartenente alla Forza Armata, può detenere sia il c.d. "brevetto" da insegnante di teoria, sia quello da istruttore di guida, analogamente a quanto previsto dalla disciplina civilistica.

Si tratta, ovviamente, di due abilitazioni tra loro distinte, ma non incompatibili e che, pur dinnanzi alla più alta specializzazione di coloro i quali le posseggono entrambe, l'Amministrazione resta silente dinnanzi alle richieste di versamento delle relative indennità e al relativo riconoscimento professionale.

Si ricorda, infatti, che i corsi di aggiornamento e/o di formazione organizzati dalle singole Amministrazioni e presieduti dai propri agenti costituisce, per questi, pur sempre un'attività lavorativa, sebbene sotto vesti diverse, ora di insegnante, ora di istruttore di guida.

Ebbene, in tutti i casi in cui l'insegnante di guida teorico, lasciata l'aula, accompagni i discenti nei luoghi a ciò preposti per proseguire con l'attività di pratica, sveste i panni di insegnante/docente, per indossare quelli da istruttore; detta categoria, oltre ad importare la tutela dei discenti al momento della guida del veicolo, comporta, altresì, la responsabilità del buon uso, della sorveglianza ed della vigilanza del veicolo assegnato in dotazione, oltre che la custodia e la manutenzione dello stesso, con conseguenti responsabilità (civili, penali ed erariali) per eventuali danni arrecati, pur se sempre nell'espletamento delle mansioni assegnate e degli ordini impartiti dagli uffici competenti.

### **L'Accordo F.E.S.I. 2025 in ambito D.A.P.**

Il Ministero della Giustizia, d'intesa con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, sigla ogni anno un Accordo sul Fondo per l'Efficienza dei Servizi Istituzionali (F.E.S.I.): detto fondo mira a pre-



miare la produttività degli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria con delle indennità economiche riconosciute in base ai servizi svolti nell'ambito delle proprie funzioni.

Sostanzialmente, viene concessa la possibilità di premiare - tramite bonus mensili - il personale che, nell'anno precedente a quello di liquidazione, ha svolto, oltre alle mansioni allo stesso assegnate, ulteriori attività istituzionali.

Detto fondo, pur se dotato di denominazioni diverse per ciascuna Amministrazione, accomuna tutte le Forze di Polizia dello Stato, essendo prevista, per ognuna di esse, la possibilità di premiare il proprio personale.

Il calcolo del F.E.S.I (Fondo Efficienza Servizi Istituzionali) per il personale D.A.P e della Polizia Penitenziaria viene effettuato a seguito di direttive ministeriali accordate con le sigle sindacali, dal personale che opera negli uffici servizi e che inseriscono quotidianamente i servizi del personale in un sistema interno di gestione denominato G.U.S. Web, che è lo strumento ufficiale di gestione dei servizi del personale del corpo della Polizia penitenziaria, direttamente connesso al M.E.F ai fini del pagamento mensile dei compensi stipendiali del personale.

L'accordo F.E.S.I. 2025 (siglato il 16 luglio 2025), al pari di quelli precedenti, individua due Tabelle che richiamano le categorie delle mansioni svolte e le relative indennità da corrispondersi.

Tuttavia, in relazione agli insegnanti di guida D.A.P. che svolgano, contemporaneamente, anche l'attività di istruttore, nella incertezza del dato normativo, le delegazioni regionali dell'Amministrazione di appartenenza in capo ai Provveditorati regionali si vedono impossibilitate a provvedere alla erogazione delle relative indennità per come previste in Tabella.

Invero, proprio l'incertezza del dato normativo, costringe i singoli Provveditorati ad adottare una interpretazione della norma che differisce da Regione a Regione, con ciò adottando provvedimenti tra loro disomogenei e potenzialmente lesivi dei diritti di uguaglianza e parità di trattamento tra gli appartenenti alle FF.AA.

Ebbene, pur essendo espressamente previsto che al personale che svolge, nel turno, l'attività di autista con custodia del mezzo spetti la retribuzione tabellare di cui alla lettera A1 dell'accordo F.E.S.I sopra citato, il vulnus normativo e la interpretazione ondivaga dei Provveditorati regionali, oltre che l'ambivalenza delle disposizioni rese della Direzione Generale del Personale e della Direzione Generale della Formazione, non permette agli insegnanti di teoria che svolgano anche attività di istruttori di guida, di ottenere il relativo bonus previsto a livello tabellare, nella partizione A1 dell'accordo F.E.S.I, oltre che le relative indennità previste ex lege.

Il sistema S.I.A.T. e gli ordini di uscita dei veicoli

A questo punto, preme precisare che ogni attività svolta dal personale DAP viene previamente autorizzata in base a provvedimenti ed ordini formali dei Superiori Uffici ed il mezzo concesso in dotazione

viene annotato nominativamente nei c.d. “fogli di uscita SIAT”.

Relativamente al mezzo, questo deve obbligatoriamente essere intestato all'istruttore che, nello svolgimento delle proprie attività, acquista contemporaneamente la qualifica di autista e di istruttore, ed in capo al quale ricadranno anche le eventuali responsabilità per danni riportati e/o causati a terzi e/o cose.

Detti “fogli” servono a monitorare le autovetture assegnate agli uffici del DAP (inclusi i Provveditorati Regionali) e vengono gestiti e controllati tramite aggiornamento dei dati sul sistema SIAT (Sistema Informativo Automezzi e Traduzioni).

La conseguenza pratica è che il personale, altamente formato ed in possesso di due brevetti distinti (l'uno di abilitazione all'insegnamento teorico e l'altro di abilitazione all'insegnamento pratico), di fatto finisca per non vedere retribuita l'attività prestata in qualità di istruttore di guida.

E, questo, nonostante nell'ambito dell'espletamento della propria attività, il personale a ciò preposto sia tenuto alla sorveglianza, alla tutela ed alla vigilanza non solo dei discenti ma anche del veicolo che gli viene di volta in volta affidato.

Detto vulnus normativo, tuttavia, si riscontra solo nell'ambito del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, posto che, per le altre Forze Armate e di Polizia, ciascuna Amministrazione si è dotata di appositi regolamenti interni che mirano, per l'appunto, a regolarizzare le relative categorie di personale e le corrispondenti indennità economiche.

Specificatamente, ed a mero titolo esemplificativo, si evidenzia come per gli istruttori della Polizia di Stato, viene riconosciuta una indennità di docenza esterna allorché questi svolgano attività teorica al pari di un qualsiasi docente esterno convocato dalle Amministrazioni per la trattazione di specifiche tematiche per la formazione del proprio personale.

Detta indennità, tuttavia, non viene riconosciuta agli istruttori del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, sebbene questa fosse stata regolarmente corrisposta fino al 14.12.2011.

Invero, a partire da detta data, con circolare G-DAP 0472159-2011 della Direzione Generale della Formazione, veniva sospeso solo per l'anno 2012, il pagamento di suddetta indennità.

Detta sospensione veniva giustificata da esigue risorse finanziarie in capo all'Ente e relative all'anno 2011.

Ad oggi, tuttavia, senza ulteriori indicazioni di spesa, il relativo beneficio non è ripristinato.

Le attività di docenza, dunque, sarebbe prestata quale attività di servizio ordinario e non già, piuttosto, come attività di servizio esterna.

Non si dimentichi, infatti, che dietro al prestigio dell'Amministrazione si individuano uomini e donne che, altamente specializzati ed orgogliosi della divisa che indossano, restano pur sempre lavoratori che sacrificano il proprio tempo libero per dedicarlo al Corpo che hanno scelto di rappresentare.

Il relativo adeguamento economico, dunque, si configurerebbe come un incentivo a continuare nella propria opera di costante aggiornamento, oltre che di essere al servizio della Patria.

L'aggiornamento, la preparazione e la formazione dei discenti, al pari di coloro i quali indossano la divisa e scendono in strada per garantire la sicurezza dei singoli cittadini, sono attività prestate dal relativo personale in nome dell'Amministrazione di appartenenza la quale, a sua volta, è tenuta a garantire il corretto adeguamento economico.

Nel caso del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, l'assenza di direttive chiare, oltre che di una normativa anche interna di adeguamento e di regolarizzazione, si impedisce ai propri appartenenti di essere gratificati per l'attività svolta nella doppia veste di insegnante e di istruttore di guida.

“Despondere spem munus nostrum” – “Garantire la speranza è il nostro compito”.

Senza dimenticare, però, di premiare, con i relativi bonus riconosciuti dalla legge, coloro i quali, fermi e stabili nella missione loro assegnata, quotidianamente con costanza ed impegno formano, addestrano e preparano i futuri autisti dei veicoli in dotazione dell'Amministrazione della Polizia Penitenziaria.

# Il peso dell'assenza

## La mancata partecipazione all'udienza tra onere della prova e irrilevanza del danno: il monito del CNF (sent. n. 346/2024)



Avv. Lucio Scotti

### Sommario

1. Introduzione
2. La presenza come dovere: perimetro normativo e onere della prova
3. L'irrilevanza del danno: il disvalore della condotta in sé
4. La "suitas" della condotta: profilo soggettivo e continuità giurisprudenziale
5. Considerazioni conclusive

### 1. Introduzione

C'è un silenzio che pesa più di una parola sbagliata: è quello lasciato da una sedia vuota al banco della difesa. Nella trama del rito, l'assenza del difensore non è mai una pausa neutra: è un atto che incrina il patto di fiducia con lo Stato e con il cliente.

Se il processo è un'architettura di parole e gesti, la mancata partecipazione all'udienza ne rappresenta il crollo strutturale. Non è solo una questione di agenda o di contrattempi logistici; è lo strappo di un velo che dovrebbe garantire la costanza della tutela. Eppure, accade. Accade che il difensore non si presenti, che il silenzio sostituisca l'argomentazione e che l'assistito si ritrovi solo davanti al rito, orfano di quella voce che aveva il dovere di rappresentarlo.

La sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 346 del 2024<sup>1</sup> torna a presidiare questo confine sottile, ribadendo che la funzione difensiva non è una facoltà intermittente. La decisione affronta il tema del "bucare" le udienze – sia nel mandato fiduciario che nella difesa d'ufficio – spogliandolo di ogni giustificazione di comodo.

Il punto di caduta della pronuncia è netto: il disvalore del comportamento negligente non si misura sugli effetti, bensì sull'atto in sé. Non serve che l'assenza provochi un danno irreparabile o una condanna ingiusta perché scatti la sanzione della censura; la lesione della dignità professionale si consuma nell'istante stesso in cui il banco resta deserto senza un legittimo impedimento rigorosamente provato.

In questo scenario, la deontologia si fa sentinella della presenza come dovere, ricordandoci che l'avvocato non abita il processo solo quando è utile, ma perché è necessario.

### 2. La presenza come dovere: perimetro normativo e onere della prova

La decisione del Consiglio Nazionale Forense si colloca in un quadro normativo nitido, nel quale la partecipazione all'udienza non

rappresenta un adempimento meramente organizzativo: costituisce espressione diretta dei doveri fondamentali della professione forense. Il riferimento è, anzitutto, all'art. 26 del Codice Deontologico Forense, che impone al difensore di assicurare la propria presenza alle udienze o, in alternativa, di predisporre una sostituzione adeguata. Tale disposizione si salda con i principi generali di cui agli artt. 9, 10 e 12 CDF, che presidiano, rispettivamente, i canoni di dignità e decoro, dovere di fedeltà e obbligo di competenza e diligenza.

In questa prospettiva, l'assenza del difensore non è mai un fatto neutro o meramente fattuale: è una condotta che incide direttamente sulla funzione difensiva, intesa come presidio tecnico e costituzionale del diritto di difesa. Non assume rilievo, nella logica della decisione, la distinzione tra difesa d'ufficio e difesa fiduciaria, giacché in entrambe le ipotesi l'assunzione dell'incarico comporta l'assunzione di un obbligo pieno di presenza e di attivazione.

Il cuore della pronuncia si coglie, tuttavia, nel rigoroso governo dell'onere della prova. Ove manchi un accordo con il cliente o una strategia difensiva consapevolmente condivisa, grava sul professionista l'onere di dimostrare l'esistenza di un legittimo impedimento, che deve essere non solo allegato, bensì puntualmente provato. Non è sufficiente evocare disguidi organizzativi, impegni concomitanti o incertezze nelle comunicazioni: il difensore è tenuto ad attivarsi con la diligenza qualificata richiesta dalla funzione, anche al fine di verificare le date di udienza e, se del caso, predisporre tempestivamente una sostituzione.

È in questo spazio che la regola deontologica rivela la sua natura più esigente: non si limita a sanzionare l'assenza; semmai ne pretende la prova della sua inevitabilità. Perché, nel processo, la presenza del difensore non è solo una modalità dell'agire professionale — è la condizione minima perché la difesa esista davvero.

### **3. L'irrilevanza del danno: il disvalore della condotta in sé**

Se il perimetro normativo definisce il dovere di presenza, è sul terreno della sua violazione che la decisione del Consiglio Nazionale Forense esprime il principio di maggiore impatto sistematico: l'illecito disciplinare si consuma nella condotta, indipendentemente dalle sue conseguenze. In altri termini, la mancata comparizione all'udienza, in assenza di legittimo impedimento o di valida sostituzione, integra di per sé una violazione deontologica, senza che assuma rilievo l'eventuale assenza di un concreto pregiudizio per l'assistito.

La pronuncia si inserisce in un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza disciplinare, che trova esplicita conferma in recenti arresti dello stesso Consiglio Nazionale Forense (tra cui la sentenza n. 52 del 4 marzo 2024), secondo cui la mancanza di effetti dannosi — o persino la presenza di esiti favorevoli — non vale a neutralizzare il disvalore della condotta negligente. Il parametro di valutazione si sposta così dal piano dell'esito a quello della funzione: ciò che rileva non è ciò che accade dopo; è ciò che manca nel momento in cui la difesa avrebbe dovuto esplicarsi.



Questa impostazione riflette una concezione esigente della responsabilità professionale, coerente con la natura pubblicistica della funzione difensiva. L'avvocato, infatti, non è chiamato a rispondere tanto del risultato, quanto della correttezza del proprio agire all'interno del processo, secondo standard che non tollerano soluzioni intermittenti o meramente eventuali.

In questa luce, l'assenza non è valutata per le sue ricadute, bensì per la frattura che determina nell'equilibrio del rito: vi sono infatti mancanze che, pur non producendo immediatamente un danno visibile, incidono in modo irreversibile sulla qualità della giurisdizione.

#### **4. La “suitas” della condotta: profilo soggettivo e continuità giurisprudenziale**

Sul versante soggettivo, la decisione si inserisce in un filone interpretativo altrettanto consolidato, che valorizza la sufficienza della c.d. *suitas* della condotta ai fini dell'affermazione della responsabilità disciplinare. Non è richiesta, infatti, la prova del dolo o della colpa in senso tecnico, né tantomeno la consapevolezza dell'illegittimità del comportamento: è sufficiente che l'atto sia riconducibile alla volontà del professionista, quale espressione cosciente del suo agire.

Il Consiglio Nazionale Forense richiama, sul punto, un orientamento uniforme della giurisprudenza di legittimità e disciplinare, a partire dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 30868 del 29 novembre 2018, secondo cui, in materia deontologica, l'elemento soggettivo si identifica nella volontarietà dell'azione, senza necessità di indagare ulteriormente il grado di rimproverabilità psicologica. In senso conforme, si collocano numerose decisioni del CNF (tra cui le sentenze n. 174/2022, n. 30/2022, n. 134/2021, n. 181/2017, n. 192/2016 e n. 218/2013), che ribadiscono come la responsabilità disciplinare trovi fondamento nella mera riferibilità della condotta al professionista.

La coerenza di tale indirizzo si riflette anche nella valutazione delle circostanze difensive addotte: disguidi organizzativi, incomprensioni con colleghi o carenze comunicative non valgono ad escludere la responsabilità, ove non si traducano in fatti impeditivi oggettivi e rigorosamente dimostrati. In altri termini, la sfera soggettiva del difensore non si dilata fino a ricomprendere ogni forma di giustificazione *ex post*, restando ancorata a un criterio di imputazione essenziale e stringente.

Ne deriva una concezione della responsabilità disciplinare che privilegia la continuità e l'affidabilità della funzione difensiva: non ciò che il difensore intendeva fare, ma ciò che ha consapevolmente omesso di fare. Perché, nel processo, anche l'inerzia — quando è scelta — diventa azione.

#### **5. Considerazioni conclusive**

La pronuncia del Consiglio Nazionale Forense fissa nero su bianco un confine che non è solo giuridico, bensì ontologico: l'essenza

della professione risiede nella custodia di uno spazio che non può restare vacante.

Accettare un incarico significa, prima di ogni altra cosa, farsi carico di una presenza. Non è un'adesione formale a un calendario di udienze: è l'assunzione di un impegno che non conosce intermissioni. In questo orizzonte, la regola deontologica ci ricorda una verità scomoda ma necessaria: l'avvocato non è mai in pausa, perché la sua funzione non è un abito che si dismette a piacimento tra un impegno e l'altro<sup>2</sup>.

Ma vi è di più. Se la giurisdizione è l'equilibrio tra poteri e garanzie, la sedia vuota del difensore è la prova di un cortocircuito che investe l'intero sistema. Non occorre che l'assenza produca un danno tangibile perché si configuri una colpa; la lesione è già insita nella rinuncia al ruolo, in quell'abbandono del campo che trasforma il rito in un monologo del potere.

In definitiva, la disciplina non sanziona una semplice dimenticanza: colpisce il tradimento di una postura. Perché nel diritto, come nella vita, non sono solo le azioni a definirci, ma anche i vuoti che decidiamo di lasciare. E quando quel vuoto si apre tra i banchi di un'aula, il peso dell'assenza ricade, inesorabile, sulla dignità della toga.

---

<sup>1</sup> Cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza 27 settembre 2024, n. 346, pubblicata sul sito istituzionale Codice Deontologico Forense il 6 marzo 2025 con il titolo «La *suitas*, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell'illecito disciplinare».

<sup>2</sup> Cfr. L. Scotti, L'avvocato non è mai in pausa, pubblicato su Altalex il 12 marzo 2026.

# Il ruolo della criminologia nella definizione delle fattispecie penali: il fenomeno del femminicidio



*Avv. Margherita Deserti*

Il rapporto tra criminologia e diritto penale rappresenta uno dei nodi più complessi della scienza giuridica contemporanea.

La criminologia, quale scienza empirica che studia il fenomeno criminale, ha progressivamente assunto un ruolo sempre più rilevante nella definizione dei costrutti normativi delle fattispecie di reato, influenzando tanto la fase di elaborazione legislativa quanto quella interpretativa.

Come osservato da Gabrio Forti in “L’immane concretezza”, la criminologia moderna si confronta con la necessità di comprendere la “concretezza” del fenomeno criminale, superando le astrazioni teoriche per cogliere la realtà empirica del crimine nelle sue manifestazioni sociali e individuali. Questa prospettiva ha profondamente influenzato il modo in cui il diritto penale costruisce le proprie categorie dogmatiche.

## Il femminicidio: un esempio paradigmatico

Il delitto di femminicidio rappresenta un esempio emblematico dell’influenza della criminologia nella definizione delle fattispecie penali. La criminologia femminista e gli studi di genere hanno evidenziato come l’omicidio di donne presenti caratteristiche specifiche che lo distinguono dall’omicidio comune, sia sotto il profilo delle motivazioni che delle modalità esecutive.

Le ricerche criminologiche hanno dimostrato che il femminicidio è spesso caratterizzato da dinamiche di controllo, possesso e dominio, che si manifestano in contesti relazionali specifici e sono alimentate da stereotipi di genere radicati nella cultura sociale. Queste acquisizioni hanno fornito al legislatore gli elementi per la costruzione di una fattispecie autonoma, distinta dall’omicidio comune disciplinato dall’art. 575 del codice penale.

La prospettiva di Forti sulla “concretezza” del fenomeno criminale trova qui una delle sue applicazioni più significative: il femminicidio non può essere compreso attraverso le sole categorie tradizionali dell’omicidio, ma richiede un’analisi che tenga conto delle specificità culturali, sociali e relazionali che lo caratterizzano.

## La struttura normativa

Il legislatore italiano ha recentemente introdotto nell’ordinamento il delitto di femminicidio con la legge n. 181 del 2 dicembre 2025. Il nuovo art. 577-bis del codice penale definisce il femminicidio come l’uccisione di una donna “quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali”, punito con la pena dell’ergastolo.

La formulazione normativa riflette chiaramente l'influenza delle acquisizioni criminologiche, incorporando nella fattispecie elementi che attengono alle motivazioni specifiche del reato e alle dinamiche relazionali che lo caratterizzano.

### **Le problematiche garantiste**

L'introduzione di questa fattispecie autonoma solleva tuttavia alcune criticità dal punto di vista garantista. La complessità della formulazione normativa, che fa riferimento a concetti quali "controllo", "possesso", "dominio" e "discriminazione", pone delicate questioni in ordine al rispetto del principio di tassatività. Come evidenziato dalla Corte costituzionale, le fattispecie penali devono essere formulate con sufficiente precisione per consentire all'interprete di individuare con certezza i confini tra lecito e illecito.

Il rischio è che l'esigenza, pur legittima, di fornire una risposta normativa adeguata a un fenomeno criminale complesso possa tradursi in formulazioni eccessivamente ampie, la cui concretizzazione è rimessa in larga misura all'interprete. Si pone inoltre la questione del bilanciamento tra la funzione simbolica del diritto penale e l'effettività della tutela: una fattispecie troppo generica rischia di compromettere la certezza del diritto senza migliorare concretamente la protezione delle vittime.

### **Le circostanze aggravanti e il sistema sanzionatorio**

Le circostanze del reato, disciplinate dagli artt. 61 e 62 del codice penale, rappresentano uno strumento fondamentale per modulare la risposta sanzionatoria. La riforma ha inoltre introdotto circostanze aggravanti specifiche per diversi reati quando commessi con le medesime motivazioni del femminicidio. L'art. 572 (maltrattamenti) prevede ora un aumento di pena quando il fatto è commesso "come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna".

Questa scelta legislativa riflette l'acquisizione criminologica secondo cui la violenza di genere presenta caratteristiche trasversali che si manifestano in diverse tipologie di reato, accomunate dalle medesime motivazioni di fondo.

### **Conclusioni**

La sfida del diritto penale contemporaneo consiste nel riuscire a cogliere "l'immane concretezza" del fenomeno criminale senza perdere di vista le esigenze di certezza e determinatezza che caratterizzano lo Stato di diritto. Come osservato da Forti, il paradosso del diritto penale moderno sta proprio nella necessità di bilanciare le istanze di tutela sociale con le garanzie individuali che costituiscono il nucleo irrinunciabile del sistema penale liberale.

# L'efficienza organizzativa del sistema giustizia: l'applicazione della metodologia PRINCE2® al procedimento giurisdizionale tra esigenze di celerità e garanzie costituzionali



*Dott.ssa Paula Amorim  
Business analyst, PMO,  
certificata  
PRINCE2® Foundation*

## Sommario:

- 1. Le sfide del sistema giudiziario italiano e la tutela dei diritti*
- 2. Il procedimento giudiziario come processo organizzato*
- 3. Organizzazione, ruoli e responsabilità*
- 4. Gestione per fasi e controllo dei parametri critici*
- 5. Risk management, qualità ed equilibrio tra efficienza e garanzie*
- 6. Considerazioni conclusive*

Il presente contributo intende analizzare il rapporto tra efficienza organizzativa e tutela dei diritti nel sistema giudiziario, alla luce dell'applicazione di modelli di project management. In particolare, si propone una rilettura del procedimento giurisdizionale in chiave organizzativa, evidenziandone potenzialità e limiti nel rispetto dei principi costituzionali.

## 1. Le Sfide del Sistema Giudiziario Italiano e la tutela dei diritti

Il sistema giudiziario italiano si confronta oggi con criticità strutturali che incidono in modo significativo sulla certezza del diritto e sull'effettività della tutela giurisdizionale. Tra queste, assumono particolare rilievo la durata eccessiva dei procedimenti, il sovraccarico degli uffici giudiziari, la complessità normativa e la non sempre uniforme digitalizzazione dei servizi. Tali elementi non rappresentano soltanto un problema organizzativo, ma incidono direttamente su principi fondamentali dell'ordinamento. In particolare, l'art. 111 della Costituzione sancisce il diritto delle parti a un processo equo e alla sua ragionevole durata, principio che trova ulteriore conferma nell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La centralità del principio della ragionevole durata del processo è stata più volte ribadita anche dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha evidenziato come l'eccessiva durata dei procedimenti incida direttamente sull'effettività della tutela giurisdizionale.

In questo contesto, l'esigenza di individuare modelli organizzativi idonei a migliorare l'efficienza del sistema giustizia si pone come una priorità non più rinviabile.

Tra le possibili soluzioni, l'applicazione di metodologie di project management offre interessanti spunti di riflessione, in quanto consente di introdurre logiche di pianificazione, controllo e monitoraggio all'interno di contesti complessi, come quello dell'amministrazione della giustizia.



In tale prospettiva si inserisce la metodologia PRINCE2® (PRejects IN Controlled Environments), uno standard globale di project management, che offre un framework strutturato per governare i processi di cambiamento necessari.

PRINCE2 risponde a queste esigenze fornendo un linguaggio universale che unisce stakeholder diversi e separando la gestione organizzativa dalle attività specialistiche tecnico-giuridiche, permettendo a queste ultime di operare in un ambiente controllato e trasparente.

## **2. Il procedimento giudiziario come processo organizzato: una rilettura in chiave manageriale**

Secondo il framework PRINCE2®, un progetto è definito come un'organizzazione temporanea creata allo scopo di conseguire specifici risultati entro determinati vincoli di tempo, costo e qualità.

In tale prospettiva, il procedimento giudiziario può essere letto, in senso lato, come un processo strutturato e finalizzato, caratterizzato da una sequenza di fasi e dall'interazione tra molteplici soggetti. Tuttavia, è necessario chiarire che tale assimilazione ha natura meramente funzionale e non comporta una sovrapposizione tra processo giurisdizionale e attività organizzativa. Il processo, infatti, non può essere ridotto a una mera sequenza di attività produttive, in quanto rappresenta lo strumento attraverso il quale si realizza la tutela dei diritti fondamentali. Ciò non esclude, tuttavia, che strumenti organizzativi possano contribuire a migliorarne l'efficienza, purché nel rispetto delle garanzie processuali e dei principi di legalità e imparzialità.

## **3. Organizzazione, ruoli e responsabilità: trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa**

Il successo della gestione del sistema giudiziario dipende, in larga misura, dalla chiara individuazione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti, al fine di ridurre le ambiguità decisionali e garantire una maggiore efficienza organizzativa. Tale esigenza si collega direttamente ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione, sancito dall'art. 97 Cost., che impone alle istituzioni di operare secondo criteri di efficienza, efficacia e imparzialità. In questa prospettiva, la metodologia PRINCE2 propone una distinzione tra diversi interessi coinvolti nel processo, che può essere letta, in chiave interpretativa, anche con riferimento al sistema giustizia. In particolare, possono individuarsi:

- interesse istituzionale (c.d. "Business"), riconducibile all'amministrazione della giustizia e agli organi pubblici competenti, cui spetta garantire l'effettivo funzionamento del sistema e la corretta allocazione delle risorse;
- interesse dell'utente, rappresentato dal cittadino o dalla parte processuale, titolare del diritto alla tutela giurisdizionale e destinatario del servizio giustizia;
- interesse dei soggetti operativi (c.d. "Fornitori"), costituiti da ma-

gistrati, avvocati, personale amministrativo e altri operatori del diritto, che contribuiscono alla concreta realizzazione dell'attività giurisdizionale.

Tale articolazione consente di evidenziare, pur nella diversità dei ruoli, la necessità di un coordinamento efficace tra i diversi attori del sistema, nel rispetto delle rispettive competenze e delle garanzie processuali.

#### **4. Gestione per fasi e controllo dei parametri critici**

Un profilo operativo di particolare rilievo è rappresentato dalla gestione per fasi (c.d. *Manage by Stages*), che consente di suddividere il procedimento in segmenti distinti e progressivamente valutabili. Nel contesto giudiziario, tale impostazione può essere letta in chiave organizzativa, con riferimento alle diverse fasi del processo (ad esempio istruttoria e decisione), al fine di favorire un monitoraggio costante dell'andamento del procedimento. Una simile articolazione consente di verificare, in itinere, la sostenibilità e l'utilità del percorso processuale, evitando un impiego inefficiente delle risorse e contribuendo al rispetto del principio della ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost. L'efficienza del sistema risulta inoltre rafforzata dall'attenzione ad alcuni parametri di gestione, che possono essere riletti, in chiave giuridica, nei seguenti termini:

Gestione del rischio: individuazione e valutazione preventiva delle criticità che possono incidere sul corretto svolgimento del processo, quali ritardi, carenze probatorie o disfunzioni organizzative, al fine di garantire una maggiore affidabilità dell'azione giudiziaria;

Qualità dell'attività giurisdizionale: esigenza che gli atti processuali e le decisioni siano conformi ai requisiti normativi e rispettino le garanzie del contraddittorio e del diritto di difesa, evitando interventi correttivi successivi;

Controllo di tempi e risorse: necessità di contenere la durata del procedimento entro limiti ragionevoli, in coerenza con i principi costituzionali ed europei, assicurando al contempo un uso efficiente delle risorse disponibili;

Sostenibilità dell'azione giudiziaria: capacità del sistema di produrre risultati stabili nel tempo, in grado di garantire tutela effettiva dei diritti e fiducia dei cittadini nell'amministrazione della giustizia.

#### **5. Risk management, qualità ed equilibrio tra efficienza e garanzie**

L'introduzione di logiche di risk management consente di individuare preventivamente criticità che potrebbero incidere sul corretto svolgimento del processo, quali ritardi, carenze organizzative o difficoltà probatorie.

Allo stesso tempo, il controllo della qualità può contribuire a garantire che gli atti processuali e le decisioni siano conformi ai requisiti normativi e alle esigenze delle parti. Tuttavia, è necessario evitare che l'esigenza di efficienza si traduca

in una compressione delle garanzie processuali. Il processo, infatti, non può essere orientato esclusivamente a criteri di produttività, ma deve assicurare il pieno rispetto del contraddittorio, del diritto di difesa e dell'imparzialità del giudice.

In tale prospettiva, il rischio è quello di una eccessiva “aziendalizzazione” del processo, che potrebbe condurre a privilegiare logiche di efficienza a discapito delle garanzie, imponendo pertanto un costante bilanciamento tra organizzazione e tutela dei diritti.

## **6. Considerazioni conclusive: verso un equilibrio tra organizzazione ed equità**

L'applicazione della metodologia PRINCE2® al sistema giudiziario rappresenta un interessante tentativo di coniugare esigenze organizzative e tutela dei diritti. Se da un lato tali strumenti possono contribuire a migliorare l'efficienza e la prevedibilità dei procedimenti, dall'altro è necessario mantenere fermo il carattere garantistico della funzione giurisdizionale. L'efficienza, infatti, non può essere considerata un valore assoluto, ma deve essere perseguita in equilibrio con i principi fondamentali dell'ordinamento, tra cui la legalità, l'imparzialità e la tutela effettiva dei diritti. In questa prospettiva, l'integrazione tra modelli organizzativi e principi giuridici può rappresentare una strada percorribile per restituire al cittadino un sistema giustizia più accessibile, efficiente e conforme ai valori costituzionali.

Il tema si inserisce nel più ampio dibattito sul rapporto tra organizzazione della giustizia ed effettività della tutela giurisdizionale, destinato ad assumere crescente rilievo nel contesto contemporaneo.

# L'onere della prova nella responsabilità medica: dalle Sezioni Unite del 2008 alla teoria del duplice ciclo causale



*Prof. Avv. Gianluca Cascella*

## 1. Premessa

La ripartizione dell'onere della prova nella responsabilità sanitaria rappresenta uno dei temi più complessi e dibattuti del diritto civile, investendo questioni di rilevanza fondamentale per la tutela del diritto alla salute e per la corretta allocazione del carico probatorio (e del correlato rischio di insuccesso) tra danneggiato e struttura sanitaria. L'evoluzione giurisprudenziale in materia ha conosciuto, dal 2008 ad oggi, una progressiva stratificazione di principi che ha condotto a una ridefinizione degli oneri probatori gravanti sulle parti del rapporto obbligatorio sanitario. Il punto di svolta si è registrato con le celebri pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione nn. 576, 577 e 578 del 2008, che hanno segnato una cesura netta rispetto agli orientamenti previgenti, ridisegnando il perimetro della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e del medico dipendente. Tali decisioni hanno affermato, in particolare, che nella responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per inadempimento della prestazione sanitaria, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, allegando l'inadempimento astrattamente idoneo a provocare il danno, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrare che l'inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante. Questo impianto probatorio si fonda sul principio di vicinanza della prova e sulla natura contrattuale del rapporto tra paziente e struttura, ma la sua applicazione concreta ha generato nel tempo non poche oscillazioni interpretative. L'intervento normativo, attuato con la legge Balduzzi prima con la legge Gelli-Bianco poi ha ulteriormente complicato il quadro, introducendo modifiche che hanno inciso sulla qualificazione giuridica della responsabilità e sulle correlate regole probatorie. L'evoluzione culmina con l'elaborazione della teoria del duplice ciclo causale, formalizzata dalla sentenza n. 18392 del 2017, che ha operato una distinzione fondamentale tra il ciclo causale relativo all'evento dannoso e quello relativo all'impossibilità di adempiere, con conseguenze dirette sulla ripartizione degli oneri probatori.

## 2. L'orientamento delle Sezioni Unite del 2008 e la responsabilità contrattuale sanitaria: il principio di vicinanza della prova

Le Sezioni Unite nn. 576, 577 e 578 del 2008 hanno segnato un momento fondamentale nell'evoluzione della responsabilità sanitaria, cristallizzando il principio secondo cui tale responsabilità ha natura contrattuale sia per la struttura che per il medico dipendente, con la conseguente applicazione delle regole probatorie proprie dell'inadempimento contrattuale. In particolare, la sentenza n. 577 del 2008 ha affermato che, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'at-

tore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante. Questo principio trovava il proprio fondamento nell'applicazione del criterio della vicinanza della prova, elaborato dalla giurisprudenza, secondo cui l'onere probatorio deve gravare sulla parte che per la vicinanza ai fatti della causa è più in grado di fornirne dimostrazione. Nel contesto sanitario, l'asimmetria informativa tra paziente e struttura giustificava l'alleggerimento dell'onere probatorio gravante sul primo, che spesso non dispone delle conoscenze tecniche e documentali necessarie per dimostrare le modalità concrete dell'inadempimento (dimostrandosi in tale prospettiva di indubbia utilità l'utilizzo dello strumento processuale di cui all'art. 69bis c.p.c.). La natura contrattuale della responsabilità comportava inoltre l'inversione dell'onere della prova sulla colpa, esentando il creditore dalla dimostrazione dell'elemento soggettivo e spostando sulla struttura l'onere di provare di aver adempiuto con la diligenza richiesta dall'articolo 1176, comma 2, cod. civ., ossia con la perizia del professionista mediamente esperto. Questo assetto trovava coerenza con la disciplina generale dell'inadempimento di cui all'articolo 1218 cod. civ., che pone a carico del debitore la dimostrazione della causa non imputabile dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione.

L'orientamento delle Sezioni Unite si è consolidato nella giurisprudenza successiva, che ha ripetutamente ribadito che la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale dell'attività dei propri ausiliari, siano essi medici dipendenti o professionisti operanti in regime di convenzione, in applicazione dell'articolo 1228 cod. civ. La responsabilità del medico dipendente, secondo tale impostazione, era parimenti di natura contrattuale, derivando da un contatto sociale qualificato che si instaura tra il sanitario e il paziente in virtù dell'affidamento che quest'ultimo ripone nelle cure prestate. Tale qualificazione comportava che anche il medico dovesse fornire la prova liberatoria di cui all'articolo 1218 cod. civ., dimostrando che l'inadempimento era stato determinato da una causa non imputabile. L'applicazione del principio di vicinanza della prova si estendeva anche alla documentazione sanitaria: la struttura, detentrica della cartella clinica e di tutti i dati relativi al percorso terapeutico, non poteva invocare l'assenza di documentazione o la sua incompletezza a proprio vantaggio, operando in tal caso una presunzione sfavorevole alla parte che aveva omesso di conservare o produrre i documenti in suo possesso. Il principio trovava applicazione anche nel riparto degli oneri probatori in caso di infezioni nosocomiali, laddove al paziente era sufficiente dimostrare, mediante criteri temporale, topografico e clinico, di aver contratto l'infezione in ambiente ospedaliero, gravando sulla struttura l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele previste dalle normative e dalle *leges artis*.

Tuttavia, il principio di vicinanza della prova, pur rappresentando un



indubbio progresso nella tutela del paziente, non poteva spingersi fino al punto di esonerare il danneggiato dalla dimostrazione del nesso causale tra la condotta dei sanitari e l'evento dannoso. Sul punto, già nelle pronunce del 2008 emergeva una distinzione fondamentale tra l'onere di allegazione dell'inadempimento e l'onere di prova del nesso eziologico tra tale inadempimento e il danno subito. L'allegazione dell'inadempimento astrattamente idoneo a provocare il danno, secondo le Sezioni Unite, non equivaleva a prova del nesso causale, ma rappresentava un onere attenuato che si risolveva nell'indicazione di una condotta omissiva o commissiva dei sanitari potenzialmente idonea a determinare il pregiudizio lamentato. Questa distinzione, apparentemente sottile, avrebbe successivamente generato non poche incertezze applicative, con oscillazioni giurisprudenziali circa l'effettivo contenuto dell'onere probatorio gravante sul paziente in ordine alla causalità materiale dell'evento. La natura contrattuale della responsabilità medica, come qualificata dalle Sezioni Unite, restava inoltre ferma indipendentemente dalla natura pubblica o privata della struttura sanitaria, superandosi definitivamente l'orientamento che distingueva tra responsabilità contrattuale per le strutture private e responsabilità extracontrattuale per quelle pubbliche. Il contratto di ospedalità o di assistenza sanitaria, concluso tra paziente e struttura, costituiva la fonte dell'obbligazione di cura, dalla quale derivavano obblighi di comportamento il cui inadempimento generava responsabilità contrattuale. Sul piano della prescrizione, ciò comportava l'applicazione del termine decennale di cui all'articolo 2946 cod. civ., anziché di quello quinquennale previsto dall'articolo 2947 per l'illecito aquiliano, con decorrenza dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere, ossia dalla percezione del danno ingiusto quale conseguenza dell'inadempimento. L'impianto probatorio delineato dalle Sezioni Unite ha così rappresentato, per quasi un decennio, il punto di riferimento della giurisprudenza in tema di responsabilità sanitaria, sebbene la sua applicazione pratica abbia richiesto continui interventi di precisazione da parte della Cassazione, fino alla svolta rappresentata dall'introduzione della teoria del duplice ciclo causale.

### **3. L'introduzione della teoria del duplice ciclo causale: la sentenza Cassazione n. 18392/2017 e i suoi sviluppi applicativi**

La sentenza n. 18392 del 26 luglio 2017 segna una svolta di fondamentale importanza nell'evoluzione della ripartizione dell'onere della prova in materia di responsabilità medica, introducendo la teoria del duplice ciclo causale che ha ridefinito in modo netto i confini probatori tra creditore e debitore della prestazione sanitaria. La Terza Sezione della Cassazione ha operato una distinzione concettuale tra due diversi cicli causali (scomponendo quello, che, in realtà, dovrebbe essere unitario): quello relativo all'evento dannoso, definito causalità materiale, e quello relativo all'impossibilità di adempiere, identificato come causalità giuridica. Il primo ciclo, a monte, concerne il nesso eziologico tra la condotta del sanitario e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, e costituisce elemento costitutivo

della domanda risarcitoria che deve essere provato dal danneggiato. Il secondo ciclo, a valle, attiene all'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore e rappresenta un fatto estintivo dell'obbligazione, la cui prova grava sulla struttura sanitaria o sul medico convenuto. Secondo il principio affermato dalla sentenza, allora, il danneggiato deve provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre è onere della parte debitrice provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione; l'onere per la struttura sanitaria di provare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile sorge solo ove il danneggiato abbia provato il nesso di causalità fra la patologia e la condotta dei sanitari.

La distinzione operata dalla Cassazione – che ha suscitato accese ed argomentate critiche da una (non trascurabile invero) parte della dottrina - trova il proprio fondamento nella diversa natura dei due cicli causali e nella loro collocazione sistematica all'interno della fattispecie costitutiva o estintiva dell'obbligazione. Il nesso causale tra condotta ed evento dannoso è elemento immanente alla nozione stessa di danno risarcibile e, come tale, costituisce fatto costitutivo che l'attore deve allegare e provare ai sensi dell'articolo 2697, comma 1, cod. civ. Non si tratta di un profilo che attiene alla colpa, dalla cui prova il creditore è esonerato in virtù della natura contrattuale della responsabilità, ma di un elemento strutturale del diritto al risarcimento: senza la dimostrazione che il danno è causalmente riconducibile alla condotta del debitore, non può configurarsi un'obbligazione risarcitoria a carico di quest'ultimo. La causa cui fa riferimento l'articolo 1218 cod. civ., viceversa, attiene alla impossibilità sopravvenuta della prestazione e costituisce un fatto estintivo dell'obbligazione, la cui prova, secondo il generale criterio di ripartizione degli oneri probatori, grava sulla parte che ne invoca l'effetto in proprio favore, ossia il debitore. Tale causa deve presentare i requisiti della imprevedibilità e della inevitabilità, ossia deve trattarsi di un evento che il debitore, usando l'ordinaria diligenza di cui all'articolo 1176, comma 1, cod. civ., non poteva prevedere né impedire. La diligenza richiesta per la conservazione della possibilità di adempiere è distinta dalla diligenza professionale richiesta per l'esecuzione della prestazione: la prima si risolve nell'adozione di tutte le cautele necessarie per evitare che sopravvengano cause che rendano impossibile la prestazione, la seconda attiene alla perizia nell'esecuzione della prestazione stessa.

Il principio del duplice ciclo causale comporta una sequenza logica precisa nella valutazione degli oneri probatori. Prima il giudice deve accertare se il danneggiato abbia dimostrato che l'evento lesivo è causalmente riconducibile alla condotta dei sanitari. Solo in caso di esito positivo di questo accertamento, sorge per la struttura l'onere di provare che l'inadempimento è dipeso da una causa imprevedibile ed inevitabile che ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione. Se, al termine dell'istruttoria, resta incerta la causa

dell'evento dannoso, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano sull'attore, con conseguente rigetto della domanda. Se, invece, una volta dimostrato il nesso causale tra condotta ed evento, resta incerta la causa dell'impossibilità di adempiere, le conseguenze sfavorevoli gravano sul convenuto, con conseguente accoglimento della domanda. La sentenza n. 18392/2017 ha chiarito che l'incertezza sulla causa del danno non può essere ribaltata sulla struttura sanitaria invocando il principio di vicinanza della prova, poiché tale principio non concerne il nesso causale materiale tra condotta ed evento, ma solo la distribuzione della prova sull'inadempimento e sulla sua causa non imputabile. Questa impostazione è stata successivamente confermata da numerose pronunce della Cassazione, che hanno ribadito come, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, costituisce onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del più probabile che non, causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (così Cass. n. 3704 del 2018, Cass. n. 29501 del 2019, Cass. n. 14757 del 2023, tanto per citarne alcune).

L'applicazione della teoria del duplice ciclo causale ha generato importanti conseguenze pratiche, ove si tenga presente che la Cassazione ha chiarito che non può trovare applicazione il principio del "danno evidenziale" per ribaltare sulla struttura le conseguenze della mancata prova del nesso causale. La sentenza n. 14757 del 2023, sopra richiamata, ha censurato la decisione di appello che aveva ritenuto di applicare tale principio ritenendo che l'incertezza probatoria dovesse gravare sulla struttura sanitaria che non aveva eseguito l'autopsia, con il rilevare che l'insuperabile incertezza sul nesso di causalità materiale costituisce un fatto storico non controverso che preclude l'accoglimento della domanda risarcitoria, escludendo che possa trovare applicazione il principio della vicinanza della prova quando non sia stata dimostrata l'idoneità causale della condotta inadempiente a produrre l'evento dannoso secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza. Allo stesso modo, si è affermato che il principio di vicinanza dell'onere della prova non coinvolge il nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale si applica la distribuzione dell'onere probatorio di cui all'articolo 2697 cod. civ. (Cass. n. 19204/2018). La teoria del duplice ciclo causale ha inoltre trovato applicazione nei casi di omissioni diagnostiche o terapeutiche, laddove il paziente deve dimostrare che l'omissione dei sanitari è stata causa dell'aggravamento della patologia secondo il criterio del "più probabile che non", mentre la struttura deve provare che, anche in assenza di tale omissione, l'evento dannoso si sarebbe comunque verificato per una causa imprevedibile ed inevitabile. Sul piano processuale, ciò comporta che il giudice di merito, nell'accertamento del nesso causale, deve esplicitare in termini analitici il ragionamento probatorio che lo ha condotto a ritenere la preponderanza dell'evidenza del nesso di causa, precisando in quale misura probabilistica l'eventuale corretta esecuzione

del comportamento sanitario avrebbe determinato un evento significativamente diverso da quello effettivamente occorso (così Cass. n. 13677 del 2021). La distinzione tra i due cicli causali opera inoltre una chiara demarcazione rispetto al sistema probatorio dell'illecito aquiliano: mentre nella responsabilità extracontrattuale il danneggiato deve provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, ivi compresa la colpa, nella responsabilità contrattuale sanitaria il creditore è esonerato dalla prova della colpa ma non da quella del nesso causale materiale, permanendo su di lui l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è riconducibile alla condotta del sanitario secondo il criterio probabilistico del "più probabile che non".

#### **4. L'onere della prova nella vigenza della legge Balduzzi e della legge Gelli-Bianco: continuità e discontinuità nel regime probatorio**

L'evoluzione normativa della responsabilità sanitaria, con l'introduzione prima della legge Balduzzi (decreto legge n. 158/2012, convertito in legge n. 189/2012) e successivamente della legge Gelli-Bianco (legge n. 24/2017), ha inciso significativamente sul sistema di responsabilità, ponendosi in rapporto di continuità e discontinuità rispetto al regime probatorio delineato dalla giurisprudenza. La legge Balduzzi, all'articolo 3, aveva introdotto una limitazione della responsabilità penale del sanitario per imperizia lieve, disponendo che l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. Questo intervento normativo, sebbene primariamente diretto alla responsabilità penale, ha generato riflessi significativi anche sul piano civile, anche se sul piano della responsabilità civile la legge Balduzzi non ha modificato il regime probatorio, permanendo ferma la responsabilità contrattuale della struttura e del medico con applicazione dell'articolo 1218 cod. civ. e della ripartizione degli oneri probatori secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite del 2008.

La svolta più significativa si è registrata con l'entrata in vigore della legge Gelli-Bianco, che all'articolo 7 ha operato una diversa qualificazione giuridica della responsabilità della struttura sanitaria rispetto a quella del medico dipendente. Il comma 1 dell'articolo 7 conferma la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata, prevedendo che essa risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 cod. civ., delle prestazioni erogate dai propri dipendenti o ausiliari. Il comma 3, viceversa, stabilisce che "fatta salva la responsabilità della struttura, quando l'evento dannoso è conseguente a condotta posta in essere dal medico nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente in regime di libera professione intramuraria, risponde ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile. Quando invece l'evento dannoso è conseguente a condotta posta in essere dal medico dipendente della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata, o dal medico che presta la sua opera a qualunque titolo

presso la medesima, questi risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile". Questa disposizione ha quindi operato una diversificazione tra la responsabilità contrattuale della struttura e quella extracontrattuale del medico dipendente o comunque operante alle dipendenze della struttura, con significative conseguenze sul piano probatorio. La responsabilità aquiliana del medico comporta infatti che il paziente debba provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale, ivi compresa la colpa del sanitario e il nesso causale tra condotta ed evento, con applicazione del termine di prescrizione quinquennale di cui all'articolo 2947 cod. civ. anziché di quello decennale previsto per l'indempimento contrattuale.

La giurisprudenza della Cassazione ha tuttavia precisato che le norme della legge Gelli-Bianco non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore (Cass. n. 28994 del 2019, Cass. n. 6134 del 2025) ad esclusione dell'art. 15, in ragione della sua natura di norma processuale (Cass. n. 15594/2025). Di conseguenza, per i fatti anteriori al 1 aprile 2017, data di entrata in vigore della legge Gelli-Bianco, la responsabilità del medico dipendente resta qualificata come responsabilità contrattuale, con applicazione dell'articolo 1218 cod. civ. e della correlata ripartizione degli oneri probatori. Ne consegue, allora, che nella vigenza della legge Gelli-Bianco, permane ferma la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, con conseguente applicazione dei principi sul duplice ciclo causale nella ripartizione degli oneri probatori. La struttura deve rispondere dell'operato dei propri dipendenti o ausiliari ai sensi dell'articolo 1228 cod. civ., restando a suo carico l'onere di provare l'impossibilità della prestazione per causa non imputabile una volta che il danneggiato abbia dimostrato il nesso causale tra la condotta dei sanitari e l'evento dannoso.

Sul piano della responsabilità del medico dipendente nel vigore della legge Gelli-Bianco, la qualificazione aquiliana comporta che il paziente debba provare la colpa del sanitario, che in ambito contrattuale era invece presunta. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che questa diversa qualificazione non modifica i principi sul nesso causale, che resta elemento costitutivo della domanda risarcitoria e deve essere provato dal danneggiato secondo il criterio del "più probabile che non", indipendentemente dalla natura contrattuale o extracontrattuale dell'azione. Sul piano processuale, ciò comporta che anche nell'azione aquiliana contro il medico dipendente, il danneggiato deve dimostrare che la condotta colposa del sanitario è stata causa dell'evento dannoso secondo il criterio probabilistico, non essendo sufficiente la mera dimostrazione della violazione delle regole dell'arte medica se non accompagnata dalla prova del nesso eziologico con il danno subito. La circostanza che la struttura sanitaria sia condannata per responsabilità contrattuale non comporta automaticamente la condanna del medico dipendente qualora questi abbia fornito la prova, richiesta dal regime aquiliano, dell'assenza di colpa nella propria condotta. L'azione dei congiunti del paziente deceduto per i danni da perdita del rapporto parentale, come ricordato



dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 6386/2023) si colloca in ogni caso nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, non producendo il rapporto contrattuale tra paziente e struttura effetti protettivi in favore dei terzi, salvo il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione. Di conseguenza, i congiunti che agiscono iure proprio sono tenuti a fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale della struttura, vale a dire il fatto colposo, il pregiudizio e il nesso causale tra fatto e danno, con applicazione del criterio del "più probabile che non" per l'accertamento della causalità materiale. Un ulteriore profilo di continuità tra il regime previgente e quello introdotto dalla legge Gelli-Bianco riguarda il criterio di accertamento del nesso causale, che resta fondato sul giudizio di probabilità logica e non sulla certezza assoluta, verificando, sulla base di un ragionamento controfattuale, se il comportamento doveroso che la struttura o il medico avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di impedire l'evento lesivo secondo un criterio probabilistico ancorato non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi, ma soprattutto agli elementi di conferma disponibili nel caso concreto. La legge Gelli-Bianco ha inoltre introdotto all'articolo 8 l'obbligo di assicurazione per le strutture sanitarie e i medici, prevedendo che l'impresa di assicurazione può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del medico solo in caso di dolo o colpa grave, circostanza che ha indotto parte della dottrina e della giurisprudenza a ritenere che la limitazione della rivalsa possa costituire indice della volontà del legislatore di circoscrivere anche la responsabilità civile del medico ai soli casi di dolo o colpa grave, in continuità con la legge Balduzzi.

## 5. Conclusioni

L'evoluzione giurisprudenziale della ripartizione dell'onere della prova nella responsabilità medica, dall'orientamento delle Sezioni Unite del 2008 fino alla teoria del duplice ciclo causale, delinea un sistema probatorio complesso ma coerente, che bilancia le esigenze di tutela del paziente con la necessità di non introdurre forme di responsabilità oggettiva della struttura sanitaria e del medico. Il principio fondamentale che emerge da questa evoluzione è che il nesso causale tra la condotta dei sanitari e l'evento dannoso costituisce elemento costitutivo della domanda risarcitoria, che deve essere provato dal danneggiato secondo il criterio del "più probabile che non", restando a carico della struttura o del medico la prova dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile. Questa distinzione tra il primo ciclo causale, relativo alla causalità materiale dell'evento, e il secondo ciclo causale, relativo alla causalità giuridica dell'impossibilità di adempiere, rappresenta il frutto di una riflessione approfondita sulla struttura della responsabilità contrattuale e sulla corretta allocazione del rischio probatorio tra creditore e debitore della prestazione sanitaria. Nella ricostruzione fornita dalla S.C., la teoria del duplice ciclo causale non deve essere intesa come una deroga ai principi affermati dalle Sezioni Unite del

2008, ma piuttosto una loro precisazione e sistematizzazione, che risolve le incertezze applicative generate dall'ambigua formulazione dell'onere di "allegazione" dell'inadempimento astrattamente idoneo a provocare il danno.

Il principio di vicinanza della prova, lungi dall'essere abbandonato, trova applicazione in ambiti specifici, e in particolare nella materia delle infezioni nosocomiali, dove l'asimmetria informativa tra paziente e struttura giustifica un alleggerimento dell'onere probatorio del primo e un corrispondente aggravamento dell'onere della seconda. La prova presuntiva fondata sui criteri temporale, topografico e clinico consente al paziente di dimostrare la contrazione dell'infezione in ambiente ospedaliero senza necessità di accedere a informazioni che sono nella disponibilità esclusiva della struttura, mentre quest'ultima, per sottrarsi alla responsabilità, deve fornire una prova analitica e documentata dell'adozione di tutte le misure preventive previste dalle normative e dalle *leges artis*. Questo sistema probatorio riflette l'applicazione concreta del secondo ciclo causale, laddove la struttura deve dimostrare di aver reso impossibile il verificarsi dell'evento infettivo attraverso l'adozione di tutte le cautele doverose. L'intervento normativo della legge Balduzzi e della legge Gelli-Bianco ha inciso sulla qualificazione giuridica della responsabilità, distinguendo tra responsabilità contrattuale della struttura e responsabilità extracontrattuale del medico dipendente, ma non ha modificato i principi fondamentali sul nesso causale, che resta elemento costitutivo della domanda risarcitoria da provare secondo il criterio probabilistico del "più probabile che non". La giurisprudenza ha inoltre chiarito che le norme della legge Gelli-Bianco non hanno efficacia retroattiva – ad esclusione dell'art. 15, come già rilevato – con la conseguenza che per i fatti anteriori alla sua entrata in vigore resta applicabile il regime contrattuale previgente anche per il medico dipendente.

Un profilo che merita particolare attenzione è il criterio di accertamento del nesso causale, che si fonda sul giudizio di probabilità logica e non sulla certezza assoluta, verificando, sulla base di un ragionamento controfattuale, se il comportamento doveroso che la struttura o il medico avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di impedire l'evento lesivo. Questo criterio, definito del "più probabile che non" o della "preponderanza dell'evidenza", si discosta dalla certezza processuale assoluta richiesta in ambito penale, dove l'efficienza causale deve essere provata "oltre ogni ragionevole dubbio" (come delineate dalla nota sentenza "Franzese" del 2002). In sede civile è sufficiente che, secondo il giudizio controfattuale con valutazione *ex ante*, risulti più probabile che non che, qualora si fosse tenuto il comportamento corretto, il danno si sarebbe evitato. La Cassazione ha chiarito che questo criterio probabilistico relativo non si risolve nella mera applicazione della regola del "50% plus unum", ma richiede un'analisi specifica e puntuale di tutte le risultanze probatorie del singolo processo, nella loro irripetibile unicità, con la conseguenza che la concorrenza di cause di diversa incidenza probabilistica deve essere attentamente valutata e valorizzata in

ragione della specificità del caso concreto. Il giudice di merito ha il dovere di esplicitare, in termini analitici, il ragionamento probatorio indispensabile ai fini della corroborazione, sul piano probabilistico, dell'affermazione del nesso di causa, precisando in quale misura probabilistica l'eventuale corretta esecuzione del comportamento sanitario avrebbe determinato un evento significativamente diverso da quello effettivamente occorso. L'incertezza assoluta sulla causa del danno comporta il rigetto della domanda risarcitoria, non potendo tale incertezza essere posta a carico della struttura sanitaria convenuta attraverso l'applicazione del principio di vicinanza della prova, che non coinvolge il nesso causale materiale tra condotta ed evento.

L'articolazione degli oneri probatori delineata dalla giurisprudenza più recente consente di individuare con precisione il perimetro della prova gravante su ciascuna parte del rapporto processuale. Il paziente o i suoi congiunti devono provare l'esistenza del contratto di ospedalità o del contatto sociale qualificato, l'insorgenza o l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di una nuova patologia, e il nesso causale tra tale evento e la condotta dei sanitari, secondo il criterio del "più probabile che non". Solo una volta che tale prova sia stata fornita, sorge per la struttura sanitaria o per il medico l'onere di dimostrare che l'inadempimento è stato determinato da una causa imprevedibile ed inevitabile che ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione. Questo schema probatorio si applica sia alle azioni commissive che a quelle omissive dei sanitari, con la precisazione che nelle omissioni diagnostiche o terapeutiche il ragionamento controfattuale deve verificare se l'esecuzione della prestazione omessa avrebbe impedito o ritardato il verificarsi dell'evento dannoso. La persistenza di un'area di incertezza nella giurisprudenza riguarda il rapporto tra il principio di vicinanza della prova e il nesso causale, con alcune pronunce che sembrano ancora attribuire alla struttura l'onere di provare l'assenza di nesso eziologico, mentre l'orientamento consolidato afferma che tale nesso costituisce fatto costitutivo da provare a cura del danneggiato. Un ulteriore profilo di incertezza concerne l'applicazione della teoria del duplice ciclo causale nelle ipotesi in cui la struttura sanitaria sia convenuta per responsabilità da contatto sociale qualificato in assenza di un formale contratto di ospedalità, ipotesi nella quale la giurisprudenza tende ad applicare comunque le regole della responsabilità contrattuale.

In definitiva, di fronte ad un assetto della ripartizione degli oneri probatori come quello che si è innanzi brevemente provato a delineare, indubbiamente complesso ma, a ben vedere, anche coerente, non appare fuori luogo ritenere che, allo stato della giurisprudenza, esso riesca a rappresentare un sufficiente punto di equilibrio tra la tutela del diritto alla salute del paziente e la necessità di garantire che la responsabilità sanitaria resti fondata sull'accertamento rigoroso dell'inadempimento e del nesso eziologico con il danno, senza derive verso forme di responsabilità oggettiva estranee al sistema della responsabilità civile.

# La circolazione dei titoli nell'UE oltre l'exequatur: criticità applicative e divergenze nazionali



Avv. Roberta Errico

## Sommario

1. Premessa.
2. Il controllo formale sull'esecutività del titolo: ruolo dell'autorità di origine e tutela delle parti.
3. Il diniego del riconoscimento e dell'esecuzione
4. I rimedi dettati dal codice di rito dello Stato membro dell'esecuzione
5. Sul rispetto dei termini per l'avvio dell'esecuzione
6. Sulla prescrizione del diritto di agire esecutivamente
7. Conclusione

## 1. Premessa.

Il Regolamento Europeo n. 1215/2012, (noto anche come Bruxelles I bis), concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, applicabile a tutti gli Stati Membri, compresa la Danimarca, ha esteso l'efficacia esecutiva delle decisioni emesse nei procedimenti promossi, negli atti pubblici formalmente redatti o registrati e nelle transazioni giudiziarie approvate o concluse a partire dal 10 gennaio 2015 all'interno dell'Unione Europa senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività.

Sulla base della disciplina unionale i requisiti per la libera circolazione all'interno dell'area europea delle decisioni, atti pubblici e transazioni giudiziarie sono l'afferenza a materia rientrante nella sfera applicativa del regolamento 1215/2012, sia sotto il profilo oggettivo (deve trattarsi di uno dei provvedimenti o atti contemplati dal regolamento in materia civile e commerciale non espressamente esclusa dal medesimo regolamento dotati di efficacia esecutiva nello Stato membro d'origine), sia sotto il profilo soggettivo ossia essere stati adottati da autorità competente dello Stato membro.

In sostanza, il regolamento Bruxelles I bis ha eliminato la necessità della dichiarazione di esecutività (exequatur) dinanzi all'autorità competente dello Stato Membro ricevente ed ha esteso il meccanismo certificatorio già introdotto dal regolamento europeo 804/2004 sul cosiddetto Titolo Esecutivo Europeo (TEE) per i crediti non contestati, con l'evidente intento di favorire la cooperazione giudiziaria civile basata sul principio del mutuo riconoscimento e della fiducia reciproca (vedi considerando 26 al regolamento 1215/2012). In questo modo le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie dotate di efficacia esecutiva nello Stato membro di origine sono automaticamente idonee a legittimare l'avvio della procedura esecutiva oltre il confine nazionale, in qualsiasi altro Stato Membro, indipendentemente dalla natura dell'obbligazione da eseguire, non solo pecuniaria, ma anche di consegna, rilascio ovvero per obblighi di fare.

Dal punto di vista operativo, l'interessato dovrà fornire una copia autentica del titolo e l'attestazione di esecutività mediante la compilazione del modulo allegato al regolamento europeo (più specificamente l'allegato I richiamato dall'art. 53 del regolamento per le decisioni e allegato II richiamato dall'art. 60 per gli atti pubblici e per le transazioni giudiziarie). Lo Stato membro ricevente, ove lo ritenga necessario (e quantomeno per l'Italia nella prassi applicativa è ciò che accade regolarmente), può chiedere la traduzione o la traslitterazione dell'attestato rilasciato ai sensi degli artt. 53 o 60 e, se non ritenuto sufficiente ovvero su richiesta del debitore esecutato, la traduzione integrale del titolo da eseguire.

Ottenuta la certificazione e se necessarie le traduzioni, non esistendo una procedura esecutiva europea unica, la decisione, l'atto pubblico e la transazione giudiziaria andranno messe in esecuzione sulla base delle procedure dettate dallo Stato membro in cui avrà luogo l'esecuzione e nel rispetto dei riti processuali ivi regolati, con conseguenze operative che possono variare sensibilmente da ordinamento ad ordinamento e spesso con prassi applicative diverse da autorità competente ad autorità competente locale.

Lo scopo del presente contributo è interrogarsi sugli impatti pratici conseguenti alla diversa regolamentazione dei termini per l'avvio dell'azione esecutiva, e in particolare della prescrizione del credito, sul regime della libera circolabilità dei titoli esecutivi rientranti nella sfera applicativa del regolamento 1215/2012, alla luce delle linee guida fornite dalla giurisprudenza europea.

## **2. Il controllo formale sull'esecutività del titolo: ruolo dell'autorità di origine e tutela delle parti.**

Il carattere esecutivo della decisione nello Stato di origine costituisce un presupposto dell'esecuzione nello Stato richiesto.

Il provvedimento/atto di cui si discute potrebbe essere privo di efficacia esecutiva per motivi formali – ad esempio perché mancano i requisiti richiesti dalla legge dello Stato d'origine affinché lo stesso abbia efficacia esecutiva – ovvero la forza esecutiva dello stesso potrebbe essere ostacolata da motivi afferenti il credito sostanziale ad esempio per il sopravvenuto adempimento ovvero per la sua estinzione dovuta ad altre cause - a titolo esemplificativo la compensazione ovvero il sopravvenuto decorso del termine di prescrizione per mancato esercizio prolungato nel tempo del medesimo diritto di credito.

La giurisprudenza unionale ha dato prevalenza al criterio dell'astrattezza nel senso che, ai fini europei, il termine "esecutivo" deve essere interpretato nel senso di riguardare esclusivamente il carattere esecutivo dal punto di vista formale delle decisioni straniere e non anche le condizioni alle quali tali decisioni possono essere eseguite nello Stato d'origine (sul punto già Corte di Giustizia (UE), C-267/97 del 29 aprile 1999 con riferimento alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, sostitui-



ita in ambito europeo dal reg. 44/2001 a sua volta sostituito dal reg. 1215/2012).

Ciò premesso, nell'attuale vigenza del regolamento 1215/2012, il controllo sui titoli destinati alla libera circolazione tra gli stati dell'Unione Europea è rimesso, contrariamente a quanto previsto dal previgente regime - che imponeva il preliminare espletamento della procedura di exequatur - alla competenza dell'autorità che lo ha emesso nello Stato membro di origine. Il vantaggio del ricorso alla procedura di mera attestazione di esecutività del titolo risiede nel rendere superflua la preliminare verifica da parte del sistema giudiziario dello Stato membro ricevente, con i ritardi e i costi che ne conseguono.

L'interessato, compilato nel rispetto delle modalità stabilite dall'autorità competente al suo rilascio, ivi inclusa la lingua di riferimento, chiede il rilascio dell'attestazione di cui all'allegato I o II del regolamento 1215/2012, mediante trasmissione del medesimo modulo precompilato.

La richiesta di attestazione alla autorità competente dello stato d'origine non ha natura giudiziaria ma si ritiene abbia natura amministrativa (in questi termini si è pronunciata la Corte di Giustizia UE nella sentenza C-511/14 con riferimento al certificato di titolo esecutivo europeo di cui al reg. 805/2004). La verifica che viene effettuata è puramente formale ed inerisce l'esistenza del titolo e la sua formale forza esecutiva alla luce delle norme di diritto interno dello stato di origine. In particolare, nel caso di atto pubblico o transazione giudiziaria sarà verificato se il credito sia riconducibile alla materia civile e commerciale, se sia suscettibile di esecuzione forzata; nel caso di decisione giudiziaria invece andrà verificata la correttezza del procedimento formativo del titolo anche alla luce del rispetto del diritto di difesa. Al contrario, l'autorità adita per il rilascio dell'attestato non potrà indagare la sussistenza di impedimenti all'esecuzione e manifestarli al debitore al fine di approntare la propria difesa e opporsi all'esecuzione (sul punto Corte di Giustizia nella sentenza 4 settembre 2019, C-347/18, secondo la quale l'art. 53 Reg. 1215/2012, letto in combinato disposto con l'art. 47 della Carta sui Diritti fondamentali dell'Unione Europea, che garantisce il diritto ad un ricorso effettivo, deve essere interpretato nel senso che osta alla possibilità, per l'autorità giurisdizionale d'origine adita con istanza di rilascio dell'attestato previsto da detto articolo 53, con riferimento a una decisione definitiva, di verificare d'ufficio se le disposizioni contenute al capo II, sezione 4, di tale regolamento siano state violate, al fine di informare il consumatore della violazione eventualmente accertata e di consentire a quest'ultimo di valutare in modo consapevole la possibilità di avvalersi dei rimedi previsti dal medesimo regolamento).

Le versioni editabili di tali moduli possono essere compilate online tramite il portale europeo della giustizia elettronica, nella sezione moduli online, sottosezione moduli relativi alle decisioni in materia civile e commerciale, in cui è possibile selezionare la lingua dello Stato membro di interesse.

Per fare un esempio se occorresse eseguire in Germania una sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, il creditore dovrà compilare in lingua italiana il modulo di cui all'allegato I estratto dal portale europeo, riportando eventuali spese processuali ripetibili e gli interessi per come riconosciuti nella medesima sentenza. Il modulo compilato verrà trasmesso al Tribunale di Napoli, in persona del giudice che ha emesso la sentenza, per la verifica formale e conseguente sottoscrizione. Una volta certificata l'esecutività transfrontaliera del titolo, la sentenza italiana, ai fini dell'esecuzione su territorio tedesco, è parificata ad una sentenza pronunciata da autorità giudiziaria tedesca.

### **3. Il diniego del riconoscimento e dell'esecuzione**

La tutela del soggetto che abbia provveduto al pagamento del credito riconosciuto in un titolo esecutivo giudiziario o stragiudiziale ovvero nel caso di estinzione dello stesso, è garantita dal diritto interno applicabile alla fattispecie. A titolo esemplificativo se la fattispecie sostanziale sottesa al titolo è regolata dal diritto italiano, nel caso di pagamento del credito riportato in sentenza o in altro titolo esecutivo, il debitore ha diritto ad ottenere piena quietanza liberatoria e la restituzione del titolo esecutivo. Nel caso di illegittimo avvio di azioni esecutive potrà proporre opposizione all'esecuzione e se per ipotesi l'esecuzione dovesse giungere a conclusione, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede, al debitore resterà la strada della tutela risarcitoria o in ultima analisi quella dell'indebito arricchimento.

Solitamente l'intervenuta prescrizione del credito, è oggetto di specifica eccezione del debitore formulata per contrastare la tardiva attivazione del creditore che intenda agire o abbia agito in sede esecutiva, mediante opposizione all'esecuzione finalizzata a contrastare il diritto del creditore di agire esecutivamente.

Venuto meno il formale titolo esecutivo nello Stato membro d'origine, viene meno il presupposto applicativo del regolamento europeo 1215/2012 e con esso l'idoneità alla esecuzione transfrontaliera.

Al di fuori di quanto garantito e disciplinato dal diritto interno, la tutela del soggetto contro cui è richiesta l'esecuzione è rinviata ad una fase successiva ed eventuale.

Non essendo più necessaria una procedura di exequatur, ottenuta l'attestazione di esecutività da parte dell'autorità competente dello Stato di origine, il soggetto contro cui si intende agire esecutivamente può chiedere l'avvio di un procedimento per ottenere l'accertamento negativo dell'avvenuto riconoscimento della decisione ai sensi dell'art. 45 ovvero un giudizio di diniego dell'esecuzione ai sensi dell'art. 46. Tale procedimento è diretto a far negare l'efficacia esecutiva del titolo, sia esso decisione, transazione giudiziaria o atto pubblico, in presenza di uno dei c.d. motivi ostativi al riconoscimento previsti all'art. 45 del medesimo Regolamento, e con esso dell'automatico riconoscimento dell'efficacia esecutiva all'interno dello Stato richiesto. Gli stessi motivi ostativi nell'ambito del Regolamento possono altresì essere fatti valere dal creditore mediante un giudizio di

accertamento circa l'assenza di motivi di diniego al riconoscimento, codificato dall'art. 36, par. 2 Reg. 1215/2012.

L'istanza va proposta davanti all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione.

Nel caso di atto pubblico, l'unica ragione ostativa legittimante l'avvio della procedura di diniego dell'esecuzione è la contrarietà ad ordine pubblico. Mentre nel caso di decisioni giudiziarie la verifica ostativa alla prosecuzione dell'esecuzione è estesa al rispetto del principio di difesa del convenuto che, se contumace, deve essere stato posto in condizione di difendersi; della non contrarietà ad una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto ovvero in altro Stato membro o paese terzo avente il medesimo oggetto e titolo, sempre che sia riconosciuta nello Stato richiesto; ovvero che siano state rispettate le disposizioni sulla competenza esclusiva disciplinate dal capo II, sezione 6 del regolamento europeo ovvero quella sulla competenza dettate dal capo II, sezione 3, 5 e 5 nel caso in cui il contraente dell'assicurazione, l'assicurato, il beneficiario di un contratto di assicurazione, la parte lesa, il consumatore o il lavoratore sia il convenuto.

#### **4. I rimedi dettati dal codice di rito dello Stato membro dell'esecuzione**

Secondo un pacifico principio della giurisprudenza unionale, una volta integrata la decisione nell'ordinamento giuridico dello Stato membro richiesto, le norme nazionali di quest'ultimo Stato in materia di esecuzione si applicano allo stesso modo che alle decisioni emanate dal giudice nazionale (Corte di giustizia, 13 ottobre 2011, causa C-139/10).

Sulla base di tale principio, si ritengono esperibili in aggiunta al rimedio del diniego dell'esecuzione sopra richiamato, i rimedi processuali previsti dall'ordinamento interno dello Stato dell'esecuzione parimente a quanto potrebbe essere fatto avverso analogo titolo esecutivo nazionale.

Se alcun dubbio può esservi rispetto al diritto del soggetto contro cui si agisce esecutivamente di contestare la legittimità dell'esecuzione nel caso in cui sia violato l'iter processuale imposto dallo Stato dell'esecuzione, più complesso è delineare i motivi che possono legittimare la contestazione del diritto di credito sottostante sulla base di un titolo esecutivo valido ed efficace automaticamente riconosciuto.

Si pensi, in particolare, alle ipotesi di adempimento dell'obbligazione dedotta nel titolo, all'impignorabilità dei beni o al controcredito fatto valere in compensazione, ovvero alla sopravvenuta estinzione del credito per prescrizione o altra causa.

Il tema è articolato e complesso e non può prescindere delle peculiarità specifiche degli ordinamenti dei singoli Stati membri coinvolti, dal rapporto tra i diversi ordinamenti e i motivi di diniego che potrebbero essere fatti valere, dal rispetto dei criteri di riparto di giuri-

sdizione e competenza fissati dallo stesso regolamento europeo in merito alla possibilità di contestare l'inesistenza del credito in sede esecutiva (su cui il rinvio va fatto agli artt. 24 n. 5 e 47 regolamento europeo 1215/2012), ovvero dal generale divieto, ex art. 52 reg. 1215/2012, dello Stato membro dell'esecuzione di riesaminare nel merito la decisione emessa da Stato membro d'origine.

In ordine alla possibile sovrapponibilità dei rimedi processuali nazionali con quelli previsti dalla normativa europea, una linea guida si rinviene nel considerando n. 30 del regolamento europeo chiarisce che «la parte che si oppone all'esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro dovrebbe, nei limiti del possibile e, conformemente al sistema giuridico dello Stato membro richiesto, poter invocare, nella medesima procedura, oltre ai motivi di diniego contemplati dal presente regolamento i motivi di diniego previsti dal diritto nazionale. Tuttavia, il riconoscimento di una decisione dovrebbe essere negato solo in presenza di uno o più dei motivi di diniego previsti dal presente regolamento».

Alla luce di quanto previsto da tale considerando e dei principi fissati dalla giurisprudenza unionale, sembra potersi ritenere che nel caso in cui lo Stato dell'esecuzione sia l'Italia, il soggetto contro cui è proposta l'esecuzione possa invocare l'applicazione dei rimedi di cui agli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. se ne sussistono i presupposti.

Di conseguenza, fermo il lime del giudicato sostanziale che opera anche per i titoli esecutivi italiani, l'esecutato potrà proporre opposizione all'esecuzione o all'atto di precetto per ottenere la sospensione della procedura esecutiva o impedirne l'avvio con la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, contestando la mancanza originaria o sopravvenuta carenza del titolo esecutivo, ad esempio perché il titolo è contrastato da altra decisione, ovvero perché ha perso la sua efficacia esecutiva nello Stato d'origine, ovvero per la sopravvenuta inesistenza del diritto sostanziale sottostante, ad esempio perché estinto.

Non sembra trattarsi di un riesame nel merito non consentito dalla normativa europea, quanto piuttosto del diritto di impedire che sia portata avanti una esecuzione senza tener conto degli accadimenti che potrebbero aver inciso sulla esistenza o anche solo sulla sua portata del credito sotteso al titolo azionato ovvero che il procedimento di esecuzione si svolga sulla base di atti illegittimi.

## **5. Sul rispetto dei termini per l'avvio dell'esecuzione**

Chiarito che la legge processuale dell'esecuzione è quello dello stato in cui è richiesta l'azione esecutiva e riconosciuto, nei limiti in cui ciò sia garantito dal rito processuale interno dello Stato membro di esecuzione, il diritto del debitore di contestare la legittimità dell'azione esecutiva per l'eventuale sopravvenuta estinzione del credito azionato, una particolare attenzione va posta al rispetto dei termini per l'esercizio del diritto di esecuzione.

Il tema è stato esaminato nel procedimento avviato dinanzi alla Corte di Giustizia – C-379/17 e volto ad ottenere pronuncia pregiudiziale

della conformità all'art. 38 regolamento europeo 44/2001 della disciplina nazionale dello Stato esecutivo richiesto – nella specie quello tedesco - che, ai fini dell'esecuzione di un sequestro conservativo, prevedeva un termine di esecuzione diverso ed ulteriore rispetto a quello previsto nello Stato di origine.

Dalla lettura della sentenza emerge che una società italiana, ottenuto sequestro conservativo da parte del Tribunale e la successiva di dichiarazione di esecutività (all'epoca necessaria) da parte del Landgericht di Monaco in Germania con provvedimento del 22 agosto 2014, chiedeva l'esecuzione dello stesso in Germania mediante iscrizione di ipoteca sui beni immobili del debitore a garanzia del credito.

In particolare, il creditore chiedeva procedersi ad iscrizione ipotecaria sui beni del debitore in Germania in data 23 aprile 2015. L'istanza veniva rigettata prima dall'Amtsgericht di Monaco, sul presupposto che non sarebbe stato rispettato il termine di esecuzione previsto dall'ordinamento processuale tedesco per i sequestri conservativi.

Ai sensi § 929, Abs. 2-3, ZPO (codice di procedura civile tedesco – denominato Vollstreckungsklausel – formula esecutiva; Vollziehungsfrist – termine per l'esecuzione), inserito nella sezione 5 relativa ai sequestri conservativi e alle misure cautelari, del libro 8 della ZPO, sulle misure di esecuzione, l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro è inammissibile qualora sia trascorso un mese dalla data di emanazione dell'ordinanza o della sua notifica alla parte richiedente.

È ammessa l'esecuzione prima della notifica dell'ordinanza di sequestro al debitore. Tuttavia, essa è inefficace se la notifica non avviene entro una settimana dall'esecuzione e prima del decorso del termine per essa previsto nel paragrafo precedente.

Il giudice dell'esecuzione tedesco, nel richiamare il mancato rispetto del termine previsto da tale disposizione, rigettava la richiesta del creditore italiano.

La decisione veniva impugnata davanti al Oberlandesgericht di Monaco sul presupposto che, nel caso di specie, il sequestro avrebbe conservato efficacia ai sensi della normativa processuale italiana di cui all'art. 675 cod. proc. civ. essendo stati effettuati pignoramenti ai danni del debitore nel termine di trenta giorni dall'ordinanza e, pertanto, non avrebbe potuto essere imposto il rispetto di un termine processuale ulteriore fissato dalla normativa tedesca in aggiunta a previsto, e rispettato nel caso di specie, dalla legge italiana.

L'Oberlandesgericht di Monaco confermava la decisione di rigetto, dando prevalenza alla normativa processuale tedesca quale legge applicabile all'esecuzione del titolo italiano riconosciuto esecutivo in Germania. In particolare, veniva chiarito che, ai fini dell'esecuzione di un provvedimento italiano in Germania il codice di rito tedesco esclude l'esecuzione del medesimo sequestro conservativo decorso il termine di cui al § 929, Abs. 2, ZPO, termine che inizia a decorrere, nel caso di decisioni straniere soggetta alla procedura di exequatur prevista dall'art. 38 reg. 44/2001, dalla notifica della dichiarazione di exequatur al creditore. La ratio di tale disciplina è quella di tute-



lare il debitore, evitando che le decisioni adottate a seguito di un procedimento sommario di richiesta di provvedimenti urgenti restino esecutive per un periodo di tempo relativamente lungo e nonostante eventuali mutamenti della situazione.

Impugnata anche questa decisione davanti al Bundesgerichtshof, veniva sollevata questione pregiudiziale volta a verificare la correttezza dell'interpretazione seguita dall' Oberlandesgericht di Monaco.

In particolare, veniva chiesto alla Corte di Giustizia di verificare se l'articolo 38 del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che esso osti all'applicazione di una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, che stabilisce un termine per l'esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo, ad un'ordinanza di sequestro conservativo emanata in un altro Stato membro e munita di carattere esecutivo nello Stato membro richiesto.

La Corte di Giustizia, nel rispondere alla domanda pregiudiziale, ribadisce che la procedura di exequatur (oggi sostituita dal regolamento 1215/2012 dalla mera attestazione di esecutività di cui si è detto in precedenza) non avvia un nuovo giudizio, ma mira ad inserire nell'ordinamento giuridico dello Stato richiesto la decisione emessa in altro Stato membro, sulla base di una mutua fiducia nella giustizia degli Stati Membri. In questo modo, la decisione pronunciata in uno Stato membro diverso da quello richiesto produce in quest'ultimo gli effetti propri di un titolo nazionale avente carattere esecutivo (Corte di Giustizia del 13 ottobre 2011, Prism Investments, C-139/10). L'effettiva esecuzione resta soggetta al diritto nazionale del giudice adito (Corte di Giustizia del 28 aprile 2009, Apostolides, C-420/07).

Il punto centrale per rispondere al quesito pregiudiziale, chiarisce la Corte di Giustizia, è la verifica della natura della disciplina dettata dal § 929, Abs. 2, ZPO, se attinente alla efficacia esecutiva del provvedimento cautelare in sé, che non potrebbe entrare in contrasto con i principi posti dalla normativa europea e quindi pregiudicare l'effetto utile del sistema previsto dal suddetto regolamento in materia di exequatur, ovvero se requisito processuale afferente alla procedura esecutiva in senso stretto regolata a livello nazionale.

La Corte conclude per questa seconda opzione sul presupposto che quanto disciplinato da § 929, Abs. 2-3, ZPO, afferisce in particolare all'iter processuale necessario per eseguire un sequestro conservativo, non per intaccarne la sua idoneità esecutiva sulla base del diritto europeo.

Più specificamente, il termine previsto dalla citata disposizione è un termine che restringe l'esecuzione forzata di un'ordinanza di sequestro conservativo, ma non la sua validità ed in quanto tale ricade nell'ambito delle norme procedurali previste nel diritto tedesco per l'esecuzione delle ordinanze che autorizzano sequestri conservativi.

Il fatto che l'applicazione di un termine di esecuzione, come quello di cui all'articolo 929, paragrafo 2, della ZPO, comporti una limitazione nel tempo dell'efficacia esecutiva di una decisione emessa da un

giudice di uno Stato membro diverso dallo Stato membro richiesto non rimette in discussione l'interpretazione secondo cui tale termine rientra nella fase dell'esecuzione vera e propria.

Lo Stato membro richiesto rimane libero di prevedere, nel proprio ordinamento giuridico, l'applicazione di un termine per procedere all'esecuzione di dette decisioni, che sono state riconosciute e dichiarate esecutive in quest'ultimo Stato membro, la cui legge processuale è l'unica ad essere applicabili in fase esecutiva.

Non vi sarebbe alcun motivo per attribuire ad una decisione, al momento della sua esecuzione, effetti, senza limiti di tempo o in un arco di tempo sproporzionatamente più ampio rispetto alle decisioni nazionali, che un titolo dello stesso genere, pronunciata direttamente nello Stato membro richiesto e sulla base della legge processuale ivi applicabile, non produrrebbe.

Una diversa conclusione, oltre a determinare irragionevoli disparità di trattamento con gli analoghi provvedimenti nazionali a cui la decisione straniera sulla base della normativa europea viene equiparata, implicherebbe un onere sproporzionato per le autorità incaricate di procedere all'esecuzione che dovrebbero verificare se il diritto dello Stato membro, in cui è stata emanata la decisione, preveda un termine di esecuzione e, nel caso, se le modalità dello stesso termine siano state rispettate.

Secondo la Corte di Giustizia, la conclusione sarebbe compatibile con il principio della libera circolazione dei titoli previsto dalla normativa europea che, in ogni caso, andrebbe temperato con quello della certezza del diritto. Ciò a maggior ragione, in ipotesi come nel giudizio in occasione del quale è stata proposta domanda pregiudiziale, in cui veniva chiesta autorizzazione ad eseguire un sequestro conservativo mediante iscrizione di ipoteca su registri immobiliari avente per sua natura carattere provvisorio, in relazione all'esigenza di tutela dei titolari di diritti che vi sono registrati e dei terzi.

All'esito di un simile percorso argomentativo, la Corte di Giustizia ha interpretato l'art. 38 del regolamento n. 44/2001 nel senso che esso non osta a che una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale (nella specie - l'art. 929, co. 2 ZPO), che prevede l'applicazione di un termine per l'esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo, sia applicata ad un'ordinanza di sequestro conservativo emanata in un altro Stato membro e munita di carattere esecutivo nello Stato membro richiesto.

## **6. Sulla prescrizione del diritto di agire esecutivamente**

La sentenza della Corte di Giustizia sopra richiamata è relativa al particolare caso dell'esecuzione di un provvedimento cautelare per la cui attuazione lo Stato membro richiesto preveda un termine processuale afferente alle modalità di esecuzione, che presuppone un titolo esecutivo valido, efficace e riconosciuto nello Stato richiesto.

Analogo principio sembra essere stato affermato con specifico riferimento alla prescrizione del diritto del creditore di chiedere l'ese-

cuzione forzata laddove, nell'ordinamento processuale dello Stato membro richiesto, sia previsto un termine processuale entro il quale il creditore sia tenuto ad attivarsi. In questo caso, vista l'equiparazione con i provvedimenti nazionali, il termine processuale entro cui esercitare l'azione esecutiva dovrà essere tenuto in considerazione dal creditore straniero che chieda esecuzione in quello specifico Stato membro.

Il principio è stato, in particolare affermato con riferimento allo Stato membro di esecuzione Romania, dal OLG Düsseldorf, Beschl. del 19.02.2019 – 3 W 174/18 secondo cui l'eccezione di prescrizione del diritto all'esecuzione forzata, che non si rivolge contro il diritto consacrato nel titolo esecutivo in sé, ma contro l'esecuzione del titolo, senza che questo sia riesaminato nel merito, è ammissibile nel procedimento di exequatur.

Per la prospettiva italiana, un'interessante sentenza del Tribunale di Milano del 18 ottobre 2017, adottata all'esito di una opposizione ad esecuzione, in materia di legge applicabile alla prescrizione del diritto di portare ad esecuzione una decisione straniera - nella specie sentenza inglese resa esecutiva in Italia - consente di fare una valutazione ulteriore.

Il Tribunale di Milano, in quel caso, ribadita l'adesione all'orientamento maggioritario che attribuisce natura sostanziale alla disciplina della prescrizione - militando in questo senso l'indissolubile legame che avvince i mezzi di estinzione dei rapporti giuridici e la legge che ne disciplina l'origine e la sostanza - ha escluso la natura processuale dell'istituto e, per l'effetto, l'applicazione della legge italiana quale legge di esecuzione. Al contrario, per valutare il rispetto della disciplina di prescrizione del diritto di portare ad esecuzione il titolo vantato dal creditore procedente, il Tribunale di Milano ha fatto riferimento alla legge inglese applicabile al rapporto sostanziale sotteso, chiedendo l'espletamento di consulenza tecnica da parte di esperto di diritto inglese. La consulenza concludeva per l'inesistenza nel diritto inglese di un termine di prescrizione del diritto di portare ad esecuzione una decisione mediante l'espropriazione presso terzi. Detta conclusione ha legittimato il rigetto dell'opposizione proposta dal debitore anche per la sua non contrarietà ad ordine pubblico italiano.

Sul punto, nella sentenza è precisato la prescrizione è posta a tutela di un interesse sostanzialmente privato quale è quello del debitore di essere liberato da vincoli in conseguenza del decorso del tempo di volta in volta stabilito dalla legge. La circostanza che la tutela di un simile interesse sia realizzata (peraltro solo in alcuni casi) attraverso norme cogenti è conseguenza della volontà di impedire che, per effetto di una disciplina convenzionale, siano imposti termini di prescrizione eccessivamente brevi, ma non, anche, indice della riconducibilità della prescrizione a quei principi fondamentali dell'ordinamento che, come detto, concretizzano la clausola generale dell'ordine pubblico. Nello stesso senso, del resto, è orientata anche la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. I,

23 febbraio 2016, Cass. civ., sez. III, 18 gennaio 2011, n. 1084). Una simile conclusione è anche confermata tanto dal fatto che in non pochi casi è esclusa l'operatività dell'istituto della prescrizione (si pensi, a mero titolo esemplificativo, ai diritti previsti agli artt. 248, co. 2, 249, co. 2, 263, co. 2, 270, 533, co. 2, 713, 902, 948, co. 3, 1111, 1422 c.c.), quanto dalla non rilevanza d'ufficio della prescrizione.

## 7. Conclusione

Le diverse discipline nazionali regolanti l'esecuzione mostrano quanto l'obiettivo europeo della libera circolazione delle decisioni, atti pubblici e transazioni giudiziarie resti, nella pratica, condizionato dalla mancanza di una disciplina processuale esecutiva unitaria europea.

Il regolamento 1215/2012 ha certamente semplificato la fase di riconoscimento, eliminando l'exequatur e affidando all'autorità di origine la verifica dell'efficacia transazionale del titolo, spostando sul soggetto contro cui si procede l'onere di avviare le più opportune iniziative previste dalla disciplina europea e/o dello Stato richiesto dell'esecuzione a cautela del suo diritto di contrastare l'eventuale illegittimità dell'esecuzione.

Tuttavia, una volta che la decisione straniera "produce nello Stato richiesto gli effetti propri di un titolo nazionale avente carattere esecutivo", essa ricade integralmente nell'alveo delle procedure esecutive interne, con conseguenze operative che possono divergere in modo significativo.

Proprio questa eterogeneità rappresenta il principale limite del sistema: la diversa qualificazione – sostanziale o processuale – di istituti come la prescrizione del diritto di procedere ad esecuzione o i termini per l'attuazione di misure cautelari determina risultati profondamente diversi a seconda dello Stato membro coinvolto. Questi contrasti evidenziano una tensione irrisolta tra il principio del mutuo riconoscimento e la sovranità processuale degli Stati membri. Ne deriva un quadro in cui la concreta attuabilità del credito dipende non solo dalla natura del titolo, ma anche – e soprattutto – dalla qualificazione giuridica adottata dallo Stato dell'esecuzione.

In definitiva, la libera circolazione dei titoli esecutivi è formalmente garantita, ma l'effettiva eseguibilità dei crediti continua a dipendere da una pluralità di discipline interne che incidono in modo determinante sulla tutela del creditore e sulla prevedibilità degli esiti. Appare imprescindibile una riflessione europea più ampia sulla necessità di criteri comuni in materia di prescrizione e termini dell'esecuzione per evitare che la cooperazione giudiziaria resti confinata a un livello meramente dichiarativo.



**SCOPRI LA PIATTAFORMA DIGITALE CHE INTEGRA  
BANCA DATI CERTIFICATA, QUOTIDIANO GIURIDICO  
E STRUMENTI AI SVILUPPATI PER L'AMBITO LEGALE.**

JURANEWSAI



**Genera elaborati giuridici completi da:**

- Documenti banca dati
- I tuoi atti
- Schemi professionali preimpostati



Sintesi chiare e massime verificate, per arrivare subito al cuore delle questioni.



AI professionale con tracciabilità e trasparenza: ogni risposta rimanda alla fonte certa ufficiale, prelevata dalla propria banca dati.



**SUPPORTO UMANO INCLUSO** Assistenza clienti reale, formazione dedicata e supporto operativo.

**RICHIEDI LA TUA DEMO**



## Il libero arbitrio tra realtà e convenzione



*Avv. Sonia M. Spadoni*

Per libero arbitrio si intende quella capacità di dominare gli impulsi che è presente in ciascun individuo, se si escludono i portatori di quelle patologie mentali che provocano incapacità funzionale. Da questa premessa consegue che i condizionamenti e le influenze presenti e passate non sono mai abbastanza forti da impedire il dominio delle proprie azioni. Il libero arbitrio è pertanto un carattere tipico dell'essere umano, secondo il pensiero della Scuola Classica<sup>1</sup>, quantomeno allo stato latente, secondo la dottrina della Nuova Difesa sociale<sup>2</sup>, ed è ciò che ci consente di fare scelte autonome, pertanto anche di decidere se delinquere o meno.

Si impone a questo punto una domanda: e se non fosse invece la capacità di dominare i propri impulsi, ma piuttosto il timore della pena ad impedire ad un individuo di delinquere o di continuare a delinquere? Enrico Ferri<sup>3</sup> riportava questa riflessione nella sua opera *La Justice Pénale: Son Évolution, ses Défauts, son Avenir*. Pur essendo un fervente sostenitore del determinismo, infatti, lo studioso precisava che alcuni individui non sono intimidabili, e per questa sua apparente contraddizione veniva criticato, non senza ironia, da Alimena<sup>4</sup>, convinto sostenitore del libero arbitrio, il quale sosteneva a sua volta che “L'intimidabilità e quindi la non intimidabilità, è un'attitudine. L'intimidazione, e quindi la non intimidazione, è soltanto un episodio [...]. Oggi, noi facciamo quello che, con maggiore ragione, ieri non abbiamo fatto; oggi, ci pentiamo di quello che ieri abbiamo bramato; domani, ci piacerà meno quello che oggi ci è piaciuto assai.” E aggiungeva che la nostra coscienza è sempre diversa.

A ben vedere, non c'è sostanziale differenza tra il pensiero di Ferri e quello di Alimena: la coscienza è per entrambi uno stato che muta secondo le circostanze e le influenze esterne (l'intimidazione secondo Ferri), ed è soggetto a variabili che sfuggono alla prevedibilità, come suggerisce chiaramente questa frase di Alimena: oggi, ci pentiamo di quello che ieri abbiamo bramato. Premesso che non è prevedibile quale stimolo preciso possa avere influenza sulla coscienza di un soggetto per fargli cambiare opinione, non si può non concordare sul fatto che è pur sempre l'introduzione di uno stimolo a provocare un cambiamento, o presa di coscienza.

Ciò che fa da discriminare fra la teoria del libero arbitrio e la teoria determinista, sono piuttosto le implicazioni che comporta l'abbracciare una teoria o l'altra: la convinzione che esista un agire mosso dal libero arbitrio ha infatti come corollario la pena in quanto punizione, ossia la pena in funzione retributiva, mentre per i deterministi la pena deve avere essenzialmente una funzione rieducativa. Nella declinazione del determinismo offerta dalla Nuova Difesa sociale, tuttavia, la funzione rieducativa della pena di fronte al recidivo si smarrisce, poiché in tal caso è evidente che non si compie alcun risveglio della coscienza, ossia del senso di responsabilità che dovrebbe manifestarsi in seguito all'inflizione di una pena risocializzante (es. i lavori socialmente utili). Una tale considerazione, d'altra parte, fu riconosciuta anche dagli stessi sostenitori della Nuova Difesa<sup>5</sup>. La ragione

della resistenza alla risocializzazione, che ritroviamo nel recidivo, si potrebbe forse spiegare una volta ammesso che il senso di responsabilità è una proiezione talmente soggettiva da non essere sempre correggibile attraverso la “rieducazione” operata con modelli standard. Pertanto, non possiamo fare a meno di dare ragione a Ferri quando afferma che certi soggetti non sono intimidabili, dal momento che la visione della vita per questi soggetti è diversa da quella di coloro che, al contrario, sono intimidabili.

Le considerazioni sul libero arbitrio ci portano, dunque, ancora una volta, a comprendere come il confronto fra le teorie opposte, quella classica e quella determinista nelle loro varie declinazioni, sia incorretto in quanto condotto su piani sfalsati. Mentre la base di partenza di chi sostiene il determinismo è materialista, in quanto ci riporta all'essenza dell'individuo quale risultato di una miriade di combinazioni e selezioni di Darwiniana memoria<sup>6</sup>, la teoria del libero arbitrio parte fondamentalmente dall'idea che vi sia un modo di pensare e di agire che è “normale” ed uno che non lo è, senza tenere conto delle infinite sfumature incolpevoli e delle incertezze imprevedibili che esistono tra un mondo, quello considerato dei “normali” e l'altro, quello considerato dei “pazzi”.

Nella prospettiva del libero arbitrio, il concetto di imputazione diventa dunque una linea di demarcazione convenzionale per giustificare chi è punibile e chi non lo è, che mal si concilia con l'idea di pena in funzione rieducativa, come propugnata cioè dalla nostra Costituzione. Non sembra logico infatti pensare di poter rieducare e di dedicare risorse alla rieducazione di un soggetto che abbia liberamente scelto di delinquere, quando avrebbe ben potuto scegliere di non farlo. Se si ammette la possibilità di rieducare il delinquente, bisogna coerentemente ammettere anche che ciascuno di noi è soggetto inevitabilmente a stimoli interni ed esterni, che soltanto nel momento in cui vengono indirizzati in una certa direzione ci impediscono di delinquere. Al tempo stesso, e per la stessa ragione, non sembra logico pensare di avere in mano le chiavi di accesso a tutte le menti criminali e di disporre di tutte le formule idonee per correggerle una per una, stante l'infinità delle combinazioni.

---

<sup>1</sup> F. Mantovani, *Diritto penale, parte generale*, Ed. Wolters Kluwer 2020, p. 605 e segg.. La Scuola Classica riteneva che il reato è violazione cosciente e volontaria della norma penale, e perché la volontà sia colpevole occorre che sia libera.

<sup>2</sup> F. Mantovani, op. cit., p. 612 e segg.. Secondo la Nuova difesa sociale il libero arbitrio è il sentimento intimo e naturale della responsabilità personale, comune a tutti gli uomini e quindi anche a chi delinque; è la “certezza della libertà interiore”.

<sup>3</sup> F. Antolisei, *Manuale di diritto penale, Parte generale*, Ed. Giuffrè 2003, p. 43 e segg.; F. Mantovani, op. cit., p. 607 e segg..

<sup>4</sup> B. Alimena, *Note polemiche intorno alla teoria dell'imputabilità*, Ed. Pierro e figlio, Napoli, 1906, pag. 11 e segg..

<sup>5</sup> F. Mantovani, op. cit., p. 612 e segg..

<sup>6</sup> C. Darwin, *L'origine della specie*, 6a Edizione del 1872, Ed. Bollati Boringhieri 2025, p. 153 e segg..

# **Il reato di lottizzazione abusiva: tra progressione criminosa, reato progressivo e tutela dei diritti fondamentali della persona**



*Dott.ssa Stella Feroletto*

In un territorio quale è quello italiano, certamente unitario per sua vocazione storica e ideologica, ma che concede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 della Costituzione Repubblicana del 1948, ampio respiro alla attuazione del fondamentale principio di sussidiarietà, sia verticale che orizzontale.

In base a tale principio, dal punto di vista sostanziale e delle applicazioni materiali dei principi cardini costituzionali ed in ossequio ai principi di stampo amministrativistico della fiducia e del legittimo affidamento, lo Stato tende a fare un passo indietro rispetto alla sua doverosa attività d'intervento e di controllo. Ciò al fine di dare spazio alla libera iniziativa economica e sociale dei cittadini.

In tale contesto, la tematica relativa alle implicazioni teoriche e pratiche del reato di lottizzazione abusiva, punito, fra l'altro, con la sanzione formalmente amministrativa della confisca urbanistica, resta una tematica di centrale rilievo e che merita delle riflessioni, anche alla luce della clausola solidaristica di cui all'art. 2 della Costituzione. Nel tentativo di inquadrare in guisa sistematica il tema in esame, occorre preliminarmente soffermarsi, in linea generale, sui concetti appartenenti alla teoria del diritto, sovente oggetto di ampio dibattito dottrinale: la progressione criminosa e di reato progressivo.

Più in particolare, è opportuno, in via introduttiva e sintetica, evidenziare come le nozioni di progressione criminosa e di reato progressivo vengano in considerazione in diversi ambiti.

Per quanto attiene alla progressione criminosa, essa viene in rilievo, innanzitutto, quale criterio valoriale al fine di comprendere i rapporti tra le diverse fattispecie penali.

Si pensi, a titolo meramente esemplificativo e dogmatico, ai rapporti intercorrenti tra alcune fattispecie associative previste dal codice penale, laddove si ritiene che talune norme possano contenere una maggiore e progressiva carica offensiva rispetto ad altre.

In tal senso, si può affermare che il criterio della progressione criminosa, al pari di quello dell'assorbimento ed a differenza di quello di specialità, il quale risulta più certo e fondato su un confronto astratto tra le fattispecie, è un criterio valoriale, sovente utilizzato dalla giurisprudenza per comprendere i rapporti tra reati quando quello di specialità non sia sufficiente.

Ciò posto, è da rilevarsi che di progressione criminosa si può parlare non soltanto quale criterio interpretativo dei rapporti tra diverse fattispecie, ma anche nell'ambito del medesimo reato, come avviene proprio nel reato di lottizzazione abusiva, laddove ad una fase documentale di pianificazione dell'abusiva lottizzazione, si affianca una successiva fase operativa di realizzazione delle opere edilizie.

Per quanto concerne, invece, il reato progressivo, esso si può con-

figurare nel caso in cui si sia in presenza di un unico reato, nell'ambito del quale, in un determinato lasso temporale più o meno lungo, si continui ad alimentare l'offesa al bene giuridico protetto dalle fattispecie penali incriminatrici.

Gli effetti lesivi delle condotte poste in essere, infatti, si protraggano nel tempo.

Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, al dibattito che, prima dell'introduzione del capo sui reati ambientali nel codice penale, ha impiegato per decenni la giurisprudenza in merito al danno da esposizione a sostanze potenzialmente nocive per la salute e per l'ambiente, i cui effetti si sono manifestati in modo prolungato.

Con specifico riguardo al reato di lottizzazione abusiva, è da rilevarsi, anzitutto, che la disciplina normativa si evince dall'art. 30 del DPR n. 380 del 2001.

In particolare, il reato di lottizzazione abusiva è un reato comune e di pericolo.

Esso si integra allorquando vengano iniziate opere che implicano una trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni, in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero stabilite dalle leggi statali e regionali, oppure in assenza delle prescritte autorizzazioni.

Si configura, inoltre, quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, nonché per il numero, l'ubicazione e l'eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denunciano in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

Per tale ragione, il bene giuridico protetto dalla norma penale incriminatrice è, principalmente, l'ordinato assetto del territorio, nonché la correttezza dell'azione amministrativa a tutela della collettività di riferimento in una determinata realtà urbana.

In tal prospettiva, si può affermare che, in relazione al reato di lottizzazione abusiva, si potrà decorrere sia di reato progressivo sia di progressione criminosa.

In particolare, la progressione criminosa potrà venire in rilievo, come evidenziato in premessa, nel momento in cui alla predisposizione documentale della lottizzazione segua il momento esecutivo della realizzazione delle opere abusive pianificate.

Allorquando, invece, la realizzazione delle opere edilizie abusive sia già iniziata, verrà in considerazione la figura del reato progressivo, in quanto, tra il momento di inizio dell'esecuzione delle opere e quello della loro conclusione, intercorrerà un certo lasso temporale.

Di conseguenza, si continuerà ad alimentare l'offesa al bene giuridico protetto, ossia l'ordinato assetto del territorio, attraverso condotte progressive e reiterate, fino all'eventuale demolizione delle opere.

Ciò posto, rispetto al reato di lottizzazione abusiva, sarà importante

andare ad individuare il momento consumativo del reato.

In questa ottica, infatti, se alla fase documentale della pianificazione della lottizzazione non dovesse seguire quella esecutiva della realizzazione delle opere edilizie, il reato potrà ritenersi consumato al momento della predisposizione documentale. Da tale momento inizierà a decorrere anche il termine di prescrizione.

Qualora, in prospettiva di progressione criminosa, alla fase formale della predisposizione documentale dovesse far seguito la fase esecutiva della realizzazione delle opere edilizie, sarà importante andare ad individuare il momento consumativo del reato anche ai fini del computo del termine prescizionale.

Un orientamento esegetico – oramai impostosi come maggioritario – qualifica il reato di lottizzazione abusiva come reato ad effetti permanenti.

In tal caso, la prescrizione inizierà a decorrere dal momento eventuale della demolizione delle opere edilizie, frangente in cui verranno a cessare anche gli effetti della permanenza e sarà ripristinato il corretto assetto del territorio e la legalità violata.

Un diverso orientamento, rimasto tuttavia minoritario, qualifica, invece, il reato di lottizzazione abusiva come reato istantaneo.

In tale ipotesi, il reato si consumerebbe allorché le unità iniziassero a venire ad esistenza e, da quel momento, inizierebbe a decorrere il termine prescizionale.

Posto quanto sin qui osservato, merita anche la posizione di un eventuale sub acquirente del singolo lotto o immobile frazionato.

In tal senso, appare opportuno limitarsi ad osservare che, secondo l'impostazione esegetica maggioritaria, essendo il reato di lottizzazione abusiva un reato comune (e non proprio semi-esclusivo), è ammesso il concorso di persone nel reato ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del codice penale da parte del sub acquirente concorrente.

Tuttavia, con specifico riferimento alla posizione del sub acquirente di un immobile, occorre distinguere l'ipotesi nella quale egli sia consapevole di concorrere nel reato di lottizzazione abusiva dall'ipotesi in cui abbia perfezionato l'acquisto in buona fede e sia stato tratto in errore.

In questa seconda ipotesi, infatti, al sub acquirente si potrebbero applicare le norme di cui agli articoli 47 e 48 del codice penale riguardanti l'errore sul fatto determinato dell'altrui inganno. In tal caso, il sub acquirente non sarà punibile e del reato di lottizzazione abusiva risponderà solamente il venditore che abbia tratto in inganno il sub acquirente medesimo; mentre sul piano civilistico, resta salva la possibilità di richiedere il risarcimento del danno.

Il sub acquirente sarà, invece, punibile in caso di errore di diritto poiché, in base all'orientamento legislativo più tradizionale, vale il principio secondo cui ignorantia legis non excusat, salvo che, come insegna la giurisprudenza più attenta, l'errore sia stato inevitabile.

Per completezza espositiva, occorre dare atto che, tra le sanzioni



formalmente amministrative, ma sostanzialmente a connotazione penalistica, che possono essere applicate rispetto all'immobile o al sub acquirente del singolo lotto o immobile frazionato, vi è la cosiddetta confisca urbanistica.

La confisca urbanistica è, tra l'altro, oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale, sia a livello nazionale che sovranazionale e, secondo l'orientamento prevalente, può essere disposta, non soltanto in presenza di una sentenza di condanna, ma anche in caso di mero accertamento della responsabilità penale.

In particolare, con riferimento al reato di lottizzazione abusiva, l'art. 44 del Decreto n. 380 del 2000 prevede che la sentenza definitiva del giudice penale, che accerta la sussistenza della lottizzazione abusiva, disponga la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere arbitrariamente costruite.

Per effetto della confisca, i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione abusiva e la sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.

La questione inerente alla portata applicativa della sanzione della confisca urbanistica senza condanna ha assunto particolare rilevanza a seguito della sentenza n. 2 del 2026 della Corte Costituzionale. Quest'ultima ha affermato, *expressis verbis*, che la confisca senza condanna, anche in ossequio ai principi espressi dalla Corte EDU, non viola il principio penalistico di presunzione di innocenza, neanche in caso di intervenuta prescrizione.

La sentenza, infatti, pur accertando la responsabilità penale dell'imputato, non richiede che il giudice esprima il convincimento che il processo si sarebbe concluso con una condanna.

In via conclusiva, svolgendo alcune sintetiche riflessioni d'insieme, si può affermare che la tematica relativa al reato di lottizzazione abusiva e alla confisca urbanistica, quale sanzione a connotazione sostanzialmente penalistica, deve necessariamente confrontarsi, dal punto di vista pratico, con la realtà e con la necessità di uno sviluppo equilibrato del territorio.

In particolare, tale fenomeno assume rilievo soprattutto nei contesti più disagiati,

nei quali tali illeciti costituiscono una realtà consolidata, all'interno della quale vivono persone, sia come singoli sia nelle formazioni sociali ove si sviluppa la loro personalità ai sensi dell'art. 2 della Costituzione.

In questa prospettiva, appare necessario, da un lato, incentivare le misure di demolizione, laddove le opere risultino incompatibili con il contesto urbanistico; dall'altro, valutare i piani regolatori generali quali atti di alta amministrazione che, di fatto, restano connotati ontologicamente da discrezionalità amministrativa e, laddove sia possibile, incentivare sia le opere di sanatoria che la predisposizione, a livello globale, di piani di condono edilizio.

In tale ottica, lo Stato, attraverso i suoi enti, non dovrebbe essere

percepito come un autoritario Leviatano che vive in una metaforica torre d'avorio, ma come un moderno, liberale, democratico, autorevole ed umano pater familias che indossa le vesti più giuste per calarsi nelle realtà concrete del nostro paese, affiancando i cittadini e nutrendo il nobile sentimento della pietas, intesa nell'accezione più aulica elaborata dagli antichi romani dell'età repubblicana.

In fondo, nell'interesse del nostro Paese, una seconda possibilità può essere concessa, nei limiti consentiti dall'ordinamento.

# Psichiatria forense e costruzione della responsabilità penale:

## tra accertamento scientifico e decisione giudiziaria



*Avv. Teresa Cinzia Comberiatì*

Nel sistema penale contemporaneo, il giudizio sulla responsabilità non si esaurisce nell'accertamento del fatto, ma richiede una valutazione ulteriore, relativa alla capacità del soggetto di comprendere il significato della propria condotta e di autodeterminarsi in relazione ad essa. È in questo spazio, sospeso tra dimensione giuridica e sapere scientifico, che si colloca la psichiatria forense, disciplina di confine chiamata a fornire strumenti interpretativi in ordine allo stato mentale dell'autore del reato. Tale collocazione intermedia ne costituisce al contempo la forza e la fragilità: forza, perché consente di integrare il giudizio penale con una dimensione conoscitiva più ampia; fragilità, perché introduce nel processo categorie che non sono pienamente riconducibili alla logica normativa.

Il concetto di imputabilità rappresenta uno dei punti più critici di tale intersezione. Esso si fonda sulla capacità di intendere e di volere, presupposto indispensabile affinché il soggetto possa essere ritenuto penalmente responsabile. Tuttavia, la valutazione di tale capacità implica necessariamente il ricorso a conoscenze di natura extragiuridica, che introducono nel processo elementi di complessità e, al contempo, margini di incertezza. Non si tratta, infatti, di verificare un dato empirico immediatamente percepibile, ma di ricostruire uno stato psichico, spesso riferito a un momento passato, attraverso indicatori indiretti, comportamenti osservati e narrazioni.

La psichiatria forense si presenta, almeno sul piano formale, come uno strumento tecnico volto a supportare il giudice nell'accertamento della realtà psichica. La perizia dovrebbe consentire di individuare eventuali infermità mentali e di valutarne l'incidenza sulla capacità decisionale del soggetto. Tuttavia, una più attenta analisi rivela come tale funzione non possa essere ridotta a un semplice accertamento neutro. La diagnosi psichiatrica si fonda infatti su categorie interpretative, modelli teorici e sistemi classificatori che, pur aspirando alla scientificità, sono storicamente determinati e non privi di margini di discrezionalità.

La distinzione tra normalità e patologia, su cui si fonda il giudizio di imputabilità, non costituisce un dato naturale, ma il risultato di un processo culturale complesso. Nel corso della storia, la devianza è stata interpretata secondo paradigmi differenti: da una lettura religiosa e morale, che assimilava la follia alla colpa o al peccato, si è progressivamente passati a una visione scientifica che ha ricondotto il comportamento deviante alla malattia mentale. Questo processo di medicalizzazione ha trovato una delle sue espressioni più significative nel positivismo criminologico e nelle teorie di Cesare Lombroso, che hanno tentato di individuare nel criminale tratti biologici e patologici distintivi, ponendo le basi per una lettura deterministica della devianza.

Nonostante il superamento di tali impostazioni, l'idea che la devianza possa essere oggetto di classificazione scientifica continua a esercitare un'influenza significativa. La psichiatria forense, inserita nel contesto processuale, si trova a tradurre categorie cliniche in categorie giuridiche, operazione che comporta inevitabilmente una selezione e una semplificazione della complessità della persona. In questo senso, la perizia non si limita a descrivere uno stato di fatto, ma contribuisce a costruire la rappresentazione del soggetto e della sua responsabilità, orientando il modo in cui il giudice percepisce e valuta la condotta.

Il problema emerge con particolare evidenza nei casi in cui la devianza non è accompagnata da una patologia chiaramente definita. Esistono situazioni in cui il soggetto manifesta tratti di personalità disfunzionali, comportamenti antisociali o gravi carenze sul piano empatico, senza che ciò integri una vera e propria infermità mentale. In tali ipotesi, la valutazione dell'imputabilità si colloca in una zona grigia, in cui il confine tra normalità e follia risulta incerto e sfumato. La difficoltà non è soltanto diagnostica, ma anche normativa: stabilire quando una deviazione dalla norma psicologica diventi rilevante sul piano giuridico implica una scelta che non può essere interamente delegata alla scienza.

In questo contesto, la psichiatria forense è chiamata a operare una distinzione che non è puramente descrittiva, ma profondamente interpretativa. Stabilire se un soggetto fosse capace di intendere e di volere al momento del fatto implica una ricostruzione retrospettiva del suo stato mentale, fondata su elementi indiretti e su inferenze probabilistiche. Tale ricostruzione non può mai raggiungere un livello di certezza assoluta, ma si colloca inevitabilmente in un ambito di plausibilità, dove il margine di errore non può essere completamente eliminato. Emblematico, in tal senso, è il caso di Pietro Maso, che ha posto con forza il problema della valutazione dell'imputabilità in presenza di una personalità non riconducibile a una patologia psichiatrica maggiore, ma caratterizzata da tratti profondamente disfunzionali. La notte del 17 aprile 1991, Maso, con la complicità di tre amici, uccise brutalmente i propri genitori nella loro abitazione di Montecchia di Crosara, al fine di ottenere l'eredità e sostenere uno stile di vita improntato al lusso e all'eccesso. Ciò che colpì profondamente l'opinione pubblica fu il contrasto tra l'apparente normalità del giovane, ben inserito nel contesto sociale, e la freddezza con cui pianificò ed eseguì il delitto, dimostrando una capacità di manipolazione e una totale assenza di empatia.

Un ulteriore profilo di particolare interesse, sotto il versante criminologico e forense, emerge dall'osservazione della condotta di Pietro Maso nelle fasi immediatamente successive al delitto. Sin dall'avvio delle indagini, infatti, il materiale raccolto non si limitò a ricostruire la dinamica fattuale, ma iniziò progressivamente a restituire l'immagine di una soggettività caratterizzata da elementi di marcata anomalia sul piano relazionale ed emotivo. Le dichiarazioni iniziali rese dall'imputato e dai complici si rivelarono, fin da subito, intrinsecamente fragili, incoerenti e incapaci di reggere a un vaglio logico ap-

pena rigoroso, contribuendo a orientare l'azione investigativa verso una ricostruzione ben più articolata e compromettente.

Ciò che tuttavia assunse un rilievo dirimente fu l'atteggiamento mantenuto da Maso nel corso degli interrogatori. In un contesto che avrebbe normalmente imposto una reazione emotiva intensa, egli si distinse per una freddezza quasi ostentata, per un controllo espressivo rigidamente mantenuto e per una distanza affettiva difficilmente conciliabile con la gravità dell'evento. Non si trattò di semplice autocontrollo, ma di una postura psicologica che, lungi dal rappresentare un elemento neutro, si impose quale indice rivelatore di una struttura di personalità profondamente disallineata rispetto ai parametri ordinari di reazione umana.

La svolta investigativa, determinata dalla confessione di uno dei complici, consentì di disvelare la reale architettura del delitto e di collocare Maso in una posizione di indiscussa centralità. A fronte di tale quadro, la sua successiva ammissione di responsabilità non assunse i tratti di una confessione in senso proprio, quanto piuttosto quelli di una esposizione fredda, lineare e sorprendentemente priva di qualsiasi coinvolgimento emotivo. La narrazione dei fatti, scandita con precisione quasi tecnica, si caratterizzò per l'assenza di rimorso e per una distanza psicologica che finì per assumere un valore sintomatico, ben oltre il mero contenuto dichiarativo.

È proprio in questa dimensione che la confessione smette di essere soltanto prova e diventa, al contempo, elemento di interpretazione della personalità. La capacità di descrivere con lucidità le fasi della pianificazione e dell'esecuzione del delitto, senza alcuna incrinatura emotiva, contribuì in modo decisivo a consolidare l'immagine di un soggetto pienamente consapevole, dotato di capacità organizzativa e, soprattutto, in grado di autodeterminarsi. In altri termini, ciò che sul piano umano appariva inquietante, sul piano giuridico veniva letto come indice di imputabilità.

In questo quadro si inseriscono anche gli approfondimenti tecnico-psicologici, tra cui l'analisi grafologica, che, pur priva di autonoma rilevanza probatoria, svolse una funzione integrativa nella costruzione del profilo soggettivo. L'esame della scrittura evidenziò tratti interpretati come espressione di tensione interna, bisogno di affermazione e marcata centratura sull'io: irregolarità del tratto, angolosità delle forme, discontinuità spaziale e accentuazione grafica furono lette come segnali di una personalità conflittuale, egocentrica e scarsamente empatica. Non si trattò, evidentemente, di elementi decisivi, ma di indizi convergenti, capaci di rafforzare una rappresentazione già emersa attraverso altri strumenti di indagine.

Nel corso dei vari gradi di giudizio, le perizie psichiatriche hanno svolto un ruolo centrale e, al tempo stesso, rivelatore delle difficoltà proprie della disciplina. Gli esperti chiamati a valutare la personalità dell'imputato individuarono tratti di narcisismo, immaturità affettiva, egocentrismo e marcata carenza empatica, delineando il profilo di un soggetto manipolatorio e profondamente disfunzionale sul piano relazionale. Tuttavia, tali caratteristiche non furono ritenute idonee a



configurare una infermità mentale in senso giuridico, né a incidere in modo significativo sulla capacità di intendere e di volere. La linea interpretativa prevalente mantenne ferma la distinzione tra disturbo di personalità e vizio di mente, escludendo la rilevanza penale delle anomalie riscontrate.

Le valutazioni peritali furono oggetto di attento scrutinio nel corso del processo e nei successivi gradi di giudizio, ma non emersero elementi tali da sovvertire l'impostazione originaria. Il giudice, nel recepire le conclusioni degli esperti, le integrò con altri elementi probatori, in particolare con la lucida pianificazione del delitto, la scelta dei mezzi, il coinvolgimento dei complici e il movente economico. Tali circostanze furono considerate indici inequivoci di consapevolezza e autodeterminazione, rafforzando il giudizio di piena imputabilità. In questo senso, il caso evidenzia come la perizia, pur rilevante, non operi in modo isolato, ma si inserisca in un più ampio processo valutativo, nel quale il giudice conserva un ruolo centrale.

I limiti epistemologici della psichiatria forense si intrecciano con il ruolo del giudice nel processo penale. Sebbene la decisione sull'imputabilità spetti formalmente all'autorità giudiziaria, il peso delle valutazioni tecniche può risultare determinante, soprattutto in presenza di questioni complesse e altamente specialistiche. Si crea così una tensione tra il principio del libero convincimento del giudice e la tendenza a fare affidamento sul sapere scientifico, che rischia di tradursi in una delega implicita della decisione.

Il rischio non risiede tanto nell'utilizzo della psichiatria forense, quanto in un suo uso acritico. La pretesa di neutralità della perizia può indurre a considerare le conclusioni dell'esperto come dati oggettivi, trascurando il carattere interpretativo e, in parte, costruito della diagnosi. In questo modo, la scienza rischia di assumere un ruolo normativo, contribuendo a definire chi debba essere ritenuto responsabile e chi, invece, debba essere escluso dalla sanzione penale.

Alla luce di tali considerazioni, appare necessario adottare un approccio critico nei confronti della psichiatria forense, riconoscendone al contempo l'utilità e i limiti. Essa rappresenta uno strumento indispensabile per introdurre nel processo penale una valutazione della dimensione soggettiva, ma non può essere considerata un criterio esclusivo o definitivo. La decisione sulla responsabilità deve rimanere il risultato di una valutazione complessiva, che tenga conto della pluralità degli elementi in gioco e che non rinunci al ruolo centrale del giudice.

In definitiva, la psichiatria forense non si limita a scoprire la realtà psichica, ma contribuisce a costruirla all'interno di un sistema che richiede di attribuire responsabilità. È proprio in questa dimensione, al tempo stesso conoscitiva e costruttiva, che si colloca la sua funzione più delicata e problematica, imponendo una riflessione continua sul rapporto tra scienza e diritto, tra certezza e dubbio, tra classificazione e giudizio.

## **Danno erariale (punitivo?) e indebita percezione di contributi pubblici: nota a Corte dei Conti, sez. giur. Sardegna, 29/2026**



*Avv. Mario Tocci*

La sentenza n. 29/2026 della sezione giurisdizionale sarda della Corte dei Conti ha riguardato un giudizio di responsabilità amministrativo-contabile promosso dalla Procura contabile regionale nei confronti di una società cooperativa svolgente attività professionale di pesca e del suo presidente in qualità di legale rappresentante pro tempore.

I magistrati contabili requirenti avevano, segnatamente, contestato l'indebita percezione di provvidenze pubbliche erogate dal Ministero della Difesa ai sensi del disposto dell'art. 332 del D. Lgs. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare) quanto alle annualità ricomprese tra il 2017 e il 2020, per un importo complessivo di Euro 59.295,93, a compensazione del pregiudizio da lucro cessante conseguente agli sgomberi degli operatori economici della pesca dagli specchi acquei prospicienti il Poligono di Capo Frasca, nell'Oristanese, durante le esercitazioni militari ivi svolgentisi. La relativa contestazione si fondava sulla mancata dimostrazione, circa un'imbarcazione di proprietà, della sussistenza del requisito dello svolgimento professionale dell'attività di pesca per almeno 120 giorni nei due anni precedenti la prima istanza di ristoro e per i periodi successivi.

La difesa ha, preliminarmente, eccepito la prescrizione dell'azione erariale in ordine alle annualità anteriori al 15 luglio 2019; sostenendo, dipoi, nel merito, sia la mancanza di dolo del legale rappresentante della convenuta cooperativa – mercé attribuzione della condotta censurata a errori interpretativi della normativa e al presunto concorso causale di un ex socio, a cagione dell'asserita mancata consegna di documentazione, e degli uffici ministeriali, per via dell'insufficienza dei controlli – sia la quantificazione del danno al lordo delle ritenute.

Il giusdicente ha rigettato tutte le argomentazioni difensive, salvo il riconoscimento della propria giurisdizione d'ufficio a norma del disposto dell'art. 15 del codice di giustizia contabile, e condannato in solido ambedue i convenuti al risarcimento dell'intero importo richiesto, oltre a rivalutazione e interessi.

Preliminarmente, la Corte – richiamando un consolidato orientamento (cfr. sentenze: n. 238/2018 confermata dalla sentenza n. 316/2020 della sez. I giur. centr. app.; n. 84/2023; nn. 109, 124, 125/151 del 2025; ma pure, in via declinatoria, vedansi le sentenze – tutte da ultimo richiamate da Trib. Lamezia Terme, 28/2026 – di Cass. civ., sez. un.: 15599/2009; 22652/2008; 24002/2007; 22513/2006; 1377/2006) – ha ritenuto di essere titolare di giurisdizione al lume dell'avvenuta erogazione, in specie, di risorse pubbliche a favore di soggetto privato per la realizzazione di un programma della Pubblica Amministrazione, tale da implicare tra lo stesso privato e la medesima P.A. un "collegamento funzionale", sostanziantesi in un

“rapporto di servizio”, vieppiù a fortiori configurantesi ogniqualevolta l’extraneus all’apparato pubblico risulti investito, anche di fatto, del continuativo svolgimento di una determinata attività a beneficio di questo, con inserimento nella sua organizzazione nonché assunzione di vincoli e obblighi funzionali al perseguimento di esigenze generali.

E, ancora, con riferimento all’indebita percezione di finanziamenti pubblici, la giurisprudenza è costante nell’affermare la configurabilità di siffatto rapporto ove il privato percettore delle risorse di codesta guisa, ponendo in essere i presupposti per l’illegittima percezione o disponendo della somma in modo diverso da quello preventivato, abbia frustrato lo scopo pubblico, distogliendo le risorse dalle finalità cui erano preordinate, senza che assuma rilevanza il titolo alla cui stregua la gestione venga svolta oppure l’assenza di titolo di gestione (cfr. Cass. civ., sez. un., ordd.: 18900/2023; 7740/2023; 5228/2022; 19086/2020), indi sulla base di una concezione sostanzialistica e teleologica (cfr. Cass. civ., sez. un., ord., 9769/2022 e sez. V, 31775/2019).

Non si tratta di controversia afferente alla fase pubblicistica di formazione, conclusione ed esecuzione di accordi integrativi o sostitutivi di provvedimenti amministrativi, come i patti territoriali o i protocolli d’intesa per l’erogazione di finanziamenti, alla cui cognizione sarebbe votato il giudice amministrativo (cfr. Cass. civ., sez. un., ordd. 21650/2021 e 10377/2019 nonché sentenza 1132/2014, richiamata dalla sentenza 1145/2023 del Trib. Catanzaro), indi riguardante la legittimità di un atto concessorio di beneficio, piuttosto vertendosi in punto di gestione dei fondi in un momento successivo alla loro dazione e di responsabilità da indebita percezione di essi (cfr. Corte dei Conti: sez. Il giur. centr. app., 312/2024; sez. giur. Calabria, 223/2025; sez. giur. Molise, 42/2025).

Nel merito, è stato accertato il dolo in seno alla condotta del legale rappresentante della cooperativa evocata – peraltro, solidalmente – in giudizio, siccome qualificata come scientemente e volutamente preordinata all’artificiosa rappresentazione, mediante dichiarazioni non veritiere, dei requisiti previsti, in realtà del tutto insussistenti, per l’ottenimento dei descritti indennizzi di matrice pubblica.

Detto accertamento del dolo è stato fondamentale onde statuire la decorrenza della prescrizione del credito risarcitorio erariale azionato. La Corte ha infatti osservato – nel solco di una consolidata giurisprudenza (cfr., fra le tante, Corte dei Conti, sez. I giur. centr. app., del., 116/2022) – che, in presenza di un pregiudizio dolosamente occultato, in ispecie attraverso dichiarazioni mendaci, la prescrizione quinquennale de qua decorre dalla data in cui la fattispecie sia stata svelata nella sua interezza, ovvero dalla segnalazione di danno, in concreto avvenuta nell’ottobre 2023, e non dalla data di erogazione dei benefici; salva e imprescindibile la prova, incombente sull’attore e quindi sulla Procura, della condotta precipuamente volta al nascondimento della lesione patrimoniale (cfr. Corte dei Conti, sez. giur. Calabria, 172/2025; che richiama: sez. Il giur. centr. app.,

265/2022 e 305/2022; sez. I giur. centr. app., 363/2018; sez. III giur. centr. app., 127/2016).

E, in effetti, è stato argomentato dalla Procura che, proprio per via delle interposte dichiarazioni mendaci, l'amministrazione militare, destinataria delle istanze di erogazione degli aiuti in esame, non avesse avuto alcuna possibilità di rilevare gli illeciti erariali poi contestati senza una complessa attività investigativa.

Sicché ha trovato conferma la concezione secondo cui l'azione di responsabilità per danno erariale...è volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria (cfr. Cass. civ., sez. un., ord., 20256/2025; che richiama l'ord. – sempre delle sezioni unite della Suprema Regolatrice – 9988/2023) ed evocativa, a parere di chi scrive, della figura di danno punitivo ormai stabilmente presente nell'ordinamento giuridico italiano.

Dirimente è stata la questione dell'interpretazione del requisito – accessivo ai benefici in questione – dei 120 giorni di attività di pesca, laddove la Corte ha reputato che esso dovesse essere posseduto con riferimento all'intero periodo per il quale fosse stato richiesto l'indennizzo e non solo a ragguaglio del lasso temporale di proiezione della prima istanza; stante l'enucleata ratio degli aiuti in contestazione, ossia il ristoro delle imprese impegnate stabilmente in attività di pesca nelle aree marine non più fruibili a causa della continuativa e diuturna concomitanza di operazioni militari.

Da rimarcare, altresì, la corretta esclusione del concorso causale, difensivamente invocato, dell'ex socio (per la mancata consegna della documentazione) e degli uffici ministeriali (per i controlli meramente cartolari). La Corte ha infatti affermato che la convenuta cooperativa avrebbe dovuto ex se conservare la documentazione e che l'ufficio ministeriale ha svolto un mero riscontro cartolare, senza possibilità di effettuare le approfondite indagini poi condotte dalla Guardia di Finanza. Utile può essere, in proposito dell'eccezione difensiva tesa a coinvolgere la P.A., e con apprezzamento dei puntuali richiami ivi contenuti, la menzione della sentenza 374/2025 del Trib. Salerno, da cui è promanato l'arresto in virtù del quale la responsabilità della Pubblica Amministrazione per illeciti postula l'immanenza di nesso causale tra comportamento doloso o colposo ed evento dannoso, non potendosi meramente sostanziare in un atto (eventualmente) illegittimo.

Infine è stata respinta la richiesta delle difese di considerare il danno erariale al netto delle ritenute fiscali, sulla scorta del principio già espresso dalla Corte dei Conti nella sentenza 13/QM del 2021 ed espressivo della regola tal per cui il pregiudizio alle pubbliche finanze è costituito dall'intero importo lordo erogato e indebitamente utilizzato, a prescindere dalle operate trattenute fiscali, poiché soltanto posteriormente all'erogazione gli emolumenti di cui alle effettuate afferenti ritenute sono confluiti nelle casse dello Stato. Quasi a significare, a rafforzamento della già tratteggiata connotazione di punitive damage, l'incidenza dell'intento sanzionatorio deterrenziale

finalizzato a scongiurare anche la mera acausale temporanea ablazione di risorse pubbliche dalla disponibilità collettiva; ne sia riprova la considerazione che altre tipologie di danno patrimoniale obbediscono ad una quantificazione al netto delle ritenute fiscali (cfr. Cass. civ., 11320/2025).

**Corte dei Conti, Sez. giurisdiz. Sardegna, sentenza, 9 febbraio 2026, n. 29**

**Pres. Cabras, Est. Mistretta**

***Svolgimento del processo***

Con atto di citazione depositato il 16 dicembre 2024, la Procura erariale ha citato in giudizio “XXX” e il sig. D.S., in proprio e quale rappresentante legale e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, per sentirli condannare al pagamento in favore del Ministero della Difesa della somma complessiva di Euro 59.295,93 o di quella diversa che risulterà all’esito del giudizio, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di giudizio, con riserva di ogni altro diritto, ragione e azione.

La Procura regionale ha avviato il procedimento a seguito di una segnalazione di danno erariale della Guardia di Finanza - Sezione Operativa Navale di Oristano, avvenuta con note prot. n. (...) del 21/10/2023 e n. (...) del 23/10/2023, avente a oggetto l’indebita percezione di provvidenze pubbliche da parte della società “XXX” rappresentata legalmente dal sig. D.S. titolare anche della carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, per le annualità dal 2017 al 2020, a titolo di aiuti corrisposti ai sensi dell’art. 332 del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’Ordinamento Militare).

I menzionati benefici sono destinati agli operatori economici della pesca coinvolti negli sgomberi di specchi d’acqua durante le esercitazioni militari presso il Poligono di Capo Frasca, che è stato inserito tra le strutture militari che danno diritto agli ausili in questione con il Protocollo d’Intesa datato 26.10.2016 siglato tra il Ministero della Difesa e la Regione Autonoma della Sardegna, integrativo del precedente Protocollo d’Intesa del 9.08.1999.

Lo scopo degli aiuti in parola è quello di ristorare le imprese che svolgono professionalmente attività di pesca nelle aree interessate da ordinanze di sgombero in relazione allo svolgimento di esercitazioni militari. Si tratta, infatti, di operazioni che limitano lo sfruttamento economico degli specchi di mare idonei alla pesca, sicché gli aiuti evitano la perdita di posti di lavoro per la manodopera locale e i danni indiretti all’indotto che si verificherebbero qualora le imprese operanti nella pesca decidessero di abbandonare le aree prescelte per finalità militari dallo Stato italiano. L’intento del legislatore statale, pertanto, consiste nel sostegno all’economia locale sotto forma di ristori alla pesca in specchi d’acqua altrimenti meno remunerativi a causa di superiori scelte di ordine militare, analogamente a quanto avviene in relazione alle contribuzioni pubbliche elargite per l’attua-



zione di progetti di sviluppo in aree depresse.

La procedura di erogazione degli aiuti in esame prevede che le richieste siano trasmesse dalle imprese individuali/società esercenti l'attività di pesca in relazione ai marittimi asseritamente imbarcati. Il Comando Militare Esercito Sardegna, una volta pervenute le richieste di erogazione, deve comunicare al Comune ove l'impresa individuale/la società ha la sede legale gli importi spettanti per ogni singolo imbarcato socio/dipendente, attraverso lo "Specchio degli indennizzi da liquidare ai pescatori per sgombero specchi d'acqua per esercitazioni militari". Questi ultimi sono resi noti dal Comune agli istanti unitamente alla richiesta di una dichiarazione liberatoria da parte di ogni singolo pescatore di accettazione degli importi stabiliti dal Comando Militare Esercito Sardegna.

Gli indennizzi sono quantificati in base al numero di giorni di effettivo sgombero degli specchi d'acqua coinvolti nelle esercitazioni militari, comunque nella misura massima di 120 giorni.

Ricevute le suddette liberatorie, il Comune chiede l'erogazione della somma attraverso il portale SICOGE, che costituisce il sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria per le Amministrazioni Centrali dello Stato (Ministeri) e di alcune Amministrazioni autonome dello Stato.

Ai sensi dell'art. 3 del Protocollo d'Intesa aggiornato, i destinatari delle provvidenze in esame possono essere solo gli esercenti professionalmente l'attività di pesca, ovvero, qualunque soggetto, imprenditore individuale o società, che svolga un'attività di pesca marittima in modo abituale, che risulti iscritto presso gli Uffici Circondariali/Locali Marittimi delle marinerie beneficiarie degli aiuti, che attestino la regolare iscrizione al registro dei pescatori marittimi e ai ruoli previdenziali e assistenziali dei marinai imbarcati, e comprovino l'esercizio dell'attività di pesca nelle zone interessate, per almeno 120 giorni nei due anni precedenti alla richiesta di aiuto (solo nel caso di prima istanza di accesso al beneficio), in accordo con la normativa vigente sulla tracciabilità del pescato.

Il criterio di individuazione dei beneficiari è definito con riferimento al luogo di ormeggio dell'unità di pesca.

Dall'attività di indagine svolta dalla Guardia di Finanza è emerso che "XXX" era armatrice nel periodo considerato di due imbarcazioni: - AAA, di mt 9,30 motorizzata con motore entro bordo da 85 hp e con abilitazione alla pesca costiera entro 6 miglia dalla costa; - BBB, di mt 5,80 imbarcazione a remi con abilitazione alla pesca costiera entro 3 miglia dalla costa.

È risultato, inoltre, che: - le predette imbarcazioni, considerati il luogo di ormeggio, le caratteristiche strutturali e la motorizzazione, potevano raggiungere l'area "Tango 812" coinvolta nelle esercitazioni militari; - sulla base della documentazione fornita dal Comando Militare Esercito Sardegna, i soci lavoratori erano regolarmente iscritti nel registro dei pescatori marittimi; - attraverso la consultazione delle banche dati in uso alla Guardia di Finanza, i soci lavoratori erano regolarmente iscritti nei ruoli previdenziali e assicurativi.

Con riguardo, invece, all'ulteriore presupposto dello svolgimento professionale dell'attività di pesca e, nel caso di prima istanza, per almeno 120 giorni nei due anni precedenti (art. 3, comma 3, del Protocollo d'Intesa aggiornato), la Procura ha chiesto degli approfondimenti a cui ha dato riscontro la Guardia di Finanza - Sezione Operativa Navale di Oristano con la nota prot. n. (...) del 17/4/2024.

L'armatore è stato invitato dai militari operanti a produrre documentazione idonea a dimostrare lo svolgimento professionale dell'attività di pesca da parte della Cooperativa "P.F." mediante l'utilizzo delle due imbarcazioni in dotazione. Le produzioni effettuate da D.S. hanno riguardato esclusivamente l'imbarcazione AAA. In particolare, sono stati acquisiti i documenti di trasporto del pescato destinato alla vendita, in cui risulta espressamente indicato il nome dell'imbarcazione AAA, per un numero di giornate superiore a 120 negli anni 2015 e 2016 (ovvero nei due anni precedenti alla prima istanza del 2017). L'Ufficio requirente ha ritenuto, quindi, che gli aiuti erogati all'armatore in relazione a questa imbarcazione (e a coloro che vi hanno prestato servizio in qualità di comandante e marinai) siano legittimi in quanto dalla documentazione acquisita è possibile dedurre lo svolgimento professionale dell'attività di pesca.

Diversamente, con riguardo all'imbarcazione BBB, D.S., interpellato dai militari operanti, non ha prodotto alcun tipo di documentazione che dimostri lo svolgimento dell'attività di pesca nei due anni precedenti alla prima istanza del 2017 e per tutto il resto del periodo in relazione al quale sono state erogate le provvidenze in questione.

Secondo la Procura, pertanto, sarebbero stati indebitamente erogati i seguenti benefici: Euro 14.860,67 (euro 5.115,16 ordinario; Euro 9.745,51 integrativo) relativi al 2017 (da riferire al comandante P.I.); Euro 5.246,77 (euro 2.522,32 ordinario; Euro 2.724,45 integrativo) relativi al 2018 (da riferire al comandante P.I.); Euro 21.960,00 relativi al 2019 (euro 5.824,00 ordinario e Euro 10.486,00 integrativo, da riferire al comandante P.I.); Euro 1.836,00 ordinario e Euro 989,00 integrativo, da riferire al marinaio D.S.; Euro 1.836,00 ordinario e Euro 989,00 integrativo, da riferire al marinaio D.D.); Euro 17.228,49 (euro 6.293,43 ordinario e Euro 10.935,06 integrativo) relativi al 2020 (da riferire al comandante P.I.); per un totale di Euro 59.295,93.

Gli aiuti non dovuti sono stati erogati dal Ministero della Difesa, per il tramite del Comando Militare Esercito Sardegna, su una linea di credito intestata al Comune di Santa Giusta (OR), sede legale della società beneficiaria "XXX".

L'Ufficio requirente ha ricordato che, con sentenza n. 84/2023, in relazione a un precedente riguardante analoga fattispecie, la Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna ha affermato che "Come chiarito nel parere del 28.10.1999 espresso dal Comando Militare autonomo in parola, il soggetto beneficiario delle provvidenze è l'armatore dell'imbarcazione, quale operatore economico danneggiato, nella misura pari a tante quote in correlazione al numero dei dipendenti imbarcati".

Nel caso in esame l'armatore è la società "XXX", il cui legale rappresentante D.S. ha presentato le domande di aiuto per gli imbarcati (per P.I., comandante dell'imbarcazione BBB, per se stesso e per D.D., marinai sulla detta imbarcazione) e per i relativi periodi nel corso degli anni di cui si tratta.

In particolare, D.S., in qualità di rappresentante legale di "XXX", al fine di fare conseguire alla società cooperativa da lui rappresentata le erogazioni pubbliche in questione per gli anni dal 2017 al 2020 (da destinare poi ai marinai imbarcati), nelle istanze presentate al Comando Militare Esercito Sardegna di accesso ai predetti benefici, avrebbe intenzionalmente rappresentato una situazione artefatta attraverso false dichiarazioni attestanti il non veritiero possesso dei requisiti richiesti.

I prevenuti sono stati invitati a formulare le proprie deduzioni ai sensi dell' art. 67 c.g.c., ma non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva né il sig. D. ha chiesto di essere sentito in audizione personale, di conseguenza è stato emesso l'atto di citazione.

L'Ufficio requirente ha, infatti, evidenziato che la vicenda in esame rientra nell'ambito dell'erogazione di risorse pubbliche a favore di privati per la realizzazione di un programma della Pubblica Amministrazione che, a tale scopo, attribuisce provvidenze ai soggetti che abbiano le condizioni e i requisiti di volta in volta previsti. L'inserimento del privato in tale sistema, quale compartecipe fattivo del programma varato dalla Pubblica Amministrazione, implica quel collegamento funzionale tra il soggetto e la P.A. che si sostanzia nel rapporto di servizio. In forza di ciò la fattispecie in esame ricadrebbe nell'area della responsabilità amministrativa per danno erariale, sussistendo, così, la giurisdizione della Corte dei conti.

Nel caso in esame, D.S., al fine di fare ottenere alla società da lui rappresentata l'erogazione dei già menzionati indebiti benefici (da destinare ai marinai imbarcati), avrebbe consapevolmente rappresentato una situazione non veritiera, con riguardo all'imbarcazione BBB, attraverso false dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti e avrebbe agito con dolo.

Poiché alla dichiarazione, in ipotesi fraudolenta, sarebbe conseguita l'erogazione di benefici non dovuti, questi ultimi costituirebbero danno erariale. La Procura ritiene integrato il nesso causale tra l'evento lesivo dell'erogazione degli aiuti in questione in carenza dei necessari requisiti (anche con la sottrazione degli stessi ai destinatari dotati dei requisiti normativamente prescritti) e il comportamento tenuto dai presunti responsabili, consistito nella dolosa rappresentazione di una situazione non veritiera che è stata scoperta e accertata solo attraverso le indagini condotte dalla Guardia di Finanza i cui esiti sono stati compendati nelle segnalazioni del 21/10/2023 e del 23/10/2023.

In conclusione, la Procura ritiene pienamente sussistenti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo-contabile per il danno erariale arrecato al Ministero della Difesa, quantificato in complessivi Euro 59.295,93, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione

monetaria, di cui i convenuti devono essere chiamati a rispondere a titolo di dolo in via solidale. D.S., in proprio e quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante di “XXX” si è costituito in giudizio con il patrocinio degli Avvocati A. N. e S. P. con memoria depositata il 29 ottobre 2025, nella quale si eccepisce la prescrizione dell’azione erariale per l’intero periodo anteriore al 15/07/2019, con conseguente ammissibilità della stessa per le sole annualità 2019 (domanda di liquidazione del relativo indennizzo inoltrata nel 2020) e 2020 (istanza presentata nel 2021), atteso che il primo - e unico - atto interruttivo della prescrizione, rappresentato dall’invito a dedurre, è stato notificato in data 15/07/2024.

Secondo la prospettazione difensiva, nella fattispecie in esame la conoscibilità dell’evento dannoso dovrebbe coincidere con la data dell’erogazione, essendo l’Amministrazione in possesso di tutti gli elementi per avere contezza del danno e, quindi, per poterlo contestare in termini erariali. Ancorare il dies a quo della prescrizione dell’azione erariale al termine di erogazione delle misure indennitarie significa valorizzare in massimo grado il momento di “conoscibilità obiettiva” del presunto danno erariale arrecato dal convenuto all’amministrazione danneggiata.

Nel merito, la difesa ha evidenziato che la Cooperativa in data 5/06/2017 aveva presentato una specifica domanda per ottenere i benefici in parola relativi all’annualità 2016 e un’altra istanza in data 29/01/2019 riferita al 2015, e che entrambe le richieste vennero rigettate con la motivazione che nel 2015 e nel 2016 la barca BBB risultava armata da P.I., socio e dipendente della Cooperativa XXX e non per carenza di altri requisiti.

Secondo i patrocinatori, inoltre, il comprovato esercizio, per almeno 120 giorni, dell’attività di pesca nelle zone oggetto di interdizione deve intendersi previsto esclusivamente nel caso di prima istanza di accesso al beneficio e non sempre e comunque per tutte le annualità successive, con la precisazione che il Protocollo d’Intesa non mostra di riferirsi alla prima istanza di accesso accolta, bensì alla sola prima istanza di accesso al beneficio in parola.

Secondo l’interpretazione della Procura, invece, a far data dal 2017 e per il futuro, potrebbero godere dei benefici economici per cui è causa solo gli operatori che possano comprovare l’attività di pesca per almeno 120 giorni, così che nessun ristoro sarebbe previsto per chi matura anche un solo giorno in meno della soglia suindicata.

In ogni caso, vertendosi in tema - eventualmente - di errori interpretativi, nessun dolo potrebbe essere rinvenuto nella condotta del sig. D. caratterizzata, al più, da colpa lieve, come tale non punibile.

La difesa ha, poi, sottolineato che gli indennizzi riconosciuti per gli anni in contestazione sono pervenuti regolarmente all’avente diritto, il socio/dipendente P.I., così da escludere qualsiasi ipotesi di sviamento rispetto alla finalità e destinazione attribuita dal Protocollo ai ristori in discussione.

I patrocinatori hanno, quindi, rappresentato, che la “COOPERATIVA XXX” costituisce una realtà dalle dimensioni ridotte, con un’organiz-

zazione praticamente familiare e con rapporti tra i soci basati sulla fiducia reciproca. Per tale motivo ciascun socio ha sempre gestito autonomamente la propria imbarcazione risultando, fino al 2016, armatore della stessa.

A seguito dei rigetti delle prime richieste di indennizzo per il fermo della pesca dovuto alle esercitazioni svolte presso il bacino di Capo Frasca, è emersa l'esigenza di attribuire alla Cooperativa la qualifica di armatore delle barche (pur rimanendo le stesse di proprietà dei singoli soci) e, come tale, unico soggetto (in quanto effettivo operatore economico) legittimato alla presentazione delle istanze tese al conseguimento dei ristori.

In concreto, l'attribuzione della qualifica di armatore alla Società Cooperativa non ha modificato in nulla la gestione delle singole imbarcazioni. Per tale motivo, tutta la documentazione inerente al pescato veniva gestita da convenuto S.D. e dal padre D. per quanto attiene all'imbarcazione AAA e da P.I. per quanto attiene alla barca BBB. Tuttavia, i rapporti tra i soci si sono sempre più deteriorati fino a giungere all'esclusione del P. dalla Cooperativa, con decorrenza dal 10/05/2021, in forza di motivata delibera assembleare.

Quale reazione, l'oramai ex socio, nonostante la richiesta inviatagli con raccomandata a/r del 29/08/2024, ha omesso di consegnare alla Società l'intera documentazione relativa all'imbarcazione di sua proprietà (fatture relative al pescato, etc.); di qui l'impossibilità per il convenuto di fornire gli elementi posti a fondamento delle richieste avanzate per la barca BBB e relativi alla posizione del P. che, come detto, ebbe a ottenere in misura integrale il ristoro liquidato.

Siffatta situazione conflittuale risulta preceduta e provata dall'ampio carteggio intercorso tra il legale della Cooperativa e P.I. nel periodo compreso tra il 23/04/2021 e il 3/05/2022.

Di conseguenza, secondo la prospettazione difensiva, non potrebbe ascriversi al sig. D. alcuna condotta dolosa che, peraltro, sarebbe stata posta in essere non per conseguire un vantaggio personale, bensì di soggetti terzi, atteso che le richieste avanzate per l'imbarcazione di proprietà D. sono apparse esenti da qualsiasi censura; detta circostanza corroborerebbe e comproverebbe l'eccezione preliminare di prescrizione parziale dell'azione erariale; in secondo luogo, la descrizione degli eventi impone alla difesa di invocare l'applicazione del disposto di cui all'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 174 del 2016, essendo emersi "fatti nuovi rispetto a quelli posti a base dell'atto introduttivo", così che apparirebbe doverosa "la trasmissione degli atti al pubblico ministero per le valutazioni di competenza", pur senza sospendere il processo.

Infine, nella memoria si sostiene che non potrebbe essere revocata in dubbio la decisiva incidenza causale delle condotte - attive e/o omissive - di ulteriori soggetti rispetto al convenuto, l'ex socio P.I. da un lato e gli Uffici coinvolti nelle procedure di accettazione, verifica e controllo delle istanze presentate dalla Cooperativa dall'altro; il carattere procedimentale dell'attività di accertamento dei requisiti e l'indiscusso apporto degli organi dotati di funzioni istruttorie non



possono, infatti, non aver contribuito a consolidare il convincimento della legittimità dell'operato del D..

In punto di quantum, poi, la difesa ha contestato l'ammontare della pretesa azionata, in quanto superiore agli importi effettivamente erogati alla Cooperativa e corrisposti al(l'ex) socio/dipendente P.I., come si evincerebbe dal prospetto riepilogativo rilasciato dal Comune di Santa Giusta in data 22/08/2024, contenente la precisazione della decurtazione delle imposte di bollo RAS, bollo Tesoro e della ritenuta IRPEF del 4%.

In conclusione, nella memoria si chiede: in via preliminare, di dichiarare prescritta l'azione della Procura avuto riguardo alle erogazioni anteriori al 15/07/2019; nel merito, di mandare assolto il convenuto da ogni addebito, per insussistenza della condotta materiale e/o dell'elemento psicologico minimo della colpa grave; ancora nel merito, in via meramente subordinata, di applicare il disposto dell'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 174 del 2016, ovvero dell'art. 83, comma 2, del medesimo Codice; sempre nel merito, in via di ulteriore subordinata, di esercitare in massimo grado il potere riduttivo, avendo riguardo, altresì, all'errata quantificazione della pretesa azionata.

All'udienza del 19 novembre 2025 il P.M. ha sottolineato che l'art. 3 del protocollo d'intesa del 2016 stabilisce che i destinatari delle misure di indennizzo sono i pescatori e li qualifica come soggetti che svolgono un'attività di pesca professionale marittima, e ha chiarito che il rispetto dei requisiti deve essere provato per ogni imbarcazione.

Nelle premesse del protocollo viene evidenziato che il fine è quello di evitare gli abusi.

Il P.M. ha, inoltre, precisato che, con riguardo al presupposto dello svolgimento professionale dell'attività di pesca, nel caso di prima istanza, per almeno 120 giorni nei due anni precedenti, in sede istruttoria sono stati chiesti degli approfondimenti. L'armatore è stato invitato dai militari operanti a produrre documentazione idonea a dimostrare lo svolgimento professionale dell'attività di pesca. L'Ufficio requirente ha, quindi, ritenuto che nelle due annualità precedenti al 2017, una delle due imbarcazioni non sia stata impegnata in attività di pesca per almeno 120 giorni, così che risulterebbero indebitamente erogati gli aiuti corrisposti all'armatore per il 2017. Sarebbe invece stata raggiunta la prova dello svolgimento dell'attività di pesca per almeno 120 giorni in relazione all'altra imbarcazione.

In particolare, quindi, il signor D.S., nelle istanze, avrebbe intenzionalmente rappresentato per una delle due imbarcazioni una situazione artefatta attraverso false dichiarazioni attestanti il non veritiero possesso dei requisiti.

A parere della Procura, l'eccezione di prescrizione formulata dalla difesa non può essere accolta, poiché non era oggettivamente conoscibile da parte dell'Ufficio ministeriale che riceveva l'istanza lo svolgimento dell'attività di pesca, in quanto il controllo rimesso all'ufficio del Ministero della Difesa era solo di tipo documentale, basato sull'autocertificazione, mentre il danno è stato disvelato solo

all'esito dell'attività di indagine.

Per la Procura, la giustificazione addotta dall'armatore in ordine all'impossibilità di rinvenire la documentazione attestante l'esercizio dell'attività di pesca per l'imbarcazione BBB non sarebbe attendibile, poiché si tratta di fatture che dovevano essere nella disponibilità della Cooperativa; chi gestiva la contabilità avrebbe dovuto averne copia, mentre non risulta alcuna fattura in quattro anni. Inoltre, i dissidi adottati a giustificazione sono avvenuti nel 2021.

Appare pertanto evidente che l'armatore ha dolosamente attestato lo svolgimento dell'attività di pesca. A parere della Procura, infine, non sono emersi fatti nuovi che richiedano l'applicazione dell'articolo 83 c.g.c. e la conseguente rimessione degli atti al P.M.

La Procura ha, quindi, confermato le conclusioni agli atti.

L'Avvocato N. ha evidenziato che la pretesa azionata si basa sulla mancata dimostrazione dell'esercizio dell'attività di pesca per tutti gli anni di riferimento. Il fondamento giuridico dell'azione del Pubblico Ministero si fonda sull'interpretazione dell'articolo 3 del protocollo d'intesa del 2016, la cui interpretazione non è chiara; il requisito del comprovato esercizio per almeno 120 giorni dell'attività di pesca nelle zone interessate nei due anni precedenti alla richiesta di indennizzo nel caso di prima istanza di accesso al beneficio, in accordo con la normativa sulla tracciabilità, si presta a plurime interpretazioni e operazioni ermeneutiche.

La difesa ha osservato che la condotta dei convenuti non era dolosa, poiché frutto di un'interpretazione particolarmente complessa e non univoca della normativa di settore.

Il patrocinatore ha sottolineato, inoltre, che gli operatori economici non hanno competenze tali da consentire loro di poter distinguere tra i 120 giorni dei primi dei due anni precedenti al 2017 e i 120 giorni degli anni successivi e ha sostenuto che parte della responsabilità debba attribuirsi alla L., non potendo, in ragione di ciò, qualificare in termini di colpa la condotta dei convenuti, se non riconoscendo una colpa lieve per il fatto di essersi affidati a consulenti non all'altezza della situazione. Ha ribadito, pertanto, che vi sarebbe stato il contributo causale di altri soggetti, in particolare del sig. P.

L'Avvocato N. ha, quindi, insistito per l'infondatezza della pretesa erariale e ha chiesto l'assoluzione dei convenuti. In estremo subordine, ha invocato l'esercizio in massimo grado del potere riduttivo, alla luce degli elementi emersi e non presi in considerazione in fase di indagine, in particolare dei rigetti relativi alle annualità 2015 e 2016, che riguardavano solo la titolarità dell'imbarcazione.

L'Avvocato P. ha precisato che la L. e la D. in quelle zone di pesca erogano il servizio di gestione contabile ad ampio spettro e informano i pescatori sulle sovvenzioni di tipo pubblico e gli indennizzi a loro disposizione e ha evidenziato che la D. è subentrata alla L., mentre la documentazione è rimasta presso quest'ultima ed è stata portata via dal sig. P.. Il difensore ha chiesto, pertanto, che si valuti l'apporto causale del terzo diffidato alla restituzione della documentazione e si è associato alle conclusioni del collega.

In sede di replica, il P.M. ha chiarito che è indispensabile che anche per le annualità successive sia provato lo svolgimento dell'attività di pesca, poiché sarebbe paradossale provare lo svolgimento dell'attività per i due anni precedenti alla prima istanza e non svolgere l'attività per gli anni a seguire. L'Avvocato N. ha osservato che sussistendo dubbi interpretativi in ordine alla normativa di settore, la condotta del convenuto non può qualificarsi in termini di dolo.

### ***Considerato in Motivi della decisione***

In via pregiudiziale, il Collegio si deve fare carico di verificare la sussistenza, nel caso all'esame, della giurisdizione di questa Corte, anche in assenza di un'eccezione sollevata dalla parte convenuta (art. 15 c.g.c.).

Premesso che in analoghe fattispecie questa Sezione ha affermato sussistere la giurisdizione della Corte dei conti (sentenza n. 238/2018 confermata dalla sentenza n. 316/2020 della Sezione Prima giurisdizionale centrale d'appello; sentenza n. 84 del 2023, sentenze n. 109, 124, 125, 151 del 2025 e altre), è d'uopo ricordare che già nel 2017, con la sentenza n. 16, aveva stabilito che "Per il conseguimento di somme a carico del bilancio pubblico, è richiesto sia l'esercizio di un'impresa economica di pesca, sia l'avere alle proprie dipendenze personale imbarcato, alle cui retribuzioni è ancorato il calcolo degli importi da corrispondere.

L'obiettivo è favorire l'imprenditoria locale (ittica), attraverso la protezione delle relative attività economiche, con il concorso delle risorse collettive.

Gli indennizzi sono diretti a sostenere l'attività imprenditoriale e il mantenimento del livello occupazionale, in un settore strategico del territorio, per evitare che il grado produttivo del comparto sia messo a rischio da impedimenti oggettivi, resi necessari dal perseguimento di esigenze di carattere nazionale (quali quelle inerenti alla sicurezza)."

In continuità con i precedenti sopra citati, la Sezione ritiene sussistere la giurisdizione della Corte dei conti.

Deve, poi, essere respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa, in quanto non presenta profili di fondatezza, considerato che la condotta del sig. D. appare connotata da dolo, poiché scientemente e volutamente preordinata all'artificiosa rappresentazione, mediante dichiarazioni non veritiere, dei requisiti previsti, in realtà del tutto insussistenti, per l'ottenimento dei descritti indennizzi di matrice pubblica, e atteso che la fattispecie è stata svelata nella sua interezza solo a seguito di una complessa attività investigativa da parte della Guardia di Finanza.

Si deve osservare, al riguardo, che nel caso in esame il pregiudizio è stato dolosamente occultato attraverso la predisposizione da parte del sig. D. di dichiarazioni mendaci, in relazione alle quali l'Amministrazione militare, destinataria delle istanze finalizzate all'at-

tribUZIONE degli indennizzi, non aveva alcuna concreta possibilità, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, di rilevare gli illeciti sottesi alle dette istanze.

Pertanto, la prescrizione quinquennale decorre dalla data in cui è stata inoltrata la segnalazione di danno (ottobre 2023), perciò l'azione risarcitoria della Procura Regionale, essendo stato notificato l'invito a dedurre il 15 luglio 2024 alla Cooperativa e il 26 luglio 2024 al sig. D.S., si appalesa tempestiva.

Venendo al merito della contestazione formulata a carico dei convenuti, l'esame compiuto degli atti di causa consente di acclarare la fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dalla Procura.

In base alla documentazione agli atti, compendiata nella denuncia di danno erariale della Guardia di Finanza, Sezione Operativa Navale di Oristano, prot. n. (...) del 21/10/2023 e n. (...) del 23/10/2023, si deduce che il sig. D. ha posto in essere un'attività consapevolmente diretta a ottenere gli indennizzi in parola, nonostante non ne ricorressero i presupposti, violando i vincoli del rapporto di servizio instaurato con l'Ente pubblico in quanto destinatario di fondi statali con specifica funzionalizzazione.

In particolare, viene in evidenza la mancanza di sufficienti documenti relativi alla tracciabilità del prodotto ittico, che sarebbe stato pescato con l'imbarcazione BBBOS 445, per la quale il sig. D. ha richiesto gli indennizzi, e che consentirebbe di verificare il rispetto del requisito dei 120 giorni di pesca nei due anni precedenti alla prima richiesta di indennizzo.

Occorre, comunque, chiarire che il requisito dei 120 giorni di pesca deve essere posseduto con riferimento al periodo per il quale si chiede l'indennizzo e non alla data della domanda.

Con riferimento alla contestazione della difesa, in relazione al fatto che il requisito dei 120 giorni sarebbe necessario solo per la prima istanza, si deve chiarire che gli indennizzi sono riconosciuti a chi svolge attività di pesca "professionalmente".

Nel caso in discussione, non solo il detto requisito non è stato rispettato, ma non risulta che l'imbarcazione BBB abbia svolto alcuna attività di pesca professionale neanche negli anni successivi, in quanto non è stato fornito alcun tipo di documentazione che dimostri lo svolgimento abituale dell'attività di pesca per tutto il periodo in relazione al quale sono stati erogati gli aiuti in questione. Sarebbero stati, pertanto, indebitamente erogati all'armatore i seguenti benefici: Euro 14.860,67 (euro 5.115,16 ordinario; Euro 9.745,51 integrativo) relativi al 2017 (da riferire al comandante P.I.); Euro 5.246,77 (euro 2.522,32 ordinario; Euro 2.724,45 integrativo) relativi al 2018 (da riferire al comandante P.I.); Euro 21.960,00 relativi al 2019 (euro 5.824,00 ordinario e Euro 10.486,00 integrativo, da riferire al comandante P.I.); Euro 1.836,00 ordinario e Euro 989,00 integrativo, da riferire al marinaio D.S.; Euro 1.836,00 ordinario e Euro 989,00 integrativo, da riferire al marinaio D.D.); Euro 17.228,49 (euro 6.293,43 ordinario e Euro 10.935,06 integrativo) relativi al 2020 (da riferire al comandante P.I.); per un totale di Euro 59.295,93.

La disciplina che regola gli emolumenti in parola stabilisce che il destinatario degli stessi è l'armatore dell'imbarcazione (cfr. Sezione Sardegna sentenza n. 84/2023) e in quest'ottica deve essere intesa la richiesta della Procura attrice di recuperare dallo stesso quanto versatogli dall'Amministrazione, a prescindere dalla circostanza fattuale che tali somme siano state trasferite ai marittimi imbarcati.

Al fine di determinare la responsabilità, il Collegio ritiene che sia da escludere il prospettato concorso causale di altri soggetti, il sig. P. e l'ufficio istruttore del Ministero.

In relazione al primo, la Cooperativa avrebbe dovuto essere destinataria delle fatture emesse dai soggetti acquirenti del pescato e, in quanto tale, avrebbe dovuto tenerne copia o, quantomeno, averne traccia nella documentazione contabile degli anni in contestazione, indipendentemente dalla condotta del sig. P.

L'ufficio ministeriale, d'altro lato, svolge un mero riscontro cartolare, basato su autocertificazioni, e non poteva effettuare le approfondite indagini che hanno portato la Guardia di Finanza, prima, e la Procura erariale, poi, a svelare la complessa fattispecie in discussione; né rileva la circostanza che la richiesta di indennizzi per il 2015 e il 2016 sia stata rigettata per la non coincidenza del titolare dell'imbarcazione (P.I.) con il richiedente gli stessi (la Cooperativa convenuta), in quanto la mancanza di tale prerequisite ha, naturalmente, impedito l'esame degli ulteriori elementi dichiarati.

Il Collegio non rileva, pertanto, elementi nuovi che richiedano di procedere ai sensi dell' art. 83 del codice di giustizia contabile.

Per quanto riguarda il quantum del danno, i convenuti devono essere considerati responsabili dell'intero danno erariale derivante dall'indebita percezione dei contributi pubblici indicati nell'atto di citazione, a titolo di dolo, poiché hanno posto in essere una condotta scientemente e volutamente preordinata all'artificiosa rappresentazione, mediante dichiarazioni non veritiere, dei requisiti previsti, in realtà del tutto insussistenti, per l'ottenimento dei descritti indennizzi di matrice pubblica, e atteso che la fattispecie è stata svelata nella sua interezza solo a seguito di una complessa attività investigativa da parte della Guardia di Finanza.

Non merita accoglimento la richiesta della difesa di tenere conto solo delle somme percepite al netto, alla luce di quanto affermato dalle Sezioni Riunite di questa Corte che, nella sentenza n. 13/QM del 2021 alla cui motivazione si fa integrale rimando, hanno stabilito il seguente principio di diritto "In ipotesi di danno erariale conseguente all'omesso versamento dei compensi di cui all'art. 53, comma 7 e seguenti, del D.Lgs. n. 165 del 2001 da parte di pubblici dipendenti (o, comunque, di soggetti in rapporto di servizio con la p.a. tenuti ai medesimi obblighi), la quantificazione è da effettuare al lordo delle ritenute fiscali IRPEF operate a titolo d'acconto sugli importi dovuti o delle maggiori somme eventualmente pagate per la medesima causale sul reddito imponibile".

Conclusivamente, il danno erariale va ascritto a "XXX" in persona del legale rappresentante pro tempore e al sig. S.D. in proprio e



quale rappresentante legale e Presidente del Consiglio di Amministrazione di “XXX”, a titolo di dolo, e va emessa pronuncia di condanna, al risarcimento in favore del Ministero della Difesa per il definitivo importo di Euro 59.295,93.

Sulla somma, per la quale va pronunciata condanna, è altresì dovuta la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo indici ISTAT dalle date dei singoli pagamenti degli indennizzi e fino alla pubblicazione della presente sentenza.

Dalla data di detta pubblicazione, e sino al soddisfacimento del credito sono altresì dovuti, sulla somma come sopra rivalutata, gli interessi nella misura del saggio legale fino all'effettivo pagamento.

La condanna alle spese del giudizio, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza ai sensi dell' art. 31 del D.Lgs. n. 174 del 2016.

### ***P.Q.M.***

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, condanna la “XXX” in persona del legale rappresentante pro tempore e il sig. S.D. in proprio e quale rappresentante legale e Presidente del Consiglio di Amministrazione della “XXX”, a pagare a titolo di risarcimento del danno, in favore del Ministero della Difesa, la somma di Euro 59.295,93 (cinquantanove miladuecentonovantacinque/93), oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolarsi nel modo e con le decorrenze precisati in motivazione;

- condanna, altresì, i soccombenti al pagamento, in favore dello Stato, delle spese processuali, che fino alla presente fase di giudizio si liquidano nell'importo di Euro 240,14 (diconsi Euro duecentoquaranta/14).

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.

Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2026.

# Per un ritratto del criminale: spunti psico-grafologici



Avv. Valeria Ferrari

**«L'uomo che scrive disegna inconsapevolmente la sua natura interiore. La scrittura cosciente è un disegno inconscio<sup>1</sup>, disegno di sé, autoritratto».<sup>2</sup>**

Quale sintesi migliore di quest'eloquente metafora per introdurre il binomio inscindibile che intercorre fra l'essere umano e la sua "impronta", meglio "anima grafica", che egli lascia trasparire mediante la scrittura.

Già dal IV secolo a.C. il filosofo greco Aristotele, attratto dalla sua forza espressiva, ritenne il gesto grafico sintesi dell'elaborazione dei processi mentali e verbali che contraddistinguono l'uomo, mentre nel II secolo d.C. lo storico ed erudito latino Svetonio<sup>3</sup> descrisse alcune caratteristiche personologiche del primo imperatore romano, Ottaviano Augusto, correlandole proprio alla sua grafia.

In epoca più vicina alla nostra, nel contesto culturale del '600, caratterizzato dalla compresenza del nascente metodo scientifico e delle cosiddette "scienze curiose"<sup>4</sup>, l'interesse per la scrittura si fece maggiormente pregnante dando vita all'idengrafia (letteralmente 'scrittura dell'io'<sup>5</sup>), inaugurata dal napoletano Prospero Aldoriso - autore del trattato *Idengraphicus nuntius* del 1611, da cui deriva il termine<sup>6</sup> -, che si configurò «come una scienza dell'anima autografa, volta a indagare la soggettività attraverso le forme visibili della scrittura manuale, concepita quale manifestazione autentica dell'io».<sup>7</sup> Quale espressione del potere rivelativo della scrittura rispetto all'interiorità individuale, il manoscritto, lungi dall'essere un mero documento, cominciò, quindi, soprattutto in questo periodo, ad essere considerato «traccia vivente dell'identità individuale, depositaria di segni profondi dell'interiorità e dell'essere»<sup>8</sup>.

In questo scenario, altra figura chiave fu senz'altro quella del bolognese Camillo Baldi, medico nonché professore di logica e metafisica, il quale, nel celebre Trattato come da una lettera missiva si conoscano la natura e qualità dello scrittore del 1622<sup>9</sup>, incentrato sulla relazione sussistente tra scrittura e carattere umano, con un approccio acuto e metodico distinse le diverse modalità scritte collegando il gesto grafico a precisi aspetti somatici e psicologici:

*«Parla della grafia lenta e grossa associandola all'amore del tangibile e dei piaceri della vita; la scrittura senza forza, ascendente e disordinata sarebbe tipica dei giovani che hanno appena appreso a scrivere, indice di instabilità di chi è facile a scatti di collera. Chi invece scrive velocemente e con pressione ineguale, secondo Baldi rivelerà anche nel modo di vivere le stesse caratteristiche di impazienza e di facili cambiamenti. Infine, chi scrivendo pone molta attenzione alla forma (accurata con studio) dimostra 'che sa poco e poco vale perché rari sono i buoni scrittori, che siano uomini giudiziosi e prudenti'».<sup>10</sup>*

Si aggiunga, poi, che egli, primo fra tutti, introdusse il principio della variabilità individuale, secondo cui la personalità di ognuno emerge

dalla pluralità dei segni grafici che produce nel tempo, ed insistette a più riprese sulla spontaneità della grafia, condizione essenziale affinché si possa ottenere una lettura genuina ed autentica della personalità umana:

*«La scrittura più rivelatrice, sostiene, è quella che nasce senza artifici, nella missiva privata, dove il soggetto si esprime con naturalezza. Un pensiero straordinariamente moderno, che mette in luce il legame profondo tra gesto, autenticità e interiorità».*<sup>11</sup>

Da questi primi studi, prodromi di una teoria del «segno grafico come impronta psichica»<sup>12</sup> e di

*«un'idea in cui la scrittura non è solo comunicazione, ma anche comportamento visibile, traccia incarnata dell'identità»*<sup>13</sup>,

la grafologia, che intrattiene rapporti interdisciplinari, fra le altre, con la pedagogia, la sociologia, la psicosomatica, la medicina e le neuroscienze, affermò ufficialmente il proprio campo autonomo di indagine nell'ultimo quarto del XIX secolo, momento storico in cui

*«le “nuove scienze” avvertono l'esigenza di trovare rigore e oggettività nei mezzi e negli strumenti di ricerca facendo proprio il metodo scientifico comune alle scienze più progredite».*<sup>14</sup>

L'abate Jean Hippolyte Michon - fondatore del periodico *La Graphologie*, dal 1871 ancora fra i più celebri esistenti al mondo -, classificando sistematicamente tutto ciò che era stato sino a quel momento prodotto su base empirica, nel suo *Système de graphologie: l'art de connaître les hommes d'après leur écriture* (ossia Sistema di grafologia: l'arte di conoscere gli uomini a partire dalla loro scrittura), ispirandosi alla classificazione degli organismi viventi mediante due nomi (cosiddetta “nomenclatura binomia”), uno per il genere ed uno per la specie, del medico e naturalista svedese Carlo Linneo, mise a punto un minuzioso “inventario psicologico” di ben 98 gruppi e 360 sfumature di segni grafici. Da qui sviluppò la propria teoria, meglio conosciuta come dei “segni fissi”, secondo cui per ogni tratto caratteriale ci sarebbe un solo ed unico segno grafico specifico e viceversa.

Il suo allievo, Jules Crépieux Jamin, se ne differenziò concentrando la propria attenzione sullo studio delle caratteristiche d'insieme della scrittura e, in particolare, fu fra i primi grafologi in ambito europeo ad occuparsi di criminologia in senso lato, più precisamente dei soggetti devianti<sup>15</sup> e della perizia grafologica<sup>16</sup>.

A suo giudizio, il perno centrale della scrittura è costituito dalla sintesi fra armonia e disarmonia:

*«L'armonia della scrittura, fatta di proporzione, ordine, chiarezza, semplicità, sobrietà, 'aisance' nei tracciati, corrisponde a quella del carattere»<sup>17</sup>, è il grande segno della superiorità, mentre la disarmonia rivela l'inferiorità. La concezione, quindi, di Crépieux Jamin è quella positivista di divisione in “bene” e “male” e “l'armonia” rappresenta quel tipo di umanesimo dell'epoca, fondato soprattutto sui principi classici di equilibrio e controllo di sé».*<sup>18</sup>

A questa concezione, propria della scuola grafologica di matrice

francese, si affianca quella del simbolismo di Max Pulver, massimo esponente della scuola svizzera, secondo cui, in una visione psicodinamica, il tracciato grafico rappresenta «il riflesso visibile delle vibrazioni interiori della psiche, in cui ogni forma, direzione o pressione diventa il linguaggio inconscio dell'autore»<sup>19</sup> ed il foglio su cui esso viene impresso lo spazio, l'ambiente proprio del "mondo interno" di un individuo, fatto di aspirazioni, quotidianità e pulsioni. Sulla scorta di questo modello, la zona superiore del foglio esprime l'"ideale", la creatività o la spiritualità, quella centrale il piano della quotidianità, delle relazioni e dell' "Io sociale", mentre quella inferiore, da ultimo, si collega alla sfera più materiale, istintiva, biologica, potendo essere così letta come l'emergere del profondo<sup>20</sup>. Peraltro, la progressione del tracciato verso destra denota avanzamento ed attività, mentre il lato sinistro del foglio rappresenta il passato ed è espressione di un atteggiamento passivo.

Altro elemento fondamentale è il ritmo grafico, concetto centrale della grafologia tedesca, di cui Ludwig Klages fu il caposcuola. Il ritmo esprime il modo in cui un soggetto utilizza il proprio potenziale e domina le sue inibizioni<sup>21</sup>, cosicché la scrittura risulta essere uno "psicogramma" dell'eterno conflitto fra anima (o, per meglio dire, istinti inconsapevoli) e spirito (ossia le attività razionali e consapevoli), da cui si ricava il carattere di un individuo. In definitiva,

*«Un ritmo danneggiato, una scrittura troppo monotona e uguale, può essere un significativo segnale di una personalità eccessivamente controllata, vigile, impostata e, al contrario, una scrittura dal ritmo troppo disuguale, stratonata, spasmodica nel tracciato e sofferente nella forma può essere un segnale importante di sofferenza, instabilità emotiva, incapacità di controllo».*<sup>22</sup>

Un importante contributo nell'analisi dei soggetti devianti è stato dato senz'altro anche dalla scuola italiana, fondata dal francescano Girolamo Moretti, il quale, fra i molteplici ambiti di indagine, nel proprio Trattato di Grafologia distingue segni sostanziali (anche detti "connotati salienti", come forma, dimensione, regolarità e direzione della grafia, oltre alla pressione esercitata sul foglio, che danno informazioni sulla struttura psicofisica dello scrivente), modificanti, che modulano e apportano variazioni ai sostanziali, ed accidentali (o "contrassegni", gesti fuggitivi incontrollati che introducono elementi importanti, sebbene accessori, che risultino essere costanti e ricorrenti al fine di avvalorare l'unicità del gesto grafico)<sup>23</sup>.

Fortemente interessato alla relazione fra scrittura e devianza fu anche Cesare Lombroso, padre dell'antropologia criminale. Dall'indice della sua Grafologia (1895), in cui analizza i segni grafici distinguendoli in generali (tratti caratteristici della scrittura), particolari (che esigono un'osservazione più accurata) e risultanti (che vanno completati con l'intuizione psicologica individuale)<sup>24</sup>, si riscontra la netta suddivisione fra individui normali ed anormali (categoria in cui include pazzi, geni e delinquenti); nel secondo caso, costoro lo sarebbero per tare ereditarie o, come emerge nei suoi successivi studi, per cause organiche tali per cui il soggetto interessato risulterebbe

«quasi obbligato dalla sua struttura psicofisica a compiere i reati».<sup>25</sup>  
In altre parole,

*«Lombroso grafologo ha lo stesso atteggiamento di Lombroso criminologo e antropologo: dalle tipologie antropologiche passa alle tipologie grafologiche e ricerca nella scrittura il segno che corrisponde ad una manifestazione umana con lo stesso accanimento con cui cerca nel cranio e nel fisico le peculiarità correlabili con le caratteristiche comportamentali».*<sup>26</sup>

Così, ad esempio, “la scrittura dei ladri ha una specie di uncinamento, di rincurvamento per quasi ogni lettera, che ricorda la singolare configurazione delle sue dita e che pure si trova in un saccheggiatore e ladro e in altri ladri”, i truffatori scrivono con “caratteri piccolissimi, quasi cercassero restare nascosti, sgattaiolare alle indagini” ed i semianalfabeti presentano caratteri della fanciullezza nell’espressione grafica.

Un esperimento simile è stato condotto in epoca più recente dalla grafologa e sociologa austriaca Roda Wieser. Analizzando circa settecento scritture di criminali, prevalentemente condannati per omicidio (che si era riuscita a procurare essendo figlia del direttore di un grande penitenziario), e confrontandole con quelle di soggetti incensurati, teorizzò l’importanza dell’elasticità ritmica del tracciato, che risulta essere troppo rigido o molle nel caso in cui la scrittura sia quella di un delinquente: nel primo caso, se ne deduce un carattere inflessibile, volontà di affermazione e di potere sull’altro, mentre, all’opposto, l’esser “molle” denota che il soggetto in questione non si è ben adattato e non è in grado di tenere a bada i propri istinti<sup>27</sup>.

Da quanto detto sinora, è indubbio che parlare di scrittura non significhi imbattersi in un mero atto meccanico, bensì in un articolato processo che coinvolge simultaneamente memoria, attenzione e coordinazione (il che stimola la neuroplasticità, vale a dire la capacità di generare nuove connessioni a livello neuronale) e, così, diverse aree del cervello. In particolare, il lobo frontale è responsabile della pianificazione e del controllo esecutivo necessari all’organizzazione dei movimenti che formano le lettere, il lobo parietale è coinvolto nella percezione spaziale e nella disposizione dei caratteri sulla pagina, il cervelletto gestisce la coordinazione e la fluidità dei movimenti motori fini, mentre il sistema limbico<sup>28</sup> influenza l’espressione emotiva della scrittura, determinando variazioni nello stile grafico legate ai diversi stati d’animo<sup>29</sup>. Come è stato efficacemente affermato in dottrina,

*«Analogamente al braccio scrivente di un sismografo che registra i movimenti tellurici, [la scrittura] rappresenta il prodotto della individuale dinamica psico-nervosa, che per ciascun individuo si manifesta con alcune caratteristiche grafiche, fortemente personalizzanti la scrittura stessa e che cristallizzate nel tempo vengono realizzate in una frazione di tempo così minima da restare al di sotto del conscio»*<sup>30</sup>,

scaturendone, così,

*«(...) l’immagine di un cammino esistenziale [che] si evolve e*



*cambia secondo la stessa evoluzione e i cambiamenti di chi scrive, registra fedelmente le sue motivazioni, il controllo, la reattività, l'immagine che ognuno ha di sé o che vuole dare agli altri, e i suoi muti dialoghi emozionali sono dilatati in un tempo virtualmente infinito».*<sup>31</sup>

In tale ottica, quindi, l'espressione grafica, quale vera e propria «porta» sull'inconscio<sup>32</sup> umano, necessita di un'apposita metodologia d'indagine, quella della grafologia, per scandagliare quella che non è una scena del crimine esclusivamente fisica, bensì coincidente con «un luogo dentro il cuore dell'uomo dove sono nate le ossessioni coltivate a lungo prima di essere agite».<sup>33</sup>

Ciò che, tuttavia, si lamenta, specialmente in giurisprudenza, è che l'apporto grafologico abbia un limitato valore probatorio, in quanto l'accertamento peritale è di per sé fortemente condizionato dalla valutazione soggettiva di chi lo conduce<sup>34</sup> piuttosto che da leggi scientifiche universali<sup>35</sup>.

Sicuramente non viene ritenuto attendibile il metodo conosciuto come calligrafico o grammatomorfico - ciò dal momento che nella calligrafia i movimenti della mano scrivente rispondono al rispetto di norme estetiche, mentre nella scrittura ordinaria i segni sono tracciati spontaneamente ed automaticamente -, basato sul mero confronto fra scritture e sul principio della somiglianza fra di esse. In tal senso, sin dal 1959, la Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato a più riprese che la generale insufficienza dell'interpretazione calligrafica deve essere colmata da un'attenta interpretazione grafologica al fine di evitare il pericolo d'errore nel responso.

Differente il metodo grafonomico, ispirato alle leggi legate al gesto grafico in generale ed indipendenti dalla lingua e dall'alfabeto adottati. In Italia è conosciuto anche quale metodo segnaletico-descrittivo, inaugurato da Salvatore Ottolenghi<sup>36</sup> - assistente di Cesare Lombroso a Torino, poi professore di Medicina Legale a Siena e a Roma - nel 1902 e tutt'ora adottato dalla Polizia Scientifica e dal RIS dei Carabinieri. Tale procedura, fondata sull'ispezione, l'osservazione ed il confronto, analizza l' "io grafico" dal generale al particolare in una prospettiva dinamica al fine di coglierne le particolarità.

Il metodo grafometrico, infine, si fonda sull'individuazione di elementi misurabili della scrittura e la loro trasformazione in grafici o curve, che, se compatibili, indicano una probabile omografia, altrimenti un'eterografia<sup>37</sup>.

In fondo, al di là dei metodi e dei protocolli adottati, la materia "uomo", si è efficacemente osservato, è la meno scientifica che esista, dunque la più soggetta a variabili<sup>38</sup>. Ciò non toglie che il criterio per valutare se una certa disciplina possa reputarsi scientifica, quindi affidabile, sia quello della sua controllabilità o falsificabilità empirica<sup>39</sup>, essendo fondamentale per il magistrato capire bene il metodo utilizzato dall'esperto ed il processo logico tramite cui egli perviene a determinate conclusioni.

In ultima analisi, quindi,

*«la grafologia non deve essere intesa come antagonista delle*

*altre discipline investigative, ma come complemento indispensabile»<sup>40</sup>*

che, “umanizzando” la prova tecnica e materiale, dimostra di essere una risorsa fondamentale per comprendere meglio il profilo di chi scrive e in che condizioni ciò è avvenuto. È l’«anello psicologico dell’indagine», il legame tra segno e mente, tra gesto e intenzione<sup>41</sup>.

---

<sup>1</sup> «La scrittura rivela l’uomo se vuole e anche se non vuole. È unica, come lui» (S. Zweig).

<sup>2</sup> M. Pulver, *La simbologia della scrittura*, Boringhieri, Torino, 1983, p. 8. Sono, infatti, «i nostri movimenti a mostrare i nostri stati interni: il carattere, le emozioni e il pensiero. La personalità si esprime non solo attraverso le parole, ma anche mediante gli atti motori, e quelli delle mani sono i più rilevanti» (T. Ribot, *Correspondance*, in *Revue Encyclopédique*, VIII, 1898, p. 151, richiamato da B. Silini, *La nascita della grafologia e la sua diffusione in Italia*, in *Grafologia – Italian journal of graphological studies*, anno 39 – 2024, n. 1-2, p. 20).

<sup>3</sup> Autore di due raccolte biografiche, il *De viris illustribus*, giunta in maniera frammentaria, e il *De vita Caesarum*, pressoché integrale. Grazie a quest’ultima, avente ad oggetto le biografie degli imperatori romani (in tutto dodici, ragione per cui l’opera è anche conosciuta come *Le vite dei dodici Cesari*), divenne già dall’età tardoantica e medievale un punto di riferimento per il genere letterario storico-biografico.

<sup>4</sup> Discipline quali la fisiognomica (dal greco *φυσιογνωμονία*, ‘riconoscimento’, ‘interpretazione della natura’, termine usato per la prima volta dal filosofo Aristotele, deduceva i caratteri dei singoli dal loro aspetto corporeo, in particolare dai tratti del volto), la chiromanzia (dal greco *χείρ*, ossia ‘mano’, e *μαντεία*, ossia ‘divinazione’ - arte o pretesa tale di indovinare il futuro da segni e simboli esterni o da manifestazioni divine -, di origine antichissima, si fondava sul presupposto di poter definire il carattere, lo stato di salute e il destino individuali analizzando la morfologia di mani e dita), la metoposcopia (dal greco *μέτωπον*, ‘fronte’ e *σκοπεῖν*, ‘osservare, esaminare’, forma di divinazione risalente all’antichità classica, poi diffusasi nel Medioevo e che raggiunse il proprio apice fra XVI e XVII secolo, che mira a prevedere personalità, carattere e destino di un soggetto dal disegno delle rughe, delle linee e dei segni che ha sulla fronte), l’onicomanzia (divinazione che concentrava la propria attenzione sulle unghie) «(...) ibride, sospese tra ermetismo [corrente filosofica che trae il proprio nome dal fondatore, Ermete Trismegisto, elaborata nel II secolo d.C.] astrologia, medicina antica e primi tentativi di razionalizzazione empirica» (M. Ferri, *Una protografologia: alle origini della scrittura rivelatrice*, in *Attualità grafologica*, Anno XXXIII, n. 1 - giugno 2025, p. 41).

<sup>5</sup> «..., al tempo stesso, un’anticipazione ardita e una testimonianza del desiderio secolare di decifrare l’umano attraverso ciò che l’umano scrive. (...) La protografologia - intesa come preistoria della scienza grafologica - ci consegna ... un sapere in cammino, sospeso tra arte divinatoria e indagine scientifica, tra eredità umanistica e intuizione psicologica» (cit., p. 43).

<sup>6</sup> Come ricorda M. Ferri, il filosofo Tommaso Campanella, nel trattato *Philosophia rationalis* del 1638, sostenendo di averne elaborato i principi ben dieci anni prima, «non mancò di reclamare come propria la scoperta della connessione tra “i caratteri scritti e gli affetti interni dello scrivente, facendola risalire al 1601 e anticipando dunque persino Prospero Aldorizio» (C. Di Carlo, *Correlazione tra linguistica e grafologia: Camillo Baldi e il contesto investigativo*, in *Grafologia Medica*, pp. 11-20), accusandolo di plagio, «... forse segnando uno dei primi casi documentati di appropriazione intellettuale nell’ambito delle “scienze dell’uomo”» (Una protografologia, cit., p. 42).

<sup>7</sup> M. Ferri, op. cit. L'impostazione idiografica della grafologia, infatti, si fonda sul concetto basilare di unicità ed irripetibilità dell'individuo (si veda Il tratto criminale: indagini e grafologia su Gnosis – Rivista italiana di intelligence).

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Unanimemente considerato il primo testo di grafologia moderna, anche se il Baldi non utilizzò mai il termine "grafologia". Ciò non toglie che «il suo lavoro pionieristico segna l'inizio di un interesse sistematico per l'analisi della grafia come strumento di indagine psicologica» (B. Silini, La nascita della grafologia, cit., p. 20).

<sup>10</sup> E. Crotti, Test di scrittura, Red Edizioni, Cornaredo, 2013, p. 15.

<sup>11</sup> M. Ferri, Una protografologia: alle origini della scrittura rivelatrice, cit., p. 43.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> G. Angeloni, N. Nicolini, Analisi di personalità di chimici della scuola romana, p. 280.

<sup>15</sup> Ne Les éléments de l'écriture des canailles (lett., Gli elementi della scrittura dei mascalzoni) del 1889. L'autore individua fra i fattori che favoriscono il compimento di atti criminali l'orgoglio, la vanità, la cupidigia, l'egoismo, la falsità, la gelosia, la passione, la confusione mentale, la debilitazione, la diffidenza e la rigidità (v. R. Caselli, Criminologia e grafologia: possibili segni premonitori, Grafologia Medica, n. 3-4, luglio-dicembre 2009).

<sup>16</sup> Ne Les bases fondamentales de la graphologie et de l'expertise en écriture (Le basi fondamentali della grafologia e della perizia sulla scrittura) del 1924.

<sup>17</sup> L'impronta, il segno impresso (dal verbo greco 'karasso', ossia 'scalfire') che la persona lascia nei propri atti, componente dinamica rispetto alla staticità di temperamento (la base innata, legata alla struttura biologica di un individuo) e «si modifica con il tempo e con quelle vicende di vita che ne plasmano gli aspetti» (v. G. Ponti, I. Merzagora Betsos, Compendio di Criminologia, Cortina, Milano, 2008, p. 162).

<sup>18</sup> Così E. Manetti, Grafologia applicata alle scienze criminalistiche. I dati deducibili dalla scrittura di soggetti criminali di E. Genovese e E. Manetti, in Rassegna dell'Arma dei Carabinieri, Anno LXVIII – gennaio/marzo 2021, p. 58.

<sup>19</sup> R. Casella, Dalla mano alla mente: la grafologia nella decodifica della condotta criminale, in RNF Magazine n. 4 - dicembre 2025, p. 23.

<sup>20</sup> «L'«affondo» – termine spesso usato dai grafologi per indicare l'allungamento verticale o l'occupazione pronunciata delle righe inferiori, o l'utilizzo di tratti discendenti marcati - ... segnala che lo scrivente, consapevolmente o no, estende il proprio gesto grafico verso quella zona che metaforicamente rappresenta bisogni vitali, corporei, pulsionali, aggressivi o - in certi casi – devianti (...) E' importante, poi, valutare la totalità del contesto grafico: la presenza di affondo non è di per sé indicativa di devianza, ma lo può essere se accompagnata da altri segni quale tensione, disomogeneità nella forma, frequenti interruzioni, controllo incostante della direzione o modifiche improvvise» (op. cit., p. 24).

<sup>21</sup> In tal senso, Klages differenzia le scritture impulsive da quelle espressive. Le prime «sono legate a un modello, ad un 'leitbild', un'immagine direttrice, e sottoposte, quindi, alla volontà di controllo dello scrivente, in genere molto simili attraverso gli anni e le situazioni», mentre le seconde «si presentano con maggior naturalezza e ... variano con spontaneità secondo le emozioni e le sensazioni del momento» (L. Klages, La scrittura e il carattere. Principi ed elementi di grafologia, Mursia, Milano, ed. 1982, richiamato da E. Manetti, Grafologia applicata, cit., p. 55).

<sup>22</sup> E. Manetti, cit., p. 60.

<sup>23</sup> Evidenza, infatti, il Dott. Lelio Cassettari, Ispettore Capo della Polizia di Stato, che «in poche righe è ancora possibile mantenere un controllo ferreo sulla propria mano, riuscendo magari a dissimulare i tratti tipici della grafia. Dalla seconda pagina in poi, però, prevale l'automatismo del movimento e chi scrive comincia inevitabilmente a rispecchiarsi sempre più chiaramente sul foglio di carta» (L'a-

nalisi, le ricerche su scritture e la comparazione grafologica nelle indagini e nel procedimento giudiziario, p. 7).

<sup>24</sup> E. Manetti, cit., p. 57.

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> R. Caselli, *Criminologia e grafologia*, cit.

<sup>27</sup> I risultati del suo lavoro sono contenuti nel volume *Personalità e Scrittura* del 1938. Per maggiori dettagli in merito v. E. Manetti, *Grafologia applicata*, cit., p. 62. Circa gli altri indicatori, la pressione del tratto indica energia vitale o tensione emotiva, la dimensione delle lettere può essere segno di autostima o introversione, l'inclinazione del tracciato apertura o chiusura verso l'altro e gli spazi tra parole e righe indice del rapporto del soggetto con l'ambiente e della sua capacità di controllo e di relazione (v. R. Casella, *Dalla mano alla mente*, cit. p. 24).

<sup>28</sup> Centro delle emozioni, esso costituisce il secondo dei tre livelli della mente individuati da Paul MacLean, fra loro interconnessi, insieme al cd. cervello rettiliano, sede degli istinti primari e della sopravvivenza, ed alla neocorteccia, luogo della razionalità, dell'etica e della pianificazione. Si veda, fra gli altri, R. Casella, *Dalla mano alla mente*, cit., p. 23.

<sup>29</sup> Interessante sull'argomento il contributo *Grafologia e neuroscienze: la scrittura a mano come specchio del cervello* sulla rivista di informazione giuridica online *Salvis Juribus*.

<sup>30</sup> V. Mastronardi, S. Bidoli, M. Calderaro, *Grafologia Giudiziaria e psicopatologia forense*, Giuffrè, Milano, seconda edizione 2010, p. IX.

<sup>31</sup> E. Manetti, *Scripta et sona*, Pioda, Roma, 2008, citazione ripresa anche in *Grafologia applicata alle scienze criminalistiche*. I dati deducibili dalla scrittura di soggetti criminali di E. Genovese e E. Manetti, in *Rassegna dell'Arma dei Carabinieri*, Anno LXVIII – gennaio/marzo 2021, p. 52.

<sup>32</sup> R. Casella, *Dalla mano alla mente: la grafologia nella decodifica della condotta criminale*, in *RNF Magazine* n. 4 - dicembre 2025, p. 25. Nello stesso senso si esprime E. Crotti: «Noi, del resto, sul foglio mettiamo impronte dell'inconscio. Perché la scrittura è l'anima.».

<sup>33</sup> L. Fogarolo, *Grafologia e criminologia*, in *Attualità grafologica*, Anno XXXIII, n. 1, giugno 2025, p. 19.

<sup>34</sup> D'altro canto, osserva R. Casella, «Considerare la grafologia un "metodo magico" significherebbe distorcerne la natura profonda: essa non opera per intuizioni o suggestioni, ma per osservazione sistematica, comparazione e interpretazione psicodinamica di elementi soggettivi. Il grafologo forense lavora con il rigore dell'investigatore e la sensibilità dello psicologo» (contributo citato, p. 24).

<sup>35</sup> Cassazione penale, Sezione V, sentenza n. 18975 del 13/2/2017. Come emerge dal contributo di C. Di Carlo (*Il sapere grafologico in criminologia: il parere dei magistrati*, in *Scrittura*, 178, gennaio-giugno 2018), «l'arte grafologica non appartiene al gruppo delle scienze, non ci sono risultati esatti, dunque i risultati della perizia possono fornire ai giudici elementi indiziari che devono essere letti assieme ad altri e motivati, perché si fondano su valutazioni opinabili» (questo è quanto sostiene un GIP, p. 11).

<sup>36</sup> Celebri, tra le altre, anche la sua idea del "cartellino segnaletico", contenente i quattro metodi di segnalamento (descrittivo, fotografico, antropometrico e dattiloscopico) e la creazione del "ritratto parlato" del sopralluogo, esame metodologico dell'ambiente introdotto nel 1917 e svolto con criteri scientifici al fine di osservare, conservare e fissare tutto ciò che presenta il luogo oggetto di indagine. Per maggiori dettagli in merito si veda G. Marotta, *Criminologia. Storia, teorie, metodi*, Cedam, 2015, pp. 145-146.

<sup>37</sup> L. Cassetari, *L'analisi, le ricerche su scritture e la comparazione grafologica nelle indagini e nel procedimento giudiziario*, cit., pp. 12-13.

<sup>38</sup> C. Di Carlo, *Il sapere grafologico in criminologia*, cit., p. 11.

<sup>39</sup> Cass., Sez. I, 23/11/2018.

<sup>40</sup> R. Casella, *Dalla mano alla mente*, cit., p. 25.



<sup>41</sup> Ibid.

### ***Bibliografia essenziale***

R. CASELLA, Dalla mano alla mente: la grafologia nella decodifica della condotta criminale, in RNF Magazine n. 4 - dicembre 2025, pp. 23-26.

E. CROTTI, Test di scrittura, Red Edizioni, Cornaredo, 2013.

C. DI CARLO, Il sapere grafologico in criminologia: il parere dei magistrati, in Scrittura, 178, gennaio-giugno 2018, pp. 6-26.

M. FERRI, Una protografologia: alle origini della scrittura rivelatrice, in Attualità grafologica, Anno XXXIII, n. 1, giugno 2025, pp. 40-43.

L. FOGAROLO, Grafologia e criminologia, in Attualità grafologica, Anno XXXIII, n. 1, giugno 2025, pp. 16-19.

E. GENOVESE, E. MANETTI, Grafologia applicata alle scienze criminalistiche. I dati deducibili dalla scrittura di soggetti criminali, in Rassegna dell'Arma dei Carabinieri, Anno LXVIII – gennaio/marzo 2021, pp. 51-78.

G. MAROTTA, Criminologia. Storia, teorie, metodi, Cedam, 2015.

V. MASTRONARDI, S. BIDOLI, M. CALDERARO, Grafologia Giudiziaria e psicopatologia forense, Giuffrè, Milano, seconda edizione 2010.

M. PULVER, La simbologia della scrittura, Boringhieri, Torino, 1983.



# La dissimulazione grafica: scrivere per nascondere la propria identità



Dott.ssa Romina Casella

## Sommario

1. *La dissimulazione della scrittura tra automatismi grafici e controllo volontario*
2. *Gli elementi grafici più difficili da alterare*
3. *Considerazioni conclusive*

La dissimulazione grafica rappresenta uno dei fenomeni più complessi e affascinanti della grafologia forense. Attraverso modificazioni volontarie della propria scrittura, il soggetto tenta di alterare gli elementi identificativi del gesto grafico con l'obiettivo di evitare il riconoscimento della propria identità. Tuttavia, la scrittura costituisce un automatismo neuromotorio profondamente radicato e difficilmente modificabile in modo completo. Anche nei tentativi più elaborati di alterazione grafica tendono infatti a riaffiorare elementi profondi della personalità grafica dello scrivente, osservabili attraverso l'analisi tecnico-peritale.

## 1. La dissimulazione della scrittura tra automatismi grafici e controllo volontario

Nel campo della grafologia forense uno dei fenomeni più affascinanti e allo stesso tempo più complessi da analizzare è quello della dissimulazione della scrittura. Con il termine dissimulazione si indica la situazione in cui uno scrivente modifica volontariamente il proprio modo di scrivere con l'intento di non essere riconosciuto, senza tuttavia tentare necessariamente di imitare la grafia di un'altra persona. Si tratta di un comportamento relativamente frequente e rappresenta uno dei casi più comuni nelle lettere anonime, nei messaggi minatori o nelle corrispondenze di chi desidera mantenere l'anonimato<sup>1</sup>.

La dissimulazione non consiste dunque nella falsificazione vera e propria, che implica l'imitazione consapevole della scrittura o firma altrui, ma piuttosto in una deformazione intenzionale della propria grafia. Lo scrivente cerca di allontanarsi dalle caratteristiche abituali della propria scrittura nel tentativo di creare una grafia che appaia diversa dalla propria. Tuttavia questa operazione non è affatto semplice come si potrebbe immaginare. La scrittura è infatti un gesto profondamente radicato nei meccanismi neuromotori dell'individuo e modificare radicalmente un gesto automatizzato nel corso di anni richiede uno sforzo considerevole<sup>2</sup>.

Diversi studiosi hanno analizzato nel tempo il fenomeno della dissimulazione. Tra questi si ricorda il lavoro di Heinrich Schneickert, il quale nella propria ricerca ha studiato il comportamento di un gruppo di soggetti ai quali era stato richiesto di dissimulare la propria scrittura. Nel corso dell'esperimento circa cinquanta persone furono invitate a depositare un saggio di scrittura presso un commissariato,

ricevendo l'ordine esplicito di modificare il proprio modo abituale di scrivere. Alcune condizioni erano imposte ai partecipanti: non era consentito utilizzare la mano sinistra e non era permesso sostituire l'alfabeto latino con caratteri diversi<sup>3</sup>.

Il gruppo era composto da individui con livelli di istruzione e professioni varie; tra i partecipanti si trovavano universitari, commercianti, operai e numerose donne con istruzione liceale. Attraverso l'analisi dei campioni raccolti e la riproduzione grafica delle scritture ottenute, Schneickert poté osservare un aspetto particolarmente interessante: per una persona priva di conoscenze grafologiche è estremamente difficile dissimulare efficacemente la propria scrittura senza un esercizio preliminare. La capacità di dissimulare non dipendeva in modo significativo dal grado di cultura o dal livello di istruzione dei soggetti. In molti casi, sia tra gli universitari sia tra gli operai, i tentativi di dissimulazione risultavano imperfetti e lasciavano emergere numerosi elementi riconducibili alla scrittura originaria.

Questo dato risulta estremamente importante per la grafologia forense. Quando una persona tenta di modificare la propria scrittura lo fa spesso in modo intuitivo e superficiale, intervenendo sugli aspetti più evidenti della grafia, ma lasciando invariati altri elementi profondi del gesto grafico che risultano molto più difficili da controllare<sup>4</sup>.

Le capacità di dissimulazione della scrittura dipendono anche in larga misura dal livello grafomotorio dello scrivente. Quando questo livello è elevato, la persona possiede un buon controllo delle abilità motorie necessarie alla gestione del gesto grafico: sa modulare le forme, controllare il ritmo della scrittura, mantenere una certa naturalezza del tratto e adattare il movimento con spontaneità. In queste condizioni lo scrivente può sviluppare una maggiore capacità di imitazione o di dissimulazione, riuscendo più facilmente a modificare alcuni aspetti della propria grafia, ma mai totalmente. Al contrario, quando il livello grafomotorio è basso, il soggetto dispone di un controllo più limitato del gesto scrittorio. In questi casi la scrittura è meno flessibile e meno governabile, e il tentativo di dissimulare risulta generalmente poco efficace. Le alterazioni introdotte appaiono spesso artificiali, incoerenti o difficili da sostenere nel tempo, poiché lo scrivente non possiede le competenze motorie e grafiche necessarie per mantenere a lungo una modifica intenzionale della propria grafia.

Tra i procedimenti più comuni utilizzati dai dissimulatori vi sono innanzitutto le alterazioni dei valori angolari della scrittura. Chi possiede una grafia molto inclinata verso destra può tentare di raddrizzare le lettere rendendole verticali; al contrario, chi scrive in modo diritto può provare a inclinare la scrittura verso sinistra. Un altro elemento frequentemente modificato riguarda il disegno delle lettere maiuscole. Cambiare la forma delle maiuscole è uno degli espedienti più comuni utilizzati da chi cerca di dissimulare la propria grafia. Lo scrivente può trasformare una maiuscola abituale in una forma più elaborata, più rigida o più semplificata. Proprio per questo motivo, nella perizia grafologica la comparazione delle sole maiuscole non è

sufficiente per stabilire con sicurezza l'identità dello scrivente.

Un ulteriore espediente consiste nell'introduzione di ornamentazioni artificiali. Nulla appare più naturale alla mente di chi vuole mascherare la propria grafia che aggiungere tratti inutili o decorativi: volute sulle lettere maiuscole, tratti iniziali insoliti, allungamenti finali o tagli discendenti. Spesso si osservano linee orizzontali o riccioli che complicano le aste delle lettere. Questi elementi vengono definiti tratti parassiti, proprio perché non appartengono alla struttura originaria della scrittura.

Tra le modifiche più curiose si osserva anche l'alterazione della lettera "a". Molti dissimulatori che normalmente utilizzano la forma latina della lettera "a" introducono improvvisamente la forma cosiddetta "a gotica", oppure fanno l'operazione inversa. Questo cambiamento rappresenta una costante nei tentativi di dissimulazione. Anche il disegno delle lettere minuscole può essere modificato. L'esperienza mostra che alcune lettere vengono deformate con maggiore frequenza rispetto ad altre, ad esempio la "p", la "s" o la "t", mentre altre lettere come gli ovali della "g" o della "q" risultano sorprendentemente più stabili. Questo avviene perché alcune forme sono maggiormente radicate nei movimenti automatici dello scrivente.

## **2. Gli elementi grafici più difficili da alterare**

Un metodo molto diffuso di dissimulazione consiste nel moltiplicare le alzate di penna. In altre parole, lo scrivente interrompe frequentemente il movimento della scrittura, separando lettere che normalmente verrebbero collegate. Si arriva a isolare ogni lettera della parola, oppure a spezzare una stessa lettera in più elementi. L'effetto visivo può dare l'impressione di una grafia diversa, ma un'osservazione attenta con lente d'ingrandimento o microscopio permette di verificare se la continuità del tratto sia autentica oppure soltanto apparente<sup>5</sup>.

Il dissimulatore può intervenire anche sulla curvatura generale del grafismo. Le forme tonde possono acquisire angoli. Talvolta si osserva anche un cambiamento del tipo generale di scrittura, ad esempio il passaggio dalla corsiva abituale a una grafia più simile alla scrittura scolastica o addirittura allo stampatello. Un caso particolarmente frequente è proprio la scelta di scrivere interamente in stampatello. Questa modalità viene spesso adottata nelle lettere anonime poiché sembra rendere più difficile il riconoscimento dello scrivente.

Esiste poi un metodo di dissimulazione apparentemente efficace, ma in realtà molto faticoso: la scrittura con la mano non dominante. Scrivere con l'altra mano può alterare sensibilmente l'aspetto della grafia, ma raramente riesce a cancellare completamente le caratteristiche personali dello scrivente. Tra gli aspetti che vengono modificati con maggiore frequenza vi è anche il calibro della scrittura, cioè la dimensione delle lettere. Alcuni scriventi ingrandiscono la grafia nel tentativo di renderla irriconoscibile, mentre altri la riducono.

Nonostante tutti questi tentativi, la dissimulazione presenta quasi sempre delle debolezze. Lo scrivente che tenta di mascherare la

propria grafia commette inevitabilmente errori o momenti di disattenzione. È sufficiente un istante di automatismo perché riaffiorino elementi caratteristici della scrittura originale. Questi piccoli “tradimenti dell'inconscio” possono riguardare la forma dei punti sulle “i”, la partenza degli occhielli, il modo di collegare le lettere, la curvatura delle aste o alcuni tratti ricorrenti che in grafologia vengono chiamati idiotismi grafici<sup>6</sup>.

Tra gli elementi più difficili da modificare vi è soprattutto la pressione della scrittura. La pressione rappresenta l'energia che lo scrivente imprime sul foglio durante il gesto grafico. Essa dipende da fattori profondamente legati alla fisiologia e alla personalità dell'individuo. Alcune persone esercitano naturalmente una pressione leggera, con tratti sottili e delicati; altre invece scrivono con maggiore forza producendo segni più marcati e profondi. La pressione è collegata non solo alla forza muscolare, ma anche all'energia psicologica dello scrivente<sup>7</sup>.

Quando una persona cerca di dissimulare la propria grafia può tentare di modificare anche la pressione, ma mantenere a lungo una pressione diversa da quella abituale è estremamente difficile. Uno scrivente abituato a una pressione leggera troverà faticoso mantenere un tratto pesante per molte righe; allo stesso modo chi esercita naturalmente una pressione forte difficilmente riuscirà a scrivere a lungo con un tratto leggero e controllato. Dopo poche righe il gesto grafico tende spontaneamente a ritornare alle sue caratteristiche originarie. Per questo motivo, nella perizia grafologica la pressione rappresenta spesso un indice molto affidabile, soprattutto quando il testo analizzato è sufficientemente lungo.

### 3. Considerazioni conclusive

La dissimulazione della scrittura rappresenta dunque un fenomeno complesso e affascinante. Chi tenta di nascondere la propria grafia può modificare numerosi aspetti visibili della scrittura, ma raramente riesce a controllare tutti gli elementi profondi che caratterizzano il gesto grafico. La scrittura è infatti il risultato di automatismi neuromotori consolidati nel tempo e, proprio per questo motivo, lascia quasi sempre emergere tracce dell'identità dello scrivente. Anche quando l'autore di un testo cerca di mascherarsi, piccoli segni, proporzioni e ritmi grafici continuano a raccontare la sua storia grafica. È proprio in questi dettagli che il grafologo forense trova spesso la chiave per riconoscere ciò che la dissimulazione ha tentato di nascondere.

#### Note

<sup>1</sup> Vettorazzo B., *Grafologia giudiziaria e perizia grafica*, Giuffrè, Milano, 1987.

<sup>2</sup> Locard E., *I falsi in scrittura e la loro perizia*, Giordano Editore, Mesagne, 2009.

<sup>3</sup> Schneickert H., studi sperimentali sulla dissimulazione grafica ripresi nella manualistica grafologico-forense europea.

<sup>4</sup> Bravo A., *Argomenti di grafologia peritale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2001.

<sup>5</sup> Locard E., I falsi in scrittura e la loro perizia, Giordano Editore, Mesagne, 2009.

<sup>6</sup> Bravo A., Protocollo operativo in perizia grafologica, Studio Grafologico Bravo, Roma, 2018.

<sup>7</sup> Massi L., Tensione e grafologia, AIPAC Edizioni, Pesaro, 2004.

Vettorazzo B., Grafologia giudiziaria e perizia grafica, Giuffrè, Milano, 1987.

Locard E., I falsi in scrittura e la loro perizia, Giordano Editore, Mesagne, 2009.

Schneickert H., studi sperimentali sulla dissimulazione grafica ripresi nella manualistica grafologico-forense europea.

Bravo A., Argomenti di grafologia peritale, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2001.

Locard E., I falsi in scrittura e la loro perizia, Giordano Editore, Mesagne, 2009.

Bravo A., Protocollo operativo in perizia grafologica, Studio Grafologico Bravo, Roma, 2018.

Massi L., Tensione e grafologia, AIPAC Edizioni, Pesaro, 2004.



# Dirigente delegato alla sicurezza urbana: il ruolo strategico nella lettura del disagio sociale



Dott.ssa Immacolata Canonico  
Criminologa  
Assistente Sociale

## Sommario:

1. La trasformazione del concetto di sicurezza urbana
2. Il profilo del DDSU: tra funzione amministrativa e visione multidisciplinare
3. La percezione di insicurezza come fenomeno sociale
4. Il confine sottile tra disagio sociale e rischio criminogeno
5. La governance integrata della sicurezza urbana
6. Intelligence territoriale e OSINT applicati alla sicurezza urbana
7. Prevenzione, intercettazione precoce e prospettive future
8. Conclusioni

## 1. La trasformazione del concetto di sicurezza urbana

Negli ultimi anni il concetto di sicurezza urbana ha subito una trasformazione profonda, che impone una revisione radicale delle categorie interpretative tradizionalmente utilizzate dagli operatori del settore. Parlare oggi di sicurezza significa inevitabilmente confrontarsi con temi come marginalità sociale, disagio psichico, povertà educativa, dipendenze, violenza intrafamiliare, degrado urbano e isolamento relazionale. La sicurezza non può più essere interpretata esclusivamente come risposta repressiva o controllo del territorio: questa visione riduttiva, pur avendo avuto una sua coerenza storica, risulta oggi del tutto inadeguata a fronteggiare la complessità delle città contemporanee.

Il contesto urbano contemporaneo si caratterizza per una stratificazione di vulnerabilità che non può essere affrontata attraverso strumenti esclusivamente repressivi. Le dinamiche di impoverimento economico, la crisi dei legami comunitari, la digitalizzazione accelerata e la progressiva erosione dei sistemi di welfare producono forme di disagio diffuso che, se non intercettate tempestivamente, evolvono in fenomeni di devianza, conflittualità o marginalità strutturale.<sup>1</sup> È in questo scenario che assume un rilievo sempre più strategico la figura del DDSU – Dirigente Delegato alla Sicurezza Urbana. Il quadro normativo di riferimento è fornito principalmente dal Decreto – Legge 20 febbraio 2017, n. 14,<sup>2</sup> dai decreti sicurezza e dalle successive integrazioni legislative che hanno progressivamente ridisegnato le competenze degli enti locali in materia di sicurezza integrata.<sup>3</sup> In questo contesto, le amministrazioni comunali e metropolitane sono chiamate a sviluppare politiche di sicurezza urbana che tengano conto non solo del dato criminologico in senso stretto, ma anche della qualità della vita urbana, del tessuto sociale e delle dinamiche di esclusione.

## **2. Il profilo del DDSU: tra funzione amministrativa e visione multidisciplinare**

Il DDSU non rappresenta soltanto un riferimento amministrativo o organizzativo all'interno dell'apparato comunale. È una figura che deve possedere capacità di lettura territoriale, visione multidisciplinare e competenze trasversali utili a comprendere la complessità delle fragilità urbane. Tradizionalmente, il coordinamento delle politiche di sicurezza locale è stato appannaggio quasi esclusivo delle forze dell'ordine e degli apparati prefettizi. Tuttavia, l'evoluzione del concetto stesso di sicurezza ha reso necessario un ripensamento profondo di questo modello.

Il DDSU si colloca in una posizione di cerniera istituzionale: da un lato dialoga con le forze dell'ordine e le autorità di pubblica sicurezza, dall'altro si interfaccia con i servizi sociali, le ASL, le scuole, il terzo settore e i cittadini. Questa posizione di raccordo richiede competenze che vanno ben oltre la conoscenza delle normative in materia di ordine pubblico. Occorre una formazione che integri elementi di criminologia, sociologia urbana, psicologia delle organizzazioni, welfare territoriale e analisi delle politiche pubbliche.

Dal punto di vista delle competenze professionali, il DDSU ideale è un professionista che sa leggere i dati statistici relativi alla criminalità, ma sa anche interpretare la cartografia del disagio: le aree in cui la dispersione scolastica è più elevata, i quartieri in cui si concentrano i nuclei familiari in condizioni di povertà assoluta, le zone urbane caratterizzate da un basso capitale sociale e da una debole rete di relazioni comunitarie.<sup>4</sup> Questa capacità di lettura integrata del territorio costituisce il presupposto indispensabile per qualsiasi intervento preventivo realmente efficace.

## **3. La percezione di insicurezza come fenomeno sociale**

Oggi il concetto stesso di insicurezza è cambiato profondamente. Molto spesso il cittadino non percepisce pericolo esclusivamente per l'aumento dei reati, ma per la presenza di quartieri degradati, spazi abbandonati, assenza di reti sociali, conflittualità urbana e perdita di fiducia nelle istituzioni. La percezione di insicurezza nasce spesso dal senso di abbandono: la sensazione che lo Stato, il Comune, le istituzioni non siano presenti, non si prendano cura di quel territorio, non riconoscano le esigenze di chi ci vive.

La letteratura criminologica e sociologica ha ampiamente dimostrato che la percezione soggettiva di insicurezza non è necessariamente correlata ai tassi oggettivi di criminalità.<sup>5</sup> Vi sono aree urbane con tassi di reato relativamente contenuti in cui la percezione di insicurezza è molto elevata, e contesti con livelli di criminalità più alti in cui la coesione sociale è così forte da attenuare significativamente la percezione del pericolo. Questo dato è di fondamentale importanza operativa: significa che le politiche di sicurezza devono agire su entrambi i piani, quello oggettivo della riduzione dei reati e quello soggettivo del ripristino della fiducia collettiva nelle istituzioni.

In questo quadro, la teoria delle finestre rotte (Broken Windows The-

ory, Wilson e Kelling, 1982)<sup>6</sup> – pur con le sue ombre e le critiche che ha ricevuto nel corso degli anni – ha avuto il merito di portare l'attenzione sul legame tra degrado fisico del territorio e percezione di insicurezza. Sulla stessa scia, Skogan<sup>7</sup> ha documentato empiricamente come il disordine fisico e sociale attivi un circolo vizioso di abbandono istituzionale e declino comunitario. I segnali visibili di abbandono – l'edificio diroccato, il parco non curato, i graffiti sui muri delle scuole – comunicano ai cittadini che nessuno si occupa di quel luogo. Comunicano che le regole non vengono rispettate e che quel territorio è percepito come irrilevante dalle istituzioni.

La risposta a questa percezione non può essere esclusivamente di natura repressiva. Occorre un presidio istituzionale costante e visibile che non significa necessariamente presenza delle forze dell'ordine, ma presenza delle istituzioni in tutte le loro forme: servizi sociali attivi sul territorio, spazi pubblici curati, luoghi di aggregazione funzionanti, iniziative culturali e ricreative aperte alla cittadinanza. È qui che il ruolo del DDSU diventa centrale.

#### **4. Il confine sottile tra disagio sociale e rischio criminogeno**

L'esperienza maturata nei servizi territoriali dimostra quanto il confine tra disagio sociale e rischio criminogeno sia spesso estremamente sottile. Questa osservazione ha in realtà implicazioni operative di grande rilievo. Dove manca presidio sociale, aumentano vulnerabilità e conflitti. Dove vengono meno le reti territoriali, cresce inevitabilmente anche la percezione di insicurezza collettiva, e con essa il rischio che le situazioni di disagio si trasformino in episodi di devianza o in fenomeni di criminalità organizzata.

Si pensi al fenomeno della dispersione scolastica: un minore che abbandona precocemente il percorso scolastico si trova esposto a un rischio significativamente più elevato di essere coinvolto in attività devianti, di diventare vittima di forme di sfruttamento o di entrare in contatto con circuiti criminali. Analogamente, un adulto che perde il lavoro, cade in una spirale di indebitamento e si isola progressivamente dalle reti sociali di supporto, può trovarsi in una condizione di vulnerabilità estrema, con conseguente esposizione a situazioni di rischio per sé e, in alcuni casi, per gli altri.

Le dipendenze rappresentano un altro nodo critico di questa catena di vulnerabilità. La letteratura scientifica ha abbondantemente documentato il legame tra uso di sostanze e criminalità acquisitiva, tra dipendenza da alcol e violenza intrafamiliare, tra marginalità da dipendenza e deterioramento delle reti relazionali. Il DDSU, in collaborazione con i Servizi per le Dipendenze Patologiche (Ser.D.) e con il privato sociale, può contribuire a costruire sistemi di risposta integrata che agiscano sulle cause profonde del disagio anziché limitarsi a gestirne le manifestazioni più acute.

Anche il disagio psichico costituisce un tema di crescente rilevanza per le politiche di sicurezza urbana. La progressiva riduzione delle risorse destinate alla salute mentale – conseguenza, tra l'altro, delle trasformazioni indotte dalla Legge 180/1978<sup>8</sup> e mai adeguatamen-

te compensata da investimenti sufficienti nei servizi territoriali – ha prodotto fenomeni di abbandono e di invisibilità che impattano direttamente sulla vita delle città. Persone con gravi disturbi mentali non trattate adeguatamente si trovano spesso a vivere in condizioni di estrema marginalità, diventando oggetto di discriminazione e stigma sociale.

## **5. La governance integrata della sicurezza urbana**

Per questo motivo la sicurezza urbana non può essere delegata esclusivamente alle forze dell'ordine. Richiede necessariamente una governance integrata, capace di mettere in rete enti locali, servizi sociali, ASL, scuole, terzo settore e cittadini. Il modello della sicurezza integrata – sancito anche a livello normativo dagli accordi tra Ministero dell'Interno e Comuni ai sensi del D.L. 14/2017 – muove proprio da questa consapevolezza: la sicurezza è un bene comune che si costruisce attraverso la collaborazione tra istituzioni diverse e tra istituzioni e società civile.

Il DDSU può diventare il punto di connessione tra questi attori, favorendo una lettura condivisa del territorio e contribuendo alla costruzione di strategie preventive più efficaci. Questo ruolo di raccordo si concretizza in diverse direzioni operative: la partecipazione ai tavoli di coordinamento interistituzionale, la promozione di protocolli di collaborazione tra servizi, la facilitazione dello scambio di informazioni nel rispetto della normativa sulla privacy, la supervisione dei progetti di rigenerazione urbana che integrano dimensioni fisiche e sociali.

Un esempio concreto di questa logica integrata è rappresentato dai Patti per la sicurezza urbana, stipulati tra Prefetture e Comuni, e dai Contratti di Quartiere, che in molte realtà italiane hanno permesso di intervenire contemporaneamente sul degrado fisico e sul disagio sociale, con risultati significativi sia in termini di riduzione della criminalità percepita che di miglioramento della qualità della vita. In questi percorsi, la figura di un coordinatore capace di tenere insieme le diverse anime dell'intervento – quella repressiva, quella preventiva, quella sociale e quella rigenerativa – si è rivelata spesso decisiva.

La governance integrata della sicurezza urbana richiede anche un ripensamento del ruolo dei cittadini, che non possono essere concepiti esclusivamente come destinatari passivi delle politiche pubbliche, ma come soggetti attivi nella produzione della sicurezza collettiva. I programmi di controllo del vicinato, la promozione della coesione sociale nei quartieri ad alta tensione, il coinvolgimento delle comunità locali nella co-progettazione degli spazi pubblici: sono tutte forme di partecipazione civica che contribuiscono a rafforzare il capitale sociale del territorio e a ridurre sia la criminalità effettiva che la percezione di insicurezza.

## **6. Intelligence territoriale e OSINT applicati alla sicurezza urbana**

Un altro elemento oggi fondamentale riguarda l'analisi delle infor-

mazioni e l'utilizzo degli strumenti di intelligence e OSINT (Open Source Intelligence)<sup>9</sup> applicati alla sicurezza urbana. Le fonti aperte consentono di monitorare fenomeni emergenti, comprendere cambiamenti territoriali e intercettare segnali deboli che spesso premono situazioni di criticità sociale. In un contesto in cui i fenomeni sociali evolvono con grande rapidità e in cui una parte significativa della vita comunitaria si è spostata sulle piattaforme digitali, la capacità di analisi delle fonti aperte diventa uno strumento imprescindibile per chi è chiamato a gestire la sicurezza di un territorio.

L'OSINT applicato alla sicurezza urbana non riguarda soltanto il monitoraggio dei fenomeni criminali in senso stretto. Comprende anche l'analisi dei flussi migratori, il tracciamento delle dinamiche di polarizzazione sociale nei quartieri, il monitoraggio delle discussioni online che possono anticipare tensioni o conflitti nel tessuto urbano, la rilevazione precoce di fenomeni di radicalizzazione o di reclutamento nelle forme di criminalità organizzata. Si tratta di un campo in rapida evoluzione, reso più complesso dall'enorme quantità di dati disponibili e dalla necessità di strumenti analitici sempre più sofisticati.

Naturalmente, questi strumenti richiedono competenze specifiche, capacità critica e una forte attenzione etica nell'utilizzo dei dati. La raccolta e il trattamento di dati personali sono regolati da normative stringenti – il GDPR e il Codice in materia di protezione dei dati personali in primo luogo –<sup>10</sup> che il DDSU è chiamato a rispettare rigorosamente. Ma al di là del profilo giuridico, esiste una questione etica più profonda: il rischio che strumenti di monitoraggio potenti, se utilizzati senza adeguato senso critico, diventino meccanismi di sorveglianza indiscriminata che colpiscono le comunità più vulnerabili, già esposte a forme di stigmatizzazione istituzionale.<sup>11</sup>

La tecnologia, da sola, non basta. Serve sempre una lettura umana e sociale dei fenomeni. I dati, anche quando sono accurati e aggiornati, non parlano da soli: devono essere interpretati da professionisti che conoscono il territorio, che hanno relazioni con le comunità locali, che sono in grado di distinguere tra un segnale di allarme reale e un'anomalia statistica priva di significato pratico. In questo senso, l'OSINT non è una scorciatoia tecnologica, ma uno strumento che esalta – piuttosto che sostituire – le competenze professionali dell'analista territoriale.

## **7. Prevenzione, intercettazione precoce e prospettive future**

La vera sfida delle città moderne non è soltanto intervenire nelle emergenze, ma riuscire a prevenirle. Questa affermazione implica un cambiamento culturale profondo nel modo in cui le amministrazioni locali concepiscono e organizzano le politiche di sicurezza. Significa investire in servizi e presidi territoriali molto prima che emergano situazioni di crisi. Significa costruire sistemi di osservazione e di segnalazione precoce che permettano di intercettare le fragilità nelle loro fasi iniziali, quando ancora sono suscettibili di intervento. Significa, soprattutto, avere il coraggio politico e istituzionale di



riconoscere che la sicurezza si produce anche – e forse soprattutto – attraverso investimenti in istruzione, welfare, salute mentale e rigenerazione urbana.

In questa prospettiva, la collaborazione tra il DDSU e il Servizio Sociale professionale assume un valore strategico di prim'ordine.<sup>12</sup> L'assistente sociale, per sua natura e per mandato professionale, è il professionista che più di ogni altro lavora sul confine tra disagio e rischio, tra vulnerabilità e risorsa, tra esclusione e integrazione. La sua capacità di lettura dei bisogni individuali e familiari, di attivazione delle reti sociali e di progettazione degli interventi di supporto costituisce una risorsa preziosissima per qualsiasi sistema di sicurezza che voglia realmente essere preventivo anziché esclusivamente reattivo.

La dimensione della prevenzione richiede anche un investimento significativo nella formazione di tutti i professionisti che operano a vario titolo nel campo della sicurezza urbana.<sup>13</sup> Polizia locale, assistenti sociali, educatori, operatori dei servizi per le dipendenze, psicologi: tutti questi professionisti sono chiamati oggi a lavorare in modo sempre più integrato, superando le tradizionali barriere disciplinari e organizzative. Il DDSU può svolgere un ruolo determinante nel promuovere percorsi formativi congiunti, protocolli operativi condivisi e culture organizzative orientate alla collaborazione.

Un'ultima riflessione merita di essere dedicata alla questione della valutazione degli interventi. Le politiche di sicurezza urbana sono storicamente difficili da valutare in termini di efficacia: i processi di prevenzione producono effetti diffusi, spesso non immediatamente visibili e difficilmente attribuibili a interventi specifici.<sup>14</sup> Ciononostante, lo sviluppo di sistemi di monitoraggio e valutazione – basati su indicatori compositi che tengano conto sia delle dimensioni oggettive della sicurezza che di quelle soggettive – è indispensabile per orientare le scelte di policy e per garantire la rendicontazione pubblica dell'utilizzo delle risorse.

## 8. Conclusioni

È proprio in questa prospettiva che il DDSU assume oggi un valore strategico: non soltanto come figura amministrativa legata alla sicurezza, ma come elemento capace di costruire connessioni tra prevenzione sociale, analisi territoriale e tutela della comunità. La sicurezza urbana del futuro non potrà basarsi esclusivamente sul controllo. Dovrà necessariamente fondarsi sulla conoscenza del territorio, sulla presenza delle istituzioni, sulla prevenzione e sulla capacità di intercettare il disagio prima che si trasformi in marginalità, conflitto o violenza.

Questo non significa rinunciare alla funzione di controllo e di repressione, che rimane indispensabile e irrinunciabile in ogni sistema di sicurezza democratico. Significa, piuttosto, integrare quella funzione all'interno di una visione più ampia, in cui il controllo è uno strumento al servizio della comunità e non un fine in sé. Una sicurezza che sappia coniugare autorevolezza istituzionale e prossimità terri-

toriale, rigore normativo e sensibilità sociale, capacità repressiva e vocazione preventiva.

Perché una città realmente sicura non è semplicemente una città controllata. È una città che riesce a non lasciare indietro nessuno: che riconosce le fragilità, che le intercetta prima che diventino emergenze, che offre risposte adeguate ai bisogni delle persone più vulnerabili e che costruisce, giorno dopo giorno, le condizioni per una convivenza civile fondata sulla fiducia reciproca tra cittadini e istituzioni.

---

<sup>1</sup> Garland D., *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*, Oxford University Press, Oxford, 2001. L'autore analizza come nelle società tardo-moderne le politiche penali e di sicurezza si siano spostate verso logiche di gestione del rischio e di controllo degli spazi, a discapito degli approcci riabilitativi e preventivi. Cfr. anche Bauman Z., *La società dell'incertezza*, Il Mulino, Bologna, 1999.

<sup>2</sup> Il Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, disciplina le disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, introducendo il concetto di sicurezza urbana come bene pubblico afferente alla vivibilità e al decoro dei luoghi, e definendo le modalità di collaborazione tra Stato, Regioni ed Enti Locali attraverso appositi patti per la sicurezza urbana.

<sup>3</sup> Per una ricostruzione sistematica del quadro normativo in materia di sicurezza integrata si rinvia a: Minniti M., Lamorgese A. (a cura di), *Le nuove frontiere della sicurezza urbana*, Giuffrè, Milano, 2018; nonché a Garanta A., 'Sicurezza urbana e enti locali: il ruolo dei patti per la sicurezza', in *Rivista di Polizia*, n. 3, 2018.

<sup>4</sup> Putnam R.D., *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*, Simon & Schuster, New York, 2000. Il concetto di capitale sociale – inteso come l'insieme di norme, valori e reti di relazione che facilitano la cooperazione tra individui e gruppi – è divenuto centrale nelle politiche di sicurezza urbana di ispirazione comunitaria. Per la declinazione italiana del concetto si veda: Cartocci R., *Mappe del tesoro. Atlante del capitale sociale in Italia*, Il Mulino, Bologna, 2007.

<sup>5</sup> Ferraro K.F., *Fear of Crime: Interpreting Victimization Risk*, SUNY Press, Albany, 1995. Per il contesto italiano si veda: Barbagli M., Pavarini M. (a cura di), *Dopo Lombroso. Criminalità e risposta penale in Italia*, Il Mulino, Bologna, 2001; nonché Amendola G., *La città postmoderna. Magie e paure della metropoli contemporanea*, Laterza, Bari, 1997.

<sup>6</sup> Wilson J.Q., Kelling G.L., 'Broken Windows: The Police and Neighborhood Safety', *The Atlantic Monthly*, marzo 1982, pp. 29-38. La teoria sostiene che i segnali visibili di disordine e abbandono fisico di un territorio, se non contrastati tempestivamente, producono un clima di impunità che favorisce comportamenti antisociali e criminalità. La teoria è stata oggetto di ampie revisioni critiche: cfr. Harcourt B.E., *Illusion of Order: The False Promise of Broken Windows Policing*, Harvard University Press, Cambridge, 2001.

<sup>7</sup> Skogan W.G., *Disorder and Decline: Crime and the Spiral of Decay in American Neighborhoods*, Free Press, New York, 1990. L'autore ha fornito la prima verifica empirica sistematica della relazione tra disordine fisico e sociale, criminalità e percezione di insicurezza, documentando come il degrado urbano attivi un circolo vizioso di abbandono istituzionale e declino comunitario.

<sup>8</sup> Il riferimento è alla Legge 13 maggio 1978, n. 180 (c.d. Legge Basaglia), che ha sancito la chiusura degli ospedali psichiatrici e il trasferimento della presa in carico delle persone con disturbi mentali ai Centri di Salute Mentale (CSM) territoriali. La progressiva riduzione dei finanziamenti alla salute mentale ha tuttavia prodotto una grave crisi dei servizi territoriali: cfr. *Rapporto Salute Mentale 2022*, Ministero della Salute, Roma, 2023.

<sup>9</sup> Per OSINT (Open Source Intelligence) si intende l'insieme delle attività di raccolta, analisi e valutazione di informazioni ottenute da fonti aperte e pubblicamente accessibili. Cfr. Hutchins E.M., Cloppert M.J., Amin R.M., 'Intelligence-Driven Computer Network Defense Informed by Analysis of Adversary Campaigns and Intrusion Kill Chains', Lockheed Martin Corporation, 2011; per le applicazioni alla sicurezza pubblica si veda: Omand D., Bartlett J., Miller C., 'Introducing Social Media Intelligence (SOCMINT)', *Intelligence and National Security*, vol. 27, n. 6, 2012, pp. 801-823.

<sup>10</sup> Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) e il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, costituiscono il quadro normativo di riferimento per il trattamento dei dati personali. Per le attività di polizia e sicurezza si applica altresì la Direttiva UE 2016/680 (Law Enforcement Directive), recepita in Italia con D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51.

<sup>11</sup> Sul rischio di utilizzo distorto degli strumenti di sorveglianza digitale a danno delle comunità vulnerabili si veda: Lyon D., *Surveillance Society: Monitoring Everyday Life*, Open University Press, Buckingham, 2001; nonché il Parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di videosorveglianza nei luoghi pubblici, 2010. Per il caso specifico dell'OSINT applicato alla sicurezza urbana: De Biasio M., 'OSINT e sicurezza pubblica: potenzialità e limiti etici', *Rassegna Italiana di Criminologia*, n. 2, 2021.

<sup>12</sup> Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali (CNOAS) definisce il servizio sociale professionale come «professione che promuove il cambiamento e lo sviluppo sociale, la coesione sociale, l'empowerment e la liberazione delle persone». Sul ruolo dell'assistente sociale nei sistemi di sicurezza urbana di prossimità si veda: Ferrario F., *Le dimensioni dell'intervento sociale*, NIS, Roma, 1992; Fargion S., *Il servizio sociale. Storia, temi e dibattiti*, Laterza, Roma-Bari, 2009.

<sup>13</sup> Sull'importanza della formazione interprofessionale nei sistemi di sicurezza urbana integrata si veda: Mastrobuoni G., 'La formazione degli operatori della sicurezza integrata', in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, vol. XII, n. 1, 2018; nonché il Piano Nazionale della Formazione sulla sicurezza integrata, Ministero dell'Interno, 2019.

<sup>14</sup> Per una rassegna degli strumenti di valutazione delle politiche di sicurezza urbana si rinvia a: Pease K., 'Crime Reduction', in Maguire M., Morgan R., Reiner R., *The Oxford Handbook of Criminology*, 4<sup>a</sup> ed., Oxford University Press, Oxford, 2007, pp. 947-979; nonché a Sparrow M.K., *The Regulatory Craft: Controlling Risks, Solving Problems, and Managing Compliance*, Brookings Institution Press, Washington D.C., 2000.



# JURANEWS

*il quotidiano on line di informazione giuridica*



DIRITTO



GIUSTIZIA



APPROFONDIMENTI



PROFESSIONE

RNF

RETE  
NAZIONALE  
FORENSE

◆ L'INFORMAZIONE AL SERVIZIO DELL'AVVOCATURA ◆



A golden statue of Lady Justice, blindfolded and holding scales of justice in her raised right hand and a sword in her left. In the foreground, a wooden gavel lies horizontally. The background is a warm, blurred gradient of yellow and orange.

*Rassegna Massime  
Corte di Cassazione  
Aprile 2026*



# **Dalla Corte di Cassazione: massime delle sentenze più rilevanti Aprile 2026**

## **Sezione Civile**



A cura del Comitato Scientifico  
JURANEWS

### **Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato**

*Sezione Lavoro – Ordinanza n. 11876 del 30 aprile 2026*

Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001.

### **La riscossione coattiva delle entrate pubbliche**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 11898 del 30 aprile 2026*

In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extra-tributarie) mediante ruolo, la modifica apportata dall'art. 12 del d.lgs. n. 110 del 2024 al comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 - che ha ampliato, attraverso l'introduzione delle lett. d) ed e), i casi di diretta impugnazione del ruolo e della cartella invalidamente notificata - si applica ai processi pendenti. La novella specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata.

### **L'attività degli arbitri rituali**

*Sezione Prima Civile – Sentenza n. 11914 del 30 aprile 2026*

L'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla l. n. 25 del 1994 e dal d.lgs. n. 40 del 2006, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione.

## **L'indennità spettante ex art. 18, comma quarto, legge n. 300/1970**

*Sezione Lavoro – Ordinanza n. 11929 del 30 aprile 2026*

L'indennità spettante ex art. 18, comma quarto, legge n. 300/1970, al dipendente illegittimamente licenziato è destinata a risarcire il danno intrinsecamente connesso alla impossibilità materiale di eseguire la prestazione lavorativa: sicché la previsione e la corresponsione di tale indennità non escludono che il lavoratore licenziato (prima o dopo la reintegra) possa avere subito danni ulteriori alla propria professionalità o alla propria immagine a causa del licenziamento o della mancata reintegrazione.

## **Il disconoscimento della conformità all'originale della copia informatica di scrittura analogica depositata telematicamente**

*Sezione Lavoro – Ordinanza n. 11938 del 30 aprile 2026*

Il disconoscimento della conformità all'originale della copia informatica di scrittura analogica depositata telematicamente è disciplinato dall'art. 2719 c.c. e non dalla normativa in tema di processo civile telematico, sicché tale disconoscimento deve essere effettuato, a pena di inefficacia, mediante dichiarazione che evidenzia in modo chiaro e univoco il documento che si intende contestare e gli aspetti differenziali rispetto all'originale, essendo poi rimesso al giudice l'accertamento di detta conformità attraverso le prove offerte in giudizio, comprese le presunzioni, a differenza di quanto si verifica per il disconoscimento della scrittura privata ex art. 215, co. 1, n. 2), c.p.c., norma che, in mancanza di verifica, ne impedisce l'utilizzabilità.

## **La servitù di elettrodotto**

*Sezione Seconda Civile – Sentenza n. 11942 del 30 aprile 2026*

In tema di servitù di elettrodotto, la normativa contenuta nell'art. 119 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 non è né esclusiva né inderogabile, ma rappresenta solo il paradigma normale sul quale si modella detta servitù e non esclude pertanto che questa possa essere costituita anche per libera convenzione o negli altri modi previsti dall'ordinamento giuridico, ivi compresa l'usucapione.

## **Incarichi dirigenziali**

*Sezione Lavoro – Ordinanza n. 11981 del 30 aprile 2026*

In tema di incarichi dirigenziali, che la declaratoria di illegittimità costituzionale della L. n. 145 del 2002, art. 3, comma 7, applicativo del c.d. spoil system, fonda il diritto del dirigente dichiarato decaduto al risarcimento del danno derivato dall'anticipata risoluzione del rapporto, il quale decorre non dalla data di cessazione - non potendosi configurare retroattivamente la colpa del soggetto che abbia conformato il proprio comportamento alle norme anteriormente alla pronuncia di incostituzionalità - ma dalla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale.

## **L'interpretazione del contratto**

*Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 12005 del 30 aprile 2026*

L'interpretazione del contratto, consistendo in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in un'indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche; ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto già dallo stesso esaminati.

## **Le servitù prediali**

*Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 12029 del 30 aprile 2026*

In tema di servitù prediali, il concetto di utilitas è talmente ampio da ricomprendere ogni elemento che, secondo la valutazione sociale, sia legato da un nesso di strumentalità con la destinazione del fondo dominante e si immedesima obiettivamente nel godimento di questo, in modo tale che la servitù possa soddisfare ogni bisogno di tale fondo. L'utilità, pertanto, può essere rappresentata anche dalla destinazione del fondo servente, o di parte di esso a mera comodità o amenità del fondo dominante ovvero a soddisfacimento di bisogni sporadici del medesimo.

## **L'individuazione dei limiti soggettivi e oggettivi del giudicato sostanziale**

*Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 12037 del 30 aprile 2026*

L'individuazione dei limiti (soggettivi e oggettivi) del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. presuppone, pertanto, l'identificazione degli elementi costitutivi (soggettivi e oggettivi) della domanda (personae, petitum e causa petendi), sicché può dirsi che su una controversia si è formato il giudicato solo se essa coincide - come nel caso di specie - , in tutti i suoi elementi costitutivi, con altra azione già esercitata in passato, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, così precludendosi il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo.

## **Il procedimento per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno**

*Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 12055 del 30 aprile 2026*

Nel procedimento per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno se l'audizione dell'interessato è obbligatoria, a pena di nullità del procedimento stesso dove omessa, l'audizione del coniuge - ai sensi degli artt. 407, terzo comma c.c. che richiama l'art. 406, primo comma, c.c., che, a sua volta, richiama l'art. 417 primo comma, c.c.

–, essendo relativa alla composizione del quadro di prova è come tale rimessa alla discrezionale valutazione del giudice senza che il mancato adempimento dell'incombente possa integrare nullità alcuna del procedimento, come pure espressamente previsto dall'art. 407 c.c., che, al quarto comma, stabilisce che, in caso di mancata comparizione, anche del coniuge dell'interessato, il giudice provvede lo stesso sul ricorso.

### **La protezione complementare successivamente alla novella del 2023**

*Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 12059 del 30 aprile 2026*

La protezione complementare successivamente alla novella del 2023 può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o privata, la cui tutela esige una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla Corte Edu e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9 settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità, anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole.

### **Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione**

*Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 12094 del 30 aprile 2026*

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, laddove il giudice abbia erroneamente posto l'onere di esperire il procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, in capo alla parte opponente, ponendosi così in contraddizione con il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 19596 del 2020, il successivo rilievo del mancato esperimento della stessa si risolve nel mancato esercizio del potere di rilevazione del difetto di mediazione, con riguardo non solo alla parte espressamente (ed erroneamente) onerata, ma anche a quella (non tempestivamente sollecitata) che quell'onere avrebbe dovuto assolvere, con la conseguenza della sanatoria del difetto di procedibilità del giudizio.

### **Processo tributario e cancellazione dal registro delle imprese**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 11643 del 29 aprile 2026*

Nel processo tributario la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell'avviso di accertamento e dell'instaurazione del giudizio, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore, sicché non sussistendo possibilità di prosecuzione dell'azione, la sentenza impugnata con ricorso per cassazione deve essere annullata senza rinvio ex art. 382 c.p.c., venendo

in rilievo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre, sin dal primo grado, ad una pronuncia declinatoria di rito.

### **Le sentenze dei giudici di pace in controversie di valore non superiore ai millecento euro**

*Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 11672 del 29 aprile 2026*

In tema di sentenze dei giudici di pace in controversie di valore non superiore ai millecento euro, la decisione della causa è solo secondo equità, essendo questo l'unico metro di giudizio adottabile dal giudice; ne consegue che le regole di equità devono ritenersi utilizzate indipendentemente dal fatto che il giudice di pace abbia invocato l'equità per la soluzione del caso singolo, oppure abbia risolto la controversia con richiamo a principi di diritto, atteso che anche in questo caso la lettura delle norme data dal giudice è compiuta in chiave equitativa e non può essere denunciata in cassazione ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c. per violazione di legge.

### **Il dolo dell'assicurato**

*Sezione Lavoro – Ordinanza n. 11688 del 29 aprile 2026*

Il dolo dell'assicurato, che consente l'incondizionata ripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, è sempre configurabile in presenza di dichiarazioni non conformi al vero, di fatti e comportamenti dell'interessato positivamente indirizzati ad indurre in errore l'ente erogatore, ingenerando una rappresentazione alterata della realtà tale da incidere sulla determinazione volitiva di esso e, quindi, sull'attribuzione della prestazione, senza che rilevi se in via amministrativa l'ente previdenziale abbia adottato provvedimenti che ne presuppongono l'assenza.

### **L'interpretazione del contratto**

*Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 11700 del 29 aprile 2026*

L'interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per inadeguatezza della motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione antecedente alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, oppure - nel vigore della novellato testo di detta norma - nella ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti.

### **Danno da infiltrazioni all'appartamento sottostante provocato da più soggetti**

*Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 11713 del 29 aprile 2026*

In tema di concessioni e di riscatto da parte dell'amministrazione concedente che decide di assumere l'impianto di erogazione del



servizio dato in concessione finalizzato all'esercizio diretto, l'equa indennità prevista dall'art. 24 del r.d. n. 2578/1925, secondo i criteri di stima del valore industriale residuo degli impianti (art. 13 del d.P.R. n. 902/1986), deve essere calcolata senza computare quella parte dell'impianto che è stata realizzata per mezzo di costi sostenuti dai privati per i singoli allacciamenti.

### **La revisione delle rendite catastali urbane in assenza di variazioni edilizie**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 11727 del 29 aprile 2026*

In tema di estimo catastale, la revisione delle rendite catastali urbane in assenza di variazioni edilizie non richiede la previa visita e/o sopralluogo dell'ufficio, né il sopralluogo è necessario quando il nuovo classamento consegua ad una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente, atteso che le esigenze sottese al sopralluogo ed al contraddittorio si pongono solo in caso di accertamento d'ufficio giustificato da specifiche variazioni dell'immobile.

### **La procedura DOCFA**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 11728 del 29 aprile 2026*

In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita; mentre, ove vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, al fine di consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e di delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso.

### **La distinzione tra le spese di rappresentanza e quelle di pubblicità**

*Sezione Tributaria – Sentenza n. 11731 del 29 aprile 2026*

La distinzione tra le spese di rappresentanza e quelle di pubblicità - preordinate, rispettivamente, a promuovere l'immagine del contribuente o il prodotto aziendale - si fonda sulla natura e la funzione delle stesse, mentre la gratuità della prestazione dei servizi non ha valenza distintiva, integrando un indice valutabile ai fini di una ricostruzione fattuale obiettiva e completa, quale connotato normalmente (anche se non necessariamente né univocamente) riconducibile alle prime.

## **La prova per presunzioni**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 11755 del 29 aprile 2026*

In tema di prova per presunzioni, il giudice non può limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, essendo tenuto ad esplicitare il processo cognitivo seguito, che deve far seguire ad un esame analitico degli elementi indiziari - funzionale a scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria - la valutazione sintetica di tutti gli elementi presuntivi selezionati, per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, eventualmente non raggiunta con certezza alla stregua di una considerazione atomistica degli stessi.

## **Accertamenti bancari**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 11765 del 29 aprile 2026*

In tema di accertamenti bancari, una volta che l'amministrazione finanziaria abbia fornito la prova dei movimenti in entrata e in uscita operati dal contribuente su conto corrente bancario, integrando così il meccanismo presuntivo posto a favore della stessa (cfr. Cass. n. 34638 del 2022) - che, avendo fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 cod. civ. per le presunzioni semplici -, spetta al contribuente, per evitare che le risultanze delle verifiche bancarie siano poste a base di successivi eventuali atti impositivi, fornire la prova della loro inclusione nella base imponibile oppure dell'estraneità alla produzione del reddito (Cass. n. 40221 del 2021; Cass. n. 26014 del 2024); prova che dev'essere analitica (Cass. n. 13112 del 2020), per ogni movimento bancario contestato, e non generica (Cass. n. 15857 del 2016, Cass. n. 18495/2025).

## **Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio in forma fissa su suolo pubblico**

*Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 11776 del 29 aprile 2026*

Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio in forma fissa su suolo pubblico impone la verifica della compatibilità di una tale attività con la situazione antropica e il complessivo assetto del territorio, di esclusiva spettanza della pubblica amministrazione.

## **Le contestazioni di tipo antielusivo**

*Sezione Tributaria – Sentenza n. 11777 del 29 aprile 2026*

In tema di contestazioni di tipo antielusivo, anche se non riconducibili alle ipotesi contemplate dall'art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973, le peculiarità dell'accertamento delle fattispecie elusive ed il ruolo decisivo che in esso possono svolgere gli elementi forniti dal contribuente impongono il contraddittorio preventivo, essendo l'Amministrazione finanziaria tenuta, a pena di nullità dell'atto impositivo,

a richiedere chiarimenti al contribuente e ad osservare, prima di emettere l'avviso di accertamento, il termine dilatorio di 60 giorni, decorrente della data di ricezione della richiesta.

### **L'accertamento del diritto a prestazioni d'invalidità**

*Sezione Lavoro – Ordinanza n. 11422 del 28 aprile 2026*

In materia di accertamento del diritto a prestazioni d'invalidità, la sentenza passata in giudicato, se non consente una nuova valutazione, mediante diverso parere medico- legale, delle circostanze di fatto da essa già considerate, e come tali, divenute inoppugnabili verità processuali, non impedisce, però, di tenere conto dei mutamenti intervenuti successivamente, che comportino eventualmente la perdita del requisito sanitario da parte del ricorrente, con conseguente legittimità di una decisione difforme dalla prima sentenza, che confermi l'intervenuta revoca del beneficio in favore della parte che ne ha chiesto il ripristino.

### **L'acquisto per usucapione di beni immobili acquisiti all'attivo del fallimento**

*Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 11423 del 28 aprile 2026*

L'acquisto per usucapione di beni immobili acquisiti all'attivo del fallimento può essere fatto valere nei confronti del curatore del fallimento nelle forme dell'art. 103 l.fall., costituendo l'usucapione una fattispecie acquisitiva di diritti reali a titolo originario che, in quanto fondata su un "fatto giuridico" (possesso e decorso del tempo), risulta opponibile al curatore anche nel caso in cui il rivendicante non abbia ottenuto, in epoca precedente la dichiarazione di fallimento, un titolo a questi opponibile.

### **Protezione internazionale**

*Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 11426 del 28 aprile 2026*

A seguito della presentazione della domanda di protezione internazionale, consente al giudice di riprendere la procedura di espulsione dal momento in cui si è interrotta (sospesa in iure o di fatto, con rinvio per approfondimenti istruttori), ma è anche rispettosa del diritto ad un ricorso «effettivo», garantendo la pienezza del diritto di difesa all'interno dello stesso giudizio di opposizione alla espulsione, senza costringere il cittadino straniero ad instaurare ulteriori e autonome azioni di accertamento, ovvero ad innestare nei ristretti spazi temporali del giudizio di convalida dell'accompagnamento alla frontiera questioni che riguardano non già la (sola) fase esecutiva ma anche la validità delle ragioni della espulsione.

### **La documentazione extracontabile legittimamente reperita presso la sede dell'impresa**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 11429 del 28 aprile 2026*

La documentazione extracontabile legittimamente reperita presso

la sede dell'impresa, ancorché consistente in annotazioni personali dell'imprenditore, costituisce elemento probatorio, sia pure meramente presuntivo, utilmente valutabile, indipendentemente dal contestuale riscontro di irregolarità nella tenuta della contabilità e nell'adempimento degli obblighi di legge; pertanto, qualora venga rinvenuta presso la sede dell'impresa documentazione astrattamente idonea ad evidenziare l'esistenza di operazioni non contabilizzate, essa consente di procedere alla rettifica del reddito, spettando al contribuente l'onere di fornire adeguata prova contraria.

### **La destinazione di parte dell'imposta dovuta a titolo di Irpef in favore di Enti con precipe finalità**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 11437 del 28 aprile 2026*

Per la natura acausale dell'imposta quanto all'impiego della risorsa acquisita, la destinazione di una parte della somma dovuta a titolo di IRPEF ad Enti - a prescindere dalla natura degli stessi e dalla loro riferibilità o meno allo Stato - che perseguono obiettivi condivisi dal contribuente consente di ritenere sussistente l'omissione, benché parziale, dell'obbligo di contribuire alla spesa pubblica, per quanto non versato a titolo di imposta dovuta, non spettando al singolo la ripartizione delle entrate e la destinazione delle stesse, alla luce dei sopra richiamati principi di cui agli artt. 2 e 53 Cost..

### **La determinazione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali**

*Sezione Lavoro – Ordinanza n. 11450 del 28 aprile 2026*

In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai fini della determinazione del premio dovuto e del calcolo del tasso specifico aziendale, rileva non l'effettivo rischio in concreto dell'impresa, bensì la potenzialità infortunistica della lavorazione assicurata e il numero dei lavoratori; pertanto, gli oneri di rendita possono gravare sulla PAT dell'impresa anche se l'esposizione causativa del danno sia avvenuta anteriormente a vicende modificative soggettive (quali fusione o incorporazione), quando l'impresa subentrante prosegua la medesima attività, con sostanziale continuità di lavorazioni, locali e personale, salvo che risulti provata la cessazione integrale del rischio o il mutamento della lavorazione.

### **Il deposito dell'appello in modalità digitale**

*Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 11504 del 28 aprile 2026*

In tema di deposito dell'appello in modalità digitale, il rifiuto di iscrizione telematica opposto dalla cancelleria con il quarto messaggio via PEC non determina l'improcedibilità del gravame, comportando una mera irregolarità sanabile, non idonea a pregiudicare il perfezionamento del deposito telematico, poiché questo attestato dal secondo messaggio PEC di accettazione dell'invio, ossia con la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica

certificata del Ministero della giustizia, non trovando applicazione l'art. 285, comma 4, del T.U. spese di giustizia con riferimento ai depositi digitali, ma solo per quelli analogici.

### **Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova**

*Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 11512 del 28 aprile 2026*

Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento.

### **La nullità del contratto concluso dalla pubblica amministrazione**

*Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 11513 del 28 aprile 2026*

La nullità del contratto concluso dalla pubblica amministrazione senza l'osservanza del requisito della forma scritta ad substantiam non preclude l'esercizio della domanda di arricchimento ingiustificato, cui osta solo la nullità per illiceità di un elemento essenziale di cui all'art. 1418, comma secondo, c.c., per contrasto con l'ordine pubblico o in caso di frode alla legge. L'azione può essere esercitata – alle medesime condizioni – anche dalla P.A. che abbia subito un depauperamento patrimoniale dall'esecuzione del contratto nullo. In caso di nullità del contratto, la domanda ex art. 2041 c.c. ha carattere sussidiario rispetto all'azione di ripetizione dell'indebito disciplinata dall'art. 2033 c.c. ed è proponibile se quest'ultima è preclusa in virtù dei limiti che ne condizionano l'esperimento, ossia in caso di carenza ab origine dei presupposti fondanti la relativa domanda.

### **Il termine per la determinazione della rendita catastale**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 11529 del 28 aprile 2026*

Il termine di dodici mesi dalla presentazione della DOCFA, fissato dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1 per la determinazione della rendita catastale definitiva da parte dell'amministrazione finanziaria (eventualmente modificativa della rendita proposta dal contribuente), non ha natura perentoria, ma meramente ordinatoria, costituendo una modalità di esercizio dei poteri per la formazione e l'aggiornamento del catasto.

### **Processo tributario sopravvenuto annullamento dell'atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 11544 del 28 aprile 2026*

Nel processo tributario il sopravvenuto annullamento, per qualsiasi



motivo, dell'atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere, in quanto la prosecuzione del giudizio non potrebbe comportare alcun risultato utile per il contribuente, stante l'inammissibilità, in detto processo, di pronunce di mero accertamento dell'illegittimità della pretesa erariale, senza che, peraltro, il diritto di difesa dello stesso contribuente sia violato dall'eventuale riedizione del potere da parte dell'Amministrazione finanziaria, a fronte della quale potrà essere proposta impugnazione contro il nuovo atto impositivo.

### **Opere realizzate in violazione delle norme sulle distanze legali**

*Sezione Seconda Civile – Sentenza n. 11581 del 28 aprile 2026*

In presenza di opere realizzate in violazione delle norme sulle distanze legali il danno risarcibile non è mai in re ipsa, ma la sua esistenza deve essere allegata e provata dal danneggiato, seppure anche attraverso presunzioni, tenendo conto di fattori, utili anche alla valutazione equitativa, e da cui si desuma una riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che vanno allegati e provati dall'attore.

### **Danno da infiltrazioni all'appartamento sottostante provocato da più soggetti**

*Sezione Seconda Civile – Sentenza n. 11585 del 28 aprile 2026*

In presenza di un medesimo danno da infiltrazioni all'appartamento sottostante, provocato da più soggetti, quali, nella specie, il locatore ed il conduttore titolari di diritto di uso esclusivo di una terrazza a livello ed il condominio (ovvero i condomini titolari delle unità immobiliari coperte dalla terrazza), e dunque nel concorso di diversi titoli di responsabilità extracontrattuale, il regime di solidarietà imposto dall'art. 2055 c.c. comporta che la domanda del danneggiato va intesa sempre come volta a conseguire per intero il risarcimento da ciascuno degli obbligati, in ragione del comune contributo causale alla determinazione del danno, non rilevando, quindi, rispetto all'attore, i limiti del terzo o dei due terzi, pari alle frazioni imputabili all'uno o agli altri a norma dell'art. 1126 c.c. (viceversa operanti nei rapporti interni fra i corresponsabili, ove in tal senso sia stata formulata apposita domanda ai fini del regresso).

### **L'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali**

*Sezione Lavoro – Ordinanza n. 11214 del 27 aprile 2026*

In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, in forza del d.lgs. n. 462 del 1997, art. 1, l'Agenzia delle Entrate svolge, a norma del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis (a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all'INPS, sicché ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenzia delle Entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul

rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell'INPS.

### **La deliberazione dell'assemblea di condominio**

*Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 11249 del 27 aprile 2026*

La deliberazione dell'assemblea di condominio, che procede all'approvazione del rendiconto consuntivo, pur ove evidenzi un disavanzo tra le entrate e le uscite, non consente di ritenere dimostrato, in via di prova deduttiva, che la differenza sia stata versata dall'amministratore con denaro proprio, in quanto la ricognizione di debito postula un atto di volizione da parte dell'organo collegiale in relazione a poste passive specificamente indicate.

### **La determinazione del valore della causa**

*Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 11254 del 27 aprile 2026*

La determinazione del valore della causa, anche al fine della individuazione dello scaglione tariffario applicabile per il compenso dovuto dal cliente al proprio difensore (e della responsabilità disciplinare di questi per pretese eccessive), va effettuata in base alla domanda, e, pertanto, a prescindere dalle eccezioni che vengano formulate per conseguire il rigetto, mentre l'attività richiesta da tali eccezioni può solo rendere operanti, nell'ambito di detto scaglione, eventuali ulteriori voci per diritti od onorari di avvocato o procuratore.

### **La rappresentanza processuale delle persone giuridiche**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 11255 del 27 aprile 2026*

In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, essendo sufficiente l'indicazione della funzione e del potere del soggetto che ha rilasciato la procura, normalmente ricavabile da pubblici registri. Ne consegue che la parte che intende contestare in giudizio l'effettiva esistenza del potere esercitato dal soggetto che conferisce la procura ha l'onere di proporre una specifica e tempestiva eccezione in ordine all'effettiva esistenza del potere esercitato e all'impossibilità di verificare tale circostanza attraverso la consultazione di registri pubblici.

### **Il diniego di rimborso IVA**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 11264 del 27 aprile 2026*

In tema di diniego di rimborso IVA, ma con principio applicabile anche qui – che l'obbligo generalizzato di contraddittorio ex art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 opera per i tributi armonizzati anche senza accesso in loco, ma resta fermo l'onere del contribuente di dimostrare che l'audizione avrebbe potuto condurre a un esito diverso.

## **La valutazione della illegittimità di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo da parte di un'agenzia di somministrazione**

*Sezione Lavoro – Sentenza n. 11278 del 27 aprile 2026*

In sede di valutazione della illegittimità di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo da parte di un'agenzia di somministrazione, è corretta la parametrizzazione dell'indennità risarcitoria della L. n. 300 del 1970, ex art. 18, all'indennità di disponibilità (di natura retributiva) percepita dai lavoratori al momento del licenziamento, essendo stato accertato che, anche in quella fattispecie, la collocazione dei lavoratori in disponibilità era avvenuta per fatto non imputabile all'agenzia di somministrazione.

## **L'applicazione della tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali**

*Sezione Lavoro – Ordinanza n. 11296 del 27 aprile 2026*

Ai fini dell'applicazione della tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si deve tener conto delle caratteristiche tecniche delle lavorazioni svolte dall'impresa assicurante in relazione al rischio ad esse proprio, senza che rilevi il prodotto finale, ossia la caratteristica merceologica del prodotto finito, se non nei limiti in cui lo stesso influenzi il processo di lavorazione.

## **La collisione tra un veicolo e un animale selvatico**

*Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 11303 del 27 aprile 2026*

In caso di collisione tra un veicolo e un animale selvatico, non si verifica un "concorso tra presunzioni", bensì la combinazione tra il predetto criterio oggettivo di responsabilità (a carico dell'ente) e l'onere del danneggiato di fornire la prova rigorosa della dinamica del sinistro e, con essa, quella positiva dell'esclusione di un qualunque ruolo, causale o concausale, della condotta di guida del conducente nella produzione dell'evento.

## **Sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali**

*Sezione Lavoro – Ordinanza n. 11315 del 27 aprile 2026*

In tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata.

## **Contributi nel settore edile**

*Sezione Lavoro – Ordinanza n. 11324 del 27 aprile 2026*

In tema di contributi nel settore edile, ove l'Inps pretenda da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale, ai sensi dell'art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, conv. dalla l. n. 341 del 1995, il relativo onere probatorio è assolto mediante l'indicazione, non con-

testata, dell'attività edile espletata, in uno all'invocazione della suddetta norma, mentre costituisce onere del datore di lavoro allegare, e provare, le ipotesi eccezionali dell'obbligo contributivo previste dalla contrattazione collettiva cui rimanda il d.m. previsto, a tal fine, dal medesimo articolo 29.

### **Accertamento dei redditi**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 11347 del 27 aprile 2026*

In tema di accertamento dei redditi, in caso di accertamento analitico-induttivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2023, la deduzione forfetaria dei costi, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente, opera laddove la determinazione del reddito derivi da indagini bancarie ex art. 32, primo comma, numero 2), del d.P.R. n. 600 del 1973.

### **Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche**

*Sezione Terza Civile – Sentenza n. 11349 del 27 aprile 2026*

In tema di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosp) ex art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, come modificato dall'art. 31 della l. n. 448 del 1998, il pagamento dovuto per l'occupazione del suolo o soprassuolo pubblico in assenza di concessione rilasciata dall'ente proprietario non è assimilabile al canone previsto in caso di locazione, né alle altre prestazioni periodiche di cui all'art. 2948, nn. 1, 1-bis e 2, c.c., in quanto assolve alla funzione di compensare, per tutta la durata dello stato di indisponibilità del bene, il detrimento derivante dal suo mancato godimento; ne consegue che esso integra un'obbligazione di natura indennitaria, soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., collegato al compimento di ciascun anno di occupazione, sicché la prescrizione decorre dal giorno in cui ha termine la relativa annualità, ovvero l'occupazione stessa, ove antecedente alla scadenza dell'anno, restando esclusa l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c.

### **La tassazione separata sulla liquidazione dell'indennità di fine rapporto erogata dal Fondo di previdenza per il personale del M.E.F.**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 11373 del 27 aprile 2026*

Alla tassazione separata sulla liquidazione dell'indennità di fine rapporto erogata dal Fondo di previdenza per il personale del M.E.F., che non è alimentato da un contributo previdenziale posto direttamente a carico dei lavoratori dipendenti, non si applica la detrazione di cui all'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R.

### **La decorrenza della prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa**

*Sezione Lavoro – Ordinanza n. 11394 del 27 aprile 2026*

La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di

sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 cod. civ.); tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 della l. n. 689 del 1981, poiché solo dopo tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa.

### **La richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense**

*Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 11397 del 27 aprile 2026*

Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 cod. civ. competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui interveniva la liquidazione da parte del giudice, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore, in quanto il nostro ordinamento non ha recepito il principio romanistico in illiquidis non fit mora.

### **La sostituzione dell'impianto di riscaldamento nel condominio**

*Sezione Seconda Civile – Sentenza n. 11400 del 27 aprile 2026*

In tema di condominio negli edifici, qualora sia stata adottata una delibera assembleare di sostituzione dell'impianto di riscaldamento centralizzato, ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10, i perduranti utilizzatori del vecchio impianto, mantenuto in esercizio "pro bono pacis", non hanno titolo al rimborso di costi da parte dei condomini che hanno ottemperato a quanto deciso dall'assemblea.

### **Il termine di decadenza per la presentazione della domanda di liquidazione delle indennità e spettanze degli ausiliari del magistrato**

*Sezioni Unite Civili – Ordinanza n. 11417 del 27 aprile 2026*

Il termine di decadenza per la presentazione della domanda di liquidazione delle indennità e spettanze degli ausiliari del magistrato, previsto dall'art. 71, comma 2, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, non si applica alla domanda di liquidazione delle indennità del custode giudiziario, per la quale provvede unicamente il successivo art. 72, salvo il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ.



### **La mobilità inter-enti d'ufficio di dirigenti medici**

*Sezione Lavoro – Ordinanza n. 11177 del 26 aprile 2026*

Anche in ipotesi di mobilità inter-enti d'ufficio di dirigenti medici, il giudice di merito deve accertare in concreto, a fronte di allegazione di demansionamento e domanda di risarcimento dei correlativi danni, se le nuove mansioni siano equivalenti a quelle precedentemente svolte e conformi alla professionalità del dipendente, salva la dimostrazione, gravante su parte datoriale, di impossibilità di diversa allocazione o di domanda di adibizioni a mansioni inferiori a salvaguardia dell'impiego.

### **Procedure concorsuali e notifica della cartella**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 11187 del 26 aprile 2026*

Nelle procedure concorsuali, quali che siano, e tra esse l'amministrazione straordinaria, la notifica della cartella non potrebbe mai assumere la funzione di intimare il pagamento individuale e nei termini di legge del credito erariale. Essa assume invece la funzione di individuare, nella sua completezza, il credito che concorrerà in sede processuale, e tra le varie voci anche quella dell'aggio, posto che la sede concorsuale resta sempre quella di valutazione della natura concorsuale anche dell'aggio, e dunque del suo eventuale riconoscimento. Ma quello che occorre, anche a tal fine, è che il credito si cristallizzi, in tutte le sue voci.

### **Proprietario dell'impianto fotovoltaico e importi corrisposti dal Gestore dei Servizi Energetici al Soggetto Responsabile a titolo di Tariffa Incentivante e di Ritiro Dedicato**

*Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 11085 del 25 aprile 2026*

Spettano al proprietario dell'impianto fotovoltaico gli importi corrisposti dal Gestore dei Servizi Energetici al Soggetto Responsabile a titolo di Tariffa Incentivante e di Ritiro Dedicato, costituendo la prima una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio dell'impianto e il secondo il corrispettivo della cessione al Gestore dell'energia generata dall'impianto. Laddove il proprietario dell'impianto sia diverso dal Soggetto Responsabile titolare del rapporto concessorio con il Gestore, il Soggetto Responsabile è tenuto a corrispondere tali importi al proprietario dell'impianto a titolo di frutti civili ex art. 1148 cod. civ. dal giorno della domanda quale possessore di buona fede.

### **La configurabilità dell'errore revocatorio**

*Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 11101 del 25 aprile 2026*

La configurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od inter-

pretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formati sulla base di una valutazione: ne consegue l'impossibilità di configurare errore revocatorio nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimità impugnata sulla violazione del principio di autosufficienza in ordine a uno dei motivi di ricorso.

### **La comunicazione dell'avviso di trattazione della causa nel processo tributario**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 11104 del 25 aprile 2026*

Nel processo tributario la comunicazione dell'avviso di trattazione della causa di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 546 del 1992 -disposizione applicabile anche ai giudizi di appello in virtù del rinvio contenuto nel successivo art. 61 alle norme dettate per il procedimento di primo grado-adempie un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché la sua omissione determina la nullità della sentenza comunque pronunciata.

### **IRPEF**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 11108 del 25 aprile 2026*

In tema di IRPEF, alla stregua del disposto dell'art. 14, comma 4, primo periodo, della legge n. 537 del 1993, la circostanza che un conto corrente bancario sia stato sottoposto a sequestro o confisca penale non osta a che l'Amministrazione Finanziaria possa valorizzare le movimentazioni di quel conto come indici di capacità contributiva ai fini dell'accertamento sintetico del reddito ai sensi dell'art. 38, quarto e quinto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973.

### **La deducibilità di costi ed oneri**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 11117 del 25 aprile 2026*

La deducibilità di costi ed oneri richiede la loro inerenza all'attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità - anche solo potenziale ed indiretta - secondo una valutazione qualitativa e non quantitativa, la cui prova, in caso di contestazioni dell'amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente, dovendo egli provare e documentare l'imponibile maturato e, quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé.

### **L'esistenza di una società di fatto**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 11120 del 25 aprile 2026*

In materia tributaria, l'esistenza di una società di fatto, nel rapporto tra i soci, non può essere desunta soltanto dalle dichiarazioni

rese dalle persone coinvolte, essendo necessaria la dimostrazione, eventualmente anche con prove orali o mediante presunzioni, del patto sociale e dei suoi elementi costitutivi, quali: l'esistenza di un fondo comune; l'esercizio congiunto di un'attività economica; l'alea comune dei guadagni e delle perdite; il vincolo di collaborazione in vista di detta attività.

### **L'operatività della speciale compensazione tra crediti del fallito e crediti verso il fallito**

*Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 11123 del 25 aprile 2026*

Ai fini dell'operatività della speciale compensazione tra crediti del fallito e crediti verso il fallito, prevista ex art. 56 l. fall., non occorra che i secondi presentino il requisito della esigibilità, in quanto, ai sensi dell'art. 55 l. fall. e dell'art. 1186 c.c., i debiti del fallito si considerano scaduti alla data del fallimento, ma è necessario che abbiano gli ulteriori requisiti della certezza e liquidità, richiesti in generale dall'art. 1243 c.c..

### **Derivazione o utilizzazione di acqua pubblica in tutto o in parte abusiva**

*Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 11145 del 25 aprile 2026*

In caso di derivazione o utilizzazione di acqua pubblica in tutto o in parte abusiva, la presentazione della domanda di concessione in sanatoria è condizionata, ex art. 17 del r.d. n. 1775 del 1933 (come novellato dall'art. 96 del d.lgs. n. 152 del 2006), al previo pagamento della sanzione applicata in concreto dall'autorità competente, aumentata di un quinto, precisando perciò che la presentazione della domanda in sanatoria non esonera l'interessato dall'obbligo di pagare la sanzione inflitta, restando irrilevante il diritto a continuare nell'emungimento ed erogazione di acqua e l'assenza di turbamento del buon regime sotterraneo delle acque (Cass. 27 ottobre 2017, n. 25619).

### **Il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza**

*Sezione Lavoro – Ordinanza n. 10927 del 24 aprile 2026*

Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza una loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105/2017; conf. Cass. n. 20921/2019), restando il sindacato di legittimità sulla motivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del cd. minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost.

## **La domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore**

*Sezione Lavoro – Ordinanza n. 10931 del 24 aprile 2026*

La domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni dell'art. 1, comma 2-ter, del decreto legge n.78 del 1998, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate.

## **La decorrenza del termine di prescrizione del credito retributivo**

*Sezione Lavoro – Ordinanza n. 10934 del 24 aprile 2026*

In tema di decorrenza del termine di prescrizione del credito retributivo, circa l'affermata unitarietà del rapporto di lavoro inframurario connotato da tali modalità di avvicendamento dei detenuti, in rotazione ed in attesa di chiamata secondo il programma dell'istituto penitenziario: il termine inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, il quale va considerato un unico rapporto, non essendo configurabili interruzioni intermedie, volontariamente concordate, nei periodi in cui la persona privata della libertà è in attesa della chiamata al lavoro, rispetto alla quale il detenuto non ha alcun potere di controllo o di scelta e versa in una condizione di soggezione e di metus.

## **La dequalificazione professionale**

*Sezione Lavoro – Ordinanza n. 10935 del 24 aprile 2026*

In tema di dequalificazione professionale, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno - avente natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore - e determinarne l'entità, anche in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità dell'esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto.

## **Il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità**

*Sezione Lavoro – Ordinanza n. 10954 del 24 aprile 2026*

In tema di riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, l'art. 11 della l. n. 222 del 1984 preclude la presentazione di un'ulteriore domanda amministrativa per la stessa prestazione finché non si è esaurito l'iter della precedente o, in caso di ricorso giudiziario, fino al

passaggio in giudicato della sentenza, con la conseguenza che va esclusa l'improponibilità del ricorso per ATP ex art. 445-bis c.p.c. depositato avverso l'esito di una prima istanza amministrativa e dopo la presentazione di una nuova domanda all'Inps per la medesima prestazione, in quanto la norma non impedisce iniziative giudiziarie a tutela dell'assistito ed è volta unicamente a soddisfare esigenze di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

### **La prova per presunzioni**

*Sezione Lavoro – Ordinanza n. 10971 del 24 aprile 2026*

In tema di prova per presunzioni, il requisito della "gravità" allude a un concetto logico, in base al quale la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, mentre il requisito della "precisione" richiede che l'inferenza abbia un grado di probabilità tale da indirizzare solo verso il fatto ignoto e non anche verso altri fatti.

### **Processo tributario di merito e trattazione del ricorso in camera di consiglio**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 11011 del 24 aprile 2026*

Nel processo tributario di merito, la trattazione del ricorso in camera di consiglio, invece che alla pubblica udienza, in presenza di un'istanza di una delle parti ai sensi dell'art. 33 del d. Lgs. n. 546 del 1992, integra una nullità processuale che travolge la successiva sentenza per violazione del diritto di difesa non essendo necessario che la parte deduca o provi la sussistenza di alcun pregiudizio concreto che le sia derivato dalla mancata celebrazione della detta pubblica udienza.

### **L'onere di impugnazione specifica nel processo tributario**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 11020 del 24 aprile 2026*

Nel processo tributario l'onere di impugnazione specifica richiesto dall'art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 non impone all'appellante di porre a sostegno dell'impugnazione argomenti giuridici nuovi rispetto a quelli già respinti dal giudice di prime cure. Invero la riproposizione, a supporto dell'appello, delle ragioni già fatta valere nel precedente grado di giudizio in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal primo giudice assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dal citato art. 53, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell'appello, mezzo quest'ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito.

### **La determinazione dei compensi degli avvocati**

*Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 11030 del 24 aprile 2026*

In tema di liquidazione degli onorari dell'avvocato a carico del cliente ai fini della determinazione del valore della controversia, il giudice è tenuto ad accertarne quello effettivo e, qualora esso risulti in una misura sensibilmente diversa da quella oggetto della doman-



da, deve adeguarne l'ammontare al concreto importo oggetto della decisione. Il giudice deve verificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al «valore effettivo della controversia», così come determinato anche in ragione dell'entità economica dell'interesse sostanziale; ove ravvisi una manifesta sproporzione tra il formale petitum e l'effettivo valore della controversia, qual è desumibile dai sostanziali interessi in contrasto, il giudice ha una generale facoltà discrezionale di adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia.

### **Il riconoscimento della prededuzione relativa agli atti legalmente compiuti dall'imprenditore dopo la presentazione di una domanda di concordato preventivo**

*Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 11037 del 24 aprile 2026*

Ai fini del riconoscimento della prededuzione relativa agli atti legalmente compiuti dall'imprenditore dopo la presentazione di una domanda di concordato preventivo con riserva, ai sensi dell'art. 161, comma 7, l. fall., è necessario che siano state fornite informazioni sul tipo di proposta o sul contenuto del piano che il debitore intende presentare, sicché, in difetto di tali elementi, l'atto che si riveli astrattamente idoneo a incidere negativamente sul patrimonio dell'impresa va considerato di straordinaria amministrazione, conseguendone la necessità di autorizzazione da parte del giudice.

### **I procedimenti per insider trading secondario**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 11040 del 24 aprile 2026*

Nei procedimenti per insider trading secondario, il giudice deve valutare gli indizi in modo unitario, attraverso una fase analitica in cui si scartano gli elementi privi di rilevanza ed una fase sintetica in cui gli elementi significativi sono considerati nel loro insieme, a nulla rilevando la diacronicità o la sincronicità di tali elementi.

### **Il giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative**

*Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 11041 del 24 aprile 2026*

Il giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative investe il rapporto sanzionatorio e non direttamente la validità degli atti del procedimento amministrativo e comunque, nella fase procedimentale dell'irrogazione della sanzione non operano – in generale - le garanzie giurisdizionali e non è giuridicamente rilevante la pretesa rivolta a far valere interessi collegati al mero rispetto delle regole del giusto procedimento amministrativo (Cass. n. 8210/2016), fatta salva la necessità che sia assicurato il rispetto del nucleo irriducibile di garanzie del contraddittorio endoprocedimentale consistenti nella corretta contestazione dell'addebito e nella valutazione delle controdeduzioni dell'interessato, violazioni, queste ultime, da cui discende la caducazione del provvedimento sanzionatorio illegittimamente emesso (Cass. n. 4531/2022).

## **Il procedimento di liquidazione coatta amministrativa**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 11047 del 24 aprile 2026*

Il procedimento di liquidazione coatta amministrativa risponde all'esigenza avvertita dall'ordinamento giuridico che in talune circostanze la situazione di crisi di un'impresa sia disciplinata attraverso l'applicazione di una procedura concorsuale diversa rispetto a quella liquidativa di diritto comune (prima il fallimento ora la liquidazione giudiziale) funzionale a regolare le situazioni di crisi della generalità delle imprese; ciò per la necessità di predisporre un'adeguata tutela non solo degli interessi dei creditori dell'impresa in crisi, ma anche degli interessi di natura pubblicistica, principalmente individuati in finalità essenzialmente estintive dell'impresa che non sia in grado di esercitare l'attività economica o che la eserciti in modo irregolare.

## **L'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 10743 del 23 aprile 2026*

L'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento sono, infatti, attività riservate al giudice del merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplícita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass., 42/2009; 20802/2011), ed è, pertanto, insindacabile, nel processo di legittimità, il "peso probatorio" di alcune prove rispetto ad altre (tra le più recenti, Cass., 2573/2025, che cita Cass., 21187/2019).

## **L'errore compiuto dal giudice di merito nell'individuare la regola giuridica sul nesso causale**

*Sezione Terza Civile – Sentenza n. 10754 del 23 aprile 2026*

L'errore compiuto dal giudice di merito nell'individuare la regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento è censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., mentre l'eventuale errore nell'individuazione delle conseguenze che sono derivate dall'illecito, alla luce della regola giuridica applicata, costituisce una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimità se adeguatamente motivata.

## **Procura alle liti in Cassazione**

*Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 10808 del 23 aprile 2026*

Il potere di rappresentare la parte in giudizio mediante il conferimento della procura può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito del potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, sicché il ricorrente per cassazione che, in veste di parte formale, proponga il ricorso in qualità di procuratore

speciale della parte sostanziale, deve produrre, con il ricorso ovvero ai sensi dell'art. 372 c.p.c., i documenti che giustificano la sua qualità; in mancanza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 77 c.p.c., non essendo possibile valutare la sussistenza ed i limiti del potere rappresentativo e, in particolare, la facoltà di proporre ricorso per cassazione.

### **L'accertamento del nesso di causalità giuridica**

*Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 10811 del 23 aprile 2026*

L'accertamento del nesso di causalità giuridica, che lega l'evento alle conseguenze dannose risarcibili e che va compiuto in applicazione della regola eziologica posta dall'art. 1223 cod. civ., costituisce, al pari di quello relativo al nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno, nonché dell'accertamento circa la prevedibilità del danno medesimo, un apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ove sorretto, come esposto, da idonea motivazione.

### **L'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 10816 del 23 aprile 2026*

L'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento, anche in materia di accertamento sintetico ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, deve ritenersi assolto ogniqualvolta il contribuente sia posto in condizione di comprendere gli elementi essenziali della pretesa impositiva, al fine di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.

### **L'accertamento nei confronti del socio**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 10824 del 23 aprile 2026*

L'accertamento nei confronti del socio è indipendente da quello svolto nei confronti della società, costituendo quest'ultimo unicamente il presupposto di fatto, ma non condizione dell'accertamento nei confronti del socio stesso, con la conseguenza che il vizio di notifica attinente all'avviso di accertamento emesso nei confronti della società non impedisce l'accertamento nei confronti del socio.

### **La nozione tributaristica di impresa commerciale**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 10827 del 23 aprile 2026*

La nozione tributaristica di impresa commerciale non coincide con quella civilistica, giacché l'art. 55 del Tuir intende come tale l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate dall'art. 2195 c.c., pur se non organizzate in forma di impresa, e prescinde, quindi, dal requisito organizzativo - che, invece, rappresenta elemento qualificante e imprescindibile per la configurabilità dell'impresa commerciale agli effetti civilistici -, esigendo soltanto che l'attività svolta sia caratterizzata dalla professionalità abituale.

## **La delibazione delle sentenze ecclesiastiche e la convivenza ultratriennale**

*Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 10849 del 23 aprile 2026*

Ai fini della delibazione delle sentenze ecclesiastiche, la convivenza ultratriennale non costituisce un limite di ordine pubblico in presenza di un vizio di capacità ai sensi dell'art. 120 c.c., il quale, ai sensi della ricordata disposizione, non è, tuttavia, integrato dalla mera deficienza caratteriale o immaturità del coniuge, testimoniata dalla mancata valutazione della rilevanza dell'indissolubilità del matrimonio concordatario, in quanto l'incapacità di valutare ex ante la rilevanza di un vincolo senza termini non si traduce in un deficit psichico, ossia in un vero stato patologico idoneo a incidere sulla capacità di intendere e volere del soggetto e sul corretto formarsi della sua volontà cosciente. Spetta, peraltro, alla corte d'appello, quale giudice della delibazione, il controllo sulla circostanza se i vizi, come riscontrati dalla sentenza del tribunale ecclesiastico, si inquadrino in una delle cause di nullità del matrimonio riconosciute dall'ordinamento italiano.

## **La riforma della sentenza non definitiva**

*Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 10858 del 23 aprile 2026*

La riforma della sentenza non definitiva pone nel nulla la pronuncia resa con la sentenza definitiva, in quanto dipendente dalla sentenza riformata ai sensi dell'art. 336, secondo comma c.p.c., tanto da determinare l'inammissibilità dell'eventuale ricorso proposto contro tale ultima sentenza, per la mancanza del provvedimento impugnabile, rilevabile d'ufficio anche nel giudizio di legittimità.

## **L'esclusione del nesso causale tra la condotta violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio e l'impossibilità della prosecuzione della convivenza**

*Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 10859 del 23 aprile 2026*

Ai fini dell'esclusione del nesso causale tra la condotta violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio e l'impossibilità della prosecuzione della convivenza, non assume rilievo la tolleranza dell'altro coniuge, non essendo configurabile un'esimente oggettiva, che faccia venire meno l'illiceità del comportamento, né una rinuncia tacita all'adempimento dei doveri coniugali, aventi carattere indisponibile, anche se la sopportazione delle condotte altrui rappresentate come causa di addebito può essere presa in considerazione, unitamente ad altri elementi, quale indice rivelatore del fatto che l'affectio coniugalis era già venuta meno da tempo.

## **La liquidazione delle spese processuali**

*Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 10868 del 23 aprile 2026*

In tema di liquidazione delle spese processuali, la determinazione degli onorari di avvocato, secondo valori prossimi ai minimi dello

scaglione di riferimento, non richiede una specifica motivazione poiché l'entità della liquidazione non supera i valori minimi, rientrando così nell'ambito nei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e del potere discrezionale del giudice, esente dal sindacato di legittimità.

### **Il giudizio di cassazione e la morte della parte**

*Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 10908 del 23 aprile 2026*

Nel giudizio di cassazione, la morte della parte non determina l'interruzione del processo, in quanto soggetto al riguardo ad impulso officioso, mentre solo la morte dell'unico difensore, avvenuta dopo il deposito del ricorso e prima dell'adunanza ovvero udienza, attestata dalla relata di comunicazione del relativo avviso, determina la necessità di rinviare a nuovo ruolo la causa dandone ulteriore comunicazione alla parte personalmente per consentirle di provvedere alla nomina di un nuovo difensore, atteso che tale evento incide negativamente sull'esercizio del diritto di difesa e sull'integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità dev'essere garantita nel giudizio di legittimità in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito secondo i principî del giusto processo, fermo restando che ove la parte, una volta ricevuta tale comunicazione, rimanga inerte e non provveda alla nomina di un nuovo difensore, vengono meno i presupposti per reiterare gli adempimenti in parola.

### **Riscossione d'imposta e pagamento rateale**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 10665 del 22 aprile 2026*

In tema di riscossione d'imposta, ai fini del pagamento rateale ex art. 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997, nel testo in vigore ratione temporis, per effetto dello ius superveniens di cui all'art. 7, comma 2, lett. u), del d.l. n. 70 del 2011 (conv., con modif., dalla l. n. 106 del 2011), secondo cui la prestazione di idonea garanzia da parte del contribuente è legata alla sussistenza di un importo complessivo ancora dovuto superiore ad € 50.000, anziché all'ammontare delle somme originariamente dovute, occorre avere riguardo alla situazione debitoria nel momento di entrata in vigore della nuova normativa invece che al giorno di notifica della cartella contenente l'intero importo residuo.

### **Equa riparazione**

*Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 10680 del 22 aprile 2026*

Il giudice, nel determinare la quantificazione del danno non patrimoniale subito per ogni anno di ritardo, può scendere al di sotto del livello di "soglia minima" là dove - in considerazione del carattere bagatellare o irrisorio della pretesa patrimoniale azionata nel processo presupposto, parametrata anche sulla condizione sociale e personale del richiedente - l'accoglimento della pretesa azionata renderebbe il risarcimento del danno non patrimoniale del tutto sproporzionato rispetto alla reale entità del pregiudizio sofferto.



## **Il “fatto ignoto” nei procedimenti per abuso di mercato**

*Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 10697 del 22 aprile 2026*

Nei procedimenti per abuso di mercato il fatto ignoto da provare mediante inferenza logica è spesso un fatto composito, ovvero consistente in una serie di accadimenti nei quali sono coinvolti più soggetti, così che l'accertamento della responsabilità di ciascuno non è il risultato di una catena di presunzioni, ma il frutto di una ragionevole e plausibile ricostruzione in chiave unitaria di accadimenti complessi riferibili ad una pluralità di soggetti.

## **Accisa armonizzata e prova indiziaria della traslazione dell'imposta**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 10699 del 22 aprile 2026*

In tema di accisa armonizzata, la prova indiziaria della traslazione dell'imposta, quale fattore impeditivo del diritto al rimborso, ai sensi dell'art. 29 l. n. 428 del 1990 può essere fornita dall'Agenzia delle dogane anche mediante produzione del bilancio d'esercizio dell'imprenditore percosso (o contribuente di diritto), a condizione che dallo stesso si evinca che dei relativi esborsi l'imprenditore stesso ha tenuto conto nella determinazione del prezzo finale praticato all'utente inciso (o contribuente di fatto).

## **Il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento**

*Sezione Prima Civile – Sentenza n. 10708 del 22 aprile 2026*

Il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento, al pari di quello che lo conferma in sede di reclamo, non sono idonei alla formazione di un giudicato, trattandosi di provvedimenti non definitivi, oltreché privi di natura decisoria su diritti soggettivi, sicché non possono essere invocati nell'ambito di un diverso giudizio promosso nei confronti del destinatario della medesima istanza.

## **Il passaggio di un bene dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato**

*Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 10714 del 22 aprile 2026*

Il passaggio di un bene dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato ha natura dichiarativa e può avvenire anche tacitamente, invece per i beni appartenenti al demanio marittimo non è possibile che la sdemanializzazione si compia in forma tacita, essendo necessaria, a norma dell'art. 35 cod. nav., l'adozione di un formale ed espresso provvedimento della competente Autorità amministrativa avente carattere costitutivo.

## **La determinazione dell'indennità di esproprio**

*Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 10729 del 22 aprile 2026*

In tema di determinazione dell'indennità di esproprio, allorché l'esercizio di una cava nel sottosuolo del fondo espropriato sia giuridicamente precluso non solo dall'assenza della relativa autorizzazione,

ma anche dalla mancata inclusione dell'area nel Piano delle attività estrattive (PAE), non è indennizzabile il pregiudizio correlato alla perdita della capacità produttiva della cava in conseguenza dell'espropriazione, in quanto mentre l'assenza di autorizzazione non impedisce il successivo suo rilascio la mancata inclusione dell'area nel Piano non consente di formulare analoga previsione.

### **Il controllo automatizzato della dichiarazione**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 10440 del 21 aprile 2026*

In tema di controllo automatizzato della dichiarazione, ai fini della notifica della cartella di pagamento ex artt. 36-bis, d.P.R. 600/73 e 54-bis del d.P.R. 633/1972, per esigenze di certezza e di rispetto dei diritti sostanziali del contribuente, il termine decadenziale di cui all'art. 25, primo comma, d.P.R. n. 602/1973, resta fermo e non è differito dalla presentazione di una dichiarazione tardiva o ultratardiva del contribuente.

### **Le garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 10442 del 21 aprile 2026*

In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, che l'inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni, dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, per l'emissione dell'avviso di accertamento, previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, determina, di per sé, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva.

### **Appalto di pubblico servizio**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 10453 del 21 aprile 2026*

Si configura un appalto di pubblico servizio, anche in base al diritto unionale, quando il corrispettivo è pagato direttamente dall'Amministrazione al prestatore del servizio, il quale, conseguentemente, non ne sopporta il rischio legato alla gestione, a differenza del concessionario di servizi, il quale trae la propria remunerazione dai proventi ricavati dagli utenti. È vero che la fissazione di un prezzo da parte dell'amministrazione concedente può non modificare la natura del rapporto, ma alla condizione che non determini la traslazione sul soggetto pubblico della maggior parte o, a fortiori, dell'intero rischio della gestione.

## **Protezione internazionale e doveri di cooperazione e integrazione istruttoria**

*Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 10505 del 21 aprile 2026*

In tema di protezione internazionale, i doveri di cooperazione e integrazione istruttoria, di cui agli artt. 8, comma 3, e 27, comma 1-bis, del d.lgs. n. 25 del 2008, postulano il puntuale assolvimento dell'onere di allegazione e prova da parte del richiedente asilo, cosicché, in presenza di allegazioni o produzioni generiche, il giudice non è tenuto ad adottare d'ufficio alcuna iniziativa per supplire a carenze istruttorie circa la situazione personale del richiedente, non avendo a disposizione gli elementi indispensabili per orientare utilmente la propria ricerca.

## **Accertamenti bancari**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 10514 del 21 aprile 2026*

In tema di accertamenti bancari, poiché il contribuente ha l'onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32, d.P.R. n. 600 del 1973, e 51, d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione.

## **Condominio negli edifici e infiltrazioni provenienti dal lastrico solare**

*Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 10534 del 21 aprile 2026*

In tema di condominio negli edifici, nel caso di infiltrazioni provenienti dal lastrico solare (o dalla terrazza a livello) di proprietà o di uso esclusivo di uno dei condomini che copra una sola unità immobiliare, il riparto delle spese di riparazione deve essere effettuato secondo il criterio di cui all'art. 1125 c.c., costituente una particolare declinazione di quello sancito dall'art. 1123 c.c., e non secondo il criterio derogatorio di cui all'art. 1126 c.c., venendo meno, in tale situazione, la ratio sottesa a quest'ultima disposizione, che è quella di non far gravare iniquamente sui condomini serviti dalla copertura una spesa che avvantaggia in modo particolare colui che tragga da tale porzione immobiliare vantaggi ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla funzione di copertura della stessa.

## **Il sindacato di legittimità in materia di spese giudiziale**

*Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 10538 del 21 aprile 2026*

In materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza, ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa. Infatti, nel giudizio di legittimità il sindacato sulle pronunzie dei giudici del merito riguardo alle spese di lite è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo

cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, restando del tutto discrezionale - e insindacabile – la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare.

### **Il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo**

*Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 10587 del 21 aprile 2026*

Il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo è causa di nullità della sentenza allorquando il provvedimento risulti inidoneo a consentire l'individuazione del concreto comando giudiziale e, conseguentemente, del diritto o bene riconosciuto (Cass. 27/06/2017 n. 16014) e, dunque, soltanto nei casi in cui esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale (Cass. Sez. 5, 26/06/2025 n. 17275 conforme a Cass. Sez. 6-5, 17/10/2018 n. 26074, cfr. altresì Cass. 21/08/2023 n. 24867), ricorrendo negli altri casi, un mero errore materiale (Cass. 17/10/2018 n. 26074).

### **La riduzione della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c.**

*Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 10592 del 21 aprile 2026*

La riduzione della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c. presuppone la sua manifesta eccessività con riferimento all'interesse che il creditore aveva all'adempimento al momento della stipula del contratto, restando estranee al relativo giudizio le sopravvenienze che incidano sull'equilibrio economico del rapporto, ove riconducibili alla normale alea contrattuale assunta dalle parti.

### **Il procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi**

*Sezione Seconda Civile – Sentenza n. 10614 del 21 aprile 2026*

In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, nei processi in cui è stata dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 380 bis comma 2, 391 comma 3 c.p.c., può essere proposta istanza ex art. 391 comma 3 c.p.c., per la verifica della regolarità della statuizione adottata, sicché l'esame del "merito" del ricorso per cassazione ha ingresso nei soli casi di accertata insussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione.

### **Le sanzioni amministrative per la violazione delle norme disciplinanti l'attività di intermediazione finanziaria**

*Sezione Seconda Civile – Sentenza n. 10616 del 21 aprile 2026*

In tema di sanzioni amministrative per la violazione delle norme disciplinanti l'attività di intermediazione finanziaria, il momento dell'accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della Consob, va individuato in quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi a tal fine tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto anche

con riferimento al contenuto e alle date delle operazioni.

### **La formazione degli atti amministrativi informatici**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 10251 del 20 aprile 2026*

In materia di formazione degli atti amministrativi informatici, le disposizioni di cui all'art. 3 del d.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 (relativa agli atti amministrativi in generale, e, comunque, estensibile anche agli atti tributari), sono applicabili a tutti i provvedimenti nei quali sia configurabile una formazione con tecniche informatiche automatizzate, ossia quando il tenore del provvedimento dipende da precisi presupposti di fatto e non sussistono le condizioni per l'esercizio di un potere discrezionale. Ne deriva che la sostituzione della firma autografa con la mera indicazione del nominativo del responsabile deve ritenersi ammessa tanto per i provvedimenti della fase esattiva, che per quelli inerenti la fase impositiva.

### **Il limite della continenza nel diritto di critica**

*Sezione Prima Civile – Sentenza n. 10256 del 20 aprile 2026*

Il limite della continenza nel diritto di critica, utile a scriminare il reato di diffamazione, è superato in presenza di espressioni che, in quanto infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato. L'uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona oggetto di critica in quanto tale, infatti, travalica la linea di demarcazione tra il dissenso espresso all'operato altrui - che deve essere ampiamente consentito in una società democratica, soprattutto nei confronti di chi ricopra incarichi o funzioni pubblici, e, tra questi, dei magistrati - e la lesione della reputazione e dell'onore della persona attaccata.

### **Imposte sui redditi e norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147/2015**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 10264 del 20 aprile 2026*

In tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147/2015, avente efficacia retroattiva, esclude che l'Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l'Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria.

### **Il mantenimento del figlio maggiorenne**

*Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 10301 del 20 aprile 2026*

Il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possa rileva-



re la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare.

### **Prestazioni assistenziali e requisiti reddituali**

*Sezione Lavoro – Ordinanza n. 10309 del 20 aprile 2026*

In tema di prestazioni assistenziali, i requisiti reddituali che condizionano il riconoscimento del beneficio, ai sensi dell'art. 35, commi 8 e 9, del d.l. n. 297 del 2008, conv. con l. n. 14 del 2009, debbono coesistere con l'erogazione del trattamento, sicché il relativo accertamento giudiziale va operato con riferimento all'anno da cui decorre la prestazione e non all'anno precedente.

### **Accertamento con adesione**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 10315 del 20 aprile 2026*

Lo scopo dell'accertamento con adesione è, infatti, connotato dall'interesse pubblico di acquisire immediatamente le somme risultanti dall'accordo. Ove fosse possibile la proposizione dell'istanza di rimborso, si finirebbe col mettere in discussione la sussistenza o la misura dell'obbligazione fiscale interessata dall'intervenuta adesione, laddove, invece, le somme versate non possono essere più messe in discussione, con l'ulteriore effetto della deflazione del contenzioso.

### **IVA**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 10319 del 20 aprile 2026*

In tema di Iva in relazione all'art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972, che l'imponibilità delle prestazioni di servizi presuppone la configurabilità di un rapporto giuridico da cui scaturiscano attribuzioni patrimoniali e la reciprocità delle stesse, in ragione della sussistenza di un nesso diretto tra il servizio fornito al destinatario ed il compenso da costui ricevuto.

### **Fatto non illecito e non colposo e richiesta di indennizzo**

*Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 10320 del 20 aprile 2026*

«Qualunque» fatto non illecito e non colposo, pregiudizievole per i terzi, possa astrattamente giustificare una domanda di «indennizzo», e non già di «risarcimento» come nel caso che ci occupa; bensì, ha affermato un principio riconducibile al modello indennitario della responsabilità da atto lecito dannoso circoscritto ad una logica di bilanciamento tra opposti interessi nell'ambito della protezione della proprietà privata (ex art. 42 Cost. e art. 1 del Protocollo Addizionale alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo).

## **Condominio e manutenzione delle parti comuni**

*Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 10321 del 20 aprile 2026*

Il condomino che subisca, nella propria unità immobiliare, un danno derivante dall'omessa manutenzione delle parti comuni di un edificio, ai sensi degli artt. 1123, 1124, 1125 e 1126 c.c., assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del condominio, senza tuttavia essere esonerato dall'obbligo - che trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile - di contribuire, a propria volta e "pro quota", alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni, nonché alla rifusione dei danni cagionati.

## **L'avviso di intimazione di pagamento**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 10324 del 20 aprile 2026*

L'avviso di intimazione di pagamento non ha natura di atto impositivo in senso sostanziale, sicché - ove l'accertamento sottostante sia stato ritualmente notificato con la cartella di pagamento recante i criteri per la determinazione del calcolo degli interessi attraverso parametri predeterminati ex lege - il contribuente si trova nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, in quanto tutti elementi determinabili ex lege rispetto ai quali competerà al debitore provare l'eventuale errore di calcolo.

## **L'opposizione al rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato**

*Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 10328 del 20 aprile 2026*

In tema di opposizione al rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, competente a decidere è il Presidente del Tribunale di Sorveglianza cui appartiene il magistrato che ha così deciso, in quanto l'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, valorizza la prossimità organizzativa tra primo decidente e giudice dell'opposizione.

## **Catasto**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 10336 del 20 aprile 2026*

In materia di catasto, la modificazione della rendita può avvenire, in via ordinaria, soltanto mediante le dichiarazioni di nuova costruzione o di variazione edilizia ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.m. n. 701/1994, ovvero in forza di provvedimenti ministeriali di revisione degli estimi o del classamento, mentre la rideterminazione ai sensi dell'art. 38, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986 ha carattere residuale ed è esperibile soltanto quando, per un triennio, il reddito lordo effettivo dell'unità immobiliare differisca dalla rendita catastale di almeno il cinquanta per cento; ne consegue che la procedura Docfa può

essere legittimamente utilizzata nei soli casi di effettiva variazione dello stato dell'immobile (nuova costruzione o mutamento della consistenza delle unità immobiliari).

### **Procedimenti minorili e audizione del minore**

*Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 10344 del 20 aprile 2026*

Nei procedimenti minorili, l'audizione del minore non costituisce adempimento da eseguire in via automatica ad ogni istanza, reiterata nel grado d'appello o nelle fasi endoprocedimentali della modifica e revoca dei provvedimenti adottati, ove sia stata già disposta ed eseguita, non essendo l'ascolto del minore un atto istruttorio o burocratico, ma l'esercizio di un diritto, sottratto alla disponibilità delle parti e garantito dal giudice, il quale è tenuto a rendere una motivazione esplicita e puntuale soltanto in caso di totale omissione dell'ascolto o di richiesta in tal senso proveniente dal curatore speciale del minore, quale rappresentante del titolare del diritto, potendo il diniego alle richieste di rinnovo, fuori dalle ipotesi sopra indicate, essere anche implicito.

### **Intermediazione di manodopera**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 10153 del 19 aprile 2026*

In tema di intermediazione di manodopera al fine di sostenere invece l'insussistenza del rilievo fiscale dell'instaurato rapporto di lavoro con l'utilizzatore, i prestatori di lavoro occupati in violazione del divieto sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'imprenditore appaltante o interponente che ne abbia utilizzato effettivamente le prestazioni, ed sul quale incombono, oltre che gli obblighi di trattamento economico e normativo scaturenti dal rapporto di lavoro, e gli obblighi in materia di assicurazioni sociali, anche gli obblighi fiscali del datore di lavoro. Ne consegue che a carico del medesimo soggetto, in ragione di detto rapporto, sussistono gli obblighi del sostituto d'imposta, di cui al d.P.R. 22 settembre 1973, n. 600, art. 23, per le ritenute d'acconto sulle retribuzioni, e ciò a prescindere dal fatto che la retribuzione non sia stata materialmente pagata dal committente, ma dall'appaltatore.

### **L'opposizione di terzo ordinaria ex art. 404 co. 1 c.p.c.**

*Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 10160 del 19 aprile 2026*

L'opposizione di terzo ordinaria ex art. 404 co. 1 c.p.c. costituisce un mezzo di impugnazione facoltativo, in quanto il terzo può far valere le proprie ragioni anche mediante un'autonoma azione di accertamento (Cass., sez. un., n. 11092 del 2002). L'azione è inammissibile solo se proposta al fine di rimuovere la sentenza, poiché per conseguire questo obiettivo l'ordinamento appresta appunto il rimedio dell'opposizione di terzo.

## **Responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.**

*Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 10187 del 19 aprile 2026*

In materia di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ai fini della condanna al risarcimento dei danni, l'accertamento dei requisiti costituiti dall'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero dal difetto della normale prudenza, implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità.

## **L'Iva all'importazione**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 10188 del 19 aprile 2026*

L'Iva all'importazione non fa parte dell'obbligazione doganale definita dall'art. 5 del Regolamento UE del 9 ottobre 2013, n. 952 (istitutivo del codice doganale dell'Unione) e, pertanto, del suo mancato pagamento risponde unicamente l'importatore e non anche il suo rappresentante indiretto, in assenza di specifiche ed inequivoche disposizioni nazionali che ne prevedano la responsabilità solidale.

## **L'attività interpretativa della domanda**

*Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 10017 del 18 aprile 2026*

L'attività interpretativa della domanda costituisce espressione del potere del giudice ed è diretta a cogliere, al di là delle espressioni letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della stessa, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito dall'istante con il ricorso all'autorità giudiziaria.

## **La funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile**

*Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 10024 del 18 aprile 2026*

La funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile presuppone che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dal coniuge, perché l'assegno di divorzio, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico-relazionale.

## **Il danno non patrimoniale**

*Sezione Lavoro – Ordinanza n. 10038 del 18 aprile 2026*

Il danno non patrimoniale non può mai essere in re ipsa, perché esso non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, per cui la sua sussistenza deve formare oggetto di allegazione e prova, che la parte interessata può fornire anche avvalendosi di presunzioni purché

gravi, precise e concordanti.

### **La dichiarazione o variazione catastale di edifici adibiti al culto pubblico**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 10052 del 18 aprile 2026*

In ipotesi di dichiarazione o variazione catastale di edifici adibiti al culto pubblico, l'immobile deve necessariamente essere censito secondo le regole generali sulla scorta delle norme catastali di riferimento ed atteso che i predetti edifici non rientrano tra gli immobili iscrivibili in catasto senza attribuzione di rendita di cui all'art. 3, comma 2, del d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, la dichiarazione per l'accertamento di immobili urbani di nuova costruzione (ex art. 56 del regolamento di cui al d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142), ovvero la dichiarazione di variazione (ex art. 20 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 8 aprile 1948, n. 514), devono contenere la proposta di attribuzione della categoria e della rendita che non può essere pari a zero (in quanto unità a "destinazione particolare") e sono soggette al controllo dell'amministrazione finanziaria anche in vista della determinazione, seppure a soli fini statistico-inventariali, della rendita definitiva, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701.

### **L'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 D.P.R. 602/1973**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 10063 del 18 aprile 2026*

L'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 602/1973 costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art. 19, d.lgs. n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso, dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine. Qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.

### **I controlli automatizzati delle dichiarazioni tributarie**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 10066 del 18 aprile 2026*

In tema di controlli automatizzati delle dichiarazioni tributarie ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 600/1973, nell'ipotesi di redditi soggetti a tassazione separata, ai sensi dell'art. 1, comma 412, della legge 311/2004, l'Ufficio è tenuto a comunicare preventivamente al contribuente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'attività di liquidazione, indipendentemente dalla ricorrenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e che, in mancanza, il provvedimento di iscrizione a ruolo è nullo.



## **Contratti ad esecuzione continuata o periodica**

*Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 10095 del 18 aprile 2026*

In tema di contratti ad esecuzione continuata o periodica, è stato affermato il principio secondo il quale la pronuncia di rescissione produce l'effetto liberatorio ex nunc delle prestazioni non ancora eseguite e l'effetto restitutorio delle prestazioni già eseguite per la parte in eccesso rispetto alla controprestazione perché il vizio rescissorio incide sulla causa del negozio, mentre nella risoluzione per inadempimento, che incide sul rapporto, la pronuncia restitutoria non può retroagire oltre l'inadempimento.

## **L'eccezione di prescrizione presuntiva**

*Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 10100 del 18 aprile 2026*

L'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta: tale condizione ricorre - con conseguente rigetto dell'eccezione - non solo quando il debitore contesti l'"an" della pretesa creditoria, negandone l'esistenza ovvero eccependo che il credito non sia sorto, ma anche allorché contesti il "quantum" della pretesa azionata nei propri confronti.

## **La notificazione nulla**

*Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 9902 del 17 aprile 2026*

Nel caso di notificazione nulla, in quanto difforme dalle modalità telematiche previste dalla disciplina vigente, non decorre da tale notifica invalida il termine breve per la proposizione dell'appello, né la nullità può considerarsi sanata per raggiungimento dello scopo, non potendosi individuare, in ragione della necessaria interpretazione restrittiva delle norme in materia di decadenza dall'impugnazione, la decorrenza del predetto termine da un momento diverso da quello coincidente con la notifica compiuta nel rispetto delle forme telematiche prescritte.

## **Il rapporto di parentela o affinità tra soggetti che siano soci di società diverse**

*Sezione Tributaria – Sentenza n. 9906 del 17 aprile 2026*

Il rapporto di parentela o affinità tra soggetti che siano soci di società diverse non è, di per sé, sufficiente a dimostrare l'esistenza del collegamento societario esterno fra gli enti, ai sensi dell'art. 2359 comma 3 c.c., essendo necessario l'accertamento, in concreto, dell'esercizio di un'influenza notevole da parte di una società determinata sulle decisioni assembleari strategiche dell'altra e, in ogni caso, l'accertamento del collegamento societario non vale a far presumere l'esistenza di un gruppo societario, che richiede la prova rigorosa dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte della

società capogruppo sulle altre consociate.

### **La prova dell'esistenza del collegamento societario**

*Sezione Tributaria – Sentenza n. 9910 del 17 aprile 2026*

La prova dell'esistenza del collegamento societario, ai sensi dell'art. 2359 comma 3 c.c., non determina la presunzione di esistenza del gruppo societario di cui potrebbe, al più, costituire un indizio. L'accertamento dell'esistenza del gruppo societario esige, infatti, la prova rigorosa dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte della società capogruppo, attraverso la dimostrazione dell'esistenza di ben precisi ed individuati atti di indirizzo della gestione delle consociate.

### **Imposta di successione e accettazione beneficiata dell'eredità**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 9916 del 17 aprile 2026*

In tema di imposta di successione, l'accettazione beneficiata dell'eredità non determina una deroga al regime dell'obbligazione tributaria di cui al d.lgs. n. 346 del 1990, sotto il profilo della disciplina delle passività fiscalmente rilevanti, venendo piuttosto in rilievo al momento della riscossione dell'imposta - secondo le risultanze dell'attività liquidatoria dei beni ereditari ex artt. 495 e ss c.c. -, al fine di determinare il valore dei beni concretamente ed effettivamente pervenuti all'erede nel rispetto del limite della sua esposizione all'obbligazione tributaria, la quale, pertanto, non potrà essere fatta valere fino a quanto non sia conclusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede beneficiato.

### **Notificazione degli atti giudiziari e consegna dell'atto a persona di famiglia**

*Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 9925 del 17 aprile 2026*

In tema di notificazione degli atti giudiziari, ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c., la consegna dell'atto a persona di famiglia è validamente eseguita quando il consegnatario abbia compiuto quattordici anni e non risulti palesemente incapace, senza che incomba sull'ufficiale giudiziario, le cui attestazioni fanno fede fino a querela di falso, l'obbligo di svolgere ulteriori indagini sulla maturità del minore o sulla presenza di altri soggetti maggiorenni, né di darne conto nella relata di notifica.

### **L'espulsione amministrativa dello straniero**

*Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 9954 del 17 aprile 2026*

In tema di espulsione amministrativa, fino a quando non è validamente notificato il provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale, ex art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008, non decorre il termine per proporre ricorso contro la medesima decisione e il cittadino straniero conserva il diritto a rimanere nel territorio dello Stato,

con la conseguenza che non può essere legittimamente adottato nei suoi confronti il provvedimento di accompagnamento immediato alla frontiera.

### **La protezione umanitaria**

*Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 9959 del 17 aprile 2026*

In materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6 del d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo vigente "ratione temporis", nei confronti del cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su un'effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese d'origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel Paese d'accoglienza.

### **Il massimale nell'assicurazione della responsabile civile**

*Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 9968 del 17 aprile 2026*

Nell'assicurazione della responsabilità civile il massimale non costituisce un elemento essenziale del contratto, né integra il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato alla manleva, ma rappresenta un fatto limitativo dell'obbligazione dell'assicuratore, destinato a incidere sul quantum della prestazione dovuta. In quanto tale, la sua esistenza e la sua misura devono essere allegate e provate dall'assicuratore, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., secondo le ordinarie regole in materia di riparto dell'onere probatorio.

### **L'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 9971 del 17 aprile 2026*

L'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento sono attività riservate al giudice del merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, ed è, pertanto, insindacabile, nel processo di legittimità, il "peso probatorio" di alcune prove rispetto ad altre.

### **Il classamento di immobili**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 9982 del 17 aprile 2026*

In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella

attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, come nel caso in esame (non essendo in contestazione i dati forniti dalla contribuente con riferimento all'estensione ed all'effettiva consistenza dell'immobile o all'inclusione di aree diverse), l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita; mentre, ove vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, al fine di consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e di delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso.

### **Accertamento del passivo fallimentare**

*Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 9985 del 17 aprile 2026*

In tema di accertamento del passivo fallimentare, il potere rappresentativo attribuito all'agente della riscossione e l'onere di quest'ultimo, nelle liti promosse contro di esso che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, di chiamare in causa l'ente creditore interessato, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, non escludono la concorrente legittimazione dell'ente creditore medesimo a proporre opposizione allo stato passivo ai sensi dell'art. 98 l. fall., anche quando sia stato l'agente della riscossione a presentare domanda di ammissione al passivo, ai sensi dell'art. 93 l.fall., in quanto l'ente creditore conserva la titolarità del credito.

### **Il diritto di critica**

*Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 9997 del 17 aprile 2026*

Il diritto di critica non si concreta, come quello di cronaca, nella narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio, o, più genericamente, in una opinione, la quale, come tale, non può che essere fondata su un'interpretazione dei fatti e dei comportamenti e quindi non può che essere soggettiva, cioè corrispondere al punto di vista di chi la manifesta. Resta fermo, però, che il fatto o comportamento presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, così come accade per il diritto di cronaca.

### **I diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 9729 del 16 aprile 2026*

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'accesso, ispezione e verifica dei locali destinati all'esercizio di una attività e la successiva autorizzazione all'espletamento delle indagini bancarie ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 costituiscono procedimenti distinti, sicché la questione del se l'accertamento sia fondato sulle sole risultanze bancarie o sia misto, ossia fondato anche sulla documentazione acquisita in sede di accesso,

ispezione o verifica, deve essere prioritariamente accertata dal giudice di merito, dal momento che il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente trova applicazione solo nel secondo caso, ferma restando, per il tributo armonizzato, la valutazione del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, alla luce della cd. prova di resistenza.

### **La rinegoziazione degli accordi di riassicurazione**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 9750 del 16 aprile 2026*

La rinegoziazione degli accordi di riassicurazione mediante il passaggio dal trattato di riassicurazione per quote operante attraverso la traslazione sul riassicuratori di una quota del rischio assunto nei confronti degli assicurati e della correlata parte di premi al trattato di riassicurazione per eccesso operante attraverso la ripartizione dell'onere economico del danno risarcito non può, quindi, non incidere sulla determinazione dell'ammontare riserve a carico dei riassicuratori in sede di redazione del bilancio.

### **L'accertamento della pretesa fiscale a seguito di indagini bancarie**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 9751 del 16 aprile 2026*

In materia di accertamento della pretesa fiscale a seguito di indagini bancarie al rigore dell'onere della prova posto dall'ordinamento a carico del contribuente per superare la presunzione legale relativa della natura reddituale delle movimentazioni bancarie corrisponde il dovere del giudice di procedere ad un rigoroso esame delle risultanze probatorie e all'analitica esposizione nella motivazione delle ragioni del suo esito positivo o negativo.

### **La denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro**

*Sezione Lavoro – Ordinanza n. 9754 del 16 aprile 2026*

La denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., come modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, è parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicché anch'essa comporta, in sede di legittimità, l'interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell'esattezza e della congruità della motivazione, senza più necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, né del discostamento da parte del giudice di merito dai canoni legali assunti come violati o di una loro applicazione sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.



## **Accertamenti tributari**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 9775 del 16 aprile 2026*

In tema di accertamenti tributari, l'art. 27 del d.l. n. 185 del 2008, conv. in l. n. 2 del 2009, con cui si è inteso fondare su norma di fonte primaria il riparto delle competenze relative all'attività di verifica fiscale, istituendo una riserva esclusiva di competenza a favore della Direzione regionale in relazione alla rilevanza economico fiscale dei cd. grandi contribuenti, costituisce il fondamento normativo anche dei poteri di verifica riconducibili alle attività in materia di lotta antifrode, disciplinata dall'art. 83, commi 5 ss. d.l. 112/2008, che, sul piano organizzativo territoriale, trovano collocazione presso l'Ufficio Antifrode Regionale presso le Direzioni Regionali più grandi e presso gli Uffici Controlli fiscali presenti nelle Direzioni Regionali meno grandi, così come disposto e organizzato con Circolare 13/E del 2009 della Agenzia delle Entrate.

## **L'operazione di "stock lending"**

*Sezione Tributaria – Sentenza n. 9785 del 16 aprile 2026*

In tema di imposte sui redditi, l'operazione di "stock lending", ossia di prestito di azioni, che preveda, a favore del mutuatario, il diritto all'incasso dei dividendi dietro versamento al mutuante di una commissione (corrispondente, o meno, all'ammontare dei dividendi riscossi) realizza il medesimo fenomeno economico dell'usufrutto di azioni, senza che rilevi, ai fini tributari, che in un caso si verta su un diritto reale e, nell'altro, su un diritto di credito, sicché è soggetta ai limiti previsti dall'art. 109, comma 8, del d.P.R. n. 917 del 1986, restando il versamento della commissione costo indeducibile.

## **La liquidazione del compenso in favore del consulente tecnico d'ufficio**

*Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 9830 del 16 aprile 2026*

In tema di liquidazione del compenso in favore del consulente tecnico d'ufficio, i chiarimenti non costituiscono un'attività ulteriore ed estranea rispetto a quella, già espletata e remunerata, oggetto di consulenza, ma un'attività complementare, integrativa e necessaria, al cui compimento il c.t.u. può essere tenuto qualora gli venga richiesto (ciò che normalmente accade quando la relazione depositata non possa dirsi esaustiva), sicché, in relazione ad essi, non gli compete alcun compenso ulteriore.

## **L'insinuazione al passivo conseguente alla pronuncia di fallimento c.d. omisso medio**

*Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 9852 del 16 aprile 2026*

In tema di insinuazione al passivo conseguente alla pronuncia di fallimento c.d. omisso medio, se il fallimento è stato dichiarato quando era ancora possibile la risoluzione ex art. 186 l.fall. del concordato preventivo omologato, il creditore istante non è tenuto a sopportare

gli effetti esdebitatori e definitivi di cui all'art. 184 l.fall., posto che l'attuazione del piano è resa impossibile per l'intervento di un evento come il fallimento che, sovrapponendosi al concordato medesimo, inevitabilmente lo rende irrealizzabile; al contrario, l'effetto esdebitatorio - parziale - non viene meno laddove il fallimento sia stato dichiarato quando il termine per richiedere la risoluzione del concordato omologato era già scaduto.

### **L'intermediazione finanziaria**

*Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 9855 del 16 aprile 2026*

In materia di intermediazione finanziaria, così come i contratti-quadro, relativi alla prestazione dei servizi d'investimento, debbono rivestire la forma scritta a pena di nullità, secondo quanto previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, analoga forma deve presentare la procura con cui l'investitore conferisce l'intermediario, trattandosi di negozio incidente su requisiti essenziali del contratto a forma vincolata, a pena di nullità posta a protezione dell'investitore.

### **L'ordinanza ex art. 186-quater cod. proc. civ.**

*Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 9897 del 16 aprile 2026*

L'ordinanza ex art. 186-quater cod. proc. civ. che pronuncia su alcuni capi della domanda, se è fatta rinuncia alla sentenza, produce gli effetti di una sentenza definitiva sull'intero oggetto del giudizio, con la conseguenza che le parti possono impugnarla in ragione del loro interesse ad una diversa pronuncia, di talché, in caso di mancata impugnazione su alcuni suoi capi, essa passa in giudicato «in parte qua».

### **Il danno da ritardata restituzione dell'immobile**

*Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 9586 del 15 aprile 2026*

Il danno da ritardata restituzione dell'immobile non è configurabile come danno in re ipsa, ma richiede la prova dell'effettiva perdita subita dal locatore, quale conseguenza immediata e diretta dell'occupazione protratta, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c..

### **La notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 9599 del 15 aprile 2026*

Laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (Re-GIudE, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica di conseguenza e, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dai registri non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo

diverso da quello telematico presente in tale registro, ma del quale sia evidente *ictu oculi* la provenienza.

### **Il requisito della certezza del controcredito**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 9600 del 15 aprile 2026*

Il requisito della certezza del controcredito, così come quello della liquidità, è un requisito di fatto, con la conseguenza che se il giudice del merito afferma che il controcredito eccepito in compensazione non è certo e motiva in maniera congrua tale affermazione, l'esclusione della compensazione non è censurabile con il ricorso per cassazione.

### **Il giudizio di ammissibilità della proposta di concordato preventivo**

*Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 9605 del 15 aprile 2026*

Ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. b, c.c.i.i., il giudizio di ammissibilità della proposta di concordato preventivo in continuità, svolto dal tribunale per l'apertura della relativa procedura, non si può arrestare ad una valutazione di mera ritualità formale della domanda e di esistenza della prevista documentazione, ma deve estendersi – oltre che alla valutazione della fattibilità, in termini di non manifesta inidoneità del piano – al contenuto della proposta e dei documenti, secondo uno scrutinio di legalità sostanziale, di ampiezza pari a quella richiesta ai fini della successiva omologazione del concordato.

### **Validità della procura**

*Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 9642 del 15 aprile 2026*

Nel giudizio di cassazione instaurato successivamente all'entrata in vigore dell'obbligatorietà del deposito telematico degli atti, la procura speciale di cui all'art. 365 c.p.c. è validamente conferita solo se il difensore munito di mandato risulta univocamente identificabile quale sottoscrittore digitale del ricorso e, al contempo, tale nominato con la procura incorporata all'atto. Ne consegue che la discrasia tra il nominativo del difensore indicato nella procura - e che la procura stessa ha autenticato - e di quello che ha sottoscritto digitalmente il ricorso integra difetto originario di valida procura, non suscettibile di sanatoria, e comporta l'inammissibilità del ricorso.

### **La legittimità del recesso di cui all'art. 1385 c.c.**

*Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 9686 del 15 aprile 2026*

Ai fini della legittimità del recesso di cui all'art. 1385 c.c., così come in materia di risoluzione contrattuale, non è sufficiente l'inadempimento, ma occorre anche la verifica circa la non scarsa importanza prevista dall'art. 1455 c.c., dovendo il giudice tenere conto dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sul sinallagma contrattuale e verificare se, in considerazione della mancata o ritardata esecuzione della prestazione, sia da escludere per la controparte l'utilità del

contratto alla stregua dell'economia complessiva del medesimo.

### **Esercizio del diritto di recesso**

*Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 9694 del 15 aprile 2026*

In tema di esercizio del diritto di recesso ex art. 1385 c.c., il contraente che esercita il recesso non deve essere a sua volta inadempiente e l'accertamento circa il suo inadempimento, rientrando nei poteri del giudice di merito ed insindacabile se congruamente motivato, deve avvenire tenendo conto del valore della parte dell'obbligazione non adempiuta rispetto al tutto, sulla base di un criterio di proporzionalità, occorrendo verificare, a seguito di una valutazione complessiva e globale del comportamento delle parti, se, per effetto dell'inadempimento del recedente, si sia verificata ai danni della controparte una sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale o se, invece, tale alterazione non dipenda dall'inadempimento della controparte.

### **L'occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo**

*Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 9696 del 15 aprile 2026*

In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita (come tale, da provarsi, nel caso di specie, a cura dei promittenti venditori) è costituito dalla concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale, a meno che non ci sia una compressione della realtà del diritto.

### **L'interpretazione di clausole contrattuali recanti espressioni non univoche**

*Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 9698 del 15 aprile 2026*

In tema di interpretazione di clausole contrattuali recanti espressioni non univoche, la contestazione proposta in sede di legittimità non può limitarsi a prospettare una pur plausibile interpretazione alternativa delle clausole stesse, fondata sulla valorizzazione di talune espressioni ivi contenute piuttosto che di altre, ma deve rappresentare elementi idonei a far ritenere erronea la valutazione ermeneutica operata dal giudice del merito, cui l'attività di interpretazione del contratto è riservata.

### **La compresenza di interessi antagonisti facenti capo a soggetti diversi**

*Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 9704 del 15 aprile 2026*

La compresenza di interessi antagonisti facenti capo a soggetti diversi (cessionario, creditori del cedente, creditori del cessionario)

comporta, ai fini della responsabilità ex art. 2560, comma 2, c.c., la necessaria iscrizione del debito aziendale nelle scritture contabili obbligatorie, rendendo, in tal modo, irrilevante il dato della conoscenza aliunde del debito da parte del cessionario e consentendo anche ai creditori dell'acquirente una più chiara e immediata individuazione degli effetti del trasferimento in relazione alle loro obbligazioni.

### **La liquidazione delle spese di lite**

*Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 9707 del 15 aprile 2026*

In tema di liquidazione delle spese di lite, non incorre in violazione dell'art. 6 d.m. n. 55 del 2014 il giudice che, nelle cause di valore superiore a 520.000,00 Euro, applica incrementi percentuali inferiori al 30% in relazione ai vari passaggi di scaglione, non essendo prescritte né l'obbligatorietà dell'aumento né una misura fissa per quest'ultimo, ferma restando, comunque, la legittimità dell'incremento massimo del 30% per ciascun passaggio.

### **L'incertezza normativa oggettiva**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 9405 del 14 aprile 2026*

L'incertezza normativa oggettiva, che costituisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria ai sensi delle predette disposizioni, postula una condizione d'inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria e, quindi, l'insicurezza e l'equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d'interpretazione normativa; tale stato d'incertezza deve ritenersi sussistente quando la disciplina normativa da applicare si articola in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per l'equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione, gravando sul contribuente l'onere di allegare la ricorrenza di siffatti elementi di confusione.

### **Estinzione della società**

*Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 9427 del 14 aprile 2026*

Dopo la riforma del diritto societario, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda, come nel caso in esame, il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale, quanto alle obbligazioni passive della società, queste non si estinguono, in quanto ciò sacrificerebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente società, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali.



## **L'impegno dell'appaltatore ad eliminare i vizi denunciati dal committente**

*Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 9437 del 14 aprile 2026*

L'impegno dell'appaltatore ad eliminare i vizi denunciati dal committente costituisce tacito riconoscimento degli stessi e, senza novare l'originaria obbligazione gravante sull'appaltatore, ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c., costituendo fonte di un'autonoma obbligazione di fare che si affianca a quella preesistente legale di garanzia. Tale nuova obbligazione, però, poiché non estingue quella originaria, può concernere i soli difetti contestati dal committente, non potendosi estendere ad ogni problematica che sia sorta successivamente con riferimento all'oggetto dell'appalto e, dunque, non potrebbe concernere dei nuovi vizi, come quelli successivi alla prima riparazione.

## **Il trattamento economico del personale degli uffici tecnici incaricati della progettazione di opere pubbliche**

*Sezione Lavoro – Ordinanza n. 9445 del 14 aprile 2026*

In tema di trattamento economico del personale degli uffici tecnici incaricati della progettazione di opere pubbliche, il diritto al compenso incentivante di cui all'art. 18 della l. n. 109 del 1994 (nella formulazione originaria così come in quella derivata dalle successive modifiche) nasce solo con riferimento all'attività svolta dopo la conclusione della relativa contrattazione collettiva decentrata e l'adozione dell'atto dell'amministrazione aggiudicatrice di precisazione dei criteri di dettaglio per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nell'apposito fondo interno, purché tale atto sia predisposto in modo che la P.A. interessata, per procedere al pagamento, debba esclusivamente provvedere alla liquidazione della somma dovuta.

## **L'annullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali**

*Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 9458 del 14 aprile 2026*

In tema di annullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali, sussiste l'interesse ad agire anche quando la relativa azione sia volta esclusivamente alla loro rimozione, ove il vizio abbia carattere meramente formale e la delibera impugnata non abbia ex se alcuna incidenza diretta sul patrimonio dell'attore.

## **La comproprietà di una o più cose non incluse tra quelle elencate nell'art. 1117 c.c.**

*Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 9465 del 14 aprile 2026*

La comproprietà di una o più cose, non incluse tra quelle elencate nell'art. 1117 c.c. (quale, nella specie, un lastrico solare avente esclusivamente funzione di copertura di una sola delle unità immobiliari comprese in un condominio orizzontale), può essere attribuita

a tutti i condomini quale effetto dell'acquisto individuale operato con i rispettivi atti di una quota di tale bene, oppure in forza di un contratto costitutivo di comunione, ai sensi degli artt. 1350, n. 3, e 2643, n. 3, c.c., recante l'inequivoca manifestazione del consenso unanime dei condomini, espressa nella forma scritta essenziale, alla nuova situazione di contitolarità degli immobili individuati nella loro consistenza e localizzazione.

### **Il giudizio di impugnazione ex art. 2479-ter, secondo comma, cod. civ.**

*Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 9492 del 14 aprile 2026*

Nel giudizio di impugnazione ex art. 2479-ter, secondo comma, cod. civ., ai fini dell'accoglimento della domanda, l'attore deve allegare e dimostrare la contemporanea sussistenza del conflitto di interesse del socio il cui voto è stato determinante per l'approvazione della decisione e la dannosità della deliberazione per la società.

### **Natura delle contestazioni della titolarità del rapporto controverso**

*Sezione Lavoro – Ordinanza n. 9507 del 14 aprile 2026*

Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti.

### **Il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito di alcol etilico e di bevande alcoliche soggetti ad accise**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 9511 del 14 aprile 2026*

In tema di controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito di alcol etilico e di bevande alcoliche soggetti ad accise, la violazione dell'obbligo di comunicazione ex art. 4, comma 4, D.M. n. 153/2001 al momento della cessazione dell'attività produttiva da parte del depositario autorizzato ha natura sostanziale posto che l'impianto assume carattere di magazzino di commerciante all'ingrosso, con modifica del regime fiscale ai fini sia del diritto di licenza sia dell'adeguamento dell'aliquota della cauzione per il mancato pagamento dell'imposta.

### **L'onere della prova incombente sull'attore in materia di conto corrente bancario**

*Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 9522 del 14 aprile 2026*

L'onere della prova incombente sull'attore, il quale chieda la rideterminazione del saldo di un conto corrente e la ripetizione dell'inde-

bito, possa essere assolto non soltanto a mezzo della produzione della serie completa degli estratti conto, ma anche, eventualmente, attraverso il deposito di documentazione in qualche modo equipollente (scalari, videate di home banking, distinte di versamento, ecc.), nonché attraverso l'utilizzo del saldo risultante dal primo estratto conto disponibile, se del caso gli interventi di azzeramento del saldo ovvero di «ricucitura» del saldo precedente documentato a quello successivo pure documentato, omessa la considerazione di quello intermedio non documentato.

### **La mancata iscrizione nel Registro delle Imprese della cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993**

*Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 9527 del 14 aprile 2026*

La mancata iscrizione nel Registro delle Imprese della cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, non ne determina l'invalidità, né la nullità, né pregiudica la prova della titolarità del credito da parte del cessionario. Tale adempimento, infatti, ha natura pubblicitaria e non costitutiva; serve a garantire l'efficacia della cessione nei confronti dei terzi e, soprattutto, a escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato dal debitore ceduto al precedente creditore (cedente); in sua assenza, la prova della cessione può essere fornita tramite la produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, o attraverso altri mezzi istruttori.

### **L'iniziativa per la dichiarazione di fallimento**

*Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 9539 del 14 aprile 2026*

In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante.

### **L'accertamento dello stato di insolvenza**

*Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 9541 del 14 aprile 2026*

Ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, il giudice della fase prefallimentare, a fronte della ragionevole contestazione del credito vantato dal ricorrente, deve procedere all'accertamento, sia pur incidentale, dello stesso, salvo che la sua esistenza risulti già accertata con una pronuncia giudiziale a cognizione piena, potendo, in tal caso, onde adempiere al suo dovere di motivazione, limitarsi ad un mero rinvio ad essa, con l'obbligo, invece, ove rilevi significative anomalie, tali da giustificare il dubbio sulla correttezza della conclusione ivi raggiunta, di dare specificamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad allontanarsi dalla precedente decisione.

## **Società collegate**

*Sezione Tributaria – Sentenza n. 9260 del 13 aprile 2026*

In tema di società collegate, ai sensi dell'art. 2359 comma 3 c.c., il collegamento societario esterno richiede l'accertamento dell'esercizio effettivo di un'influenza notevole da parte di una delle società sulle decisioni assembleari strategiche dell'altra che non si può desumere solo dal rapporto di parentela o di affinità tra soggetti che siano soci di società diverse e l'accertamento di tale collegamento societario, comunque, non vale a far presumere, ai sensi dell'art. 2497 sexies c.c., l'esistenza di un gruppo societario che richiede la prova rigorosa dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte della società capogruppo sulle altre consociate, attraverso la dimostrazione dell'esistenza di ben precisi ed individuati atti di indirizzo della loro gestione.

## **Gli aiuti in favore alle popolazioni colpite dal terremoto che ha interessato il territorio abruzzese il 6 aprile 2009**

*Sezione Tributaria – Sentenza n. 9266 del 13 aprile 2026*

In tema di aiuti in favore alle popolazioni colpite dal terremoto che ha interessato il territorio abruzzese il 6 aprile 2009, la disciplina dettata dall'art. 33, comma 28, della l. n. 183 del 2011 – con la quale si era consentito ai contribuenti di ottenere il rimborso, nella misura del sessanta per cento, di quanto versato a titolo di IVA nel periodo compreso tra l'aprile 2009 e il dicembre 2010 – è incompatibile con gli artt. 2, 206 e 273 della direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, così come statuito dalla Corte di giustizia della UE con l'ordinanza 18 marzo 2024, in causa C- 37/23.

## **Sanzioni tributarie**

*Sezione Tributaria – Sentenza n. 9268 del 13 aprile 2026*

In tema di sanzioni tributarie, ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.l.gs. n. 472 del 1997 (come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 99 del 2000), l'istituto del cumulo giuridico va applicato anche tra illeciti accertati per infedele denuncia e insufficiente versamento riguardanti l'ICI ed i medesimi illeciti riguardanti l'IMU, potendo essere considerate della medesima indole le violazioni delle rispettive normative fiscali, posta l'identità di ratio e presupposti della pretesa impositiva.

## **Imposta di registro sugli atti giudiziari in materia di conto corrente**

*Sezione Tributaria – Sentenza n. 9276 del 13 aprile 2026*

In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, ove si verta in materia di conto corrente bancario, l'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, trova sempre applicazione nei casi in cui la condanna della banca alla restituzione di somme in favore del correntista sia conseguente all'ac-

certamento della nullità di clausole contrattuali (come nelle ipotesi delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori o della commissione di massimo scoperto ovvero delle clausole di rinvio ai c.d. “usi su piazza” per la determinazione del saggio degli interessi debitori), non rilevando che il correntista abbia fatto valere in giudizio tale nullità in via di azione o in via di eccezione.

### **L'amministratore del supercondominio**

*Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 9309 del 13 aprile 2026*

L'amministratore del supercondominio può chiedere e ottenere un decreto che ingiunga al singolo condòmino il pagamento della quota a lui spettante in relazione alle spese per la conservazione e per il godimento delle parti comuni e per la prestazione dei servizi comuni a più condomìni in misura proporzionale al valore millesimale della sua proprietà e non può invece proporre azione nei confronti dell'amministratore del singolo condominio.

### **L'omesso esame di elementi istruttori**

*Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 9314 del 13 aprile 2026*

L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma.

### **Il difetto di legittimazione a rappresentare la società estinta dell'ex liquidatore**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 9318 del 13 aprile 2026*

Il difetto di legittimazione a rappresentare la società estinta dell'ex liquidatore determina l'impossibilità di prosecuzione dell'azione e determina l'annullamento senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria di merito”, trattandosi di impugnazione “improponibile, poiché l'inesistenza del ricorrente è rilevabile anche d'ufficio”.

### **L'indicazione dell'obbligo da eseguire**

*Sezione Terza Civile – Sentenza n. 9320 del 13 aprile 2026*

Con riferimento all'indicazione dell'obbligo da eseguire, ai sensi dell'art. 480, comma primo cod. proc. civ., la nullità dell'atto di precetto deriva dalla mancata indicazione dell'obbligo risultante dal titolo esecutivo e, quindi, per l'esecuzione forzata per somme di denaro dalla assoluta mancanza di elementi per la determinazione del credito. Al fine dell'individuazione dell'importo del quale è intimato il



pagamento il precetto è integrabile con elementi risultanti dall'atto stesso o da quanto risulta dal titolo esecutivo richiamato.

### **Il giudizio per querela di falso**

*Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 9370 del 13 aprile 2026*

Il giudizio per querela di falso può investire una sentenza o altro provvedimento giudiziario, come l'ordinanza di custodia cautelare domiciliare, purché attenga a ciò di cui la stessa fa fede quale atto pubblico, ossia alla provenienza del documento dall'organo che l'ha sottoscritta, alla conformità al vero di quanto risulta dalla veste estrinseca del documento (data, sottoscrizione, composizione del collegio giudicante, ecc.) ed a ciò che il giudicante attesta essere avvenuto in sua presenza.

### **La delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 9220 del 12 aprile 2026*

La delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita dal dirigente ex art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973, è una delega di firma e non di funzioni, sicché il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, ex post, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto.

### **Sezione Tributaria – Ordinanza n. 9225 del 12 aprile 2026**

*Le sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie e le modifiche apportate dal d.lgs. n. 158/2015*

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, che le modifiche apportate dal d.lgs. n. 158/2015 non operano in maniera generalizzata in favor rei, rendendo la sanzione irrogata illegale, sicché deve escludersi che la mera deduzione, in sede di legittimità, di uno ius superveniens più favorevole, senza altra precisazione con riferimento al caso concreto, imponga la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, non solo in ragione della necessaria specificità dei motivi di ricorso ma, soprattutto, per il principio costituzionale di ragionevole durata del processo.

### **Il risarcimento del danno non patrimoniale da discriminazione**

*Sezione Lavoro – Ordinanza n. 9227 del 12 aprile 2026*

Il risarcimento del danno non patrimoniale da discriminazione si inquadra nel contesto dei rimedi contro la discriminazione e pertanto deve rispondere ai requisiti del diritto unionale, e deve essere effettivo, proporzionale, dissuasivo, perché il principio di effettività è funzionale a garantire il raggiungimento degli scopi perseguiti dall'Unione, rafforza i diritti riconosciuti dalle direttive e ha anche la

funzione di anticipare la soglia della tutela apprestata, con la conseguenza che in tema di discriminazione, il risarcimento del danno non patrimoniale è caratterizzato da una connotazione dissuasiva, tanto che può essere riconosciuto nei casi di discriminazione collettiva, anche in assenza di un soggetto immediatamente identificabile.

### **La formula “somma maggiore o minore risultante all’esito dell’istruttoria”**

*Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 9232 del 12 aprile 2026*

La formula “somma maggiore o minore risultante all’esito dell’istruttoria” o altre analoghe espressioni, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di una somma determinata, non costituisce una clausola meramente di stile quando persiste una ragionevole incertezza sull’ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, con la conseguenza che detta clausola è priva di rilevanza se, all’esito dell’istruttoria, compiuta anche tramite consulenza tecnica d’ufficio, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l’atto introduttivo e la formula ivi riprodotta.

### **La decorrenza del termine breve di impugnazione**

*Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 9239 del 12 aprile 2026*

Il termine breve di impugnazione decorre soltanto in forza di conoscenza legale del provvedimento da impugnare e cioè in forza di una conoscenza conseguita per effetto di una attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che ella stessa ponga in essere, la quale sia normativamente idonea a determinare da sé detta conoscenza o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale.

### **Il rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 9128 dell’11 aprile 2026*

Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato – in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell’opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall’interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali – sulla base del criterio del disputatum, ovvero sulla base di quanto richiesto nell’atto introduttivo del giudizio ovvero nell’atto di impugnazione parziale della sentenza.

### **TARI e locazione**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 9133 dell’11 aprile 2026*

In tema di TARI, ove il proprietario abbia adempiuto ai versamenti annuali anche dopo la concessione in locazione dell’immobile, il conduttore che abbia omissso di presentare la dichiarazione di inizio

della detenzione, pur essendo soggetto a sanzione amministrativa per tale inosservanza, non può essere obbligato all'ulteriore pagamento del tributo, a causa della palese duplicazione di imposta, salva la necessità di verificare (in sede amministrativa o giudiziaria) la corrispondenza (totale o parziale) dell'importo versato con il debito commisurato alla situazione soggettiva del conduttore (non necessariamente coincidente con quella del locatore).

### **Imposta di registro**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 9155 dell'11 aprile 2026*

In tema di imposta di registro, il pagamento effettuato dal coobbligato definisce il rapporto tributario, estinguendo il debito anche nei confronti del condebitore e perciò determinando la cessazione della materia del contendere in relazione al giudizio da questi proposto, restando impregiudicata la facoltà del condebitore non adempiente di far valere le proprie ragioni opponendosi all'azione di regresso o di rivalsa eventualmente promossa dal coobbligato che ha versato l'imposta.

### **La comunicazione a mezzo di raccomandata semplice dell'avvenuta notifica di un atto con consegna del plico a persona diversa dal destinatario**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 9163 dell'11 aprile 2026*

In tema di comunicazione a mezzo di raccomandata semplice dell'avvenuta notifica di un atto con consegna del plico a persona diversa dal destinatario, l'attestazione di invio di tale raccomandata con l'indicazione del solo numero e non del nome e dell'indirizzo del detto destinatario copre con fede privilegiata soltanto l'avvenuta spedizione di una raccomandata con il menzionato numero, con la conseguenza che la prova dell'invio al destinatario presso il suo indirizzo va fornita da chi è interessato a fare valere la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o tramite altro idoneo mezzo di prova.

### **La procura**

*Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 9168 dell'11 aprile 2026*

La procura, quale negozio unilaterale con cui il rappresentato investe il rappresentante del potere di compiere un atto giuridico in suo nome e in sua vece, implica necessariamente un rapporto sottostante che ne giustifica il rilascio e che, in assenza di deduzioni su specifici rapporti gestori con essa compatibili, può ricondursi al mandato – come accertato nel caso di specie senza specifiche censure su tale punto – distinguendosi (quella) da questo contratto in quanto, mentre la procura esaurisce la sua funzione davanti ai terzi, il mandato involge il (solo) rapporto interno tra rappresentante e rappresentato.

## **La liquidazione del compenso al curatore del fallimento**

*Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 9170 dell'11 aprile 2026*

Ai fini della liquidazione del compenso al curatore del fallimento ex art. 39 della legge fall., non può ricomprendersi nel concetto di “attivo realizzato”, alla cui entità ragguagliare le percentuali previste dal d.m. n. 30 del 2012, il valore dell'immobile liquidato nella procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario, a meno che il curatore non sia intervenuto nell'esecuzione svolgendo un'attività diretta a realizzare una concreta utilità per la massa dei creditori, anche mediante la distribuzione a questi ultimi di una parte del ricavato della vendita.

## **La pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata**

*Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 9010 del 10 aprile 2026*

In tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo, il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova ex art. 2697 c.c. a carico della parte debitrice e cioè dell'ASL.

## **Accertamento induttivo**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 9083 del 10 aprile 2026*

In tema di accertamento dei redditi e tenuto conto dei principi espressi nella sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, ogni accertamento induttivo, sia esso analitico-induttivo o induttivo puro, deve tener conto dei costi, forfettari, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente, affinché il meccanismo di determinazione del reddito fondato su presunzioni rispetti quanto più è possibile il principio di capacità contributiva.

## **Accertamento delle imposte sui redditi e operatività del divieto di doppia imposizione**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 9113 del 10 aprile 2026*

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'operatività del divieto di doppia imposizione, previsto dall'art. 67 del d.P.R. n. 600 del 1973, attualmente art. 163, postula la reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto; tale condizione non si verifica in caso di duplicità meramente economica di prelievo sullo stesso reddito, come quella che si realizza, in caso di partecipazione al capitale di una società commerciale, con la tassazione del reddito sia ai fini dell'Ires o Irpeg, quale utile della società, sia ai fini dell'Irpef, quale provento dei soci, attesa la diversità non solo dei soggetti passivi, ma anche dei requisiti posti a fondamento delle due diverse imposizioni.

## **L'impugnazione della cartella di pagamento automatizzata**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 8892 del 9 aprile 2026*

In tema di impugnazione della cartella di pagamento automatizzata ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, non sussiste violazione dell'art. 112 c.p.c., in caso di rigetto delle contestazioni del contribuente relative al merito della pretesa dell'amministrazione finanziaria senza che siano state esaminate le contestazioni formali dallo stesso parimenti dedotte, quando queste ultime possano considerarsi assorbite dalla decisione e implicitamente rigettate, perché incompatibili con l'accoglimento della pretesa avanzata con i capi di domanda non espressamente esaminati.

## **IVA e onere della prova**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 8912 del 9 aprile 2026*

In tema di IVA come pure di imposte dirette, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente.

## **Il giudizio di impugnazione di avvisi di accertamento**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 8939 del 9 aprile 2026*

Nel giudizio di impugnazione di avvisi di accertamento, il giudice del merito non è tenuto a dare conto del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averli vagliati nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter logico seguito, implicitamente disattendendo gli argomenti morfologicamente incompatibili con la decisione adottata.

## **La riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 8953 del 9 aprile 2026*

In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt.



3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione.

### **La pattuizione di una clausola penale**

*Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 8971 del 9 aprile 2026*

La pattuizione di una clausola penale è compatibile con la previsione di un termine non essenziale per l'adempimento della prestazione, in conseguenza della diversa funzione ed operatività del rapporto contrattuale, poiché mentre il termine di adempimento riguarda il momento in cui l'obbligazione deve essere adempiuta, la clausola penale si configura solo come mezzo rafforzativo del vincolo contrattuale sul diverso e successivo piano degli effetti dell'eventuale inadempimento e costituisce una concordata liquidazione anticipata del danno derivatone, indipendentemente dalla prova della sua effettiva esistenza.

### **Opposizione tardiva a Decreto ingiuntivo**

*Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 8989 del 9 aprile 2026*

Nel caso di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, l'art. 650 c.p.c. prevede, al primo comma, il termine ordinario di quaranta giorni per la sua proposizione decorrente dalla conoscenza del decreto irregolarmente notificato, e distintamente, al terzo comma, il termine di chiusura di dieci giorni dal compimento del primo atto di esecuzione; ne consegue che il termine stabilito dal terzo comma non esclude l'operatività di quello previsto dal primo comma.

### **Trasporto aereo e avverse condizioni metereologiche**

*Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 9002 del 9 aprile 2026*

Incombe sul vettore l'onere di provare la sussistenza delle circostanze eccezionali (vale a dire il verificarsi di un evento non previsto e non prevedibile usando la normale diligenza, e cioè riconducibile alle cause di forza maggiore e di caso fortuito), nonché il nesso causale rispetto alla cancellazione o al prolungato ritardo, accompagnato dall'effettiva adozione di tutte le misure del caso, nonostante le quali non sia stato comunque possibile evitarli.

### **Contratti e clausola risolutiva espressa**

*Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 8699 dell'8 aprile 2026*

In tema di contratti, la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l'inadempimento di controparte senza doverne provare l'importanza e la risoluzione del contratto per il verificarsi del fatto considerato, come in genere la risoluzione per inadempimento, non può dunque essere pronunciata d'ufficio, ma solo se la parte nel cui interesse la clausola è stata inserita nel contratto dichiara di volersene avvalere. Differentemente, la risoluzione consensuale, o la sopravvenuta im-

possibilità della prestazione, che determinano automaticamente il venir meno del contratto, rappresentando fatti oggettivamente estintivi dei diritti nascenti da esso, possono essere accertati d'ufficio dal giudice.

### **L'amministratore di fatto**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 8702 dell'8 aprile 2026*

È amministratore di fatto la persona che, benché priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza, anche se il requisito della sistematicità non è necessario nel caso di compimento di atti di assoluta rilevanza per la vita dell'impresa, tali da potersi giustificare solo grazie all'effettivo inserimento nella gestione.

### **Il principio dell'inerenza dei costi**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 8706 dell'8 aprile 2026*

Il principio dell'inerenza dei costi è una nozione pre-giuridica, di origine economica, legata all'idea del reddito come entità necessariamente calcolata al netto dei costi sostenuti per la sua produzione. Sotto tale profilo, pertanto, inerente è tutto ciò che, sul piano dei costi e delle spese, appartiene alla sfera dell'impresa, in quanto sostenuto nell'intento di fornire a quest'ultima un'utilità, anche in modo indiretto. A contrario, non è invece inerente all'impresa tutto ciò che si può ricondurre alla sfera personale o familiare dell'imprenditore, ovvero del socio o del terzo.

### **L'azione di rendiconto prevista dalla disciplina concorsuale**

*Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 8708 dell'8 aprile 2026*

L'azione di rendiconto prevista dalla disciplina concorsuale ha per oggetto la correttezza e la corrispondenza dell'operato del curatore ai precetti legali ed ai canoni della diligenza professionale richiesta per l'esercizio della carica, che può anche (ma non necessariamente) estendersi all'accertamento della sua personale responsabilità, ai sensi dell'art. 38, comma 2°, l.fall., ove lo stesso abbia compiuto atti che hanno arrecato un pregiudizio effettivo alla massa o ai singoli creditori.

### **Il potere di riduzione della penale**

*Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 8716 dell'8 aprile 2026*

Il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., in quanto volto a tutelare l'interesse generale dell'ordinamento di assicurare l'equilibrio contrattuale, può essere esercitato d'ufficio, anche quando la penale è prevista a favore della P.A. da disposizioni di capitolati generali, richiamate e recepite nel

contratto stipulato con il privato; in tal caso, la disapplicazione delle stesse, quali clausole contrattuali, per contrasto con la norma primaria ed inderogabile dettata dalla indicata disposizione, è subordinata all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova incombenti sulle parti circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale.

### **La disciplina antielusiva ex art. 37, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 8718 dell'8 aprile 2026*

In tema di disciplina antielusiva ex art. 37, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 è irrilevante la distinzione fra interposizione fittizia e reale di persona, in quanto la norma imputa al contribuente i redditi formalmente intestati ad altro soggetto ove risulti provato, anche in base a presunzioni, che egli ne sia l'effettivo titolare.

### **L'iscrizione delle immobilizzazioni materiali destinate alla vendita quali "immobili merce" alla voce "rimanenze di magazzino"**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 8739 dell'8 aprile 2026*

Ai fini della corretta iscrizione delle immobilizzazioni materiali destinate alla vendita quali "immobili merce" alla voce "rimanenze di magazzino", sottratte al test di operatività di cui all'art. 30 l. n. 724 del 1994, anziché alla voce "immobilizzazioni", ricompresevi, deve aversi riguardo all'effettiva e concreta destinazione – accertabile da parte del giudice di merito con qualunque mezzo di prova ed anche attraverso presunzioni – degli immobili al mercato della compravendita, tenuto conto, in rapporto all'attività d'impresa esercitata dal soggetto titolare come eventualmente segnata da contingenze inducenti alla liquidazione di elementi patrimoniali, sia delle caratteristiche di obiettiva commerciabilità (in rapporto alle possibilità di effettivo realizzo ad un valore consono all'andamento del mercato) dei beni che della serietà di specifiche iniziative intraprese volte realmente alla vendita, in un quadro di stretta osservanza dei principi contabili.

### **Sanzioni disciplinari e giudizio di proporzionalità tra licenziamento e addebito contestato**

*Sezione Lavoro – Ordinanza n. 8744 dell'8 aprile 2026*

In materia di sanzioni disciplinari, il giudizio di proporzionalità tra licenziamento e addebito contestato è devoluto al giudice di merito, in quanto implica un apprezzamento dei fatti che hanno dato origine alla controversia, ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione della sentenza impugnata sul punto manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata articolata su espressioni od argomenti tra loro inconciliabili, oppure manifestamente ed obiettivamente incomprensibili, ovvero ancora sia viziata da omesso esame di un fatto avente valore decisivo, nel senso che l'elemento trascurato avrebbe condotto con

certezza ad un diverso esito della controversia.

### **Espropriazione per pubblica utilità**

*Sezione Prima Civile – Sentenza n. 8781 dell'8 aprile 2026*

In materia di espropriazione per pubblica utilità, ove il destinatario dell'espropriazione non accetti l'indennità provvisoria e, invitato dall'Amministrazione, comunichi di volersi avvalere della procedura prevista dall'art. 21 d.P.R. n. 327 del 2001 per la determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione mediante tecnici, l'ente espropriante non può determinare con il decreto di esproprio l'indennità in una somma diversa da quella risultante dalla relazione peritale, la quale è per esso vincolante, ferma restando la possibilità di proporre opposizione nel termine previsto dal combinato disposto degli artt. 54, comma 1, d.P.R. cit. e 29, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2011, decorrente dalla notificazione del decreto di esproprio, ove la stima sia ad esso precedente, decorso il quale la stessa, oltre che vincolante, diviene anche inoppugnabile.

### **La domanda volta alla determinazione dell'indennità dovuta per l'occupazione legittima**

*Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 8817 dell'8 aprile 2026*

La domanda volta alla determinazione dell'indennità dovuta per l'occupazione legittima (o per l'espropriazione) e quella di risarcimento del danno per occupazione illegittima hanno natura diversa, l'una indennitaria e l'altra risarcitoria, e si fondano su presupposti di fatto distinti, costituiti rispettivamente dall'emanazione del decreto di occupazione (o di espropriazione) e dall'illegittima privazione del possesso del bene, con la conseguenza che, qualora con l'atto introduttivo del giudizio sia stata chiesta la determinazione dell'indennità di occupazione (o di espropriazione) e la condanna dell'occupante al pagamento della stessa, la qualificazione di tale domanda in termini di azione risarcitoria si sostanzia nella individuazione di un'azione del tutto diversa per petitum e per causa petendi.

### **Il contratto di appalto**

*Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 8854 dell'8 aprile 2026*

In tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, mentre, ove il committente – che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera – proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi (azioni di risoluzione, riduzione del prezzo ed eliminazione delle difformità e vizi), spetta allo stesso appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate.

## **La liquidazione dell'indennità di espropriazione per le aree edificabili**

*Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 8595 del 7 aprile 2026*

In tema di liquidazione dell'indennità di espropriazione per le aree edificabili, la scelta tra il metodo sintetico-comparativo o quello analitico ricostruttivo, fondato sull'accertamento del costo di trasformazione del fondo è sempre possibile per il giudice non essendo tra i due criteri un rapporto di regola a eccezione, ma nella opzione è rimessa al giudice di merito la scelta di un metodo di stima improntato, per quanto possibile, a canoni di effettività.

## **La formazione della cosa giudicata su un capo della sentenza per mancata impugnazione**

*Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 8599 del 7 aprile 2026*

La formazione della cosa giudicata su un capo della sentenza per mancata impugnazione può verificarsi solo con riferimento ai capi che siano completamente autonomi perché fondati su distinti presupposti di fatto e di diritto, sicché l'acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata non si verifica quando queste si pongano in nesso consequenziale con altra e trovino in essa il suo presupposto.

## **Lo spostamento della fascia di rispetto autostradale all'interno dell'area residua rimasta in proprietà dell'ablato**

*Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 8601 del 7 aprile 2026*

Lo spostamento della fascia di rispetto autostradale all'interno dell'area residua rimasta in proprietà dell'ablato, pur traducendosi in un vincolo assoluto di inedificabilità, di per sé non indennizzabile, può rilevare nella determinazione dell'indennizzo dovuto al privato, in applicazione estensiva dell'art. 33 d.P.R. n. 327/2001, per il deprezzamento dell'area residua mediante il computo delle singole perdite ad essa inerenti, qualora risultino alterate le possibilità di utilizzo della stessa ed anche per la perdita di capacità edificatoria realizzabile sulle più ridotte superfici rimaste in proprietà.

## **La motivazione apparente**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 8615 del 7 aprile 2026*

Sussiste l'apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo sulla correttezza del suo ragionamento.

## **Avviso di accertamento e motivazione per relationem**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 8631 del 7 aprile 2026*

In tema di avviso di accertamento, la motivazione per relationem,



con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza dell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima, per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio.

### **La liquidazione equitativa del danno**

*Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 8645 del 7 aprile 2026*

La liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria, in quanto presuppone l'esistenza di un danno oggettivamente accertato, e non sostitutiva, poiché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti siano incorse, di modo che indefettibili presupposti per l'applicazione dell'art. 1226 cod. civ. sono, da un lato, la dimostrata esistenza di un danno certo (e non soltanto eventuale od ipotetico) e, dall'altro, che l'impossibilità (o la rilevante difficoltà) nella stima esatta dello stesso sia oggettiva – cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta - e incolpevole, ovvero non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova

### **Occupazione senza titolo**

*Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 8651 del 7 aprile 2026*

Viola l'art. 345 cod. proc. civ. la produzione, in appello, di documenti formati successivamente al primo grado di giudizio, allorché essi non solo rappresentino fatti già esistenti all'epoca del giudizio di primo grado, ma potessero essere già formati in precedenza e, quindi, tempestivamente prodotti; il danno da occupazione senza titolo di un bene immobile non può essere presuntivamente desunto da circostanze idonee a rivelare la sola volontà di chiedere il rilascio dello stesso, e dunque di attingere la sola «tutela reale».

### **L'azione di ingiustificato arricchimento**

*Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 8657 del 7 aprile 2026*

In tema di azione di ingiustificato arricchimento, il depauperamento del professionista che abbia effettuato la prestazione in favore dell'Amministrazione, in esecuzione di un contratto nullo per difetto di forma scritta, comprende il sacrificio di tempo e di energie mentali e fisiche spese dal professionista, del cui valore si deve tener conto, al netto di ogni percentuale di guadagno, ai fini della determinazione dell'indennizzo, con una valutazione che, per la difficoltà di determinazione del preciso ammontare, può essere oggetto di liquidazione ufficiosa ex art. 1226 c.c., anche sulla scorta della tariffa professionale, ma solo come parametro di riferimento, per attribuire un valore economico al menzionato sacrificio di tempo e di energia del professionista che ha eseguito la prestazione.

## **Le sanzioni amministrative per violazioni tributarie**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 8667 del 7 aprile 2026*

In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell'esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, grava sul contribuente ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 472 del 1997 la prova dell'assenza assoluta di colpa, con conseguente esclusione della rilevanza d'ufficio, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.

## **Immigrazione e formazione di una famiglia sul territorio italiano**

*Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 8493 del 6 aprile 2026*

La formazione di una famiglia sul territorio italiano non può costituire scudo o garanzia assoluta del riconoscimento del diritto ad un permesso di soggiorno, ossia del titolo in base al quale lo straniero può trattenersi sul territorio italiano, esistendo comunque una soglia di gravità, oggettivamente percepibile secondo l'id quod plerumque accidit, oltre la quale il comportamento criminale diviene non tollerabile per lo Stato che offre ospitalità e nel giudizio di bilanciamento, cui è tenuto il giudice della protezione speciale, prevalente diviene la pericolosità del richiedente sulla tutela dei diritti invocata.

## **La richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense**

*Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 8500 del 6 aprile 2026*

Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 cod. civ. competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011: non può, infatti, escludersi l'utilità degli effetti della messa in mora soltanto perché la liquidazione sia poi effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore.

## **Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato**

*Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 8504 del 6 aprile 2026*

Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del

pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. relative alla “responsabilità delle parti per le spese.

### **Le impugnazioni disciplinate dall’art. 51 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza**

*Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 8532 del 6 aprile 2026*

Nelle impugnazioni disciplinate dall’art. 51 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, la condanna in solido del legale rappresentante della società che ha conferito la procura alle liti al pagamento delle spese legali in favore delle parti vittoriose deve essere disposta dal giudice in caso di riscontrata “mala fede”, ai sensi della speciale disposizione contenuta nel comma 15 del predetto art. 51, restando conseguentemente esclusa l’applicabilità della diversa disposizione generale contenuta nell’art. 94 c.p.c., incentrata sulla riscontrata sussistenza di “gravi motivi”.

### **Opposizione a decreto ingiuntivo e deposito dei documenti allegati al ricorso monitorio**

*Sezione Prima Civile Civile – Ordinanza n. 8560 del 6 aprile 2026*

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è ammesso il deposito dei documenti allegati al ricorso monitorio anche dopo lo spirare dei termini assegnati dal giudice per le produzioni documentali, atteso che tali documenti, ai sensi dell’art. 638, comma 3, c.p.c., restano a disposizione dell’ingiunto almeno fino alla scadenza del termine per proporre opposizione, sicché, essendo già esposti al contraddittorio delle parti, non possono essere qualificati come “nuovi” nei successivi sviluppi del processo.

### **Notifica di atto processuale a mezzo posta a persona diversa dal destinatario**

*Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 8574 del 6 aprile 2026*

Nell’ipotesi di notifica di atto processuale, a mezzo posta, a persona diversa dal destinatario (nella specie, al portiere), ai sensi dell’art. 7, comma 6, della l. n. 890 del 1982, introdotto dall’art. 36, comma 2 quater, del d.l. n. 248 del 2007, conv. con modif. in l. n. 31 del 2008, ai fini del perfezionamento della notifica, rispetto al destinatario, non è necessario che la raccomandata a questi diretta e contenente la notizia della notificazione dell’atto sia fatta con avviso di ricevimento, in quanto la previsione della sola raccomandata è rispondente ad una distinzione ragionevole dalle ipotesi nelle quali l’avviso è richiesto.

### **La domanda volta alla determinazione dell’indennità dovuta per l’occupazione legittima**

*Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 8577 del 6 aprile 2026*

La domanda volta alla determinazione dell’indennità dovuta per l’oc-

occupazione legittima (o per l'espropriazione) e quella di risarcimento del danno per occupazione illegittima hanno natura diversa, l'una indennitaria e l'altra risarcitoria, e si fondano su presupposti di fatto distinti, costituiti rispettivamente dall'emanazione del decreto di occupazione (o di espropriazione) e dall'illegittima privazione del possesso del bene, con la conseguenza che, qualora con l'atto introduttivo del giudizio sia stata chiesta la determinazione dell'indennità di occupazione (o di espropriazione) e la condanna dell'occupante al pagamento della stessa, la qualificazione di tale domanda in termini di azione risarcitoria si sostanzia nella individuazione di un'azione del tutto diversa per *petitum* e per causa petendi.

### **Il litisconsorte necessario pretermesso**

*Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 8579 del 6 aprile 2026*

Il litisconsorte necessario pretermesso, in quanto estraneo al giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza, non ha titolo né interesse a dolersi di una pronuncia che non lo riguarda; né la sua legittimazione può derivare ex post dall'avvenuta notificazione a lui della sentenza impugnata, giacché, non essendo destinatario del comando del giudice, detta notificazione non può determinare la formazione del giudicato nei suoi confronti. Egli può far valere il pregiudizio che gli deriva dalla sua mancata partecipazione al giudizio, e fare dichiarare la nullità della sentenza, sia promuovendo una causa separata, sia utilizzando il rimedio dell'opposizione di terzo.

### **La durata del termine perentorio di cui al quarto comma, primo inciso dell'art. 127-ter c.p.c.**

*Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 8456 del 4 aprile 2026*

La durata del termine perentorio di cui al quarto comma, primo inciso dell'art. 127-ter c.p.c. può essere fissata dal giudice e non deve commisurarsi ai quindici giorni fissati dal primo inciso del secondo comma della stessa norma per il termine da osservarsi per il provvedimento di cui al primo comma della norma.

### **La differenza tra “omessa pronuncia” e “rigetto implicito”**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 8458 del 4 aprile 2026*

Ricorre la statuizione implicita di rigetto di una domanda o di un'eccezione quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l'eccezione, pur se non espressamente trattate, siano superate o travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza.

### **Invalidità della cartella di pagamento**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 8467 del 4 aprile 2026*

In tema di invalidità della cartella di pagamento, stante la diversi-

tà tra il procedimento di emissione e notificazione della cartella di pagamento ed il procedimento di iscrizione a ruolo, la cartella di pagamento notificata in data successiva al 1° giugno 2008 deve contenere a pena di nullità, ai sensi dell'art. 36, comma 4 ter, del d.l. 248/2007, nella versione applicabile *ratione temporis*, l'indicazione del nominativo sia del responsabile del procedimento di emissione e notificazione dell'atto sia del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo.

### **Energia elettrica e indebita pretesa delle accise**

*Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 8469 del 4 aprile 2026*

La sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, ha reso «ab origine» indebita la pretesa dei fornitori di energia elettrica di richiedere, agli utenti, il pagamento dell'addizionale sulle accise, giustificando, pertanto l'azione di ripetizione dell'indebito dei secondi verso i primi.

### **Le precipitazioni atmosferiche e l'ipotesi di caso fortuito**

*Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 8474 del 4 aprile 2026*

Le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi sulla base dati scientifici di tipo statistico (i cosiddetti «dati pluviometrici») di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della «res» oggetto di custodia e da attingersi da fonti certe e qualificate.

### **Iva e onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti**

*Sezione Tributaria – Sentenza n. 8483 del 4 aprile 2026*

In tema di Iva, l'onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell'Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, come l'assenza di una idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia.

### **Il cittadino extra UE entrato in Italia in esenzione dal visto**

*Sezione Prima Civile – Sentenza n. 8306 del 3 aprile 2026*

Il cittadino extra UE entrato in Italia in esenzione dal visto deve ri-



tenersi regolarmente soggiornante nel territorio nazionale per il termine di 90 giorni, e, in quanto tale, persona abilitata a richiedere il permesso di soggiorno per coesione familiare ex art 30 lett. c) del D.lgs. 286/1998, purché l'istanza venga presentata entro il termine di regolarità del suo soggiorno, dal momento che la possibilità di presentare l'istanza entro il termine di un anno dalla scadenza del titolo di soggiorno, prevista dallo stesso art. 30, è riservata solamente ai titolari di pregresso permesso di soggiorno da convertire.

### **L'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario**

*Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 8314 del 3 aprile 2026*

In caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, ove gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere ed egli ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale.

### **La rinnovazione nulla**

*Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 8326 del 3 aprile 2026*

Ai fini dell'art. 307, terzo comma, cod. proc. civ., la rinnovazione nulla equivale a rinnovazione omessa e non consente la concessione di un ulteriore termine per procedere ad una ulteriore rinnovazione (ossia alla rinnovazione della rinnovazione).

### **La domanda di garanzia**

*Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 8353 del 3 aprile 2026*

La domanda di garanzia, che, ai sensi dell'art.32 cod. proc. civ. può essere proposta al giudice competente per la causa principale affinché sia decisa nello stesso processo, si riferisce alle ipotesi in cui il garantito, parte nella causa principale, fa valere nei confronti di un terzo, il garante, il suo diritto ad essere tenuto indenne dalle conseguenze di un'eventuale soccombenza allorché, per contratto o per legge, il terzo sia tenuto a rilevare il convenuto dalle conseguenze dell'accoglimento della domanda dell'attore.

### **Riscossione coattiva e iscrizione ipotecaria**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 8394 del 3 aprile 2026*

In tema di riscossione coattiva, l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del DPR n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché, a fronte di debito di natura tributaria di società di persone, sorto nell'esercizio dell'impresa di quest'ultima della quale il contribuente, in quanto socio, sia ritenuto co-debitore solidale ex art. 2291 c.c., grava su quest'ultimo l'onere di provare non solo la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilità al creditore

procedente ma anche, pure avvalendosi di presunzioni semplici: 1) la contrazione del debito per scopi estranei alle necessità familiari, e, dunque, il fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa, e la relazione tra il fatto generatore dell'obbligazione e i bisogni familiari dimostrando, in concreto, la destinazione del maggior reddito societario conseguito all'evasione a scopi voluttuari estranei ai bisogni della sua famiglia; 2) la consapevolezza da parte del creditore di tale estraneità.

### **La mancata ammissione della prova testimoniale**

*Sezione Lavoro – Ordinanza n. 8403 del 3 aprile 2026*

La mancata ammissione della prova testimoniale non è censurabile in sede di legittimità per violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto la prima violazione ricorre soltanto quando il giudice di merito ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma e, cioè, ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e la seconda quando ha disatteso il principio della libera valutazione delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista o ha valutato secondo prudente apprezzamento una prova soggetta ad un diverso regime.

### **Sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 8410 del 3 aprile 2026*

In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, è inammissibile il ravvedimento operoso parziale, in quanto la norma pone come condizioni di perfezionamento della fattispecie tanto la regolarizzazione dell'obbligo tributario, quanto il versamento integrale della sanzione, nella prevista misura ridotta, con il pagamento degli interessi legali, salvo il differimento di trenta giorni laddove la liquidazione debba essere eseguita dall'Amministrazione finanziaria.

### **La selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione**

*Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 8425 del 3 aprile 2026*

Ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno" individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia la statuizione che afferma l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che a esso ricollegghi un dato effetto giuridico (Cass., Sez. L, 04/02/2016, n. 2217), non potendosi il giudicato interno formare, nel giudizio di merito, se non sulla statuizione avente a oggetto, congiuntamente, le decisioni sull'esistenza di un fatto, l'esistenza di una norma e l'idoneità del fatto a produrre, in base alla norma, l'effetto da questa previsto e non sul fatto opposto a quello accertato dal

giudice (Cass., Sez. L, 20/12/2006, n. 27196).

### **Il sistema civilistico dell'indebito**

*Sezione Lavoro – Ordinanza n. 8428 del 3 aprile 2026*

Il sistema civilistico dell'indebito non è in realtà sufficiente a regolare il sottosistema dell'indebito assistenziale. In particolare, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la regola che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore e la erogazione assistenziale indebita non gli sia addebitabile.

### **La parte del rapporto espropriativo ed obbligato al pagamento dell'indennità**

*Sezione Prima Civile – Sentenza n. 8443 del 3 aprile 2026*

Parte del rapporto espropriativo ed obbligato al pagamento dell'indennità verso il proprietario espropriato, e come tale legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima che sia stato da quest'ultimo proposto, è il soggetto espropriante, vale a dire quello a favore del quale è pronunciato il decreto di espropriazione, e ciò anche nell'ipotesi in cui più enti abbiano concorso alla realizzazione dell'opera pubblica, a meno che, in tal caso, dal decreto di espropriazione non emerga che il potere di procedere all'acquisizione delle aree occorrenti sia stato conferito ad un altro ente, al quale sia stato attribuito, in virtù di legge o di atti amministrativi e mediante figure sostitutive di rilevanza esterna, il compito di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative, con l'imposizione dell'obbligo di sopportare i relativi oneri.

### **Il provvedimento di attribuzione della rendita catastale**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 8180 del 2 aprile 2026*

Il provvedimento di attribuzione della rendita, una volta divenuto definitivo (per mancata impugnazione da parte del contribuente, unico legittimato a tanto, o per intervenuta definitività del relativo giudizio di impugnazione), vincola invero non solo il contribuente ma anche l'ente impositore tenuto per legge ad applicare l'imposta unicamente sulla base di quella rendita, la quale costituisce il presupposto di fatto necessario ed insostituibile per l'imposizione fiscale che la legge commisura a tale dato, con la conseguenza che il contribuente, in sede di impugnazione dell'avviso di accertamento emesso dal Comune relativo all'imposta comunale sugli immobili, non può proporre doglianze relative alla determinazione della rendita, che avrebbero dovuto essere proposte in diversa causa, pregiudiziale rispetto a quella relativa alla liquidazione dell'ICI.

## **L'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 8192 del 2 aprile 2026*

L'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata fin dall'origine redatta e notificata in forma digitale. Inoltre, in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione.

## **L'istanza per la liquidazione delle spese relative al procedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza d'appello**

*Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 8260 del 2 aprile 2026*

L'istanza per la liquidazione delle spese relative al procedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza d'appello ai sensi dell'art. 373 cod. proc. civ. deve essere dichiarata inammissibile, in quanto presentata oltre il termine di cui all'art. 372, comma secondo, cod. proc. civ. affinché alla controparte sia data la possibilità di interloquire e tanto in applicazione del principio del contraddittorio.

## **L'interpretazione del contratto**

*Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 8291 del 2 aprile 2026*

L'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per erronea o insufficiente motivazione, ovvero per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, la quale deve dedursi con la specifica indicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia discostato dai suddetti canoni; altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti si traduce nella mera proposta di un'interpretazione diversa da quella censurata, come tale inammissibile in sede di legittimità.

## **La dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo**

*Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 8295 del 2 aprile 2026*

La dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo non preclude l'esame delle domande autonome e distinte proposte con il medesimo atto. Tale declaratoria, infatti, determina unicamente il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto, ma non travolge la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente.

## **Danno ambientale**

*Sezione Seconda Civile – Sentenza n. 8296 del 2 aprile 2026*

In materia di danno ambientale, la condotta antigiuridica consiste nel mantenimento dell'ambiente nelle condizioni di danneggiamento, sicché il termine prescrizione dell'azione di risarcimento inizia a decorrere solo dal momento in cui tali condizioni siano state volontariamente eliminate dal danneggiante ovvero la condotta sia stata resa impossibile dalla perdita incolpevole della disponibilità del bene da parte di quest'ultimo.

## **Il pregiudizio non patrimoniale di tipo esistenziale**

*Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 8022 del 1° aprile 2026*

Il pregiudizio non patrimoniale di tipo esistenziale dev'essere dimostrato, in conformità alla regola generale affermata dall'art. 2697 c.c., previa allegazione dei fatti specifici che hanno comportato, in capo al danneggiato, la lesione seria ed effettiva di un interesse unito di rilevanza costituzionale.

## **Lo scioglimento del contratto di appalto**

*Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 8023 del 1° aprile 2026*

Lo scioglimento del contratto di appalto con effetto ex nunc a seguito dell'intervenuto fallimento dell'appaltatore non fa venir meno la spettanza alla curatela del corrispettivo maturato per le opere già eseguite, salvo il risarcimento dei danni conseguenti al ritardo e al non corretto adempimento dell'appaltatore.

## **La decadenza da un termine processuale**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 8026 del 1° aprile 2026*

La decadenza da un termine processuale, incluso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta laddove la parte si dolga dell'omessa comunicazione della data dell'udienza di trattazione e/o della sentenza stessa, atteso che il termine di cui all'art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto, da parte di quest'ultima, degli obblighi di comunicazione alle parti, e che, inoltre, rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa.

## **La comunicazione della data di udienza nel contenzioso tributario**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 8033 del 1° aprile 2026*

Nel contenzioso tributario la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs n. 546 del 1992, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione,



determina la nullità della decisione comunque pronunciata, alla cui cassazione può seguire la decisione della causa nel merito da parte della Suprema Corte ove non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto e debba essere risolta una questione di mero diritto.

### **Accertamento tributario e raddoppio dei termini**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 8085 del 1° aprile 2026*

In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini, nel testo vigente *ratione temporis*, consegue al mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p., indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento penale del reato, anche se l'azione penale non è perseguita o è intervenuta una decisione penale di proscioglimento, di assoluzione o di condanna (Cass. sez. 5, 10/01/2025, n. 600); il raddoppio dei termini non si applica all'I-RAP, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali.

### **Il reclutamento del personale da parte di società a partecipazione pubblica**

*Sezione Lavoro – Sentenza n. 8060 del 1° aprile 2026*

In tema di reclutamento del personale da parte di società a partecipazione pubblica – in quella fattispecie avente ad oggetto la gestione del servizio pubblico locale –, l'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008, nel testo applicabile *ratione temporis*, aveva esteso alle predette società, ai fini del reclutamento in questione, le procedure concorsuali e selettive delle amministrazioni pubbliche, la cui omissione determina la nullità del contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, cod. civ.

### **Il disconoscimento della deducibilità dei costi**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 8066 del 1° aprile 2026*

In tema di attività d'impresa, ai fini del disconoscimento della deducibilità dei costi risultanti da una fattura emessa per operazioni oggettivamente inesistenti, incombe sull'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare, attraverso prove dirette o indiziarie, la fittizietà dell'operazione, spettando viceversa al contribuente di fornire la rigorosa prova del contrario, la quale non può consistere nella mera esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché facilmente falsificabili e normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia.

## **L'accertamento e la condanna del datore di lavoro al pagamento di retribuzioni a titolo risarcitorio per licenziamento illegittimo**

*Sezione Lavoro – Sentenza n. 8067 del 1° aprile 2026*

L'accertamento e la condanna del datore di lavoro al pagamento di retribuzioni a titolo risarcitorio per licenziamento illegittimo va effettuata senza considerare gli oneri fiscali gravanti sul datore di lavoro come sostituto d'imposta; tuttavia, il datore di lavoro legittimamente al momento del pagamento, effettua le ritenute e corrisponde il dovuto al netto delle quote di pertinenza fiscale versate all'erario come sostituto d'imposta.

## **Processo tributario e inammissibilità dell'appello**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 8097 del 1° aprile 2026*

Pel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, d.Lgs. n. 546/1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione.

## **Sanzioni amministrative tributarie e applicazione della recidiva**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 8113 del 1° aprile 2026*

In tema di sanzioni amministrative tributarie, l'applicazione della recidiva prevista nell'art. 7, comma 3 d.lgs. n. 472 del 1997 (nella versione anteriore alle modifiche apportate dall'art. 3 d.lgs. 14/06/2024, n. 87) – considerata la compatibilità con l'istituto della continuazione disciplinato nell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997 – richiede che la violazione sia stata definitivamente accertata dal giudice tributario, ovvero sia divenuta definitiva per la mancata impugnazione della contestazione della violazione.

## **Il maggior reddito derivante dalla cessione di beni immobili**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 8117 del 1° aprile 2026*

In tema di accertamento, il maggior reddito derivante dalla cessione di beni immobili non può essere presunto, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, modificato dall'art. 24, comma 5, della l. n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), sulla base del solo scostamento del corrispettivo dichiarato nell'atto di compravendita rispetto al valore del bene risultante dalle quotazioni OMI, dovendo essere provato anche in relazione ad un unico elemento presuntivo ulteriore, purché dotato di precisione e gravità, spettando poi al contribuente l'onere della prova contraria.

## **L'estimo catastale e il nuovo classamento**

*Sezione Tributaria – Ordinanza n. 8118 del 1° aprile 2026*

In tema di estimo catastale, ove il nuovo classamento sia stato adottato d'ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona nella quale l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato e quello catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell'operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nell'art. 8 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinché il contribuente sia posto in condizione di conoscere ex ante le ragioni che ne giustificano in concreto l'emanazione.

## **Sezione Civile**

### **La responsabilità medica**

*Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 15654 del 30 aprile 2026*

In tema di responsabilità medica, la posizione di garanzia del medico di pronto soccorso comporta l'obbligo di questi di rapido inquadramento diagnostico e di determinazione degli eventuali accertamenti indispensabili a confermare la diagnosi, ai fini della predisposizione del pronto intervento per la risoluzione della patologia, senza che lo stesso possa fare affidamento - nella indicazione di priorità degli interventi e degli accertamenti diagnostici - sull'ordine degli interventi dei medici del pronto soccorso) attribuito dalla procedura del "triage", di competenza infermieristica.

### **La configurabilità del reato di illecita detenzione ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309**

*Sezione Terza Penale – Sentenza n. 15659 del 30 aprile 2026*

Ai fini della configurabilità del reato di illecita detenzione di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità e non è onere dell'imputato darne la prova, gravando invece sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare la destinazione allo spaccio.

### **La ricusazione**

*Sezione Terza Penale – Sentenza n. 15695 del 30 aprile 2026*

In tema di ricusazione, costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudice, rilevante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'anticipazione di valutazioni sul merito della "res iudicanda", ovvero sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato in ordine ai fatti oggetto del processo, compiuta, sia all'Interno del medesimo procedimento che in un procedimento diverso, senza che tali valutazioni siano imposte o giustificate dalle sequenze procedurali previste dalla legge o allorché esse invadano, senza necessità e senza nesso funzionale con l'atto da compiere, l'ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto o in parte gli esiti.

### **I reati edilizi e l'avente causa dall'autore dell'edificazione**

*Sezione Terza Penale – Sentenza n. 15697 del 30 aprile 2026*

In tema di reati edilizi, l'avente causa dall'autore dell'edificazione è tenuto ad informarsi, al momento dell'acquisto, in ordine alla liceità delle opere realizzate, senza che possa giovarsi della propria colpevole Ignoranza, sicché non può dedurre, a giustificazione del non avvenuto reperimento di un alloggio alternativo, la mancata tempestiva conoscenza dell'ordine di demolizione, né può invocare, a proprio favore, il rispetto, da parte del giudice dell'esecuzione, del principio di proporzionalità, come elaborato dalla giurisprudenza

convenzionale, le cui garanzie procedurali non si estendono al terzo estraneo al procedimento penale.

### **Il condono edilizio**

*Sezione Terza Penale – Sentenza n. 15725 del 30 aprile 2026*

In materia di condono edilizio disciplinato dalla L. 24 novembre 1994 n. 724, ai fini della individuazione dei limiti stabiliti per la concedibilità della sanatoria, ogni edificio va inteso quale complesso unitario che faccia capo ad unico soggetto legittimato alla proposizione della domanda di condono, con la conseguenza che le eventuali singole istanze presentate in relazione alle singole unità che compongono tale edificio devono riferirsi ad una unica concessione in sanatoria, onde evitare la elusione del limite di 750 me. attraverso la considerazione delle singole parti in luogo dell'intero complesso.

### **La revisione**

*Sezione Terza Penale – Sentenza n. 15729 del 30 aprile 2026*

In tema di revisione, l'inconciliabilità tra sentenze irrevocabili, rilevante ex art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., deve consistere in un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici posti a fondamento delle decisioni e non già in una mera divergenza valutativa del medesimo compendio istruttorio, sicché il contrasto fra giudicati non è ravvisabile nel caso in cui il difforme epilogo processuale dipende dall'applicazione di un diverso criterio legale di valutazione della prova dichiarativa, correlato alle differenti posizioni processuali degli imputati.

### **Il controllo di legittimità sulla motivazione**

*Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 15463 del 29 aprile 2026*

Il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è limitato alla verifica della rispondenza dell'atto impugnato a due requisiti, che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.

### **L'omicidio stradale**

*Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 15464 del 29 aprile 2026*

In tema di omicidio stradale, la fattispecie disciplinata dall'art. 589, comma ottavo (morte di più persone, ovvero morte di una o più persone e lesioni di una o più 2 persone) non costituisce un'autonoma figura di reato complesso né dà luogo alla previsione di circostanza aggravante rispetto al reato previsto dall'art. 589-bis, comma primo, cod. pen., ma prevede un'ipotesi di concorso formale di reati, unificati solo quoad poenam, con la conseguenza che ogni fattispecie di



reato conserva la propria autonomia e distinzione.

### **Misure cautelari personali e ricorso per cassazione**

*Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 15466 del 29 aprile 2026*

In tema di misure cautelari persona il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure circa la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito.

### **Le misure cautelari personali e la valutazione del pericolo di inquinamento probatorio**

*Sezione Terza Penale – Sentenza n. 15472 del 29 aprile 2026*

In materia di misure cautelari personali, la valutazione del pericolo di inquinamento probatorio deve essere effettuata con riferimento sia alle prove da acquisire, sia alle fonti di prova già acquisite, a nulla rilevando lo stato avanzato delle indagini o la loro conclusione, in quanto l'esigenza di salvaguardare la genuinità della prova non si esaurisce all'atto della chiusura delle indagini preliminari, specie nel caso in cui il pericolo sia stato in concreto correlato alla protezione delle fonti dichiarative, in vista della loro assunzione dibattimentale.

### **Il decreto di sequestro preventivo emesso in via d'urgenza dal pubblico ministero**

*Sezione Terza Penale – Sentenza n. 15481 del 29 aprile 2026*

Il decreto di sequestro preventivo emesso in via d'urgenza dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 3 bis, non è impugnabile in quanto si tratta di un provvedimento avente carattere puramente provvisorio e non ricompreso nell'elencazione di cui all'art. 322 bis cod. proc. pen., norma non suscettibile di interpretazione analogica, attesa la tassatività dei mezzi di impugnazione, che, come si evince dall'interpretazione letterale della disposizione, con il termine "ordinanza" intende fare chiaro riferimento ai provvedimenti adottati dal giudice e non dal pubblico ministero e, relativamente a quelli emessi da tale organo, ammette l'appello esclusivamente contro il decreto che dispone la revoca del sequestro.

### **Il reato di maltrattamenti in famiglia**

*Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 15588 del 29 aprile 2026*

Il reato di maltrattamenti in famiglia è integrato da comportamenti reiterati, ancorché non sistematici, che, valutati complessivamente, siano volti a ledere, con violenza fisica o psicologica, la dignità e

identità della persona offesa, limitandone la sfera di autodeterminazione dovendosi ricondurre al concetto di condotte maltrattanti anche l'impedire alla persona offesa di essere economicamente indipendente, quando, come nel caso di specie, i comportamenti vessatori siano suscettibili di provocarne un vero e proprio stato di prostrazione psico-fisica e le scelte economiche e organizzative assunte in seno alla famiglia, unilateralmente imposte, costituiscano il risultato di comprovati atti di violenza o di prevaricazione psicologica.

### **La regola della prevalenza del dispositivo sulla motivazione**

*Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 15146 del 28 aprile 2026*

La regola della prevalenza del dispositivo sulla motivazione non può essere derogata, quando non emerga un errore materiale del dispositivo obiettivamente rilevabile dagli atti e quando da questo, quale immediata espressione della volontà decisoria del giudice, discenda un risultato più favorevole per l'imputato. Ed infatti, la possibilità di modificare con la motivazione il dispositivo, anche quando questo non è inficiato da errori materiali obiettivamente rilevabili dagli atti, determinerebbe la sostanziale vanificazione sia della regola della immediatezza della deliberazione subito dopo la chiusura del dibattimento, sia della fondamentale funzione di garanzia che questa regola assume per l'imputato.

### **Reati tributari**

*Sezione Terza Penale – Sentenza n. 15150 del 28 aprile 2026*

In tema di reati tributari, per il principio di atipicità dei mezzi di prova nel processo penale, di cui è espressione l'art. 189 cod. proc. pen., il giudice può avvalersi delle risultanze degli eventuali accertamenti, sebbene induttivi, compiuto dagli Uffici finanziari, per la determinazione dell'imposta dovuta, ferma restando l'autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri generali previsti dall'alt. 192, comma 1, cod. proc. pen., nonché degli elementi accertati attraverso la consultazione della banca-dati, comunemente indicata come "spesometro", accertamento quest'ultimo avente un contenuto "materiale", essendo fondato su dati "reali" e non meramente presuntivi.

### **Il diniego della causa di non punibilità**

*Sezione Terza Penale – Sentenza n. 15154 del 28 aprile 2026*

Ai fini del diniego della causa di non punibilità, è sufficiente la valutazione negativa anche di uno solo dei presupposti richiesti dalla norma, quali la particolare tenuità dell'offesa o la non abitudine del comportamento, in quanto il giudizio di particolare tenuità dell'offesa richiede un esito positivo della valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, sicché i criteri indicati nel primo comma dell'articolo 131-bis cod. pen. sono in realtà cumulativi per pervenire ad un giudizio di particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità ed invece alternativi

quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi.

### **La causa di improcedibilità per irreversibile incapacità dell'imputato a stare in giudizio**

*Sezione Terza Penale – Sentenza n. 15155 del 28 aprile 2026*

La causa di improcedibilità per irreversibile incapacità dell'imputato a stare in giudizio, disciplinata dall'alt. 72-bis cod. proc. pen. - introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 - insorta o, comunque, dedotta per la prima volta dopo la sentenza di secondo grado non opera nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, considerato che gli accertamenti e le valutazioni che ne affermano o ne escludono l'esistenza sono incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità.

### **Il controllo svolto dal Tribunale di sorveglianza sul decreto di proroga del regime di detenzione differenziato**

*Sezione Prima Penale – Sentenza n. 15309 del 28 aprile 2026*

Il controllo svolto dal Tribunale di sorveglianza sul decreto di proroga del regime di detenzione differenziato, diversamente dal sindacato conducibile nel giudizio di legittimità, non è limitato ai profili di violazione della legge, ma si estende alla motivazione ed alla sussistenza, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, dei requisiti della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza.

### **L'indulto a reati unificati con il vincolo della continuazione**

*Sezione Prima Penale – Sentenza n. 15314 del 28 aprile 2026*

In tema di applicazione dell'indulto a reati unificati con il vincolo della continuazione - sia nell'ipotesi in cui, in ragione del titolo, alcuni dei reati unificati siano esclusi e altri compresi nel provvedimento di clemenza, sia nella diversa ipotesi in cui alcuni reati siano commessi prima e altri dopo il termine di efficacia previsto nel decreto di clemenza - il reato continuato va scisso al fine di applicare il beneficio a quei reati che vi rientrano, a meno che diverse disposizioni al riguardo siano dettate dal provvedimento di clemenza e che qualora sia stata irrogata una pena unica in ordine a più delitti unificati dalla continuazione, compiuti prima e dopo la data di entrata in vigore del provvedimento di clemenza, il giudice dell'esecuzione deve chiarire la portata del giudicato e individuare, nell'ambito dei plurimi episodi unificati, quello più grave e la pena per esso inflitta.

## **La quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva**

*Sezione Prima Penale – Sentenza n. 14979 del 27 aprile 2026*

In tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice — in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. — è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, secondo comma, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base.

## **La confisca per equivalente del profitto del reato**

*Sezione Terza Penale – Sentenza n. 14990 del 27 aprile 2026*

Le ipotesi di confisca per equivalente del profitto del reato assolvano, così come la confisca diretta, ad una funzione recuperatoria, avendo, peraltro, anche una funzione sanzionatoria in quanto aventi ad oggetto beni privi del rapporto di derivazione dal reato, potendo, infine, assumere funzione punitiva solo qualora, per effetto di esse, siano sottratti al destinatario della misura beni di valore eccedente rispetto a vantaggio economico che lo stesso ha tratto dall'illecito.

## **L'omessa indicazione all'indagato**

*Sezione Terza Penale – Sentenza n. 14991 del 27 aprile 2026*

L'omessa indicazione all'indagato, da parte dell'organo di vigilanza o della polizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 318-bis e ss. d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, delle prescrizioni la cui ottemperanza è necessaria per l'estinzione delle contravvenzioni, non è causa di improcedibilità dell'azione penale.

## **Circostanze attenuanti**

*Sezione Terza Penale – Sentenza n. 14994 del 27 aprile 2026*

Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente.

## **Rifiuti**

*Sezione Terza Penale – Sentenza n. 15002 del 27 aprile 2026*

In tema di rifiuti, mentre la contravvenzione sanzionante l'abbandono degli stessi ha natura di reato istantaneo con effetti eventualmente permanenti, quella sanzionante il deposito incontrollato, è integrata

con un solo atto o con più condotte recanti i segni del persistente dominio sulla cosa e ha sempre natura permanente, qualificandosi la condotta come deposito “controllabile”, cui segue l’omessa rimozione e cessando lo stato di anti giuridicità con lo smaltimento, il recupero, l’eventuale sequestro oppure con la sentenza di primo grado, se la contestazione è di natura aperta.

### **La correlazione tra imputazione contestata e sentenza**

*Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 15019 del 27 aprile 2026*

In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione.

### **Il mandato di arresto europeo**

*Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 15027 del 27 aprile 2026*

In tema di mandato di arresto europeo, il termine di sessanta giorni, prorogabile di ulteriori trenta, entro il quale, a norma dell’art. 17, comma secondo, L. n. 69 del 2005, doveva essere emessa la decisione sulla consegna da parte della corte di appello, aveva natura perentoria solo ai fini della durata delle misure restrittive della libertà personale, non determinando la sua inosservanza alcuna conseguenza sulla validità della decisione in merito alla consegna.

### **La previsione dell’autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza**

*Sezione Prima Penale – Sentenza n. 15039 del 27 aprile 2026*

La previsione dell’autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza non mira ad introdurre un mero formalismo che imponga la riscrittura originale di ciascuna circostanza di fatto rilevante, ma piuttosto serve ad esplicitare la necessità che, dall’ordinanza, emerga l’effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante. L’aggettivo autonoma è riferito specificamente alla valutazione e non all’esposizione dei presupposti di fatto del provvedimento, sicché, rispetto a quest’ultima, anche dopo la riforma, è consentito il rinvio — «per relationem» o per incorporazione — alla richiesta del pubblico ministero, mentre, dall’atto, dovrà emergere il giudizio critico del giudice sulle ragioni che giustificano l’applicazione della misura.

### **Il ragionevole dubbio**

*Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 15091 del 27 aprile 2026*

Il tema del ragionevole dubbio deve essere declinato in una pro-



spettiva particolare ove sia con certezza dimostrato che autore di una frazione essenziale della complessiva condotta incriminata, in specie costituita dall'impossessamento del profitto illecito, è proprio l'imputato. In detti casi, infatti, acquisita prova dell'incameramento del profitto illecito, il principio del contraddittorio delle parti nella formazione della prova richiede necessariamente che attraverso il concreto esercizio dello stesso nel processo sia la difesa a prospettare quella ricostruzione alternativa che abbia valenza critica ed inficiante la tesi dell'accusa; altrimenti, la mera possibilità ipotetica del verificarsi di fattori condizionanti alternativi, concomitanti o sopravvenuti ad opera anche di terzi soggetti, over rimanga mera prospettazione priva di qualsiasi riscontro non può ritenersi idonea a confutare la tesi di accusa e ciò, proprio, perché del tutto priva di qualsiasi conforto acquisito nel processo, unica sede legittimata alla ricostruzione del fatto oggetto di accusa.

### **Il principio della impossibilità di dedurre prove nuove nella fase di legittimità**

*Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 15096 del 27 aprile 2026*

Il principio della impossibilità di dedurre prove nuove nella fase di legittimità risulta affermato sulla base di un costante orientamento che ha preso in considerazione anche il caso specifico dei ricorsi avverso provvedimenti cautelari reali; in senso analogo si è difatti affermato che nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito.

### **Il diritto alla prova contraria garantito all'imputato**

*Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 15142 del 27 aprile 2026*

Il diritto alla prova contraria garantito all'imputato può essere denegato, con adeguata motivazione dal giudice solo quando le prove richieste sono manifestamente superflue o irrilevanti; con la conseguenza che il giudice di appello, dinanzi al quale sia dedotta la violazione dell'art. 495, comma secondo, cod. proc. pen., deve decidere sull'ammissibilità della prova secondo i parametri rigorosi previsti dall'art. 190 stesso codice (per il quale le prove sono ammesse a richiesta di parte), mentre non può avvalersi dei poteri meramente discrezionali riconosciutigli dal successivo art. 603 in ordine alla valutazione di ammissibilità delle prove non sopravvenute al giudizio di primo grado.

### **La graduazione della pena**

*Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 14858 del 24 aprile 2026*

La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ri-

entra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione.

## **Il giudizio di revisione**

*Sezione Terza Penale – Sentenza n. 14867 del 24 aprile 2026*

Nel giudizio di revisione vanno distinte, sul piano logico funzionale la fase rescindente, avente, tra l'altro, ad oggetto la preliminare deliberazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta, con riferimento alla astratta capacità demolitoria del giudicato, rilevabile “ictu oculi”, da parte del “novum” dedotto, e quella successiva, c.d., rescissoria, che si instaura mediante la citazione del condannato e nella quale il giudice è tenuto a procedere alla celebrazione del giudizio con le forme e le modalità di assunzione della prova nel contraddittorio proprie del dibattimento, in attuazione dei principi costituzionali del giusto processo.

## **L'elemento materiale del delitto di calunnia**

*Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 14878 del 24 aprile 2026*

L'elemento materiale del delitto di calunnia consiste nell'incolpare falsamente taluno di un reato, di un fatto cioè che alla stregua della prospettazione fattane dall'agente corrisponda in ogni suo estremo ad una ben determinata fattispecie legale di delitto o di contravvenzione, di guisa che non si può ravvisare il delitto di calunnia nel fatto di colui che, denunciandola all'autorità giudiziaria o ad altra che a questa abbia obbligo di riferire, attribuisca ad una persona una condotta non corrispondente ad alcuna fattispecie legale di reato e tanto finanche quando il denunziante abbia dato un preciso nomen iuris al fatto addebitato all'incolpato e si sia proposto di provocare l'apertura di un procedimento penale nei suoi confronti.

## **La revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale**

*Sezione Prima Penale – Sentenza n. 14901 del 24 aprile 2026*

La revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all'ipotesi che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di merito, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione dell'esperimento. Tale giudizio è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica ed esauriente.

### **La sussistenza del dolo nei reati societari**

*Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 14939 del 24 aprile 2026*

Ai fini della sussistenza del dolo, è sufficiente l'accertamento della volontà dei singoli atti di dissimulazione, ovvero che essi siano assistiti dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo (Sez. 5 n. 51715 del 05/11/2014), giacché oggetto del reato in tale fattispecie non è la consapevolezza del dissesto o la sua prevedibilità in concreto, quanto la rappresentazione del pericolo che la condotta costituisce per la conservazione della garanzia patrimoniale e per la conseguente tutela degli interessi creditori ( Sez. 5 n. 40981 del 15/05/2014).

### **La configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 625, n. 7-bis, cod. pen.**

*Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 14951 del 24 aprile 2026*

Ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 625, n. 7-bis, cod. pen. è necessaria la sussistenza di due requisiti, uno riferito al soggetto passivo del reato di furto, che deve assumere la qualifica di soggetto pubblico o di privato che gestisce un servizio pubblico in regime concessorio; l'altro oggettivo e collegato al nesso funzionale che deve connettere la cosa sottratta all'erogazione del servizio pubblico, nel senso che quest'ultima deve essere parte di un'infrastruttura effettivamente destinata all'erogazione del servizio pubblico.

### **Il delitto ex art. 474 cod. pen.**

*Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 14956 del 24 aprile 2026*

Integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che a tal fine assuma rilievo la c.d. contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione. Il reato è invero di pericolo, talché per la configurazione dello stesso non occorre la realizzazione dell'inganno, né ricorre l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.

### **La regola della condanna penale oltre ogni ragionevole dubbio**

*Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 14961 del 24 aprile 2026*

La regola della condanna penale oltre ogni ragionevole dubbio non costituisce un diverso e più severo canone di valutazione della prova in sede di legittimità, ma un metodo di valutazione che il giudice di merito deve seguire. In cassazione, è sindacabile solo la

motivazione che, nel giustificare la condanna, non abbia dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto di escludere le ipotesi alternative prospettate dalla difesa, purché queste siano dotate di razionalità e plausibilità.

### **L'errore materiale e l'errore di fatto**

*Sezione Terza Penale – Sentenza n. 14719 del 23 aprile 2026*

L'errore materiale e l'errore di fatto - indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione - consistono, il primo, nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica e, il secondo, in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, con l'effetto che rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e vanno ritenuti, quindi, inoppugnabili - anche gli errori di valutazione e di giudizio dovuti a una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali.

### **Il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali**

*Sezione Terza Penale – Sentenza n. 14720 del 23 aprile 2026*

Il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, è ammesso persola violazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

### **Le dichiarazioni del soggetto danneggiato dal reato**

*Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 14737 del 23 aprile 2026*

Le dichiarazioni del soggetto danneggiato dal reato che si sia costituito parte civile possono essere legittimamente poste da sole a fondamento della responsabilità dell'imputato, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 commi 3 e 4, cod. proc. pen., purché il narrato sia soggetto, come avvenuto nella vicenda in esame, ad un più rigoroso controllo di attendibilità, opportunamente corroborato dall'indicazione di altri elementi di riscontro.

## **Il divieto di bis in idem**

*Sezione Prima Penale – Sentenza n. 14743 del 23 aprile 2026*

L'unicità del disegno criminoso richiede un'anticipata ideazione di più violazioni della legge penale, tutte presenti nella mente del reo nella loro specificità, ancorché nelle linee essenziali, desumibili da indici esteriori sintomatici del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009) e la verifica di tale preordinazione - ritenuta meritevole di più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate. È rimessa all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti.

## **Confisca e provvedimento abnorme**

*Sezione Prima Penale – Sentenza n. 14746 del 23 aprile 2026*

È abnorme il provvedimento con cui il giudice della cognizione, dopo aver omesso di disporre con la sentenza di condanna sulla confisca dei beni sottoposti a sequestro preventivo, provveda in merito successivamente e separatamente, in quanto all'omessa pronuncia di tale provvedimento è possibile porre rimedio solo con l'impugnazione o, in caso di formazione del giudicato, con la richiesta al giudice dell'esecuzione che provvede ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen..

## **La sospensione condizionale della pena**

*Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 14815 del 23 aprile 2026*

In tema di sospensione condizionale della pena, non incorre nel divieto di "reformatio In peius" la Corte d'appello che, in difetto di impugnazione sul punto della parte pubblica, si limiti a modificare le modalità di applicazione del beneficio, condizionandolo all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 155 cod. pen.. Invero, il provvedimento che dispone, ai sensi dell'art. 158, comma 3, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale, quando il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma quarto dell'art. 154 cod. pen., ha natura dichiarativa, in quanto ha riguardo ad effetti di diritto sostanziale che si producono ope legis e possono essere rilevati in ogni momento sia dal giudice della cognizione sia in applicazione del comma 1-bis dell'art. 574 cod. proc. pen., dal giudice dell'esecuzione, e, dunque, anche dal giudice di appello in mancanza di impugnazione del pubblico ministero.

## **Il controllo di legittimità**

*Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 14581 del 22 aprile 2026*

Il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione e, quindi, il ricorso per



cassazione che devolve il vizio di motivazione, per essere ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione e non deve riguardare la valutazione sottesa che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione.

### **L'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici**

*Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 14587 del 22 aprile 2026*

Ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, in caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, occorre fare riferimento alla misura della pena base stabilita in concreto per il reato più grave, come risultante a seguito della diminuzione per la scelta del rito, e non a quella complessiva risultante dall'aumento per la continuazione.

### **Il diniego della concessione delle attenuanti generiche**

*Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 14588 del 22 aprile 2026*

In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la “ratio” della disposizione di cui all’art. 62-bis cod. pen. non imponga al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020: “Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente”).

### **Il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione**

*Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 14594 del 22 aprile 2026*

Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il giudizio è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo.

### **Il divieto di bis in idem**

*Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 14602 del 22 aprile 2026*

In tema di divieto di bis in idem, l'emissione di una sentenza o di un decreto penale di condanna non è preclusa dall'esistenza, per

il medesimo fatto, di un precedente decreto di archiviazione ex art. 131 -bis cod. pen., non essendo quest'ultimo un provvedimento suscettibile di esecuzione o di conseguire l'irrevocabilità.

### **Le notifiche all'imputato detenuto**

*Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 14640 del 22 aprile 2026*

Le notifiche all'imputato detenuto, anche qualora abbia dichiarato o eletto domicilio, vanno eseguite nel luogo di detenzione, con le modalità di cui all'art. 156, comma 1, cod. proc. pen., mediante consegna di copia alla persona. Il mancato rispetto di tale principio dà luogo a nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall'art. 184 cod. proc. pen..

### **Il ricorso per cassazione in materia di prevenzione**

*Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 14651 del 22 aprile 2026*

In materia di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (Corte Cost. sent. n. 106 del 2015), rimanendo esclusa la deducibilità dei vizi della motivazione, a meno che non sia denunciato il difetto assoluto dell'apparato giustificativo ovvero la sua natura meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29 maggio 2014); è, quindi, sindacabile la sola "mancanza" del percorso giustificativo della decisione, nel senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità o di un testo del tutto inidoneo a far comprendere il percorso logico seguito dal giudice. In tali casi, infatti, non è la congruità logica delle singole affermazioni probatorie ad essere valutata, quanto la mancata osservanza del generale obbligo di motivazione, imposto dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen..

### **Il diniego di termini a difesa**

*Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 14675 del 22 aprile 2026*

Il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma primo, cod. proc. pen., non possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva e l'effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell'imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione.

### **Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione**

*Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 14688 del 22 aprile 2026*

Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano in relazione all'elemento psicologico, dovendosi verificare se l'agente persegue la realizzazione di una pretesa che egli ritenga giuridicamente spettante, sia pure esercitata arbitrariamente, ovvero il conseguimento di un profitto che sa di non potergli essere attribuito.

## **Decreto penale di condanna e omessa notifica al difensore**

*Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 14457 del 21 aprile 2026*

In tema di decreto penale di condanna, l'omessa notifica al difensore è sanata dalla presentazione dell'opposizione, peraltro non soggetta, in tal caso, all'osservanza del termine previsto dall'art. 461 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 16611 del 24/01/2019). Si è osservato, al riguardo che avendo l'atto raggiunto lo scopo cui era diretto, ovvero l'attivazione del procedimento oppositivo previa consultazione con un legale, viene meno da parte dell'imputato l'interesse alla osservanza della disposizione violata (Sez. 1, n. 16002 del 26/03/2004; Sez. 1, n. 21821 del 26/03/2004).

## **Il delitto di corruzione**

*Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 14471 del 21 aprile 2026*

Ai fini della configurabilità del delitto di corruzione è sufficiente che vi sia stata ricezione della indebita retribuzione o accettazione della relativa promessa, restando quindi indifferente che ad essa abbia fatto seguito l'effettivo compimento dell'atto conforme o contrario ai doveri d'ufficio, in vista del quale la retribuzione è stata elargita o la promessa formulata.

## **Dichiarazioni accusatorie e successiva ritrattazione**

*Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 14475 del 21 aprile 2026*

Nell'ipotesi di dichiarazioni accusatorie e di successiva ritrattazione, non inequivocabilmente idonea a svalutarle, il giudice può legittimamente assegnare peso probatorio alle prime dichiarazioni, a condizione che eserciti su queste un controllo più incisivo, esteso ai motivi della variazione del dichiarato, potendo anche giungere a ritenere che la ritrattazione inattendibile o mendace si traduce, proprio perchè tale, in un ulteriore elemento da valutare per la possibile conferma delle accuse originarie.

## **L'applicazione della recidiva**

*Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 14479 del 21 aprile 2026*

L'applicazione della recidiva richiede adeguata motivazione del giudice, che può anche essere implicita, ove, però, si faccia riferimento alla riprovevole condotta e alla pericolosità del suo autore (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016). È stato anche precisato che detta motivazione è indispensabile sia che si affermi sia che escluda la sussistenza della stessa, potendo comunque l'obbligo motivazionale essere adempiuto per mezzo di argomentazione succinta, che dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018).

## **La violenza domestica e le ritrattazioni della persona offesa**

*Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 14481 del 21 aprile 2026*

Nei casi di violenza domestica, le ritrattazioni della persona offesa,

così come le remissioni di querela, soprattutto laddove la vittima sia particolarmente vulnerabile, anziché costituire elementi per escludere il reato e la sua reiterazione, spesso possono essere sintomatiche della sua esposizione alla prosecuzione o all'aggravamento della relazione maltrattante, attraverso minacce, ricatti, intimidazioni, rappresaglie o condizionamenti, tutte manifestazioni di una sorta di "circolarità" della violenza domestica.

## **Il travisamento della prova**

*Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 14493 del 21 aprile 2026*

Il travisamento della prova è configurabile solo in presenza di un errore percettivo sul contenuto oggettivo dell'atto probatorio, e non quando si contesti l'apprezzamento del suo valore dimostrativo; ricorre, quindi, quando il giudice fondi il convincimento su una prova inesistente, ignori una prova decisiva o ne alteri in modo incontrovertibile il contenuto. È, dunque, un errore "quasi fotografico" nella trasposizione del dato probatorio, che non investe la sfera valutativa.

## **Infortuni sul lavoro**

*Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 14500 del 21 aprile 2026*

In tema di infortuni sul lavoro per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiatione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva.

## **L'improcedibilità di cui all'articolo 344-bis cod. proc. pen.**

*Sezione Terza Penale – Sentenza n. 14201 del 20 aprile 2026*

In tema di improcedibilità di cui all'articolo 344-bis cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione volto esclusivamente a censurare l'omessa declaratoria di improcedibilità maturata prima della sentenza di appello, e tanto non già in applicazione analogica della disciplina della prescrizione (stante la natura processuale dell'istituto previsto dall'articolo 344-bis cod. proc. pen.), ma in quanto l'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. impone al giudice l'obbligo della «immediata» declaratoria di determinate cause di non punibilità, tra cui la mancanza di una condizione di procedibilità, ciò che impedisce il formarsi del c.d. «giudicato sostanziale».

### **Il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.**

*Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 14214 del 20 aprile 2026*

Il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza.

### **La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen.**

*Sezione Terza Penale – Sentenza n. 14219 del 20 aprile 2026*

La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione sicché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, a rigore non può essere neppure sindacata nella presente sede di legittimità, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato.

### **L'omessa valutazione di una memoria difensiva**

*Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 14256 del 20 aprile 2026*

L'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può solo influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive.

### **Il provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 464-octies cod. proc. pen.**

*Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 14264 del 20 aprile 2026*

Il provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 464-octies cod. proc. pen. deve assicurare il rispetto del principio del contraddittorio, sicché è affetto da nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. se adottato senza previa fissazione di udienza camerale partecipata, con avviso alle parti del relativo oggetto.

### **La concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale**

*Sezione Prima Penale – Sentenza n. 14275 del 20 aprile 2026*

Per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur



non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva.

### **L'applicazione d'ufficio in appello delle pene accessorie**

*Sezione Terza Penale – Sentenza n. 14000 del 17 aprile 2026*

È legittima l'applicazione d'ufficio, da parte del giudice di appello delle pene accessorie non applicate in primo grado ancorché la cognizione della specifica questione non sia stata devoluta con l'impugnazione del pubblico ministero.

### **Il principio di immutabilità di cui ex art. 525 cod. proc. pen.**

*Sezione Terza Penale – Sentenza n. 14004 del 17 aprile 2026*

Il principio di immutabilità di cui all'art. 525 cod. proc. pen. richiede che il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza sia non solo lo stesso che ha assunto la prova ma anche quello che l'ha ammessa, fermo restando che i provvedimenti sull'ammissione della prova emessi dal giudice diversamente composto conservano efficacia se non espressamente modificati o revocati.

### **L'inosservanza della sospensione feriale dei termini processuali**

*Sezione Terza Penale – Sentenza n. 14006 del 17 aprile 2026*

L'inosservanza della sospensione feriale dei termini processuali integra una nullità di ordine generale a regime intermedio - peraltro suscettibile di sanatoria ex artt. 180 e 182 cod. proc. pen. - soltanto allorché abbia influito sulla regolare costituzione del rapporto processuale, sul diritto delle parti a intervenire all'udienza e sul diritto di difesa.

### **La rilevazione della recidiva**

*Sezione Terza Penale – Sentenza n. 14009 del 17 aprile 2026*

Ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale sintomo di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato e non come mera descrizione dell'esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale della loro realizzazione, ma deve esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che

abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice.

### **Sequestro preventivo**

*Sezione Terza Penale – Sentenza n. 14012 del 17 aprile 2026*

In tema di misure cautelari reali, il giudice, a fronte della richiesta di sequestro preventivo di un bene funzionale ad evitarne la dispersione, non può adottare il provvedimento impositivo del vincolo per la ritenuta sussistenza di una diversa finalità impeditiva, così come, analogamente, a fronte di una richiesta di sequestro preventivo a fini impeditivi, non può adottare il provvedimento che dispone la misura per finalità anticipatorie della confisca, determinandosi, altrimenti, l'inesistenza della motivazione sull'esigenza cautelare perseguita e indicata dal requirente e, per l'effetto, l'impossibilità del giudice del riesame di integrarla.

### **L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza**

*Sezione Prima Penale – Sentenza n. 14017 de 17 aprile 2026*

L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in questa sede soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Dunque, il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione.

### **La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edit-tale**

*Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 13770 del 16 aprile 2026*

La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere.

### **La doppia conforme**

*Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 13773 del 16 aprile 2026*

In presenza di una doppia conforme ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di

appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze.

### **La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale**

*Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 13775 del 16 aprile 2026*

In tema di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, la giurisprudenza di legittimità ha avuto più volte modo di evidenziare che nell'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 603 cod. proc. pen. la rinnovazione è subordinata alla condizione che il giudice ritenga, nell'ambito della propria discrezionalità, che i dati probatori già acquisiti siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività, a differenza dell'ipotesi disciplinata dal comma 2, in cui il giudice è tenuto a disporre la rinnovazione delle nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, con il solo limite di richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti.

### **La riparazione per l'ingiusta detenzione**

*Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 13776 del 16 aprile 2026*

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, nel far ricorso alla liquidazione equitativa, deve sintetizzare i fattori di analisi presi in esame ed esprimere la valutazione fattane ai fini della decisione, non potendo il giudizio di equità risolversi nel merum arbitrium, ma dovendo invece essere sorretto da una giustificazione adeguata e logicamente congrua, così assoggettandosi alla possibilità del controllo da parte dei destinatari e dei consociati.

### **Il giudizio sulla tenuità dell'offesa**

*Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 13877 del 16 aprile 2026*

Il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti.

### **Il vizio di “travisamento della prova”**

*Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 13886 del 16 aprile 2026*

Il vizio di “travisamento della prova” vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova.

## **La restituzione nel termine**

*Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 13892 del 16 aprile 2026*

In materia di restituzione nel termine, quello del richiedente non è un onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla restituzione, ma solo, quello di allegarne l'esistenza e la plausibilità. A fronte di un onere di allegazione seriamente assolto dal ricorrente, sarà poi responsabilità del giudice investito della richiesta quello di accertare, compiendo ogni necessaria verifica, che questi non abbia avuto tempestiva effettiva conoscenza del provvedimento.

## **Il ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace**

*Sezione Prima Penale – Sentenza n. 13903 del 16 aprile 2026*

In tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perché possa ritenersi comunque sussistente l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell'eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall'interessato.

## **Inammissibilità del ricorso per cassazione**

*Sezione Terza Penale – Sentenza n. 13633 del 15 aprile 2026*

In tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità del ricorso.

## **Rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale**

*Sezione Terza Penale – Sentenza n. 13637 del 15 aprile 2026*

È inammissibile il rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen. disposto dal giudice, al quale gli atti siano stati trasmessi per effetto di una sentenza dichiarativa di incompetenza emessa da altro giudice, che si ritenga, a sua volta, territorialmente incompetente, in quanto la natura anticipatoria e preventiva di tale strumento postula che non vi sia già stata una decisione sulla competenza territoriale, sicché, in tal caso,

l'unico rimedio esperibile risulta il conflitto di competenza.

### **Sequestro probatorio**

*Sezione Terza Penale – Sentenza n. 13640 del 15 aprile 2026*

In tema di sequestro probatorio, l'interesse dell'imputato a proporre richiesta di riesame prescinde dall'interesse alla restituzione della cosa, in quanto l'indagato ha diritto a chiedere la rimozione del provvedimento anche al solo fine di evitare che l'oggetto in sequestro entri a far parte del materiale probatorio utilizzabile.

### **I reati edilizi**

*Sezione Terza Penale – Sentenza n. 13642 del 15 aprile 2026*

In tema di reati edilizi, il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta di revoca o di sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive di cui all'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è tenuto ad esaminare i possibili esiti e i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell'istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell'esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento.

### **Il giudizio rescissorio conseguente all'annullamento con rinvio**

*Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 13660 de 15 aprile 2026*

Il giudizio rescissorio conseguente all'annullamento con rinvio relativo alla statuizione sulla sospensione condizionale della pena si estende anche all'applicabilità, ove richiesta, delle pene sostitutive di pene detentive brevi, la cui operatività è condizionata alla mancata concessione del beneficio della pena sospesa, senza che rilevi la sopravvenienza dell'art. 545-bis cod. proc. pen. rispetto al precedente grado di appello.

### **Il mandato di arresto europeo**

*Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 13714 del 15 aprile 2026*

In tema di mandato di arresto europeo, è legittima la consegna per l'estero nel caso in cui il MAE sia stato emesso sulla base di una sentenza di condanna esecutiva, ma non definitiva, in quanto l'art. 8, par. 1, lett. c), della decisione quadro n. 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 conferisce rilievo alla sola "esecutività" e non alla "irrevocabilità" della sentenza, quale condizione essenziale del sistema di cooperazione finalizzato alla consegna delle persone ricercate tra gli Stati membri dell'unione europea.



## **Bancarotta fraudolenta documentale**

*Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 13750 del 15 aprile 2026*

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - nell'ambito dell'art. 216, comma primo, n. 2), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture che, invece, integra un'ipotesi di reato a dolo generico e presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi.

## **La sospensione condizionale della pena**

*Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 13753 del 15 aprile 2026*

La sospensione condizionale della pena si inserisce tra quegli istituti volti a bilanciare le esigenze sanzionatorie e di special-prevenzione con la finalità rieducativa prevista all'art. 27, comma 3, Cost., avendo previsto, il legislatore, la possibilità che la pena detentiva applicata dal giudice del merito in misura non superiore a due anni venga sospesa e, a determinate condizioni, che il reato si estingua. L'istituto sottende un bilanciamento fra diverse esigenze, come si evince dal disposto dell'art. 164, comma 1, cod. pen., secondo il quale il citato beneficio è ammesso solamente se il giudice ritenga che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

## **Le dichiarazioni della persona offesa**

*Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 13761 del 15 aprile 2026*

Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole, ossia senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in caso di costituzione di parte civile deve essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.

## **L'applicazione della recidiva**

*Sezione Terza Penale – Sentenza n. 13432 del 14 aprile 2026*

L'applicazione della recidiva presuppone che la precedente condanna sia divenuta definitiva prima della commissione del fatto in relazione al quale la recidiva stessa è ritenuta, poiché l'autore del nuovo delitto deve essere in grado di rendersi conto di tutte le possibili conseguenze penali derivanti dalla pregressa condanna, e dunque occorre che il nuovo reato sia stato commesso nella piena consapevolezza non solo della definitività delle precedenti condanne, ma anche di aver commesso precedenti reati dopo il definitivo accerta-

mento di quelli perpetrati antecedentemente.

### **La causale di un delitto**

*Sezione Prima Penale – Sentenza n. 13494 del 14 aprile 2026*

In tema di prova, la causale di un delitto in tanto può fungere da fatto catalizzatore e rafforzativo della valenza degli indizi posti a fondamento di un giudizio di responsabilità, in quanto essi, all'esito dell'apprezzamento analitico e nel quadro di una valutazione globale di insieme, si presentino, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione; in altri termini, non è conforme alle regole di valutazione della prova l'affermazione di responsabilità per il delitto di omicidio fondata sull'autonoma valenza indiziaria del movente, volta a sopperire alle incertezze del restante quadro probatorio.

### **L'appello del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza di rigetto di misura cautelare**

*Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 13512 del 14 aprile 2026*

In tema di appello del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza di rigetto di misura cautelare, la cognizione del Tribunale non è limitata ai singoli punti oggetto di specifica censura ma, pur nel perimetro dell'originaria domanda cautelare, è estesa all'integrale verifica delle condizioni e dei presupposti per l'adozione della misura genetica delineati dall'art. 292 cod. proc. pen., spettando al Giudice dell'impugnazione tutti i poteri rientranti nella competenza funzionale del primo Giudice, atteso che il Tribunale del riesame non può esimersi dal valutare il profilo della gravità indiziaria devoluto con l'impugnazione dal Pubblico Ministero.

### **Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche**

*Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 13515 del 14 aprile 2026*

In tema di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche occorre ribadire che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione e della relativa misura della riduzione della pena oppure dell'esclusione.

### **La recidiva facoltativa ritualmente contestata**

*Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 13528 del 14 aprile 2026*

In tema di recidiva facoltativa ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale.

## **Reato continuato**

*Sezione Prima Penale – Sentenza n. 13540 del 14 aprile 2026*

In tema di reato continuato, non è consentito al giudice dell'esecuzione, chiamato a decidere su un'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., ripristinare la pena della reclusione che il giudice della cognizione aveva sostituito con una pena detentiva breve (nella specie, quella della detenzione domiciliare sostitutiva), avente natura di pena principale autonoma, posto che ciò determina un'illegale immutazione tipologica di pena, avente ricadute in peius rispetto alla posizione del condannato, in spregio alle finalità di favor consustanziali all'istituto della continuazione di cui all'art. 81 cpv. cod. pen..

## **Il verbale d'udienza nel procedimento penale**

*Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 13575 del 14 aprile 2026*

Il verbale d'udienza nel procedimento penale fa piena prova fino a querela di falso di quanto in esso attestato, trattandosi di atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, il cui regime di efficacia è disciplinato dall'art. 2700 cod. civ. (Sez. 4, n. 5627 del 24/01/2023; Sez. 1, n. 45175 del 01/03/2023) con la conseguenza che in caso di contrasto con quanto risultante dal testo della sentenza (ad esempio, in materia di conclusioni rassegnate dalle parti o di composizione del collegio giudicante), sia il primo a prevalere sulla seconda (tra le tante: Sez. 3, n. 3585 del 13/11/2018, dep. 2019).

## **L'accertamento processuale dei fatti**

*Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 13578 del 14 aprile 2026*

L'accertamento processuale dei fatti si fonda sempre sulla valutazione dei mezzi di prova, ma è sempre e solamente il contrasto tra fatti che può rilevare e non già quello tra l'esito finale del giudizio sulla sussistenza o meno del reato, che, come detto, implica valutazioni di carattere giuridico prive di rilievo ai fini della prospettata conflittualità dei giudicati.

## **La competenza per territorio nell'ipotesi di reati connessi**

*Sezione Terza Penale – Sentenza n. 13328 del 13 aprile 2026*

La competenza per territorio nell'ipotesi di reati connessi deve determinarsi avuto riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori macroscopici ed immediatamente percepibili. Detto orientamento, che attribuisce rilievo essenziale alla contestazione, risulta costante nella interpretazione della giurisprudenza di legittimità, essendosi affermata l'esclusiva rilevanza della o delle imputazioni ai fini di valutare la competenza per territorio ed anche la competenza per connessione.

## **Le pene sostitutive di pene detentive brevi**

*Sezione Terza Penale – Sentenza n. 13329 del 13 aprile 2026*

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il divieto di farne applicazione nei casi in cui sia disposta altresì la sospensione condizionale della pena, previsto dall'art. 61-bis, legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si estende ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore di tale ultima disposizione, trovando applicazione, per la natura sostanziale della previsione con essa introdotta, il disposto di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen., che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, prescrive l'applicazione della norma più favorevole all'imputato.

## **La riforma in appello di una decisione di proscioglimento**

*Sezione Terza Penale – Sentenza n. 13331 del 13 aprile 2026*

Il giudice di appello che riforma una decisione di proscioglimento assunta in esito a giudizio abbreviato, in base al novellato art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e in forza dei dettami della recente giurisprudenza della Corte EDU, non è tenuto alla rinnovazione della prova dichiarativa.

## **Il reato di dichiarazione infedele**

*Sezione Terza Penale – Sentenza n. 13332 del 13 aprile 2026*

Il reato di dichiarazione infedele ex art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, inoltre, è punito meno gravemente dei reati ex artt. 2 e 3 d.lgs. n. 74 del 2000, per la mancanza di mezzi fraudolenti di supporto alla condotta, che è pertanto stimata come meno insidiosa, per l'assenza di azioni fraudolente idonee a mettere in pericolo l'accertamento. Si tratta perciò di una condotta di tipo commissivo che, come detto, si risolve in un falso ideologico consumato nella sola dichiarazione, priva di quei connotati di particolari insidiosità che caratterizzano la fattispecie di reato della dichiarazione fraudolenta.

## **La legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario per cassazione**

*Sezione Terza Penale – Sentenza n. 13334 del 13 aprile 2026*

La legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario per cassazione a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. spetta anche alla persona condannata nei confronti della quale sia stata pronunciata sentenza di annullamento con rinvio limitatamente a profili che attingono alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

## **Il vizio di travisamento della prova**

*Sezione Terza Penale – Sentenza n. 13341 del 13 aprile 2026*

Il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche

contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti.

### **La testimonianza della persona offesa**

*Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 13350 del 13 aprile 2026*

La testimonianza della persona offesa, perché possa essere legittimamente utilizzata come fonte ricostruttiva del fatto per il quale si procede, non necessita di altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, non dovendosi applicare i criteri di valutazione dettati dall'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., riguardanti le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persone imputate in procedimento connesso, unici a richiedere altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, ovverosia i "riscontri".

### **Concordato in appello**

*Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 13381 del 13 aprile 2026*

Il concorso ex art. 110 cod. pen. non richiede la realizzazione materiale della condotta tipica, essendo sufficiente qualsiasi contributo, anche solo morale, purché sorretto dalla consapevole adesione all'azione delittuosa e idonea fornire all'autore materiale del fatto stimolo all'azione o maggior senso di sicurezza nel proprio agire.

### **La continuazione in sede esecutiva**

*Sezione Prima Penale – Sentenza n. 13382 del 13 aprile 2026*

La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, nell'osservanza dei criteri stabiliti dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen., è sufficiente che richiami la gravità del reato o la capacità a delinquere dell'imputato con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena, diversamente dal caso di specie, sia di gran lunga superiore alla misura media edittale.

### **La rinnovazione nel giudizio di appello**

*Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 13384 del 13 aprile 2026*

La rinnovazione nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti.



## **Autoriciclaggio**

*Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 13386 del 13 aprile 2026*

In tema di autoriciclaggio, la lecita vestizione delle somme, dei beni e delle altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, derivando dalla condotta di impiego, sostituzione o trasferimento, costituisce, per effetto dell'avvenuta trasformazione, il risultato dell'attività criminosa, sicché le risorse di origine illecita assumono un'autonoma individualità e integrano la provvista economica del nuovo delitto trasformativo.

## **La valutazione della credibilità della persona offesa dal reato**

*Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 13394 del 13 aprile 2026*

La valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni.

## **L'applicazione della diminuzione prevista dall'art. 62 bis cod. pen.**

*Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 13403 del 13 aprile 2026*

L'applicazione della diminuzione prevista dall'art. 62 bis cod. pen., oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente alla assenza di elementi negativi connotanti la personalità dell'imputato, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola.

## **Il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.**

*Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 13406 del 13 aprile 2026*

Il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidiva.

## **Concordato in appello**

*Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 13138 del 10 aprile 2026*

Il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né

sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia.

### **La continuazione in sede esecutiva**

*Sezione Prima Penale – Sentenza n. 13271 del 10 aprile 2026*

In tema di continuazione in sede esecutiva, l'efficacia preclusiva del giudicato di esclusione del vincolo tra due reati si estende a tutti gli altri reati già ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione con i primi.

### **La condotta di “porto” della stessa rispetto al suo mero “trasporto”**

*Sezione Prima Penale – Sentenza n. 13277 del 10 aprile 2026*

La possibilità di un utilizzo immediato dell'arma è la caratteristica che distingue la condotta di “porto” della stessa rispetto al suo mero “trasporto”: infatti, integra il reato di porto d'arma in luogo pubblico previsto dall'art. 699, secondo comma, cod. pen. il trasporto di un coltello a serramanico a bordo di un'autovettura che circoli in strade e spazi pubblici, quando l'agente possa direttamente e prontamente disporne, non essendo necessario che l'arma sia materialmente portata addosso.

### **Reato continuato e determinazione della pena**

*Sezione Prima Penale – Sentenza n. 13281 del 10 aprile 2026*

In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite.

### **La querela sottoscritta con firma autenticata dal difensore**

*Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 13299 del 10 aprile 2026*

La querela sottoscritta con firma autenticata dal difensore non richiede ulteriori formalità per la presentazione ad opera di un soggetto diverso dal proponente, che può effettuarla anche se non sia munito di procura speciale. Ne consegue che, in tal caso, il conferimento al difensore dell'incarico di presentare la querela non necessita di forma scritta.

### **La presunzione relativa di pericolosità sociale**

*Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 13300 del 10 aprile 2026*

La presunzione relativa di pericolosità sociale posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. determina la necessità che il giudice, senza dover dar conto della ricorrenza dei pericoli libertatis, si limiti a

apprezzare le ragioni della sua esclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti, tra le quali, in particolare, rilevano sia il fattore “tempo trascorso dal fatti”, che deve essere parametrato alla gravità della condotta, sia la rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza, desumibile da Indicatori concreti, quali le attività risocializzanti svolte in regime carcerario, volte al reinserimento nel circuito lavorativo lecito, nonché l’assenza di comportamenti criminali.

### **La specificità dei motivi di appello**

*Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 13314 del 10 aprile 2026*

L’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.

### **Ricorso per Cassazione e doppia conforme**

*Sezione Terza Penale – Sentenza n. 13001 del 9 aprile 2026*

In tema di ricorso per cassazione, infatti, è inammissibile, in presenza di una “doppia conforme” di proscioglimento, il ricorso proposto dal pubblico ministero con il quale si censuri l’erronea qualificazione giuridica del reato sul rilievo che la ricostruzione del fatto, operata dai giudici di merito, sia errata, posto che, in tal caso, la doglianza è riferita ad un vizio della motivazione, non deducibile ai sensi dell’art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen..

### **La sentenza collegiale recante la sottoscrizione del solo presidente del Collegio**

*Sezione Terza Penale – Sentenza n. 13004 del 9 aprile 2026*

La sentenza collegiale recante la sottoscrizione del solo presidente del Collegio e mancante invece di quella del giudice estensore, in difetto di qualsiasi elemento che consenta di ritenere che il primo abbia cumulato le due figure o che, ai sensi dell’art. 546, comma secondo, cod. proc. pen., l’estensore sia impedito alla sottoscrizione, determina una nullità relativa che, non incidendo né sul giudizio né sulla decisione consacrata nel dispositivo, comporta l’annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice collegiale affinché provveda, nella fase successiva alla deliberazione, ad una nuova redazione della sentenza e al relativo deposito, con nuova decorrenza dei termini per l’impugnazione.

### **Le attenuanti generiche**

*Sezione Terza Penale – Sentenza n. 13006 del 9 aprile 2026*

In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giu-

dizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato.

### **Impugnazioni cautelari e interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione**

*Sezione Terza Penale – Sentenza n. 13016 del 9 aprile 2026*

In tema di impugnazioni cautelari, non sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame al fine di escludere la qualifica di organizzatore di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ritenuta sussistente, in quanto già la mera partecipazione al sodalizio integra il fatto costitutivo della presunzione cautelare e, di conseguenza, l'esclusione della suddetta qualifica non produrrebbe per il ricorrente alcuna conseguenza favorevole.

### **L'utilizzabilità degli elementi probatori nuovi**

*Sezione Terza Penale – Sentenza n. 13020 del 9 aprile 2026*

L'utilizzabilità degli elementi probatori nuovi introdotti da una delle parti mediante una memoria depositata oltre il termine indicato nell'art. 127, comma 2, cod. proc. pen. è subordinata alla positiva verifica che sia stato comunque garantito il diritto al contraddittorio della controparte, sulla quale, una volta decorso il suddetto termine, non grava più alcun obbligo di verifica del contenuto del fascicolo processuale.

### **Il concorso di persone nel reato**

*Sezione Prima Penale – Sentenza n. 13031 del 9 aprile 2026*

In tema di concorso di persone nel reato, per l'integrazione dell'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso.

### **La valutazione della utilizzabilità offensiva del c.d. piede di porco**

*Sezione Prima Penale – Sentenza n. 13037 del 9 aprile 2026*

Il c.d. piede di porco non rientri tra gli strumenti atipici o innominati per i quali è richiesta la verifica delle circostanze di tempo e di luogo idonee a dimostrarne la concreta utilizzabilità offensiva, collocandosi invece tra gli oggetti tipici di cui alla prima parte del secondo

comma dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975, il cui porto è vietato in assenza di giustificato motivo. Invero, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, esso si presenta come attrezzo metallico rigido, idoneo per massa, conformazione e capacità di leva a essere agevolmente utilizzato come mezzo contundente o da percussione, risultando pertanto assimilabile, quanto a potenzialità offensiva, alle mazze, ai tubi e agli altri strumenti espressamente elencati dal legislatore.

### **La concedibilità ed il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti**

*Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 13058 del 9 aprile 2026*

La concedibilità ed il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art.133 cod.pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione utilizzati.

### **La riparazione per l'ingiusta detenzione**

*Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 12786 dell'8 aprile 2026*

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la previsione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. - che esclude dall'equa riparazione colui che abbia dato causa, per colpa grave, alla custodia cautelare subita, in caso di detenzione preventiva formalmente legittima ma sostanzialmente ingiusta - non si pone in contrasto con l'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo perché quest'ultima norma impone il riconoscimento dell'indennizzo soltanto per la detenzione preventiva formalmente illegittima.

### **Rapporti di parentela tra i presunti partecipanti a una associazione per delinquere di tipo mafioso**

*Sezione Prima Penale – Sentenza n. 12812 dell'8 aprile 2026*

Ove si sia in presenza di rapporti di parentela tra i presunti partecipanti a una associazione per delinquere di tipo mafioso, va esclusa l'idoneità di semplici relazioni di parentela o di affinità a costituire, di per sé, la prova o anche soltanto l'indizio dell'appartenenza di taluno all'associazione. Peraltro, è pur vero che, ai fini dell'adozione di misure cautelari, una volta accertata, da un lato, la probabile esistenza di un'organizzazione delinquenziale a base familiare e, dall'altro, una non occasionale attività criminosa di singoli esponenti della stessa famiglia (intesa in senso lato), alla quale fa capo l'organizzazione stessa, nel medesimo campo nel quale questa opera, può essere considerato come non privo di valore indiziante, in ordine alla partecipazione dei suindicati soggetti al sodalizio criminoso, anche il fatto che vi siano legami di parentela o affinità fra essi e coloro che in quel sodalizio occupano posizioni di vertice o, comunque, di rilievo.



## **L'associazione finalizzata al narcotraffico**

*Sezione Prima Penale – Sentenza n. 12818 dell'8 aprile 2026*

In tema di associazione finalizzata al narcotraffico, la commissione di più reati-fine in concorso con singoli partecipi al sodalizio non è vicenda idonea a integrare di per sé l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, ma è necessario che i rapporti con tali soggetti costituiscano forme di interazione nell'ambito di un gruppo organizzato, non di mere relazioni di tipo diretto e immediato, prive di riferimenti al ruolo esponenziale dei predetti per conto della consorterìa.

## **Diffamazione**

*Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 12946 dell'8 aprile 2026*

In materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato.

## **La circostanza aggravante della premeditazione**

*Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 12950 dell'8 aprile 2026*

La circostanza aggravante della premeditazione postula un elemento di natura cronologica, da individuare in un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso, e in altro elemento di natura ideologica, identificato nella ferma risoluzione criminosa, perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente, fino alla commissione del crimine.

## **La revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale**

*Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 12958 dell'8 aprile 2026*

Ai fini della revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 11, D.L.vo n. 159 cit. il giudice della prevenzione è tenuto a compiere una complessiva valutazione della persistente condizione di pericolosità sociale del sottoposto, che, senza alcun automatismo valutativo e decisorio, tenga conto degli elementi originariamente acquisiti, correlandoli a quelli relativi all'evoluzione della personalità in relazione all'eventuale periodo di detenzione patito, ed alle ulteriori emergenze processuali.

## **L'affermazione della penale responsabilità nell'ambito di un processo indiziario**

*Sezione Prima Penale – Sentenza n. 12693 del 7 aprile 2026*

L'affermazione della penale responsabilità nell'ambito di un proces-

so indiziario non postula necessariamente la compiuta ricostruzione di tutti gli elementi del fatto (si pensi, a puro titolo esemplificativo, all'impossibilità, che spesso si manifesta di delineare con completezza il movente sotteso all'azione), e ciò allorquando gli elementi certi acquisiti al compendio siano già di per sé sufficienti a formulare in via induttiva un giudizio cui è estraneo ogni elemento di ragionevole dubbio.

### **L'omessa valutazione di una memoria difensiva**

*Sezione Prima Penale – Sentenza n. 12696 del 7 aprile 2026*

L'omessa valutazione di una memoria difensiva non costituisce causa di nullità potendo, al più, influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive.

### **La competenza in materia di incidente di esecuzione**

*Sezione Prima Penale – Sentenza n. 12698 del 7 aprile 2026*

In tema di incidente di esecuzione è competente il giudice di appello anche quando la sentenza emessa in secondo grado ha rideterminato la pena inflitta dal primo giudice, riducendola a seguito della intervenuta prescrizione di uno dei reati in contestazione, in quanto la decisione pronunciata in sede di impugnazione riforma la prima sentenza in maniera sostanziale. Inoltre, la competenza del giudice dell'esecuzione ha carattere funzionale, assoluto e inderogabile; pertanto, la nullità conseguente alla sua inosservanza può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento.

### **L'unicità del programma criminoso**

*Sezione Prima Penale – Sentenza n. 12700 del 7 aprile 2026*

L'unicità del programma criminoso non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulla serialità delle attività illecite del condannato, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitudine, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei.

### **Misure cautelari personali e ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame**

*Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 12723 del 7 aprile 2026*

In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura

del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito.

### **Lesioni aggravate**

*Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 12601 del 3 aprile 2026*

Ln tema di reato di lesioni aggravate dalla durata della malattia, è sufficiente la contestazione nel capo d'imputazione della tipologia delle lesioni, laddove risulti acquisita agli atti del processo la documentazione relativa alla durata della malattia.

### **Il mutamento del fatto**

*Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 12603 del 3 aprile 2026*

Per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione.

### **I gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare**

*Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 12606 del 3 aprile 2026*

In sede cautelare gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Ciò lo si desume con chiarezza dal fatto che l'art. 273, comma 1bis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi.

### **La dichiarazione di adesione del difensore alla iniziativa dell'astensione dalla partecipazione alle udienze**

*Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 12349 del 2 aprile 2026*

In tema di dichiarazione di adesione del difensore alla iniziativa dell'astensione dalla partecipazione alle udienze legittimamente proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, la mancata concessione, da parte del giudice, del rinvio della trattazione dell'udienza camerale in presenza di una dichiarazione effettuata o

comunicata dal difensore nelle forme e nei termini previsti dall'art. 3, primo comma, del vigente codice di autoregolamentazione, determina una nullità per la mancata assistenza dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, primo comma, lett. c), cod. proc. pen., che ha natura assoluta ove si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, ovvero natura intermedia negli altri casi.

### **L'equa riparazione per ingiusta detenzione**

*Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 12351 del 2 aprile 2026*

In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione rappresenta causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale situazione, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte.

### **Bancarotta fraudolenta**

*Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 12353 del 2 aprile 2026*

Il prelievo di somme di denaro a titolo di restituzione dei versamenti operati dai soci in conto capitale (o indicati con analoga dizione), integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso della vita della società, mentre il prelievo di somme quale restituzione dei versamenti operati dai soci a titolo di mutuo, determinando il sorgere in capo a questi ultimi di un credito chirografario, effettivo ed esigibile, integra la fattispecie di bancarotta preferenziale.

### **La consumazione del delitto di furto**

*Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 12356 del 2 aprile 2026*

Ai fini della consumazione del delitto di furto è sufficiente che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo e nello stesso luogo, sotto l'autonoma disponibilità e il dominio esclusivo dell'agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la "res furtiva" rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto.

### **Il criterio distintivo tra il reato di atti persecutori e quello di cui all'art. 660 cod. pen.**

*Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 12362 del 2 aprile 2026*

Il criterio distintivo tra il reato di atti persecutori e quello di cui all'art. 660 cod. pen. consiste nel diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta che, in entrambi i casi, può estrinsecarsi in varie forme di molestie, sicché si configura il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen. solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare

nella vittima un perdurante e grave stato d'ansia ovvero l'alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre sussiste il reato di cui all'art.660 cod. pen. ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato.

### **La valutazione degli indici oggettivi e soggettivi per stabilire se lo stupefacente è destinato o meno ad un uso personale**

*Sezione Terza Penale – Sentenza n. 12387 del 2 aprile 2026*

La valutazione degli indici oggettivi e soggettivi per stabilire se lo stupefacente è destinato o meno ad un uso personale si risolve in un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità, se sorretto - come nel caso in esame - da motivazione immune dal vizio di manifesta illogicità risultante dal testo della sentenza impugnata o da altri atti del processo specificamente indicati nell'atto di gravame.

### **Sostanze stupefacenti e nullità dell'atto di campionatura**

*Sezione Terza Penale – Sentenza n. 12391 del 2 aprile 2026*

In tema di sostanze stupefacenti, la nullità dell'atto di campionatura per la violazione delle garanzie difensive previste dall'art. 87, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, riferendosi a un'attività successiva al sequestro delle piante, non comporta l'invalidità del sequestro, né pregiudica l'utilizzazione probatoria del reperto e degli accertamenti tecnici eseguiti sullo stesso.

### **L'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepire l'erogazione del reddito di cittadinanza**

*Sezione Terza Penale – Sentenza n. 12299 del 1° aprile 2026*

L'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepire l'erogazione del reddito di cittadinanza, in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall'art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, quale disposizione che integra il precetto penale, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen.

### **Reati sessuali e la valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa**

*Sezione Terza Penale – Sentenza n. 12303 del 1° aprile 2026*

In tema di reati sessuali è considerata legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa, cosicché l'eventuale giudizio di inattendibilità, riferito ad alcune circostanze, non inficia la credibilità delle altre parti del racconto, sempre che non esista un'interferenza fattuale e logica tra gli aspetti del narrato per i quali non si ritiene raggiunta la prova della veridicità e quelli che siano intrinsecamente attendibili ed adeguatamente riscontrati.



## **Reati tributari**

*Sezione Terza Penale – Sentenza n. 12308 del 1° aprile 2026*

In tema di reati tributari, i costi non contabilizzati possano concorrere alla determinazione dell'ammontare dell'imposta diretta evasa, a condizione che siano suffragati quantomeno da allegazioni fattuali da cui inferire la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza.

## **Le misure cautelari personali e il ricorso per Cassazione**

*Sezione Terza Penale – Sentenza n. 12311 del 1° aprile 2026*

In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

## **La riparazione per l'ingiusta detenzione**

*Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 12317 del 1° aprile 2026*

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice è chiamato a valutare non se la condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errori dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto.

## **L'applicazione retroattiva della confisca ex articolo 240-bis cod. pen.**

*Sezione Terza Penale – Sentenza n. 12334 del 1° aprile 2026*

L'applicazione retroattiva della confisca ex articolo 240-bis cod. pen. incontra dei limiti, costituiti in particolare dal disposto dell'articolo 200, comma 1, e dell'art. 236 cod. pen., dovendo aversi riguardo alla legge in vigore al tempo della sua applicazione che coincide con il momento in cui viene emessa la decisione in primo grado, diversamente da quanto avviene per le misure di sicurezza, regolate dalla legge in vigore al tempo della esecuzione delle stesse.



# Sommario

|                                                                                                                                                                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>L'editoriale del Presidente di Rete Nazionale Forense</b>                                                                                                                                                   |           |
| <b>Cinque anni di RNF</b><br><i>Avv. Angelo Ruberto</i>                                                                                                                                                        | <b>1</b>  |
| <b>Approfondimenti RNF</b>                                                                                                                                                                                     |           |
| Il ruolo del medico legale sulla scena del crimine tra accertamento tecnico e garanzie processuali<br><i>Avv. Alessandro Coletta</i>                                                                           | <b>6</b>  |
| La nullità dei contratti stipulati "a valle" di intese anticoncorrenziali<br><i>Dott.ssa Erica Maria Bianchi</i>                                                                                               | <b>9</b>  |
| Reati sessuali, offensività concreta e superamento degli automatismi sanzionatori<br><i>Avv. Federica Corso</i>                                                                                                | <b>13</b> |
| L'identità replicata: Digital Twin, ubiquità algoritmica e crisi delle categorie civilistiche della persona<br><i>Avv. Giovanni Samuele Foderà</i>                                                             | <b>19</b> |
| La vita interna dei partiti ed il loro rapporto con il denaro<br><i>Dott. Giuseppe Vultaggio</i>                                                                                                               | <b>30</b> |
| La mancata indennità per gli istruttori di guida D.A.P. - La figura degli Istruttori di guida militari<br><i>Avv. Grazia Iorio</i>                                                                             | <b>36</b> |
| Il peso dell'assenza - La mancata partecipazione all'udienza tra onere della prova e irrilevanza del danno: il monito del CNF (sent. n. 346/2024)<br><i>Avv. Lucio Scotti</i>                                  | <b>40</b> |
| Il ruolo della criminologia nella definizione delle fattispecie penali: il fenomeno del femminicidio<br><i>Avv. Margherita Deserti</i>                                                                         | <b>44</b> |
| L'efficienza organizzativa del sistema giustizia: l'applicazione della metodologia PRINCE2® al procedimento giurisdizionale tra esigenze di celerità e garanzie costituzionali<br><i>Dott.ssa Paula Amorim</i> | <b>46</b> |
| L'onere della prova nella responsabilità medica: dalle Sezioni Unite del 2008 alla teoria del duplice ciclo causale<br><i>Prof. Avv. Gianluca Cascella</i>                                                     | <b>50</b> |
| La circolazione dei titoli nell'UE oltre l'exequatur: criticità applicative e divergenze nazionali<br><i>Avv. Roberta Errico</i>                                                                               | <b>60</b> |
| Il libero arbitrio tra realtà e convenzione<br><i>Avv. Sonia M. Spadoni</i>                                                                                                                                    | <b>72</b> |
| Il reato di lottizzazione abusiva: tra progressione criminosa, reato progressivo e tutela dei diritti fondamentali della persona<br><i>Dott.ssa Stella Feroletto</i>                                           | <b>74</b> |
| Psichiatria forense e costruzione della responsabilità penale: tra accertamento scientifico e decisione giudiziaria<br><i>Avv. Teresa Cinzia Comberiatì</i>                                                    | <b>79</b> |
| Danno erariale (punitivo?) e indebita percezione di contributi pubblici: nota a Corte dei Conti, sez. giur. Sardegna, 29/2026<br><i>Avv. Mario Tocci</i>                                                       | <b>83</b> |
| Per un ritratto del criminale: spunti psico-grafologici<br><i>Avv. Valeria Ferrari</i>                                                                                                                         | <b>98</b> |

|                                                                                                                                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| La dissimulazione grafica: scrivere per nascondere la propria identità<br><i>Dott.ssa Romina Casella</i>                               | 107 |
| Dirigente delegato alla sicurezza urbana: il ruolo strategico nella lettura del disagio sociale<br><i>Dott.ssa Immacolata Canonico</i> | 112 |
| <b>Dalla Corte di Cassazione:</b>                                                                                                      |     |
| massime delle sentenze più rilevanti - Gennaio 2026                                                                                    |     |
| <i>Sezione Civile</i>                                                                                                                  | 122 |
| <i>Sezione Penale</i>                                                                                                                  | 195 |







# RNF *magazine*

PERIODICO DI APPROFONDIMENTO E INFORMAZIONE FORENSE

Anno 3/N° 2 - Maggio 2026